Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/556 091.465 Z 5

SALARIES - MINISTRY OF TRANSPORTATION INCLUDING POSTAL + TELEGRAPH SERVICES

July-Dec. 1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia R.D.L. 17-8-1924 n. 1382 (Ruolo Unico Arabi)
Copia D.M. 18.9.941 (Regolamento organico)

Gli stipendi sono regolati a quelli stabiliti per le Persone dello Stato

0614

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All' Ufficio Regionale del Lavoro
(Dott. Porzio)

Mi occorre per domenica mattina 28-6:

a) Statistiche dei salari per ogni industria della regione III, divisi per industria e per categoria di operai (salario previsto dal contratto collettivo di lavoro e salario effettivo) [redacted] in possesso dell'Ufficio regionale del lavoro (possibilmente anni 1943-44)

b) Elenco delle industrie attualmente in attività nella Regione III (specificando per ogni industria gli stabilimenti più importanti)

c) Numero degli operai per ogni industria

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE
E TRASPORTI IN CONCESSIONE

URGENTE - RACCOMANDATA A MANO

Napoli, li 26 GIU. 1944 /44

Prot. N°-3.P.G.1/2700

ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub - Commission
Via Roma, 169

Allegati: 8

Risposta: a circolare del 30 maggio 44, recapitata a questo Ufficio il 19.6.1944.

Oggetto: Situazione economica impiegati statali.

A riscontro della sopracitata circolare di codesta On. Commissione mi pregio rimettere le seguenti notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Ispettorato Generale:

A) - 1,2,3,4,15: stipendio base, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia e ritenute effettuate su dette somme.

Per il personale di ruolo mi riferisco a quanto a voi trasmesso dalla Direzione Generale FF.SS. e ai relativi allegati, essendo tali cifre

6717

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Via Roma, n.c.

Allegati: 8

Risposta: a circolare del 30 maggio 44, recapitata a questo Ufficio il 19.6.1944.

Oggetto: Situazione economica impiegati statali.

A riscontro della sopracitata circolare di codesta On. Commissione mi pregio rimettere le seguenti notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Ispettorato Generale:

A) - 1,2,3,4,15: stipendio base, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia e ritenute effettuate su dette somme.

Per il personale di ruolo mi riferisco a quanto a voi trasmesso dalla Direzione Generale FF.SS. e ai relativi allegati, essendo tali cifre uguali per tutti i dipendenti dalle Amministrazioni statali.

6717

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il personale non di ruolo si trasmette copia del R.D.L. 4.2.937 n.100, relativo al trattamento di detto personale in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, con allegata tabella delle categorie e relative retribuzioni. (allegato 1)

Cogli aumenti successivamente disposti, il personale avventizio dipendente da questo Ispettorato Generale e dalle sedi periferiche percepisce giornalmente, al lordo delle ritenute erariali, i seguenti emolumenti fissi:

	2^categ.	3^categ.
Assegno giornaliero	25,66	15,40
Aggiunta di famiglia (moglie + 2 figli)	6,93	6,93
Assegno temporaneo di guerra	8,26	8,26

Sul totale di detti assegni viene applicato l'aumento disposto dal R.D. L. 6.12.943 n.18/B (allegato 6)

B) Numero 5: Indennità di bombardamento. Non è percepita dai funzionari dipendenti da questo Ufficio, in quanto i medesimi fruiscono dell'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gata tabella delle categorie e relative retribuzioni. (allegato 1)

Cogli aumenti successivamente disposti, il personale avventizio dipendente da questo Ispettorato Generale e dalle sedi periferiche percepisce giornalmente, al lordo delle ritenute erariali, i seguenti emolumenti fissi:

	2^categ.	3^categ.
Assegno giornaliero	25,66	15,40
Aggiunta di famiglia (moglie + 2 figli)	6,93	6,93
Assegno temporaneo di guerra	8,26	8,26

Sul totale di detti assegni viene applicato l'aumento disposto dal R.D.L. 6.12.943 n.18/B (allegato 6)

b) Numero 5: Indennità di imbarco. Non è percepita dai funzionari dipendenti da questo Ufficio, in quanto i medesimi fruiscono dell'indennità di missione continuative (vedi lettera G)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C) Numero 6: Premio mensile per lavoro straordinario. Non é percepito dai funzionari dipendenti da questo Ufficio.

D) Numero 7a: Premio di operosità e rendimento. Disposto dal R.D.L.17.2.1924 n.182 viene corrisposto, ogni trimestre, nella misura massima di settanta cinque ore mensili per tutto il personale dipendente da questa Sede Centrale e di trenta ore mensili per il personale dipendente dagli Ispettorati Compartimentali, fatta eccezione per i Direttori degli Ispettorati stessi, a cui detto premio viene corrisposto, come al personale della Sede Centrale, nella misura massima di 75 ore mensili

Ne é escluso il personale che durante il trimestre dia prova di negligenza e di scarso rendimento.

I pagamenti vengono effettuati allo scadere di ogni trimestre.

La misura oraria dei premi di operosità e di rendimento é stabilita dall'art.8 R.D.L. 28.8.1942 n.1011 (allegato 2)

E) Numero 7 b. Tredicesima mensilità.

Non é corrisposta. Al personale della Sede Centrale viene corrisposta una

6716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n.182 viene corrisposto, ogni trime - stre, nella misura massima di settanta cinque ore mensili per tutto il personale dipendente da questa Sede Centrale e di trenta ore mensili per il personale dipendente dagli Ispettorati Compartimentali, fatta eccezione per i Direttori degli Ispettorati stessi, a cui detto premio viene corrisposto, come al personale della Sede Centrale, nella misura massima di 75 ore mensili

Ne é escluso il personale che durante il trimestre dia prova di negligenza e di scarso rendimento.

I pagamenti vengono effettuati allo scadere di ogni trimestre.

La misura oraria dei premi di operosità e di rendimento é stabilita dall'art.8 R.D.L. 28.8.1942 n.1011 (allegato 2)

E) Numero 7 b. Tredicesima mensilità.

Non é corrisposta. Al personale della Sede Centrale viene corrisposta una gratifica semestrale, pagata a fine giugno e a fine dicembre, nella misura massima stabilita per ogni semestre dal Mi

6716

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistero delle Finanze.

Si allega la tabella che stabilisce la misura di detta gratifica per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1943-1944.

La gratifica in questione può essere ridotta in relazione al rendimento dell'impiegato. (allegato n.3)

F) Numero 8. Compensi vari. N.N.

G) Numero 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute. Viene liquidato al personale dipendente dalla Sede Centrale che, per ragioni di emergenza, presta servizio fuori della sua sede ordinaria, l'indennità di missione continuativa, giusta disposizioni del R.D.L. 2.12.1943 n.14/B (allegato 4), seguito dall'allegata circolare del Capo del Governo. (allegato 5).

La cifra giornaliera della detta indennità di missione per i vari gruppi e gradi é uguale per tutte le amministrazioni dello Stato.

Faccio pertanto riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS.

L'indennità di missione é stata maggiorata del 70 % con decorrenza dal 1.4.944 giusta disposizioni date dal R.D.L. 9.5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ridotta in relazione al rendimento dell'impiegato. (allegato n.3)

F) Numero 8. Compensi vari. N.N.

G) Numero 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute. Viene liquidato al personale dipendente dalla Sede Centrale che, per ragioni di emergenza, presta servizio fuori della sua sede ordinaria, l'indennità di missione continuativa, giusta disposizioni del R.D.L. 2.12.1943 n.14/B (allegato 4), seguito dall'allegata circolare del Capo del Governo. (allegato 5).

La cifra giornaliera della detta indennità di missione per i vari gruppi e gradi é uguale per tutte le amministrazioni dello Stato.

Faccio pertanto riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS.

L'indennità di missione é stata maggiorata del 70 % con decorrenza del 1.4.944 giusta disposizioni date dal R.D.L. 9.5. 1944. (allegato 6) N. 131.

Detta indennità ha carattere del tutto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

temporaneo, in quanto verrà a cessare quando i funzionari rientreranno nelle loro sedi ordinarie.

H) Numero 10. Premi di muggliità e natalità. Faccio riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS., essendo detti premi uguali per tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali.

I) Numero 11. Lavoro straordinario.

Gli impiegati dipendenti da questo Ispettorato Generale per particolari esigenze di servizio fanno ore di lavoro straordinario non retribuito, in quanto vengono considerate come già incluse nella corrispondenza del premio di operosità e rendimento di cui alla lettera D.

In ogni caso lo straordinario non viene mai retribuito ai funzionari di gruppo A.

L) Numero 12. Lavoro mensile e notturno. N.N.

M) Numero 13. Aumento disposto dallo Ordine Regionale n.2

I funzionari ed impiegati dello Ispettorato Generale - Motorizzazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

talità. Faccio riferimento alle tabel
le inviate dalla Direzione Generale
FF.SS., essendo detti premi uguali per
tutti i dipendenti dalle Amministra-
zioni statali.

I) Numero 11. Lavoro straordinario.

Gli impiegati dipendenti da questo
Ispettorato Generale per particolari
esigenze di servizio fanno ore di la-
voro straordinario non retribuito, in
quanto vengono considerate come già
incluse nella corresponsione del pre-
mio di operosità e rendimento di cui
alla lettera D.

In ogni caso lo straordinario non
viene mai retribuito ai funzionari di
gruppo A.

L) Numero 12. Lavoro mensile e notturno. N.N.

M) Numero 13. Aumento disposto dallo Ordine Regionale n.2

I funzionari ed impiegati dello
Ispettorato Generale - Motorizzazio-
ne Civile e Trasporti in Concessione
residenti a Napoli, ma dipendenti dal
Ministero delle Comunicazioni in Sa-
lerno, sono amministrativamente re-

6715

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

golati dalla R. Tesoreria di Salerno.

Dal 1° novembre 1943 fruivano dell'aumento disposto dal R.D.L. 6.12.943 n.19/B nella misura e sugli assegni indicati dal detto decreto (allegato 7)

N) Numero 14. Diritti vari. N.N.

O) Numero 16. Elenco numerico completo del personale dipendente, distinto per gruppi e gradi. (allegato 8).

P) Numero 17. Regolamento organico dello Ispettorato Generale.

Con Decreto Ministeriale 18.9.941, l'ordinamento dell'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - veniva stabilito come appresso :

1°) - Ufficio del Direttore Generale, che comprendeva la Segreteria particolare e un Ufficio legislativo.

2°) - Servizio Affari Generali e Personali, distinto in 3 uffici.

3°) - Servizio Affari Tecnici, distinto in 5 uffici.

4°) - Servizio 1° - Ferrovie concesse all'industria privata: concessioni ferroviarie, raccordi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O) Numero 16. Elenco numerico comple-
to del personale dipendente, di -
stinto per gruppi e gradi. (allegato
8).

P) Numero 17. Regolamento organico
dello Ispettorato Generale.

Con Decreto Ministeriale 18.9.941, l'ordinamento dell'Ispettorato Gene-rale - Motorizzazione Civile e Tra - sporti in Concessione - veniva stabi - lito come appresso :

1°) - Ufficio del Direttore Genera-
le, che comprendeva la Segre-
teria particolare e un Ufficio legi-
slativo.

2°) - Servizio Affari Generali e Per-
sonali, distinto in 3 uffici.

3°) - Servizio Affari Tecnici, distin
to in 5 uffici.

4°) - Servizio 1° - Ferrovie con -
cesse all'industria privata:
concessioni ferroviarie, raccordi,
sussidi integrativi di esercizio.
(distinto in 3 uffici)

5°) - Servizio 2° - Concessioni ed -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

autorizzazioni, di tramvie, filovie, funivie, slittovie, seiovie, funicolari, ascensori pubblici e metropolitane.

Servizi di navigazione interna (3 uffici).

6°) - Servizio III - Autotrasporti di persone (4 uffici)

7°) - Servizio IV - Autotrasporti di cose (3 uffici).

8°) - Servizio V - Esercizio e circolazione delle automobili, patente di abilitazione.

Vigilanza sull'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, etc.

Personale addetto a ferrovie, tramvie, ferrovie, etc. (5 uffici).

9°) - Servizio VI - Liquidazione delle sovvenzioni relative agli automezzi, alle ferrovie concesse, all'industria privata, alle tramvie, funivie, filovie, etc. (2 uffici).

10°) - Servizio VII - Sindacato finanziario (4 uffici)

Dall'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - dipendono 16 Ispetto-

6714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Servizi di navigazione interna (3 uffici).

6°) - Servizio III - Autotrasporti di persone (4 uffici)

7°) - Servizio IV - Autotrasporti di cose (3 uffici).

8°) - Servizio V - Esercizio e circolazione delle automobili, patente di abilitazione.

Vigilanza sull'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, etc.

Personale addetto a ferrovie, tramvie, ferrovie, etc. (5 uffici).

9°) - Servizio VI - Liquidazione delle sovvenzioni relative agli automezzi, alle ferrovie concesse, all'industria privata, alle tramvie, funivie, filovie, etc. (2 uffici).

10°) - Servizio VII - Sindacato finanziario (4 uffici)

Dall'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - dipendono 16 Ispettorati Compartimentali con Sedi nelle seguenti città:

Ancona - Bari - Bologna - Bolzano -

6714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brescia - Cagliari - Catanzaro - Firenze
Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Verona - Trieste.

Il trattamento economico del personale dipendente è uguale a quello sopra descritto relativo al personale della Sede Centrale per quanto si riferisce allo stipendio, al supplemento di servizio attivo, all'assegno temporaneo di guerra, all'aggiunta di famiglia e relative ritenute erariali.

Per quanto riguarda gli altri assegni si fa presente che al personale delle Sedi periferiche non spetta:

1°) - La gratifica semestrale, di cui alla lettera E.

2°) - L'indennità di missione continuativa.

Compete invece l'indennità di bombardamento in quelle sedi soggette ad offese belliche aeree, per le quali l'indennità stessa è disposta.

Per le norme relative si fa riferimento agli allegati a Voi trasmessi dalla Direzione Generale FF.SS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - SOTTOSEGRETARIATO DI STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stipendio, al supplemento di servizio attivo, all'assegno temporaneo di guerra, all'aggiunta di famiglias relative vitemate erariali.

Per quanto riguarda gli altri assegni si fa presente che al personale delle Sedi periferiche non spetta:

1° - La gratifica semestrale, di cui alla lettera E.

2°)- L'indennità di missione continuativa.

Compete invece l'indennità di bombardamento in quelle sedi soggette ad offese belliche aeree, per le quali l'indennità stessa è disposta.

Per le norme relative si fa riferimento agli allegati a Voi trasmessi dalla Direzione Generale FF.SS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 1

REGIO DECRETO LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D' ETIOPIA

Visto il R.decreto 11 novembre 1923-II, n° 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e, successive modificazioni;

Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo; esclusa quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

Visto l'art. 3, n° 2 della Legge 31 gennaio 1926-IV, n° 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

6713

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo, escluso quello a forma temporanea di cui al successivo art. 2., che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere e a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con la qualifiche previste dal successivo art. 4. ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le Finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n° 1047, ed al R.decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

IVL/

0632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del R.decreto 30 novembre 1923-II, n° 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

Art. 3.

L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1. alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla iscrizione al P.N.F. salve per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare, saranno fissate, ove occorra, dalle Amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le Finanze.

Art. 4.

Il personale sussidiario e quello di ruolo destinato a coadiuvare questo ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, nè può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

Il relativo contratto tipo è approvato con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

6712

Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anche se non sia determinata o non possa prevedersene la durata, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito per il personale di cui al precedente comma.

Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

Art. 5.

Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con

0633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'art. 207 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'Amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

Art. 6.

Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1. sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente art. 5, con decreto ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è addetto, i singoli Ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati.

6711

Art. 7.

Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n° 319, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n° 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5. l'Amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avven-

0634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamo alle armi o nelle M.V.S.N. siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato, anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato, col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell' Amministrazione per i seguenti motivi:

- soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;
- inettitudine o scarso rendimento;
- cattiva condotta morale e politica;
- ragioni disciplinari.

6710

Art. 9.

Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente art. 1., da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia previsto dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1^ e 2^ di cui

0635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all'annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente art. 5. verrà disposta a cominciare da quello non iscritto al P.N.F.

Art. 10.

I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, nè a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermiere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle Colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato dalle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e delle altre Aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

Per le Amministrazioni statali con ordinamento autonomo i Ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le Finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11.

Per l'amministrazione ai pubblici concorsi da bandirsi non oltre il 31

6709

0636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma, detto termine è prorogato al ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

Art. 12.

Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo C, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, che possieda alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservata, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n° 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del di-

6703

0637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sposto dell'art. 1. del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n° 2125.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, e dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del R. decreto 28 novembre 1933, n.1554.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV, quelle degli articoli 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relative disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1937-Anno XV
Atti del Governo, registro 382 foglio 107 - Mancini

6707

Per copia conforme
Il Capo Ufficio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA I

Tabella delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

	Retribuzione mensile
Categoria I - Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) - se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore	L. 850
b) - se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11°	" 725
Categoria II - Personale in possesso di diplome di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B.	" 600
Categoria III - Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C:	
a) - se residente, ai sensi dell'art. 7 del R.decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole Italiane dell' Egeo, in colonie o all' estero	" 450
b) - se residente in altre località	" 360
Categoria IV - Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno :	
a) - se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle Isole Italiane dell' Egeo o in colonie o all'estero	" 330
b) - se residente in altre località	" 300

N.B. - Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n° 1941, e 14 aprile 1934, n° 561, e comprensive degli aumenti stabiliti col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n° 1719.

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore
Il Ministro per le finanze:
Di Revel

6706

Per copia conforme
Il Capo Reparto

0639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE II

Aggiunta di famiglia da corrispondersi con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n° 1047, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

A) - Personale delle categorie 1^, 2^ e 3^, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili ..... L. 50

Oltre alla quota complementare di L. 10 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 20 mensili.

B) - Personale della categoria 4^, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili ..... " 45

Oltre alla quota complementare di L. 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 16 mensili.

N.B. - Le predette misure sono riducibili secondo le sedi di termini delle disposizioni sopra indicate.

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze:

Di Revel

6705

Per copia conforme
Il Capo Reparto

0640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 2

COPIA

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1942-XX, n.1011.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione delle spese di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla Guerra.

Art. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art.4 del R.decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n.1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n.2322, sono stabilite come appresso:

- L. 4; L. 3,75; L. 3,50 e L.3,25 per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C e al personale subalterno;
- L. 3,50; L. 3,25; e L.3 e L.2,75 - per il personale non di ruolo che alla data rispettivamente alle categorie I, II, III e IV di cui al R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n.100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n.1108, e che abbiano, rispettivamente, attribuzioni proprie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno.

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

6704

DI/

0641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 3

COPIA

MISURE DEL PREMIO DI RENDIMENTO E DI OPEROSITA' DISPOSTO DA S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 1943-1944 A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A e B

Capo Divisione	grado VI°	L.	1650	lorde
Capo Sezione	" VII°	"	1125	"
Consigliere	" VIII°	"	975	"
1° Segretario	" IX	"	825	"
Segretario	" X°	"	750	"
V.Segretario	" XI°	"	675	"

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C

Archivista Capo	Grado IX°	L.	700	lorde
1° Archivista	" X°	"	650	"
Archivista	" XI°	"	600	"
Ufficiale	" XII°	"	400	"
Alunno d'ordine	" XIII°	"	250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi e capi agenti tecnici	L.	400	lorde
1° Commesso	"	350	"
Usciere capo o agente tecnico	"	300	"
Usciere	"	250	"
Inserviente	"	200	"

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di 1^ categoria	L.	350	lorde
" " 2^ "	"	250	"
" " 3^ "	"	200	"
" " 4^ "	"	150	"

6703

PERSONALE MILITARE

Con mansioni di archivio o di copia	L.	200	lorde
" " " insonvierti	"	150	"

NB. Per i gradi superiori al 6° l'importo sarà aumentato di L.500 lorde per ciascun grado.

Per copia conforme
IL CAPO RAGIONIERE

DI/

0642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

Ord. n. 4

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, n.14/B

Trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 19 agosto 1938, n.1518;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n.129;
Visto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n.76;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n.2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n.5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sulla proposta del Capo del Governo del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.9 del R.Decreto Legge 19 agosto 1938, n.1518, le indennità di soggiorno per le missioni nello interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n.76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

ART. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

ART. 3

6702

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943

VITTORIO EMANUELE

...OGLIO - JUNG

Visto; (ai sensi del R.D.30 ottobre ...
Il Guardasigilli : BADOGLI...

PM/

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 5

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R.D.L. 2 Dicembre 1943 n.14/B;

Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede di servizio presso le Amministrazioni centrali;

Di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

DETERMINA:

Le disposizioni di cui all'art.1 del R.D.L. 2 Dicembre 1943 n.14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si rechino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle amministrazioni centrali, con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P.M. 151, 30 Dicembre 1943

P.to Badoglio

con/Ito

Guido Jung

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
Ufficio Stampa Ch. e Tr.

EM/

6701

0644

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 6

COPIA

R.DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944 - n.131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n.1311, e successive modificazioni;
Visto il R.Decreto-legge 20 febbraio 1921, n.221;
Visto il R.Decreto 11 novembre 1923, n.2395, e successive disposizioni;
Visto il R.Decreto 31 dicembre 1924, n.2262, e successive disposizioni;
Visto il R.Decreto-legge 20 novembre 1930, n.1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n.16;
Visto il R.decreto-legge 14 aprile 1934, n.561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n.1038;
Visto il R.Decreto-legge 19 agosto 1936, n.1518;
Visto il R.Decreto-legge 27 febbraio 1942,n.76,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio1942, n.1065;
Visto il R.decreto-legge 2 dicembre 1943, n.14/B;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939,n.129;
Visto il R.decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo,Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

6700

ART.1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per lo interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1,5 e 6 del R.decreto-legge 27 febbraio 1942,n.76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n.1065, è portato un aumento del 70%.

Eguale aumento è portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

0645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2

Sono abrogate le riduzioni del 10% disposte dai RR.decreti-legge 20 novembre 1930, n.1491 e 14 aprile 1934, n.561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n.18 e 14 giugno 1934, n.1038, relativamente ai compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale statale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia dello stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto di masserizie su via ordinaria.

ART. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra, maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonchè per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti, in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

ART. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art.2 del R.decreto-legge 16 dicembre 1942,n.1498.

ART.5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

ART.6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

Badoglio-Quirtieri

Visto

il Guardasigilli: Arangio-Ruiz

6699

Per copia conforme

IL CAPO [illegible]

0640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 7

COPIA

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n.18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e non dipendente dalle amministrazioni dello stato e di analogo trattamento.

VITTORIO EMANUELE III
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n.610;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n.2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le finanze;
abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compreso quello con ordinamento autonomo, o dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una indennità temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime mille mensili (o frazione di esse) il 70 %
Sulle successive mille mensili (o frazioni di esse) il 60 %
Sulle terze mille mensili (o frazioni di esse) il 30 %
Sulle quarte mille mensili (o frazioni di esse) il 20 %
Sulle quinte mille mensili (o frazione di esse) il 10 %

Art. 2

6693

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "ad personam", complemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o soprassoldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

0641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 1

Art. 3

Per il personale salariato i contributi da applicare in base all'art. 1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mese, della paga ed eventuale assegno "ad personam", assegni temporanei di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione non applicata nella misura di cui all'art. 1.

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato, o ai cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 1943

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella parte ufficiale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

6697

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1930, n. 1561)

Il Guardasigilli: BARTOLINI

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

0645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Bilget n. 8

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

^^^^^^^^^^

Personale di ruolo

Gruppo A	Grado 8°	n.	2
	" 9°	"	4
	" 10°	"	1
Gruppo B - N. N.			
Gruppo C	Grado 11°	n.	1
	Grado 12°	n.	4
Personale subalterno		n.	3

Personale non di ruolo

Di 2ª	Categoria	n. 2	(1)
Di 3ª	"	" 4	(2)

(1) Corrispondente al Gruppo B del personale di ruolo

(2) " " " C " " " "

6696

FM/

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE
E TRASPORTI IN CONCESSIONE

URGENTE - RACCOMANDATA A MANO

Napoli, li 26 GIU. 1944

Prot. N° 3.P.G.1/2700

ALLIED CONTROL COMMISSION
Labor Sub - Commission
Via Roma, 168

Allegati: 8

Risposta: a circolare del 30 maggio 44, recapitata a questo Ufficio il 19.6.1944.

Oggetto: Situazione economica impiegati statali.

A riscontro della sopracitata circolare di codesta On. Commissione mi pregio rimettere le seguenti notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Ispettorato Generale:

A) - 1,2,3,4,15: stipendio base, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia e ritenute effettuate su dette somme.

Per il personale di ruolo mi riferisco a quanto a voi trasmesso dalla Direzione Generale FF.SS. e ai relativi allegati, essendo tali cifre

6695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Via Roma,168

Allegati:8

Risposta: a circolare del 30 maggio 44,
recapitata a questo Ufficio
il 19.6.1944.

Oggetto: Situazione economica impiega
ti statali.

A riscontro della sopracitata circolare di codesta On. Commissione mi pregio rimettere le seguenti notizie relative al trattamento economico del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo, dipendente da questo Ispettorato Generale:

A) - 1,2,3,4,15: stipendio base, supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia e ritenute effettuate su dette somme.

Per il personale di ruolo mi riferisco a quanto a voi trasmesso dalla Direzione Generale FF.SS. e ai relativi allegati, essendo tali cifre uguali per tutti i dipendenti dalle Amministrazioni statali.

6695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per il personale non di ruolo si trasmette copia del R.D.L. 4.2.937 n.100, relativo al trattamento di detto personale in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, con allegata tabella delle categorie e relative retribuzioni. (allegato 1)

Agli aumenti successivamente disposti, il personale avventizio dipendente da questo Ispettorato Generale e dalle sedi periferiche percepisce giornalmente, al lordo delle ritenute erariali, i seguenti emolumenti fissi:

	1^categ.	3^categ.
Assegno giornaliero	25,66	15,40
Aggiunta di famiglia (moglie + 2 figli)	6,93	6,93
Assegno temporaneo di guerra	8,26	8,26

Sul totale di detti assegni viene applicato l'aumento disposto dal R.D.L. 6.12.943 n.18/B (allegato 6)

B) Numero 5: Indennità di bombardamento. Non è percepita dai funzionari dipendenti da questo Ufficio, in quanto i medesimi fruiscono dell'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sive retribuzioni.

Oogli aumenti successivamente disposti, il personale avventizio dipendente da questo Ispettorato Generale e dalle sedi periferiche percepisce giornalmente, al lordo delle ritenute erariali, i seguenti emolumenti fissi:

	2^categ.	3^categ.
Assegno giornaliero	25,66	15,40
Aggiunta di famiglia (moglie + 2 figli)	6,93	6,93
Assegno temporaneo di guerra	8,26	5,26

Sul totale di detti assegni viene applicato l'aumento disposto dal R.D. L. 6.12.943 n.18/B (allegato 6)

B) Numero 5: Indennità di bombardamento. Non è percepita dai funzionari dipendenti da questo Ufficio, in quanto i medesimi fruiscono dell'indennità di missione continuativa (vedi lettera G)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C)Numero 6:Premio mensile per lavoro straordinario. Non é percepito dai funzionari dipendenti da questo Ufficio.

D) Numero 7 a: Premio di operosità e rendimento. Disposto dal R.D.L.17.2.1924 n.182 viene corrisposto, ogni trimestre, nella misura massima di settanta cinque ore mensili per tutto il personale dipendente da questa Sede Centrale e di trenta ore mensili per il personale dipendente dagli Ispettorati Compartimentali, fatta eccezione per i Direttori degli Ispettorati stessi, a cui detto premio viene corrisposto,come al personale della Sede Centrale, nella misura massima di 75 ore mensili

Ne é escluso il personale che durante il trimestre dia prova di negligenza e di scarso rendimento.

I pagamenti vengono effettuati allo scadere di ogni trimestre.

La misura oraria dei premi di operosità e di rendimento é stabilito dall'art.8 R.D.L. 28.8.1942 n.1011 (allegato 2)

E) Numero 7 b. Tredicesima mensilità.

Non é corrisposta. Al personale della Sede Centrale viene corrisposta una

6694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dimento. Disposto dal R.D.L.17.2.1924 n.182 viene corrisposto, ogni trime - stre, nella misura massima di settanta cinque ore mensili per tutto il personale dipendente da questa Sede Centrale e di trenta ore mensili per il personale dipendente dagli Ispettorati Compartimentali, fatta eccezione per i Direttori degli Ispettorati stessi, a cui detto premio viene corrisposto, come al personale della Sede Centrale, nella misura massima di 75 ore mensili

Ne é escluso il personale che durante il trimestre dia prova di negligenza e di scarso rendimento.

I pagamenti vengono effettuati allo scadere di ogni trimestre.

La misura oraria dei premi di operosità e di rendimento é stabilito dall'art.8 R.D.L. 28.6.1942 n.1011 (allegato 2)

E) Numero 7 b. Tredicesima mensilità.

Non é corrisposta. Al personale della Sede Centrale viene corrisposta una gratifica semestrale, pagata a fine giugno e a fine dicembre, nella misura massima stabilita per ogni semestre dal Mi

6694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nistero delle Finanze.

Si allega la tabella che stabilisce la misura di detta gratifica per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1943-1944.

La gratifica in questione può essere ridotta in relazione al rendimento dell'impiegato. (allegato n.3)

F) Numero 8. Compensi vari. N.N.

G) Numero 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute. Viene liquidato al personale dipendente dalla Sede Centrale che, per ragioni di emergenza, presta servizio fuori della sua sede ordinaria, l'indennità di missione continuativa, giusta disposizioni del R.D.L. 2.12.1943 n.14/B (allegato 4), seguite dall'allegata circolare del Capo del Governo. (allegato 5).

La cifra giornaliera della detta indennità di missione per i vari gruppi e gradi é uguale per tutte le amministrazioni dello Stato.

Faccio pertanto riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS.

L'indennità di missione é stata maggiorata del 70 % con decorrenza dal 1.4.944 giusto disposizioni date dal R.D.L. 9.5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ridotta in relazione al rendimento dell'impiegato. (allegato n.3)

F) Numero 8. Compensi vari. N.N.

G) Numero 9. Altri compensi corrisposti al personale per rimborso di spese effettivamente sostenute. Viene liquidato al personale dipendente dalla Sede Centrale che, per ragioni di emergenza, presta servizio fuori della sua sede ordinaria, l'indennità di missione con timnativa, giusta disposizioni del R.D.L. 2.12.1943 n.14/B (allegato 4), seguite dall'allegata circolare del Capo del Governo. (allegato 5).

La cifra giornaliera della detta indennità di missione per i vari gruppi e gradi é uguale per tutte le amministrazioni dello Stato.

Faccio pertanto riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS.

L'indennità di missione é stata maggiorata del 70 % con decorrenza dal 1.4.944 giusto disposizioni date dal R.D.L. 9.5. 1944. (allegato 6) N. 151.

Detta indennità ha carattere del tutto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

temporaneo, in quanto verrà a cessare quando i funzionari rientreranno nelle lori sedi ordinarie.

H) Numero 10. Premi di nuzialità e natalità. Faccio riferimento alle tabelle inviate dalla Direzione Generale FF.SS., essendo detti premi uguali per tutti i dipendenti dalle Amministrazioni statali.

I) Numero 11. Lavoro straordinario.

Gli impiegati dipendenti da questo Ispettorato Generale per particolari esigenze di servizio fanno ore di lavoro straordinario non retribuito, in quanto vengono considerate come già incluse nella corrisponsione del premio di operosità e rendimento di cui alla lettera D.

In ogni caso lo straordinario non viene mai retribuito ai funzionari di gruppo A.

L) Numero 12. Lavoro mensile e notturno. N.N.

M) Numero 13. Aumento discosto dallo Ordine Regionale n.2

I funzionari ed impiegati dello Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione residenti a Napoli, ma dipendenti dal

6693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

talità. Faccio riferimento alle tabel
le inviate dalla Direzione Generale
FF.SS., essendo detti premi uguali per
tutti i dipendenti dalle Amministra-
zioni statali.

I) Numero 11. Lavoro straordinario.
Gli impiegati dipendenti da questo
Ispettorato Generale per particolari
esigenze di servizio fanno ore di la-
voro straordinario non retribuito, in
quanto vengono considerate come già
incluse nella corrisponsione del pre-
mio di operosità e rendimento di cui
alla lettera D.

In ogni caso lo straordinario non
viene mai retribuito ai funzionari di
gruppo A.

L) Numero 12. Lavoro mensile e notturno. N.N.

M) Numero 13. Aumento disposto dallo
Ordine Regionale n.2

I funzionari ed impiegati dello
Ispettorato Generale - Motorizzazio-
ne Civile e Trasporti in Concessione
residenti a Napoli, ma dipendenti dal
Ministero delle Comunicazioni in Sa-
lerno, sono amministrativamente re-

6693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

golati dalla R. Tesoreria di Salerno.

Dal 1° novembre 1943 fruivano del l'aumento disposto dal R.D.L. 6.12.943 n.18/B nella misura e sugli assegni indicati dal detto decreto (allegato 7)

N) Numero 14. Diritti vari. N.N.

O) Numero 16. Elenco numerico completo del personale dipendente, distinto per gruppi e gradi. (allegato 8).

P) Numero 17. Regolamento organico dello Ispettorato Generale.

Con Decreto Ministeriale 18.9.941, l'ordinamento dell'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - veniva stabilito come appresso:

1°) - Ufficio del Direttore Generale, che comprendeva la Segreteria particolare e un Ufficio Legislativo.

2°) - Servizio Affari Generali e Personali, distinto in 3 uffici.

3°) - Servizio Affari Tecnici, distinto in 5 uffici.

4°) - Servizio 1° - Ferrovie concesse all'industria privata: concessioni ferroviarie, raccordi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N) Numero 14. Diritti veri. N.R.

O) Numero 16. Elenco numerico comple-
to del personale dipendente, di -
stinto per gruppi e gradi. (allegato
8).

P) Numero 17. Regolamento organico
dello Ispettorato Generale.

Con Decreto Ministeriale 18.9.941, -
l'ordinamento dell'Ispettorato Gene-
rale - Motorizzazione Civile e Tra -
sporti in Concessione - veniva stabi -
lito come appresso :

1°) - Ufficio del Direttore Genera-
le, che comprendeva la Segre-
teria particolare e un Ufficio legi-
slativo.

2°) - Servizio Affari Generali e Per-
sonali, distinto in 3 uffici.

3°) - Servizio Affari Tecnici, distin
to in 5 uffici.

4°) - Servizio 1° - Ferrovie con -
cesse all'industria privata:
concessioni ferroviarie, raccordi,
sussidi integrativi di esercizio.
(distinti in 3 uffici)

5°) - Servizio 2° - Concessioni ed -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

autorizzazioni, di tramvie, filovie, funivie, slittovie, sciovie, funicolari, ascensori pubblici e metropolitane.

Servizi di navigazione interna (3 uffici).

6°) - Servizi III - Autotrasporti di persone (4 uffici)

7°) - Servizio IV - Autotrasporti di cose (3 uffici).

8°) - Servizio V - Esercizio e circolazione delle automobili, patente di abilitazione.

Vigilanza sull'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, etc.

Personale addetto a ferrovie, tramvie, ferrovie, etc. (5 uffici).

9°) - Servizio VI - Liquidazione delle sovvenzioni relative agli automezzi, alle ferrovie concesse, all'industria privata, alle tramvie, funivie, filovie, etc. (2 uffici).

10°) - Servizio VII - Sindacato finanziario (4 uffici)

Dall'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - dipendono 16 Ispettorati Compartimentali con Sedi nelle

6692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(3 uffici).

6°) - Servizi III - Autotrasporti di persone (4 uffici)

7°) - Servizio IV - Autotrasporti di cose (3 uffici).

8°) - Servizio V - Esercizio e circolazione delle automobili, patente di abilitazione.

Vigilanza sull'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie, funicolari, etc.

Personale addetto a ferrovie, tramvie, ferrovie, etc. (5 uffici).

9°) - Servizio VI - Liquidazione delle sovvenzioni relative agli automezzi, alle ferrovie concesse, all'industria privata, alle tramvie, funivie, filovie, etc. (2 uffici).

10°) - Servizio VII - Sindacato finanziario (4 uffici)

Dall'Ispettorato Generale - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione - dipendono 16 Ispettorati Compartimentali con Sedi nelle seguenti città:

Ancona - Bari - Bologna - Bolzano -

6692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Brescia - Cagliari - Catanzaro - Firenze Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Verona - Trieste.

Il trattamento economico del personale dipendente é uguale a quello sopra descritto relativo al personale della Sede Centrale per quanto si riferisce allo stipendio, al supplemento di servizio attivo, all'assegno temporaneo di guerra, all'aggiunta di famiglias relative ritenute erariali.

Per quanto riguarda gli altri assegni si fa presente che al personale delle Sedi periferiche non spetta:

1° - La gratifica semestrale, di cui alla lettera E.

2°)- L'indennità di missione continuativa.

Compete invece l'indennità di bombardamento in quelle sedi soggette ad offese belliche aeree, per le quali l'indennità stessa é disposta.

Per le norme relative si fa riferimento agli allegati a Voi trasmessi dalla Direzione Generale FF.SS.

per IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SEGRETARIATO DI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

descritto relativo al personale della Se
de Centrale per quanto si riferisce allo
stipendio, al supplemento di servizio at
tivo, all'assegno temporaneo di guerra,
all'aggiunta di famiglisa relative rite-
nute erariali.

Per quanto riguarda gli altri asse
gni si fa presente che al personale del
le Sedi periferiche non spetta:

1° - La gratifica semestrale, di cui
alla lettera E.

2°)- L'indennità di missione continua-
tiva.

Compete invece l'indennità di
bombardamento in quelle sedi sogget-
te ad offese belliche aeree, per le qua
li l'indennità stessa é disposta.

Per le norme relative si fa rife-
rimento agli allegati a Voi trasmessi
dalla Direzione Generale FF.SS.

per IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PM/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 1

REGIO DECRETO LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D' ETIOPIA

Visto il R.decreto 11 novembre 1923-II, n° 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e, successive modificazioni;

Considerata la necessità assoluta e urgente di disciplinare l'assunzione ed il trattamento del personale non di ruolo; escluso quello salariato, delle Amministrazioni statali, eccettuate quelle con ordinamento autonomo e di dettare norme transitorie per la partecipazione ai pubblici concorsi del personale non di ruolo di tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria;

Visto l'art. 3, n° 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n° 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

6691

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea di cui al successivo art. 2., che le Amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere o a mantenere in servizio per effetto di speciali disposizioni, è nominato con la qualifiche previste dal successivo art. 4. ed è classificato nelle categorie stabilite nella tabella I allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le Finanze.

Al personale medesimo è assegnata una retribuzione nella misura fissata per ciascuna categoria dalla stessa tabella, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n° 1047, ed il R.decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nella misura fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

MVM/

0666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 117 del R.decreto 30 novembre 1923-II, n° 3084, e successive variazioni, relative al personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica.

Art. 3.

L'assegnazione del personale non di ruolo di cui al precedente art. 1. alle categorie previste dalla tabella I allegata al presente decreto è, in ogni caso, subordinata al possesso del prescritto titolo di studio e alla iscrizione al P.N.F. salve per quest'ultimo requisito le eccezioni stabilite dalla legge nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Le altre condizioni, in relazione alle mansioni che gli assumendi sono chiamati ad esercitare, saranno fissare, ove occorra, dalle Amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le Finanze.

Art. 4.

Il personale sussidiario e quello di ruolo destinato a coafiuvare questo ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non è determinata, nè può prevedersi la durata, è nominato con la qualifica di avventizio. Questo personale può essere assunto con la forma del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per uguali periodi.

Il relativo contratto tipo è approvato con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze. 6690

Il personale che debba essere assunto per lavori del tutto precari, anchd se non sia determinata o non possa prevedersene la durata, e, comunque, per sopperire ad esigenze eccezionali e momentanee dei servizi, anche se periodicamente ricorrenti, è nominato con la qualifica di giornaliero o diurnista e con trattamento per retribuzione ed aggiunta di famiglia stabilito per il personale di cui al precedente comma.

Per i lavori da eseguirsi a cottimo il personale è assunto con la qualifica di cottimista ed il relativo compenso, complessivamente considerato, non può eccedere mensilmente la sola retribuzione stabilita dalla annessa tabella I per le corrispondenti categorie di personale.

Art. 5.

Qualora le disposizioni speciali, derogative al divieto sancito con

0667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'art. 207 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive modificazioni, di assumere personale non di ruolo, non determinino il quantitativo di tale personale che l'Amministrazione ha facoltà di assumere e mantenere in servizio per le diverse categorie di personale, la determinazione di detto quantitativo, con esclusione del personale a ferma temporanea, e la ripartizione di esso tra le categorie medesime, è fatta con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

Il quantitativo così stabilito è soggetto a revisione per periodi non superiori all'anno.

Art. 6.

Le assunzioni ed eventuali conferme in servizio del personale non di ruolo di cui all'art. 1. sono disposte, entro i limiti numerici fissati per ciascuna categoria ai sensi del precedente art. 5, con decreto Ministeriale, da rinnovarsi, se richiesto dalle esigenze dei servizi, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando non sia stabilito un periodo più breve.

Quando sia necessario per le particolari caratteristiche del servizio cui detto personale è adibito, i singoli Ministri possono, con proprio decreto, di concerto con quello per le finanze, delegare ai capi dei dipendenti uffici periferici l'assunzione, la conferma ed il licenziamento del personale medesimo, osservati, in ogni caso, i limiti suindicati. 6689

Art. 7.

Il personale non di ruolo, comunque denominato, anche se assunto a contratto, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o che contragga arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, è ammesso a liquidare l'indennizzo che possa eventualmente competergli ai termini del R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n° 319, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n° 46, e fruirà di preferenza nelle assunzioni che, nei limiti stabiliti ai sensi del precedente art. 5. l'Amministrazione disponga entro il triennio successivo al congedamento.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, il personale non di ruolo è considerato in congedo e continua a fruire del trattamento civile per non oltre un mese, se trattasi di personale assunto con la qualifica di avver

0 6 6 8 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tizio, e non oltre quindici giorni se assunto con quella di giornaliero o diurnista ovvero se assunto a ferma temporanea.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, eventualmente spettanti per la posizione di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. siano di importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza delle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento previsto dal secondo comma è applicabile anche in caso di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo non conferisce alcun diritto a stabile collocamento.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato, anche prima della scadenza del contratto o del termine fissato, col decreto di nomina, a giudizio insindacabile dell' Amministrazione per i seguenti motivi:

- soppressione di uffici o riduzione di lavoro o di servizi;
- inettitudine o scarso rendimento;
- cattiva condotta morale e politica;
- ragioni disciplinari.

6688

Art. 9.

Sono conservati al personale civile non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti superiori a quelli complessivi previsti dal precedente art. 1., da esso eventualmente goduti alla data medesima.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale, riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia previste dal presente decreto, e cessa di essere dovuta nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Al personale non di ruolo assunto prima della emanazione del presente decreto per disimpegnare mansioni proprie delle categorie 1^ e 2^ di cui

0669

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all'annessa tabella I, che non sia fornito del relativo titolo di studio, è conservata la denominazione con la quale venne assunto senza variazione del trattamento attualmente goduto se inferiore a quello rispettivamente stabilito per le categorie predette dal presente decreto, e salva, in caso diverso, l'applicazione del precedente secondo comma.

Il personale assunto prima della emanazione del presente decreto, per mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non sia stato richiesto il titolo di studio previsto dal presente decreto all'atto dell'assunzione, può essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni, quando le abbia lodevolmente esercitate.

L'eliminazione del personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che risulti in eccedenza ai quantitativi da determinarsi ai sensi del precedente art. 9. verrà disposta a cominciare da quello non iscritto al P.N.F.

Art. 10.

I precedenti articoli non si applicano al personale salariato, agli insegnanti e al personale non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, nè a quello assunto in sostituzione di questo, alle religiose infermeriere non di ruolo, al personale assunto a contratto per i servizi tecnici e speciali delle Colonie, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato dalle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e delle altre Aziende autonome di Stato e comunque ai personali non di ruolo il cui trattamento sia già fissato da apposite disposizioni.

Per le Amministrazioni statali con ordinamento autonomo i Ministri interessati sono però autorizzati ad emanare con propri decreti, di concerto col Ministro per le Finanze, le disposizioni che riconoscessero necessarie per uniformare il trattamento del personale a contratto ed avventizio o giornaliero, da essi dipendente, alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 11.

Per l'amministrazione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31

6687

0670

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dicembre 1939 per la nomina nei ruoli di personale civile delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'a lontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Le disposizioni predette sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di pubblicazione del presente decreto per i quali alla data medesima non sia ancora scaduto il termine di presentazione delle domande. Ai fini esclusivi di questo comma, detto termine è prorogato al ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto qualora la scadenza sia anteriore a tale giorno.

Art. 12.

Per le assunzioni al grado iniziale dei ruoli di gruppo C, un decimo dei posti messi a concorso è riservato, nei concorsi pubblici di cui al precedente art. 11, al personale civile non di ruolo, esclusi i salariati, che alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, con funzioni proprie del gruppo predetto, che possieda alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce e che nel concorso medesimo consegua l'idoneità.

I posti che nei concorsi di cui al precedente comma restino disponibili sulla quota riservate, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n° 1706, ai reduci di guerra e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione e agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono portati in aumento della predetta aliquota di un decimo, con che però l'aliquota medesima non si elevi complessivamente ad oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del di-

6685

0671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sposto dell'art. 1. del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n° 2125.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex combattenti, dei mineroti per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina in attuazione del presente articolo, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina, in base alla graduatoria generale del concorso.

Per l'attuazione del presente articolo nei riguardi del personale femminile restano ferme le disposizioni del R. decreto 28 novembre 1933,n.1554.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1937-XV, quelle degli articoli 11 e 12 dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'applicazione degli articoli da 1 a 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 Anno XV

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1937-Anno XV
Atti del Governo, registro 382 foglio 107 - Mancini

Per copia conforme
Il Capo Reparto

6685

0672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA I

Tabella delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

	Retribuzione mensile
Categoria I - Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) - se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore ..... L.	850
b) - se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11° ..... "	725
Categoria II - Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B."	600
Categoria III - Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C:	
a) - se residente, ai sensi dell'art. 7 del R.decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti, o nelle Isole Italiane dell' Egeo, in colonia o all' estero ..... "	450
b) - se residente in altre località ..... "	360
Categoria IV - Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno :	
a) - se residente, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, nell'abitato principale di comuni con almeno 500.000 abitanti o nelle Isole Italiane dell' Egeo o in colonia o all'estero ....."	330
b) - se residente in altre località ....."	300

N.B. - Le misure suindicate sono al netto delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n° 1941, e 14 aprile 1934, n° 561, e comprensive degli aumenti stabiliti col R. decreto-legge 24 settembre 1936, n° 1719.

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Per copia conforme
Il Capo Reparto

6684

0673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE II

Aggiunta di famiglia da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n° 1047, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n° 561, al personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali escluse quelle con ordinamento autonomo.

A) - Personale delle categorie 1^, 2^ e 3^, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili ..... L. 50

Oltre alla quota complementare di L. 10 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 20 mensili.

B) - Personale della categoria 4^, coniugato o vedovo con prole minorenne, mensili ..... " 45

Oltre alla quota complementare di L. 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne in più dei tre la quota complementare è di L. 16 mensili.

N.B. - Le predette misure sono riducibili secondo le sedi di termini delle disposizioni sopra indicate.

VISTO, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Per copia conforme
Il Capo Reparto

6683

0674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

M. M. 2

COPIA

REGIO DECRETO-LEGGE 29 agosto 1942-XX, n.1011.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione delle spese di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla Guerra.

Art. 8

Le misure orarie dei premi di operosità e rendimento di cui all'art.4 del R.decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n.1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n.2322, sono stabilite come appresso:

- L. 4; L. 3,75; L. 3,50 e L.3,25 per il personale di ruolo appartenente, rispettivamente, ai gruppi A, B, C e al personale subalterno;
- L. 3,50; L. 3,25; e L.3 e L.2,75 - per il personale non di ruolo che appartenga rispettivamente alle categorie I,II, III e IV di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n.100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n.1108, o che altrimenti, disimpegni, rispettivamente, attribuzioni pro - prie del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno.

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

6682

0675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA all. n. 3

ISURA DEL PREMIO DI RENDIMENTO E DI OPEROSITA' DISPOSTO DA S.E. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO 1943-1944 A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPI A e B

Capo Divisione	grado	VI°	L.	1650	lorde
Capo Sezione	"	VII°	"	1125	"
Consigliere	"	VIII°	"	975	"
1° Segretario	"	IX	"	825	"
Segretario	"	X°	"	750	"
V.Segretario	"	XI°	"	675	"

PERSONALE DI RUOLO - GRUPPO C

Archivista Capo	grado	IX°	L.	700	lorde
1° Archivista	"	X°	"	650	"
Archivista	"	XI°	"	600	"
Ufficiale	"	XII°	"	400	"
Alunno d'ordine	"	XIII°	"	250	"

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO

Commessi Capi e capi agenti tecnici	L.	400	lorde
1° Commesso	"	350	"
Usciere capo o agente tecnico	"	300	"
Usciere	"	250	"
Inserviente	"	200	"

PERSONALE NON DI RUOLO

Avventizi di	1^	categoria	L.	350	lorde
" "	2^	"	"	250	"
" "	3^	"	"	200	"
" "	4^	"	"	150	"

PERSONALE MILITARE

Con funzioni di archivio o di copia	L.	200	lorde
" " " inservienti	"	150	"

6681

NB. Per i gradi superiori al 6° l'importo sarà aumentato di L.500 lordo per ciascun grado.

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

PM/

0676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 6

CRETO-LEGGE 2 dicembre 1943,n.14/B

tamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

to il R.D.L. 19 agosto 1938, n.1518;
sto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939,n.129;
sto il R.D.L. 27 febbraio 1942, n.76;
isto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n.2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n.5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sulla proposta del Capo del Governoe del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.9 del R.Decreto Legge 19 agosto 1938, n.1518, le indennità di soggiorno per le missioni nello interno del Regno previste dal R.D.L. 27 febbraio 1942, n.76, sulla base di autorizzazione da concedersi caso per caso dal Capo del Governo, potranno essere conservate nella misura intera anche quando la permanenza nella stessa località si protragga oltre il primo mese.

ART. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

ART. 3

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 ottobre 943 e si applicano anche alle missioni in corso a tale data.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo é autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, achiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 Dicembre 1943

VITTORIO EMANUELE

6680

BADOGLIO - JUNG

Visto; (ai sensi del R.D.30 ottobre 1943 n.1/B)
Il Guardasigilli : BADOGLIO

Per copia conforme
IL CAPO REPARTO

PM/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato n. 5

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R.D.L. 2 Dicembre 1943 n.14/3;

Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le amministrazioni centrali;

Di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

DECRETA:

Le disposizioni di cui all'art.1 del R.D.L. 2 dicembre 1943 n.14/3 troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle amministrazioni centrali, con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P.M. 351, 30 Dicembre 1943

F.to Badoglio

con/rto

Guido Jung

Per copia conforme
IL CAPO GABINETTO

PEL/

6679

0678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 6

DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944 - n.131.

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n.1311, e successive modificazioni;
Visto il R.Decreto-legge 20 febbraio 1921, n.221;
Visto il R.Decreto 11 novembre 1923, n.2395, e successive disposizioni;
Visto il R.Decreto 31 dicembre 1924, n.2262, e successive disposizioni;
Visto il R.Decreto-legge 20 novembre 1930, n.1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n.18;
Visto il R.decreto-legge 14 aprile 1934, n.561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n.1038;
Visto il R.Decreto-legge 19 agosto 1938, n.1518;
Visto il R.Decreto-legge 27 febbraio 1942,n.76,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio1942, n.1065;
Visto il R.decreto-legge 2 dicembre 1943, n.14/B;
Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939,n.129;
Visto il R.decreto-legge 30 ottobre 1943, n.2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo,Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART.1

Per la durata dell'attuale guerra, alle indennità di missione per lo interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli articoli 1,5 e 6 del R.decreto-legge 27 febbraio 1942,n.76, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n.1065, é portato un aumento del 70%.

Eguale aumento é portato alle indennità fisse mensili ed equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni in luogo delle ordinarie indennità di missione.

6678

0679

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2

no abrogate le riduzioni del 12% disposte dai RR.decreti-legge 20 m
re 1930, n.1491 e 14 aprile 1934, n.561, convertiti rispettivamente
e leggi 6 gennaio 1931, n.18 e 14 giugno 1934, n.1038, relativamente
compensi stabiliti per viaggi di trasferimento a favore del personale
atale e delle persone da considerarsi facenti parte della famiglia del
stesso, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporti
i masserizie su via ordinaria.

ART. 3

Con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze potranno essere stabilite limitatamente alla durata della presente guerra maggiorazioni ai compensi da corrispondersi al personale statale per indennità di trasferimento, nonché per indennità chilometriche sui percorsi per via ordinaria, fissandone la misura, in deroga agli ordinamenti vigenti in relazione alle condizioni dei trasporti per ciascuna Provincia.

ART. 4

Le disposizioni del presente decreto, che hanno effetto dal 1° aprile 1944, non sono operative nei riguardi dell'indennità giornaliera prevista dall'art.2 del R.decreto-legge 16 dicembre 1942,n.1498.

ART.5

Restano ferme tutte le disposizioni che non siano in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

ART.6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente, é autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto o di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

Badoglio-Quintieri

Visto

il Guardasigilli: Arangio-Ruiz

Per copia conforme

IL CAPO REPARTO

6677

0680

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 4

COPIA

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1943, n.18/B

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art.18 della legge 19 gennaio 1939 n.129;
Visto il R.D.L. 8 luglio 1943, n.610;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n.2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dipendente dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, sarà corrisposta, a carico delle rispettive amministrazioni, una integrazione temporanea lorda di trattamento economico, non pensionabile, nelle misure previste dalla seguente tabella:

Sulle prime lire mille mensili (o frazione di esse) il 70 %
Sulle seconde lire mille mensili (o frazioni di esse) il 60 %
Sulle terze lire mille mensili (o frazioni di esse) il 30 %
Sulle quarte lire mille mensili (o frazioni di esse) il 20 %
Sulle quinte lire mille mensili (o frazione di esse) il 10 %

6676

Art. 2

Per il personale di ruolo e per quello non di ruolo comunque denominato, i coefficienti di cui all'articolo precedente saranno applicati sul totale lordo mensile risultante dallo stipendio o paga o retribuzione ed eventuali assegni "ad personam", supplemento di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, effettivamente in godimento.

Deve quindi rimanere escluso ogni altro assegno, compenso o sopras - soldo, temporaneo o continuativo, a qualsivoglia titolo attribuito.

0681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

all. n. 7

Art. 3

Per il personale salariato i coefficireti da applicare in base allo art.1, saranno determinati sul totale lordo, ragguagliato a mese, della Paga ed eventuale assegno "ad personam", assegno temporaneo di guerra, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

Sul lavoro straordinario l'integrazione sarà applicata nella misura ridotta del 60 %

Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. precedente.

Art. 4

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali enti, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 5

In nessun caso l'integrazione di cui agli art. precedenti può superare le lire 1900, lorde mensili.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° novembre 194

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dal Comando Supremo, 6 dicembre 1943. 6675

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n.1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Per copia conforme

IL CAPO DI GABINETTO

PM/

0 0 8 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All. n. 8

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

^^^^^^^^^^

Personale di ruolo

Gruppo A	Grado 8°	n. 2
	" 9°	" 4
	" 10°	" 1
Gruppo B	N. N.	
Gruppo C	Grado 11°	n. 1
	Grado 12°	n. 4
Personale subalterno		n. 3

Personale non di ruolo

Di 2ª	Categoria	n. 2 (1)
Di 3ª	"	" 4 (2)

(1) Corrispondente al Gruppo B del personale di ruolo

(2) " " " C " " " "

6674

PM/

0683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Serale 1.15 ma 1mx —
22/24 -
Notturno 1.75 " 70 %
= dalle 0 alle 6 —

---

agenti
Serale 0.80 — 70 %
mot. 1.15

Lit. Star:- Fr. 38.70 —
31 —
25.85 —
Lotto corpi 19.35
Lamp. 12.90
vetri 7.25

6673

0684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. 141 - Ediz. 1942-XX

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

1) _____ di _____ ; addì _____ 19 _____

Provincia di _____ ; Si 2) _____

_____ le carte qui sotto indicate 3) _____

N. _____ di protocollo _____

RISPOSTA ALLA LETTERA

_____

N. _____

Bollo dell'Ufficio

IL TITOLARE

_____

1) *Direzione, Ufficio o Collettoria.*
2) *Si accompagnano al Ministero* od *alla Direzione postale telegrafica*, od *all'Ufficio* od *alla Collettoria*, oppure *si sono ricevute dal Ministero* ecc.
3) Quando si spediscono carte, delle quali si attenda ricevuta, si aggiungono le parole: *con preghiera di darne ricevuta.*

Quantità delle carte	INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

Stab. Grafico Polletto - Napoli - c. 230 Bis ord. 72 del 16-3-33

0683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE GENERALE POSTE TELEGRAFI
RAGIONERIA CENTRALE

All. 9

INDENNITA' PER SERVIZIO NOTTURNO

(R.R.DD. 8-2-1923, n.296; 15-7-1923, n. 1670 e 28-8-1924, n.1434)

R.D. 8-2-1923. n.296

ridotte del 22,56 % per i RR. DD. LL. 20-1-1930. n.1491 e 14-4-1934, n.561

a) Indennità ordinarie :

£. 1,50 Impiegati : dalle 22 alle 24..... £. 1.15
" 2,25 " 0 " 6 ..... £. 1,75
" 1,== Agenti " 22 " 24 ..... £. 0,80
" 1,50 " 0 " 6 ..... £. 1,15

b) Negli uffici a traffico notturno ridotto.

£. 7.== Impiegati (per il turno di 7 ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8) ..... £. 5,40
" 5,== Agenti (Per il turno di 8 ore di servizio prestato nel periodo dalle 22 alle 8) £.3,85

c) Negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici, o che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee.

£. 5,== Personale di 1^ e 2^ categ. .....£. 3,85

d) Guardia notturna.

£. 3,== Con obbligo di custodia del locale, scambio di dispacci o di eventuale servizio telegrafico : indistintamente £.2,

6672

= C O P I A =

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
SERVIZIO II DIVISIONE II SEZIONE II

Roma, 5 settembre 1942

N° 161637/1866/42

Oggetto: Premi di operosità e rendimento.

= R I S E R V A T A =

Ai Direttori Provinciali P.T.
Ai Direttori Circoli Costruzioni T.T.
R e g n o
Ai Servizi ed Uffici autonomi della
Direzione Generale P.T.
R o m a .

Con riferimento alle circolari telegrafiche n°39180 e 78180 del 1 e del 3 corrente si riassumono qui di seguito, per opportuna norma, i criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale addetto agli uffici amministrativi, in dipendenza del temporaneo ripristino dell'orario diviso: Circolare nr 52936/1455.9.I.3.I. del 18 agosto 1942

(Omissis)

""" Le suddette nuove misure hanno efficacia dal 1°agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello attuale stato di guerra.

Con precedenti disposizioni fu già fatto presente che la concessione dei premi di operosità e rendimento ai dipendenti statali va fatta in relazione alle effettive maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e la eliminazione di ogni arretrato.

Il ripristino dell'orario diviso, che consente il prolungamento, fino a tre ore giornaliere, dell'orario normale, e la migliorata misura delle remunerazioni del lavoro straordinario compiuto, offrono piena possibilità di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze delle varie Amministrazioni.

E' al raggiungimento di tale risultato - per cui i dipendenti funzionari beneficieranno degli apportati miglioramenti ai rispettivi compensi - che debbono considerarsi particolarmente impegnati i capi dei Servizi, cui non sfuggirà l'inderogabile dovere di assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 5 settembre 1942

Nº 161637/1366/42

Oggetto: Premi di operosità e rendimento.

= R I S E R V A T A =

Ai Direttori Provinciali P.T.
Ai Direttori Circoli Costruzioni T.T.
R e g n o
Ai Servizi ed Uffici autonomi della
Direzione Generale P.T.
R o m a .

Con riferimento alle circolari telegrafiche nº39180 e 78180 del 1 e del 3 corrente si riassumono qui di seguito, per opportuna norma, i criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale addetto agli uffici amministrativi, in dipendenza del temporaneo ripristino dell'orario diviso: Circolare nr 52936/1455.9.I.3.I. del 18 agosto 1942

(Omissis)

""" Le suddette nuove misure hanno efficacia dal 1º agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello attuale stato di guerra.

Con precedenti disposizioni fu già fatto presente che la concessione dei premi di operosità e rendimento ai dipendenti statali va fatta in relazione alle effettive maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e la eliminazione di ogni arretrato.

Il ripristino dell'orario diviso, che consente il prolungamento, fino a tre ore giornaliere, dell'orario normale, e la migliorata misura delle remunerazioni del lavoro straordinario compiuto, offrono piena possibilità di fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze delle varie Amministrazioni.

E' al raggiungimento di tale risultato - per cui i dipendenti funzionari beneficieranno degli apportati miglioramenti ai rispettivi compensi - che debbono considerarsi particolarmente impegnati i capi dei Servizi, cui non sfuggirà l'inderogabile dovere di assicurare il perfetto e spedito funzionamento di tutti i servizi dello Stato."""

6671

./....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Modulario C - Dir. Pr. Poste 443 d

Mod. 168 B - Ediz. 1942 XX

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

Direzione Prov. di ..... *Ufficio di* .....

CIRCOLARE N. .....

OGGETTO

—

....., li ..... 19 ....

Stab. Grafico del Folletto - Napoli - Ord. 74 copie 899.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- Circolare nr. 53478/1455-9.I.3.I del 30 agosto 1942.

(Omissis)

""" I - La corresponsione dei premi suddetti va effettuata, come le vigenti norme prescrivono, in relazione alle speciali caratteristiche del lavoro compiuto e alla maggiore opera effettivamente prestata.

II - Le maggiori prestazioni potranno essere determinate:

- a) in base a cottimi;
- b) in base alle ore di servizio oltre l'orario normale;
- c) in base alla intensificazione di lavoro e conseguente effettivo maggiore rendimento, valutato e riconosciuto dai capi di ufficio, nei servizi in cui tale intensificazione può dare risultati proficui;

III - Avuto riguardo alle accresciute esigenze di servizio nelle attuali circostanze, le attribuzioni dei premi, per una misura non eccedente alle 30 ore mensili, può avere luogo con carattere di generalità nei riguardi del personale dei vari uffici, esclusi sempre coloro che diano prova di negligenza o di scarso attaccamento al proprio dovere, restando inteso che le ulteriori concessioni, entro il limite massimo complessivo risultante dal computo di 75 o di 90 ore mensili, rispettivamente per gli impiegati e per i subalterni, debitamente autorizzato, dovranno corrispondere ad una attenta ed utile valutazione delle maggiori prestazioni dei singoli impiegati.

IV - Nulla é innovato alle disposizioni che vietano il cumulo delle concessioni dei premi di operosità con i trattamenti di guerra, totali o parziali, o altri analoghi."""

La retta applicazione delle disposizioni predette potrà consentire ai dirigenti degli organi centrali e periferici di assicurare la completa normalizzazione dei dipendenti servizi amministrativi ed anche, laddove la situazione del personale corrispondeva già adeguatamente ai servizi stessi, una proporzionale riduzione di unità effettive che potranno essere più opportunamente utilizzate nei servizi esecutivi.

Si resta in attesa di ricevuta.

Il Direttore Generale

F°/: G. Pession

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Omissis)

""" I - La corresponsione dei premi suddetti va effettuata, come le vigenti norme prescrivono, in relazione alle speciali caratteristiche del lavoro compiuto e alla maggiore opera effettivamente prestata.

II - Le maggiori prestazioni potranno essere determinate:

- a) in base a cottimi;
- b) in base alle ore di servizio oltre l'orario normale;
- c) in base alla intensificazione di lavoro e conseguente effettivo maggiore rendimento, valutato e riconosciuto dai capi di ufficio, nei servizi in cui tale intensificazione può dare risultati proficui;

III - Avuto riguardo alle accresciute esigenze di servizio nelle attuali circostanze, le attribuzioni dei premi, per una misura non eccedente alle 30 ore mensili, può avere luogo con carattere di generalità nei riguardi del personale dei vari uffici, esclusi sempre coloro che diano prova di negligenza o di scarso attaccamento al proprio dovere, restando inteso che le ulteriori concessioni, entro il limite massimo complessivo risultante dal computo di 75 o di 90 ore mensili, rispettivamente per gli impiegati e per i subalterni, debitamente autorizzato, dovranno corrispondere ad una attenta ed utile valutazione delle maggiori prestazioni dei singoli impiegati.

IV - Nulla é innovato alle disposizioni che vietano il cumulo delle concessioni dei premi di operosità con i trattamenti di guerra, totali o parziali, o altri analoghi."""

La retta applicazione delle disposizioni predette potrà consentire ai dirigenti degli organi centrali e periferici di assicurare la completa normalizzazione dei dipendenti servizi amministrativi ed anche, laddove la situazione del personale corrispondeva già adeguatamente ai servizi stessi, una proporzionale riduzione di unità effettive che potranno essere più opportunamente utilizzate nei servizi esecutivi.

Si resta in attesa di ricevuta.

Il Direttore Generale

F°/: G. Pession

6670

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella degli anni richiesti per gli aumenti periodici degli stipendi dei gruppi A B.C.

Ordine del grado	Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	A.	B.	C.
5°	4	—	—
6°	4	4	—
7°	4	4	
8°	4	4	4
9°	4	4 · 4 · 5	4 · 5 · 5
10°	3 · 3 · 4	4 · 4 · 5	4 · 5 · 5
11°	2 · 2 · 3 · 3	2 · 3 · 4 · 4 ·	4
12°	2	2	3
13°	—	2	2

Personale subalterno

Messaggi: 1ª Classe	4
" 2ª "	4
1° Commesso	3
Commesso	2

6663

Stipendi base ed accessori spe — Spese

categoria	grado	al lordo annuo: Stipendio	Supplemen. Serv. att.	Assegno tem di guerra	al net: Stipendio	Se
1ª categ.	5°	28490	9460	2970	1981	
		30580	9460	"	2126	
	6°	23210	7370	"	1614	
		24200	7370	"	1683	
		26290	7370	"	1828	
	7°	20460	5610	"	1423	
		21560	5610	"	1499	
		22660	5610	"	1576	
	8°	18700	4180	"	1300	
		19140	4180	"	1330	
		19580	4180	"	1361	
	9°	16170	3410	"	1124	
		16830	3410	"	1170	
		17820	3410	"	1239	
		18700	3410	"	1300	
	10°	13640	2530	"	948	
		14300	2530	"	994	
		15070	2530	"	1047	
		16170	2530	"	1124	
	11°	10670	2090	"	742	
		11440	2090	"	795	
		11990	2090	"	833	

Categoria	grado	
segue 2ª categ.	9°	
	10°	
	11°	
	12°	
	13°	

6663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	6°	23210	7370	"	1683
		24200	7370	"	1828
		26290	7370	"	1423
	7°	20460	5610	"	1499
		21560	5610	"	1576
		22660	5610	"	1300
	8°	18700	4180	"	1330
		19140	4180	"	1361
		19580	4180	"	1124
	9°	16170	3410	"	1170
		16830	3410	"	1239
		17820	3410	"	1300
		18700	3410	"	948
	10°	13640	2530	"	994
		14300	2530	"	1047
		15070	2530	"	1124
		16170	2530	"	742
	11°	10670	2090	"	795
		11440	2090	"	833
		11990	2090	"	
2ª categ	8°	16830	4180	"	1170
		17820	4180	"	1239
		18700	4180	"	1300
		19140	4180	"	1330

	11°
	12°
	13°
6663	
Personale subalterno 3ª categoria	
Commessi super. messagg. 1ª classe	
messaggeri 2ª classe	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

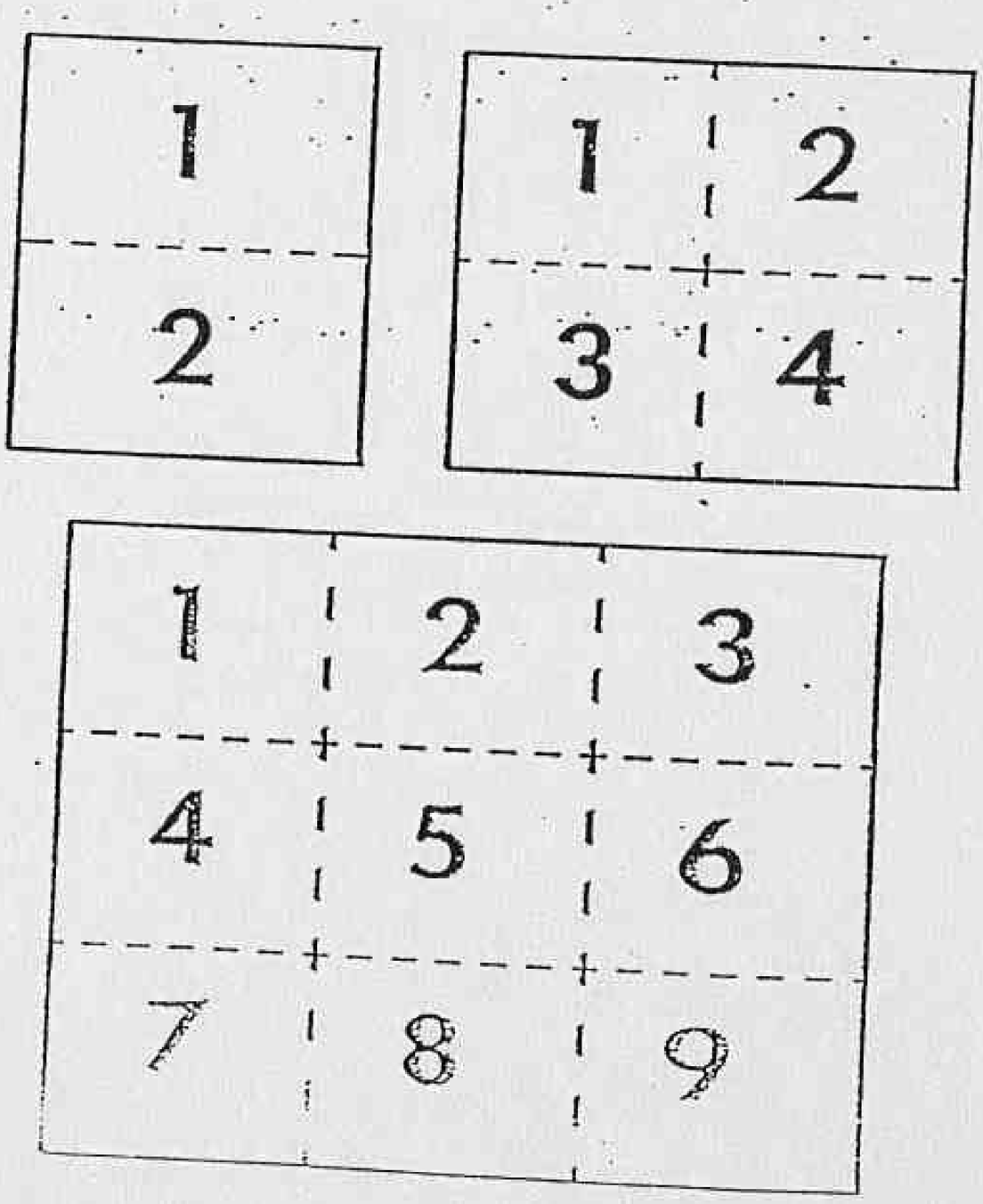

0095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stipendi basef ed accessori spettanti al personale di ruolo

— Spese fisse —

categoria	grado	al lordo annuo: Stipendio	Supplemen. Serv. att.	Assegno tem di guerra	al netto mensile: Stipendio	Serv. att.	Ass. guerra	aggiunta di famig: Figli a carico	Lordo	Netto mens
1ª categ.	5°	28490	9460	2970	1981	715	225	Impiegati		dal grad.
		30580	9460	"	2126	715	225	personale femminile coniugato	1980	150
	6°	23210	7370	"	161H	557	225			
		24200	7370	"	1683	557	225	coniugati senza prole	3267	247
		26290	7370	"	1828	557	225	1 figlio	3920	297
	7°	20460	5610	"	1423	42H	225	2 figli	45?4	346
		21560	5610	"	1499	42H	225	3 "	5227	395
		22660	5610	"	1576	42H	225	H "	6534	H9H
	8°	18700	H180	"	1300	316	225	5 "	7841	593
		19140	H180	"	1330	316	225	6 "	9148	692
		19580	H180	"	1361	316	225	7 "	10454	791
	9°	16170	3H10	"	112H	258	225	8 "	11761	890
		16830	3H10	"	1170	258	225	9 "	13068	989
		17820	3H10	"	1239	258	225	10 "	14375	1087
		18700	3H10	"	1300	258	225	11 "	15682	1186
	10°	136H0	2530	"	948	191	225	12 "	16988	1285
		14300	2530	"	994	191	225			
		15070	2530	"	1047	191	225	Personale subal		
		16170	2530	"	112H	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	135
	11°	10670	2090	"	742	158	225			
		11H40	2090	"	795	158	225	coniugato senza prole	2940	222
		11990	2090	"	833	158	225	1 figlio	3485	264

10696

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pendi base ed accessori spettanti al personale di ruolo

— Spese fisse —

al lordo annuo			al netto mensile			aggiunta di famiglia			
Stipendio	Supplemen. Serv. att.	Assegno tem di guerra	Stipendio	Serv. att.	Ass. guerra	Figli a carico	Lordo	Netto mens	Con esenzioni tributarie
28490	9460	2970	1981	715	225	**Impiegati**		dal grado 5° al 13°	
30580	9460	"	2126	715	225	personale femminile coniugato	1980	150	
23210	7370	"	1614	557	225	coniugati senza prole	3267	247	
24200	7370	"	1683	557	225	1 figlia	3920	297	
26290	7370	"	1828	557	225	2 figli	4574	346	
20460	5610	"	1423	424	225	3 "	5227	395	
21560	5610	"	1499	424	225	4 "	6534	494	
22660	5610	"	1576	424	225	5 "	7841	593	
18700	4180	"	1300	316	225	6 "	9148	692	
19140	4180	"	1330	316	225	7 "	10455	791	871
19580	4180	"	1361	316	225	8 "	11761	890	980
16170	3410	"	1124	258	225	9 "	13068	989	1088
16830	3410	"	1170	258	225	10 "	14375	1087	1197
17820	3410	"	1239	258	225	11 "	15682	1186	1306
18700	3410	"	1300	258	225	12 "	16988	1285	1415
13640	2530	"	948	191	225				
14300	2530	"	994	191	225	**Personale subalterno**			
15070	2530	"	1047	191	225				
16170	2530	"	1124	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	135	
10670	2090	"	742	158	225	coniugato senza prole	2940	222	
11440	2090	"	795	158	225	1 figlio	3485	264	
11990	2090	"	833	158	225	2	4030	305	

S. F.III Tasselli - Ord. 188 24-6-1936-XIV - c. 10.000

0697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		21560	5610	"	1499	42H	225	3 "	5227	3
		22660	5610	"	1576	42H	225	4 "	6534	4
	8°	18700	H180	"	1300	316	225	5 "	7841	5
		19140	H180	"	1330	316	225	6 "	9148	6
		19580	H180	"	1361	316	225	7 "	10H5H	7
	9°	16170	3H10	"	1124	258	225	8 "	11761	8
		16830	3H10	"	1170	258	225	9 "	13068	9
		17820	3H10	"	1239	258	225	10 "	14375	10
		18700	3H10	"	1300	258	225	11 "	15682	11
	10°	13640	2530	"	948	191	225	12 "	16988	12
		14300	2530	"	994	191	225			
		15070	2530	"	1047	191	225	Personale su		
		16170	2530	"	1124	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	1
	11°	10670	2090	"	742	158	225			
		11440	2090	"	795	158	225	coniugato senza prole	2940	2
		11990	2090	"	833	158	225	1 figlio	3485	2
								2 "	4029	3
2ª categ	8°	16830	H180	"	1170	316	225	3 "	4574	3
		17820	H180	"	1239	316	225	4 "	5663	4
		18700	H180	"	1300	316	225	5 "	6752	
		19140	H180	"	1330	316	225	6 "	7841	

0698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21560	5610	"	1499	429	225	3 "	5227	395		
22660	5610	"	1576	429	225	4 "	6534	494		
18700	4180	"	1300	316	225	5 "	7841	593		
19140	4180	"	1330	316	225	6 "	9148	692		
19580	4180	"	1361	316	225	7 "	10454	791	871	
16170	3410	"	1124	258	225	8 "	11761	890	980	
16830	3410	"	1170	258	225	9 "	13068	989	1088	
17820	3410	"	1239	258	225	10 "	14375	1087	1197	
18700	3410	"	1300	258	225	11 "	15682	1186	1306	
13640	2530	"	948	191	225	12 "	16988	1285	1415	
14300	2530	"	994	191	225					
15070	2530	"	1047	191	225	**Personale subalterno**				
16170	2530	"	1124	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	135		
10670	2090	"	742	158	225					
11440	2090	"	795	158	225	coniugato senza prole	2940	222		
11990	2090	"	833	158	225	1 figlio	3485	264		
						2 "	4029	305		
16830	4180	"	1170	316	225	3 "	4574	346		
17820	4180	"	1239	316	225	4 "	5663	428		
18700	4180	"	1300	316	225	5 "	6752	511		
19140	4180	"	1330	316	225	6 "	7841	593		

Roma - Tip. F.lli Iacelli - Ord. 188 24-6-1968-XIV - a 10.000

10699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria	grado	Lordo annuo			al netto mensile				Aggiunta
		Stipend.	Serv. attivo	Ass. tempor. di guerra	Stipend.	Serv. attivo	Ass. temp. di guerra	Figli a carico	Lordo
segue 2ª categ.	9°	14300	3410	2970	994	258	225		
		15070	3410	"	1047	258	225	7 figli	8930
		16170	3410	"	1124	258	225	8 "	10019
		17330	3410	"	1170	258	225	9 "	11108
	10°	11990	2530	"	833	191	225	10 "	12197
		12980	2530	"	903	191	225	11 "	13286
		13680	2530	"	948	191	225	12 "	14375
		14300	2530	"	994	191	225		
	11°	9130	2090	"	635	158	225		
		9900	2090	"	688	158	225		
		10670	2090	"	742	158	225		
		11440	2090	"	795	158	225		
		11990	2090	"	833	158	225		
	12°	7370	1760	"	512	133	225		
		7700	1760	"	535	133	225		
		8030	1760	"	558	133	225		
		8580	1760	"	597	133	225		
		9130	1760	"	635	133	225		
	13°	5720	1540	"	398	116	225		
		6160	1540	"	429	116	225		
		6600	1540	"	459	116	225		
6663		7040	1540	"	490	116	225		
		7370	1540	"	512	116	225		
Personale subalterno 3ª categoria									

0700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grado	Lordo annuo			al netto mensile			Aggiunta di famiglia			
	Stipend.	Serv. attivo	Ass. tempor. di guerra	Stipend.	Serv. attivo	Ass. temp. di guerra	Figli a carico	Lordo	Netto mensile	Con esenzione erariale
9°	14300	3410	2970	994	258	225				
	15070	3410	"	1047	258	225	7 figli	8930	675	744
	16170	3410	"	1124	258	225	8 "	10019	758	834
	14830	3410	"	1170	258	225	9 "	11108	840	925
10°	11990	2530	"	833	191	225	10 "	12197	923	1016
	12980	2530	"	903	191	225	11 "	13286	1005	1107
	13640	2530	"	948	191	225	12 "	14375	1087	1197
	14300	2530	"	994	191	225				
11°	9130	2090	"	635	158	225				
	9900	2090	"	688	158	225				
	10670	2090	"	742	158	225				
	11440	2090	"	795	158	225				
	11990	2090	"	833	158	225				
12°	7370	1760	"	512	133	225				
	7700	1760	"	535	133	225				
	8030	1760	"	558	133	225				
	8580	1760	"	597	133	225				
	9130	1760	"	635	133	225				
13°	5720	1540	"	398	116	225				
	6160	1540	"	429	116	225				
	6600	1540	"	459	116	225				
	7040	1540	"	490	116	225				
	7370	1540	"	512	116	225				
alterno										

0701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	11°	9130	2090	"	635	158	225
		9900	2090	"	688	158	225
		10670	2090	"	742	158	225
		11440	2090	"	795	158	225
		11990	2090	"	833	158	225
	12°	7370	1760	"	512	133	225
		7700	1760	"	535	133	225
		8030	1760	"	558	133	225
		8580	1760	"	597	133	225
		9130	1760	"	635	133	225
	13°	5720	1540	"	398	116	225
		6160	1540	"	429	116	225
		6600	1540	"	459	116	225
6663		7040	1540	"	490	116	225
		7370	1540	"	512	116	225
Personale subalterno 3ª categoria							
Commessi super. messagg. 1ª classe		10450	1650	"	726	125	225
		10890	1650	"	757	125	225
messaggeri 2ª classe		8690	1320	"	604	100	225

0702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	9130	2090	"	635	158	225	
	9900	2090	"	688	158	225	
	10670	2090	"	742	158	225	
	11440	2090	"	795	158	225	
	11990	2090	"	833	158	225	
°	7370	1760	"	512	133	225	
	7700	1760	"	535	133	225	
/	8030	1760	"	558	133	225	
	8580	1760	"	597	133	225	
	9130	1760	"	635	133	225	
3°	5720	1540	"	398	116	225	
	6160	1540	"	429	116	225	
	6600	1540	"	459	116	225	
	7040	1540	"	490	116	225	
	7370	1540	"	512	116	225	
terno							
1ª classe	10450	1650	"	726	125	225	
	10890	1650	"	757	125	225	
	8690	1320	"	604	100	225	

0703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta Tesoro ed Opera previd.za	8 %	Esempio:	Stipendio di £ 14300	
" Ricchezza mobile	8 %			
" addizionale sulla Ricch. mobile	2 %			
" complementare	1 %		14300 x 8 / 100 =	1144 Tesoro Opera Pre
" addizionale sulla complementare	2 %		14300 − 1144 =	
" Fondo Credito	0,10 %		13156 x 8 / 100 =	1052 48 Ricch. mo
" Bollo	0,05 %		1052,48 x 2 / 100 =	21 04 addizio sulla Ric
			13156 x 1 / 100 =	131 56 Compl
			131.56 x 2 / 100 =	2 62 01 addizion sulla co
			14300 x 0,10 / 100 =	14 30 Fondo cr
			14300 − 2366.01 =	Bollo
			11933.99 x 0,05 / 100 =	5 97
				Totale delle riten
			Arrotondamento	
			stipendio lordo £	14300
			importo ritenute	2371
				11928
			arrotondato a £	11930
			luglio	996

6613

0704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ta Tesoro ed Opera previd.ze	8 %				
Ricchezza mobile	8 %				
addizionale sulla Ricch. mobile	2 %				
complementare	1 %	Esempio:	14300 x 8 / 100 =	1144	Tesoro Opera Prev. 1144
addizionale sulla complementare	2 %				
Fondo Credito	0,10 %		14300 − 1144 =		
Bollo	0,05 %		13156 x 8 / 100 =	1052 48	Ricch. mobile 1052 48
			1052,48 x 2 / 100 =	21 04	addizionale sulla Ricch. m. 21 04
			13156 x 1 / 100 =	131 56	Complement. 131 56
			131,56 x 2 / 100 =	2 62 01	addizionale sulla complem. 2 63
			14300 x 0,10 / 100 =	14 30	Fondo credito 14 30
					2366 01
					Bollo 5 97
			14300 − 2366,01 =		
			11933,99 x 0,05 / 100 =	5 97	
				Totale delle ritenute £	2371 98

Arrotondamento

stipendio lordo	£	14300
importo ritenute		2371,98
		11928.02
arrotondato a £		11930 = netto mensile:
luglio		996

0705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

100		
13156 x 1 / 100 =	131 56	Complem
131.56 X 2 / 100 =	2 62 01	addizionale sulla comple
14300 x 0,10 / 100 =	14 30	Fondo credit
14300 − 2366.01 = 11933,99 x 0,05 / 100 =	5 97	Bollo
	Totale delle ritenute £	
Arrotondamento		
stipendio lordo £	14300	
importo ritenute	2371,98	
	11928.02	
arrotondato a £	11930	=
luglio	996	
altri 11 mesi	994	

6613

Spunto

Sul Servizio attivo, sull'assegno temporaneo di guerra e sull' aggiunta di famiglia vien
trattenuta per Ricchezza Mobile, complement. addizionale, ecc. globale di £ 9,18 % +

Il personale di qualsiasi categoria che ha 7 o più figli a carico, gode della esenzione da t
erariali - Su qualsiasi riscossione paga la sola tassa di bollo di £ 0.05 %.

Tale esenzione viene goduta fin quando il 1° dei figli non abbia compiuto il 28° anno di

0706
1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

100				
13156 x 1 / 100 =	131 56	Complement.	13156	
131.56 x 2 / 100 =	2 62 01	addizionale sulla complem.	263	
14300 x 0,10 / 100 =	14 30	Fondo credito	14 30	
			23660 1	
14300 — 2366.01		Bollo	5 97	
11933,99 x 0,05 / 100 =	5 97			
		Totale delle ritenute £	2371 98	

Arrotondamento

stipendio lordo	£	14300
importo ritenute		2371,98
		11928.02
arrotondato a £		11930 = netto mensile:
luglio		996
altri 11 mesi		994

...io attivo, sull'assegno temporaneo di guerra e sull' aggiunta di famiglia viene effettuata la ... per Ricchezza Mobile, complement. addizionale, ecc. globale di £ 9,18 % + £ 0,05 per bollo.

...di qualsiasi categoria che ha 7 o più figli a carico, gode della esenzione da tutte le ritenute ...u qualsiasi riscossione paga la sola tassa di bollo di £ 0,05 %.

...e viene goduta fin quando il 1° dei figli non abbia compiuto il 28° anno di età.

0703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stipendi basci ed accessori spettanti al personale di ruolo

— Spese fisse —

categoria	grado	al lordo annuo			al netto mensile			aggiunta di fami	
		Stipendio	Supplemen. Serv. att.	Assegno tem di guerra	Stipendio	Serv. att.	Ass. guerra	Figli a carico	Lordo	Netto m
1ª categ.	5°	28490	9460	2970	1981	715	225	Impiegati		dal gr
		30580	9460	"	2126	715	225	personale femminile coniugato	1050	150
	6°	23210	7370	"	1614	557	225			
		24200	7370	"	1683	557	225	coniugati senza prole	3267	247
		26290	7370	"	1828	557	225	1 figlia	3920	297
	7°	20460	5610	"	1423	424	225	2 figli	4574	34[illegible]
		21560	5610	"	1499	424	225	3 "	5227	39[illegible]
		22660	5610	"	1576	424	225	4 "	6534	49[illegible]
	8°	18700	4180	"	1300	316	225	5 "	7841	59[illegible]
		19140	4180	"	1330	316	225	6 "	9148	69[illegible]
		19580	4180	"	1361	316	225	7 "	10455	79[illegible]
	9°	16170	3410	"	1124	258	225	8 "	11761	89[illegible]
		16830	3410	"	1170	258	225	9 "	13068	98[illegible]
		17820	3410	"	1239	258	225	10 "	14375	108[illegible]
		18700	3410	"	1300	258	225	11 "	15682	118[illegible]
	10°	13640	2530	"	948	191	225	12 "	16988	128[illegible]
		14300	2530	"	994	191	225			
		15070	2530	"	1047	191	225	Personale subo		
		16170	2530	"	1124	191	225			
	11°	10670	2090	"	742	158	225	Pers. femminile coniugato	1782	135
		11440	2090	"	795	158	225	coniugato senza prole	2940	22[illegible]
		11990	2090	"	833	158	225	1 figlio	3485	26[illegible]
								2 "	4029	30[illegible]

0708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di base ed accessori spettanti al personale di ruolo

— Spese fisse —

al lordo annuo			al netto mensile			aggiunta di famiglia			
endio	Supplemen. Serv. att.	Assegno tem di guerra	Stipendio	Serv. att.	Ass. guerra	Figli a carico	Lordo	Netto mens	Con esenzioni tributarie
490	9460	2970	1981	715	225	Impiegati		dal grado 5° al 13°	
580	9460	"	2126	715	225	personale femminile coniugato	1980	150	
210	7370	"	1614	557	225				
200	7370	"	1683	557	225	coniugati senza prole	3267	247	
290	7370	"	1828	557	225	1 figlio	3920	297	
460	5610	"	1423	424	225	2 figli	4574	346	
560	5610	"	1499	424	225	3 "	5227	395	
660	5610	"	1576	424	225	4 "	6534	494	
700	4180	"	1300	316	225	5 "	7841	593	
140	4180	"	1330	316	225	6 "	9148	692	
580	4180	"	1361	316	225	7 "	10455	791	871
170	3410	"	1124	258	225	8 "	11761	890	980
830	3410	"	1170	258	225	9 "	13068	989	1088
820	3410	"	1239	258	225	10 "	14375	1087	1197
700	3410	"	1300	258	225	11 "	15682	1186	1306
640	2530	"	948	191	225	12 "	16988	1285	1415
300	2530	"	994	191	225				
070	2530	"	1047	191	225	Personale subalterno			
170	2530	"	1124	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	135	
670	2090	"	742	158	225				
440	2090	"	795	158	225	coniugato senza prole	2940	222	
990	2090	"	833	158	225	1 figlio	3485	264	
						2 "	4029	305	

Roma - Tip. F.lli Iacelli - Ord. 183 24-6-1938-XIV - c. 10.000

0709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		21560	5610	"	1H99	42H	225	3 "	5227				
		22660	5610	"	1576	42H	225	4 "	6534				
	8°	18700	4180	"	1300	316	225	5 "	7841				
		19140	4180	"	1330	316	225	6 "	9148				
		19580	4180	"	1361	316	225	7 "	10455				
	9°	16170	3410	"	1124	258	225	8 "	11761				
		16830	3410	"	1170	258	225	9 "	13068				
		17820	3410	"	1239	258	225	10 "	14375				
		18700	3410	"	1300	258	225	11 "	15682				
	10°	13640	2530	"	948	191	225	12 "	16988				
		14300	2530	"	994	191	225						
		15070	2530	"	1047	191	225						
		16170	2530	"	1124	191	225						
	11°	10670	2090	"	742	158	225						
		11440	2090	"	795	158	225						
		11990	2090	"	833	158	225						
2ª categ	8°	16830	4180	"	1170	316	225						
		17820	4180	"	1239	316	225						
		18700	4180	"	1300	316	225						
		19140	4180	"	1330	316	225						

Personale su

Pers. femminile coniugato	1782
coniugato senza prole	2940
1 figlio	3485
2 "	4029
3 "	4574
4 "	5663
5 "	6752
6 "	7841

0710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10	"		1499	42H	225	3 "	5227	395		
10	"		1576	42H	225	4 "	6534	494		
30	"		1300	316	225	5 "	7841	593		
30	"		1330	316	225	6 "	9148	692		
30	"		1361	316	225	7 "	10455	791	871	
10	"		1124	258	225	8 "	11761	890	980	
10	"		1170	258	225	9 "	13068	989	1088	
10	"		1239	258	225	10 "	14375	1087	1197	
10	"		1300	258	225	11 "	15682	1186	1306	
30	"		948	191	225	12 "	16988	1285	1415	
30	"		994	191	225					
30	"		1047	191	225	**Personale subalterno**				
30	"		1124	191	225	Pers. femminile coniugato	1782	135		
90	"		742	158	225					
90	"		795	158	225	coniugato senza prole	2940	222		
90	"		833	158	225	1 figlio	3485	264		
						2 "	4029	305		
80	"		1170	316	225	3 "	4574	346		
80	"		1239	316	225	4 "	5663	428		
80	"		1300	316	225	5 "	6752	511		
80	"		1330	316	225	6 "	7841	593		

Roma - Tip. F.lli Iaoelli - Ord. 188 24-6-1928-XIV - c 10.000

0711

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria	grado	Lordo annuo Stipendi	Servizio attivo	Ass. tempor. di guerra	al netto mensile Stipendi	Servizio attivo	Ass. temp. guerra
messagg. 2ª classe		9350	1320	2970	650	100	225
		9900	1320	"	688	100	225
		10450	1320	"	726	100	225
primi commessi		6820	1100	2862	474	83	216
		7150	1100	2936	497	83	222
		7480	1100	2970	520	83	225
		8140	1100	2970	566	83	225
		8690	1100	2970	604	83	225
commessi		4400	880	2268	306	67	172
		4950	880	2392	344	67	181
		5500	880	2515	382	67	190
		6160	880	2664	428	67	201
		6820	880	2812	474	67	213

L'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2 viene così praticamente applicato:

(Si prendono ad esempio gli emolumenti di un impiegato di 2ª categoria, grado 10° con un a carico)

stipendio	11300			
serv. att.	2530			
ass. guerra	2970			
agg. famigl.	3920			
	23720	: 12 =	1976,66	Su 1000 lire, aumento 70 %
				Su 976,66 " 60 %
			1976 66	
			meno Ricchezza mobile, complementare, ecc. (9.18 %)	
			meno tassa di bollo	

0712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lordo annuo			all netto mensile		
Stipendi	Servizio attivo	Ass. tempor. di guerra	Stipendi	Servizio attivo	Ass. temp. guerra
9350	1320	2970	650	100	225
9900	1320	"	688	100	225
10450	1320	"	726	100	225
6820	1100	2862	474	83	216
7150	1100	2936	497	83	222
7480	1100	2970	520	83	225
8140	1100	2970	566	83	225
8690	1100	2970	604	83	225
4400	880	2268	306	67	172
4950	880	2392	344	67	181
5500	880	2515	382	67	190
6160	880	2664	428	67	201
6820	880	2812	474	67	213

ento disposto dall'ordine Regionale n.2 viene così praticamente applicato:

ne ad esempio gli emolumenti di un impiegato di 2ª categoria, grado 10° con un figlio minore

r.)

stipendio	14300				
serv. att.	2530				
ass. guerra	2970				
agg. famigl.	3920				
	23720	: 12 =	1976,66	Su 1000 lire, aumento 70 % =	700
				su 976,66 " 60 % =	585,99
				1976 66	1285,99
				meno Ricchezza mobile, complementare ecc. (9.18 %)	118,05
					1167,94
				meno tassa di bollo	0,60
					1167,34

Tip. F.lli Lasceli - Ord. 193 16-6-1936 XIV - c. 10.000

0713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		4950	880	2392	344	67	181		
		5500	880	2515	382	67	190		
		6160	880	2664	428	67	201		
		6820	880	2812	474	67	213		

12

L'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2 viene così praticamente applicato:
(Si prendono ad esempio gli emolumenti di un impiegato di 2ª categoria, grado 10° con m
a carico)

stipendio	11300				
serv. att.	2530				
ass. guerra	2970				
agg. famigl.	3920				
	23720	: 12 =	1976,66	Su 1000 lire, aumento	70 %
				su 976,66 "	60 %
				1976 66	

meno Ricchezza mobile, complementare ecc. (9.18 %)

meno tassa di bollo

Somma arrotondata da pagare

Ritenute:

Sullo stipendio base lordo vengono effettuate le seguenti trattenute erariali:

0714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4950	880	2392	344	67	181
5500	880	2515	382	67	190
6160	880	2664	428	67	201
6820	880	2812	474	67	213

nto disposto dall'ordine Regionale n.2 viene così praticamente applicato:

ad esempio gli emolumenti di un impiegato di 2ª categoria, grado 10° con un figlio minore

)

stipendio	14300					
serv. att.	2530					
ass. guerra	2970					
agg. famigl.	3920					
	23720	: 12 =	1976,66	Su 1000 lire, aumento	70 % =	700
				su 976,66 "	60 % =	585,99
				1976 66		1285,99
			meno Ricchezza mobile, complementare, ec. (9.18 %)			118,05
						1167,94
			meno tassa di bollo			0,60
						1167,34
			Somma arrotondata da pagare			1167,00

e:

endio base lordo vengono effettuate le seguenti trattenute erariali:

Roma - Tip. F.lli Iacelli - Ord. 188 24-6-1936-XIV - c. 10.000

Copia

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE

DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Serv. Div.II Sez.II

Prot.N. 40131/2236 Roma, 27 Aprile 1943

Oggetto: Applicazione R.D.Legge 16.12.1942,n. 1498

A seguito della Circolare n. 32000/2256 del 16 Marzo u.s. con la quale questa Ragioneria Centrale ha portato a conoscenza delle Direzioni interessate le norme dettate dalla Presidenza del Consiglio per l'applicazione del R.D.Legge 16 Dicembre 1942, n. 1498, in rispetta a questi fatti da alcune Direzioni ed allo scopo di facilitare la soluzione di casi speciali, che possono verificarsi in conseguenza del predetto R.D.Legge n. 1498, si comunica:

- Sovvenzione straordinaria di sfollamento-

Per aver diritto alla sovvenzione straordinaria di sfollamento occorre:

a) che alla data di dichiarazione di sfollamento l'impiegato od agente presti servizio o si trovi in congedo straordinario od in aspettativa per motivi di malattia.

Per il personale non di ruolo occorre che si trovi in servizio in una posizione che dia titolo alla retribuzione anche se parziale come nel caso di puerperio.

b) che il trasferimento, in altro comune, sia effettuato da tutti i componenti la famiglia, esclusi quelli che non possono abbandonare la residenza, perchè mobilitati civilmente per essere dipendenti statali o parastatali delle Provincie o dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza o di enti o ditte ausiliarie per scopi bellici ecc.

(di conseguenza la sovvenzione spetta anche se le persone di famiglia trasferite siano soltanto bambini.)

c) che il trasferimento sia stato effettuato dopo il 16 dicembre 1942, ma non anteriormente alla data della prima offesa bellica, che ha dato luogo alla applicazione del R.D.Legge n.1498.Questa data sarà stabilita dal Ministero dell'Interno dietro richiesta di questa Amministrazione Centrale,.Però per i soli comuni di Milano, Napoli, Torino, Genova e Savona la sovvenzione straordinaria di sfollamento è corrisposta anche se i trasferimenti si sono effettuati nel bimestre ottobre-novembre 1942.

Da quanto precede consegue che la sovvenzione in parola è dovuta anche:

1°) Al personale delle località danneggiate che si trovi in missionefuori dell'ordinaria, sede di servizio, purchè ricorrano le condizioni allbu uopo necessarie dinanzi indicate.

2°) Al personale richiamato alle armi o militarizzato, anche se per tale motivo si trovi in servizio in Comune diverso dall'abituale residenza, purchè il trasferimento delle famiglie soddisfi alle norme sopra accennate.

Il pagamento della sovvenzione sarà eseguito dall'Amministrazione civili per i richiamati alle armi e dalla autorità militare per i militariz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prot.N. 40131/2256 Roma, 27 Aprile 1943

Oggetto: Applicazione R.D.Legge I6.I2.I942,n. I498

A seguito della Circolare n. 32000/2256 del I6 Marzo u.s. con la quale questa Ragioneria Centrale ha portato a conoscenza delle Direzioni interessate le norme diramate dalla Presidenza del Consiglio per l'applicazione del R.D.Legge I6 Dicembre I942, n. I498, in merito a questi fatti da alcune Direzioni ed allo scopo di facilitare la soluzione di casi speciali, che possono verificarsi in conseguenza del predetto R.D.Legge n. I498, si comunica:

- Sovvenzione straordinaria di sfollamento-

Per aver diritto alla sovvenzione straordinaria di sfollamento occorre:

a) che alla data di dichiarazione di sfollamento l'impiegato od agente presti servizio o si trovi in congedo straordinario od in aspettativa per motivi di malattia.

Per il personale non di ruolo occorre che si trovi in servizio in una posizione che dia titolo alla retribuzione anche se parziale come nel caso di puerperio.

b) che il trasferimento, in altro comune, sia effettuato da tutti i componenti la famiglia, esclusi quelli che non possono abbandonare la residenza, perchè mobilitati civilmente per essere dipendenti statali o parastatali delle Provincie o dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza o di enti o ditte ausiliarie per scopi bellici ecc.

(di conseguenza la sovvenzione spetta anche se le persone di famiglia trasferite siano soltanto bambini.)

c) che il trasferimento sia stato effettuato dopo il I6 dicembre I942, ma non anteriormente alla data della prima offesa bellica, che ha dato luogo alla applicazione del R.D.Legge n.I498.Questa data sarà stabilita dal Ministero dell'Interno dietro richiesta di questa Amministrazione Centrale,.Però per i soli comuni di Milano, Napoli, Torino, Genova e Savona la sovvenzione straordinaria di sfollamento è corrisposta anche se i trasferimenti si sono effettuati nel bimestre ottobre-novembre I942.

Da quanto precede consegue che la sovvenzione in parola è dovuta anche:

I°) Al personale delle località danneggiate che si trovi in missionefuori dell'ordinaria, sede di servizio, purchè ricorrano le condizioni allbu uopo necessarie dianzi indicate.

2°) Al personale richiamato alle armi o militarizzato, anche se per tale motivo si trovi in servizio in Comune diverso dall'abituale residenza, purchè il trasferimento delle famiglie soddisfi alle norme sopra accennate.

Il pagamento della sovvenzione sarà eseguito dall'Amministrazione civili per i richiamati alle armi e dalla autorità militare per i militarizzati.

./.

6667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non ha diritto, invece, alla sovvenzione in questione:
-a) il personale di ruolo in aspettativa per motivi di famiglia e quello non di ruolo fuori servizio, senza retribuzione;
-b) il personale fuori servizio, perchè sospeso dal grado e dallo stipendio;
-c) il personale inviato in missione nelle località, che debbono, in conseguenza di offese belliche attuare lo sfollamento;
-d)il personale autorizzato, in precedenza, a risiedere fuori del Comune, ove è la sede dell'ufficio civile;
-e) il personale che ha trasferito la famiglia in altra località facente, però, parte del Comune;
-f) il personale che ha trasferito soltanto alcuni e non tutti i componenti la famiglia (esclusi i mobilitati civili che non possono allontanarsi dalla residenza);
-g) il personale celibe o vedovo senza persone conviventi e a carico;
-h) i coniugi se ambedue sono impiegati dello Stato, ovvero se la moglie è mobilitata civile, quando non abbiano altre persone conviventi ed a carico.

° ° °

L'importo della sovvenzione per il personale di ruolo è pari ad una mensilità del solo stipendio lordo e degli assegni personali pensionabili e riassorbibili, stabiliti dagli art.4 e I27 del R.Decreto II novembre 923, n. 2395; per il personale non di ruolo è pari alla retribuzione mensile lorda. Alla sovvenzione debbono essere applicate le ritenute stabilite dai Prontuari 2 R Quadro A (con complementare) e I R Quadro B. (senza complementare).

La detta sovvenzione, inoltre, deve essere aumentata di I/IO per ogni persona sfollata di famiglia, acquisita od originaria, convivente ed a carico, oltre la prima.

Per persona di famiglia acquisita s'intendono, il coniuge, la prole minorenne, le figlie nubili ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro.

Per persone di famiglia orgiginaria s'intendono: i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e le sorelle nubili.

Per i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente. Comunque non possono essere considerate a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultano provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per un importo superiore a L. 200 mensili.

La sovvenzione deve essere corrisposta per metà, a semplice richiesta dell'interessato; la seconda metà, invece, va corrisposta ad avvenuto trasferimento, da comprovarsi con documento anagrafico, rilasciato dal Comune in cui si è trasferita la famiglia.

Se l'impiegato od agente, dopo aver riscosso la prima metà della sovvenzione, non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma corrisposta deve essere recuperata in unica soluzione sulla liquidazione dell'indennità giornaliera, di cui all'art.2 del R.D.Legge n.I498, o sulle competenze ordinarie e mensili.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-d) il personale autorizzato, in precedenza, a risiedere fuori del Comune, ove è la sede dell'ufficio civile;
-e) il personale che ha trasferito la famiglia in altra località facente, però, parte del Comune;
-f) il personale che ha trasferito soltanto alcuni e non tutti i componenti la famiglia (esclusi i mobilitati civili che non possono allontanarsi dalla residenza);
-g) il personale celibe o vedovo senza persone conviventi e a carico./
-h) i coniugi se ambedue sono impiegati dello Stato, ovvero se la moglie è mobilitata civile, quando non abbiano altre persone conviventi ed a carico.

° ° °

L'importo della sovvenzione per il personale di ruolo è pari ad una mensilità del solo stipendio lordo e degli assegni personali pensionabili e riassorbibili, stabiliti dagli art.4 e I27 del R.Decreto II novembre 923, n. 2395; per il personale non di ruolo è pari alla retribuzione mensile lorda. Alla sovvenzione debbono essere applicate le ritenute stabilite dai Prontuari 2 R Quadro A (con complementare) e I R Quadro B. (senza complementare).

La detta sovvenzione, inoltre, deve essere aumentata di I/IO per ogni persona sfollata di famiglia, acquisita od originaria, convivente ed a carico, oltre la prima.

Per persona di famiglia acquisita s'intendono, il coniuge, la prole minorenne, le figlie nubili ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro.

Per persone di famiglia orgiginaria s'intendono: i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano inabili permanentemente al lavoro, e le sorelle nubili.

Per i genitori, gli avi, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente. Comunque non possono essere considerate a carico le persone di famiglia, compresi i figli, le quali risultano provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per un importo superiore a L. 200 mensili.

La sovvenzione deve essere corrisposta per metà, a semplice richiesta dell'interessato; la seconda metà, invece, va corrisposta ad avvenuto trasferimento, da comprovarsi con documento anagrafico, rilasciato dal Comune in cui si è trasferita la famiglia.

Se l'impiegato od agente, dopo aver riscosso la prima metà della sovvenzione, non effettua entro un mese il trasloco della famiglia, la somma corrisposta deve essere recuperata in unica soluzione sulla liquidazione dell'indennità giornaliera, di cui all'art.2 del R.D.Legge n.I498, o sulle competenze ordinarie e mensili.

./.

6666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Non si fa luogo al recupero della sovvenzione q ndo, dopo avvenuto l'effettivo trasloco, la famiglia dovesse rientrare in sede anche entro breve tempo. Un successivo trasferimento della famiglia non dà diritto ad altra sovvenzione straordinaria, che deve essere corrisposta una volta soltanto.

- Indennità giornaliera-

La indennità giornaliera (art.2) è pari ad un terzo della diaria di missione del primo mese, aumentata di metà dell'importo dell'aggiunta di famiglia, ragguagliata a giornata. Se risulterà inferiore a L.22, sarà attribuita in questa misura; se superiore a L.50 sarà ridotta a questo importo.

Ha diritto alla predetta indennità:

a) Il personale che presta servizio nella sede del Comune, dal quale deve effettuare, in conseguenza di offese belliche, lo sfollamento;

b) il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche;

c) il personale che si reca in missione in località dello stesso Comune od in località diversa, purchè rientri in sede nella stessa giornata;

d) il personale in missione che permetta fuori della normale sede di servizio, purchè abbia persone conviventi ed a carico-moglie non impiegata dello stato, figli, ecc.

e) il personale richiamato alle armi, che presti servizio militare in località da sfollare, che sia però sede dell'ufficio civile. In questo caso l'indennità giornaliera sarà comunque sospesa dopo due mesi di non avvenuto offese belliche.

Nel caso di coniugi impiegati dello stato, compete al marito l'indennità giornaliera di un terzo della diaria di missione con l'aumento della metà dell'aggiunta di famiglia, alla moglie senza quest'ultimo aumento.

A tutti e due tale indennità è sospesa quando nella sede di servizio non siano avvenute offese belliche da due mesi, se non hanno persone conviventied a carico. Se però hanno persone conviventi ed a carico, di cui sia stato effettuato il trasferimento, l'indennità viene sospesa, dopo due mesi, alla moglie, mentre il marito continua invece a percepirla.

Anche al personale femminile coniugato, il cui marito non è impiegato dello stato ecc..., spetta l'indennità giornaliera per la durata di due mesi a partire dall'ultima offesa bellica.

Non ha diritto all'indennità giornaliera:

a) il personale di ruolo in aspettativa per motivi di malattia o per ragioni di famiglia e quello non di ruolo in posizione che non dia titolo a remunerazione;

b) il personale in congedo straordinario;

c) il personale non in servizio, perchè sospeso dal grado e dallo stipendio

d) il personale di ruolo assente dal servizio che abbia già fatto 30 giorni di assenza per malattia ed abbia fruito, inoltre, del congedo ordinario, consentito dalle vigenti disposizioni;

e) il personale richiamato alle armi, che presti servizio militare in località, anche se dichiarata sfollata, diversa da quella da sfollare, sede dell'ufficio civile;

f) il personale richiamato alle armi che goda del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.Legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

importo.

Ha diritto alla predetta indennità:

a) Il personale che presta servizio nella sede del Comune, dal quale deve effettuare, in conseguenza di offese belliche, lo sfollamento;

b) il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche;

c) il personale che si reca in missione in località dello stesso Comune od in località diversa, purchè ritorni in sede nella stessa giornata;

d) il personale in missione che permetta fuori della normale sede di servizio, purchè abbi persone conviventi ed a carico-moglie non impiegata dello stato, figli, ecc.

e) il personale richiamato alle armi, che presti servizio militare in località da sfollare, che sia però sede dell'ufficio civile. In questo caso l'indennità giornaliera sarà comunque sospesa dopo due mesi di non avvenute offese belliche.

Nel caso di coniugi impiegati dello stato, compete al marito l'indennità giornaliera di un terzo della diaria di missione con l'aumento della metà dell'aggiunta di famiglia, alla moglie senza quest'ultimo aumento.

A tutti e due tale indennità è sospesa quando nella sede di servizio non siano avvenute offese belliche da due mesi, se non hanno persone conviventied a carico. Se però hanno persone conviventi ed a carico, di cui sia stato effettuato il trasferimento, l'indennità viene sospesa, dopo due mesi, alla moglie, mentre il marito continua invece a percepirla.

Anche al personale femminile coniugato, il cui marito non è impiegato dello stato ecc..., spetta l'indennità giornaliera per la durata di due mesi a partire dall'ultima offesa bellica.

Non ha diritto all'indennità giornaliera:

a) il personale di ruolo in aspettativa per motivi di malattia o per ragioni di famiglia e quello non di ruolo in posizione che non dia titolo a remunerazione;

b) il personale in congedo straordinario;

c) il personale non in servizio, perchè sospeso dal grado e dallo stipendio

d) il personale di ruolo assente dal servizio che abbia già fatto 30 giorni di assenza per malattia ed abbia fruito, inoltre, del congedo ordinario, consentito dalle vigenti disposizioni;

e) il personale richiamato alle armi, che presti servizio militare in località, anche se dichiarata sfollanda, diversa da quella da sfollare, sede dell'ufficio civile;

f) il personale richiamato alle armi che goda del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, previsto dal R.D.Legge 19 maggio 1941,n.569;

g) Il personale della Milizia Postelegrafonica, che gode del trattamento economico indicato alla precedente lettera f;

h) il personale autorizzato, in precedenza, a risiedere fuori del Comune,

6665

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ove è la sede dell'ufficio civile, se celibe, nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico, ovvero se donna coniugata o se uomo con moglie dipendente dallo stato o di altri ausiliari senza altre persone conviventi ed a carico.

Tanto per norma al 31° giorno di assenza per malattia, tenendo conto delle assenze per anno solare, la indennità giornaliera deve essere sospesa; e, successivamente, verrà ripristinata per ogni giorno effettivo o di congedo ordinario.

Di conseguenza, il personale, che avesse compiuto 30 o più giorni di assenze per malattia prima della data della decorrenza che viene stabilita per l'applicazione del R.D.L. n. 1498 dal Ministero dell'interno, perde il diritto all'indennità giornaliera fin dal primo giorno di assenza per malattia, e ne avrà diritto appena riprende servizio.

Al personale in aspettativa per motivi di malattia o di famiglia, in congedo straordinario, sospeso dal grado e dallo stipendio, richiamato alle armi o militarizzato, spetterà l'indennità giornaliera dal giorno che riprenderà servizio civile in località da sfollare, sede dell'ufficio.

Al personale femminile coniugato, il cui marito dovesse essere dichiarato prigioniero di guerra o disperso, spetta la sovvenzione straordinaria di sfollamento, purchè ricorrano le condizioni all'uopo necessarie, e la indennità giornaliera a tempo indeterminato o per la durata di due mesi secondo la norma generale, venendo l'impiegata ad essere considerata, in questo caso, capo di famiglia.

La indennità giornaliera ha decorrenza dalla data stabilita, di volta in volta, per le località colpite da offese belliche dal Ministero dello Interno e sarà corrisposta a tempo indeterminato se sia stato eseguito il trasferimento della famiglia e sarà sospesa dopo due mesi di non avvenute offese belliche per coloro che non hanno, conviventi ed a carico, membri di famiglia, acquisita od originaria, o che, avendoli, non hanno provveduto al loro trasferimento.

A coloro che, dopo avere effettuato il trasferimento, facessero rientrare in sede la famiglia, la indennità giornaliera sarà sospesa dopo due mesi dalla data del rientro o dopo due mesi di non avvenute offese belliche, se l'ultima offesa bellica si sia verificata successivamente al rientro.

o o
o

L'eventuale ripristino dell'aggiunta di famiglia nella maggiore aliquota stabilita per la sede di ufficio, da effettuarsi nei confronti del dipendente personale al quale era stata in precedenza ridotta perchè la famiglia era da tempo dimorante in altre località, potrà aver luogo con decorrenza dalla data di applicazione delle provvidenze previste dal R.D.L 16 dicembre 1942, n. 1498 soltanto, però, nei confronti di coloro che hanno la famiglia residente fuori del Comune sede di ufficio dall'11 giugno 1940 e cioè dall'entrata in guerra dell'Italia.

I ripristini in parola potranno comunque essere applicati soltanto dopo l'approvazione, da parte di questa Ragioneria Centrale.

Pertanto le Direzioni, per il personale di ruolo effetteranno, come di consueto, i prescritti mod. 49 bis e per il personale non di ruolo richiederanno la preventive autorizzazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e, successivamente, verrà ripristinata per ogni giorno effettivo o di congedo ordinario.

Di conseguenza, il personale, che avesse compiuto 30 o più giorni di assenze per malattia prima della data della decorrenza che viene stabilita, per l'applicazione del R.D.L. n. 1498 dal Ministero dell'Interno, perde il diritto all'indennità giornaliera fin dal primo giorno di assenza per malattia, e ne avrà diritto appena riprende servizio.

Al personale in aspettativa per motivi di malattia o di famiglia, in congedo straordinario, sospeso dal grado e dallo stipendio, richiamato alle armi o militarizzato, spetterà l'indennità giornaliera dal giorno che riprenderà servizio civile in località da sfollare, sede dell'ufficio.

Al personale femminile coniugato, il cui marito dovrà essere dichiarato prigioniero di guerra o disperso, spetta la sovvenzione straordinaria di sfollamento, purchè ricorrano le condizioni all'uopo necessarie, e la indennità giornaliera a tempo indeterminato o per la durata di due mesi secondo la norma generale, venendo l'impiegata ad essere considerata, in questo caso, capo di famiglia.

La indennità giornaliera ha decorrenza dalla data stabilita, di volta in volta, per la località colpita da offese belliche dal Ministero dello Interno e sarà corrisposta a tempo indeterminato se sia stato eseguito il trasferimento della famiglia e sarà sospesa dopo due mesi di non avvenute offese belliche per coloro che non hanno, conviventi ed a carico, membri di famiglia, acquisita od originaria, o che, avendoli, non hanno provveduto al loro trasferimento.

A coloro che, dopo avere effettuato il trasferimento, facessero rientrare in sede la famiglia, la indennità giornaliera sarà sospesa dopo due mesi dalla data del rientro o dopo due mesi di non avvenute offese belliche, se l'ultima offesa bellica si sia verificata successivamente al rientro.

o o
o

L'eventuale ripristino dell'aggiunta di famiglia nella maggiore aliquota stabilita per la sede di ufficio, da effettuarsi, nei confronti del dipendente personale al quale era stata in precedenza ridotta perchè la famiglia era da tempo dimorante in altre località, potrà aver luogo con decorrenza dalla data di applicazione delle provvidenze previste dal R.D.L 16 dicembre 1942, n. 1498 soltanto, però, nei confronti di coloro che hanno la famiglia residente fuori del Comune sede di ufficio dall'11 giugno 1940 e cioè dall'entrata in guerra dell'Italia.

I ripristini in parola potranno comunque essere applicati soltanto dopo l'approvazione, da parte di questa Ragioneria Centrale.

Pertanto le Direzioni, per il personale di ruolo emetteranno, come di consueto, i prescritti mod. 49 bis e per il personale non di ruolo richiederanno la preventiva autorizzazione.

Pregasi accusare ricevuta della presente.

IL DIRETTORE CAPO 6664 R.G. CENTRALE

F.to.....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO
C.° Dir. Pr. Poste 439

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione Prov di _____

Ufficio _____

Prot. N. _____

Allegati _____

_____, Addì _____ 19

Al _____

_____

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO: _____

A tutto il personale dei reparti della Direzione sono corrisposte mensilmente trenta ore di premio di operosità e rendimento.-

In aggiunta a tale premio che potrebbe estendersi fino ad un massimo di 75 ore, previa autorizzazione del Ministero, sono attribuite le seguenti ore che a suo tempo furono autorizzate dal Ministero di Roma ed il Ministero di Palermo in linea di massima ha confermato:

2° Reparto Direttore — ore 45
I Impiegato — " 39
6 Impiegati — " 24 ciascuno

./.

6663

Ord. 78 conto 2.445.000 del 2-942 XX Stab. Grafico del Falletto - Napoli

0724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

totale complessivo ore 228

3° Reparto Direttore ore 45

due Impiegati " 9 ciascuno

un impiegato " 5

un impiegato " 4

totale complessivo ore 72

Ragioneria I Capo Ragioniere ore 45

I Segretario " 45

I impiegato " 45

due Impiegati ""25

un impiegato " 30

due impiegati " IO

due impiegati 8

totale complessivo ore 25I

Tale aggiunta è corrisposta perchè gli impiegati che la riscuotono hanno oltre al proprio carico mansioni di dirigenza oppure un superlavoro.

- Premio mensile di Operosità e rendimento -

_____ooooo_____

In alcuni uffici esecutivi l'orario di servizio obbligatorio per necessità di servizio era di otto ore anzichè di sette e l'ottava ora era retribuita a L. 3.25, mentre il servizio straordinario era retribuito a L.2 l'ora.

Ne conseguiva che gli altri uffici non ammessi all'ottava ora di servizio, compresi i Reparti della Direzione, pur intensificando il lavoro non potevano usufruire di tale beneficio mentre già il caro costo della vita dovuto alla guerra richiedeva una maggiore entrata.

Il Ministero come dall'unita circolare N. I6I637/I866/42 del 5.9.942 soppresse l'ottava ora di servizio ed elevò l'importo del servizio straordinario da lire 2 a lire 3.50 l'ora.

Inoltre concesse un'ora di straordinario, senza che fosse eseguita a tutto il personale degli uffici esecutivi indipendentemente dallo straordinario effettivamente eseguito compensato anche a lire 3.50 l'ora.

La suddetta ora continua ad essere pagata come servizio straordinario .

Agli uffici amministrativi la concessione fu denominata Premio di operosità e rendimento e fu limitata da un minimo di 30 ore mensili data a tutto il personale, escluso quello non meritevole, ad un massimo di 75 ore.

Al Direttore Provinciale il Ministero attribuì I20 ore mensili, al Direttore di Ragioneria 90 ore al direttore del I° Reparto 60 ore.

Del massimo di 75 ore pochissimi ne usufruiscono anzi questi pochissimi oscillano tra le 50 e le 70 ore nei seguenti limiti:

2° Reparto	ore	228	ad otto impiegati (compreso il Direttore)
3° Reparto	ore	72	a cinque impiegati(compreso il Direttore)
Ragioneria	ore	25I	a dieci impiegati (escluso il Direttore)
Circolo Costruzioni	ore	364	a dodici impiegati.

La spesa complessiva mensile per servizio straordinario agli uffici esecutivi (Cap.lo 3/I del bilancio) è in media di lire quattrocentomila e quello per premio di operosità (Cap.lo 4) agli uffici amministrativi è di lire settantacinquemila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L.2 l'ora.

Ne conseguiva che gli altri uffici non ammessi all'ottava ora di servizio, compresi i Reparti della Direzione, pur intensificando il lavoro non potevano usufruire di tale beneficio mentre già il caro costo della vita dovuto alla guerra richiedeva una maggiore entrata.

Il Ministero come dall'unita circolare N. I6I637/I866/42 del 5.9.942 soppresse l'ottava ora di servizio ed elevò l'importo del servizio straordinario da lire 2 a lire 3.50 l'ora.

Inoltre concesse un'ora di straordinario, senza che fosse eseguita a tutto il personale degli uffici esecutivi indipendentemente dallo straordinario effettivamente eseguito compensato anche a lire 3.50 l'ora.

La suddetta ora continua ad essere pagata come servizio straordinario .

Agli uffici amministrativi la concessione fu denominata Premio di operosità e rendimento e fu limitata da un minimo di 30 ore mensili data a tutto il personale, escluso quello non meritevole, ad un massimo di 75 ore.

Al Direttore Provinciale il Ministero attribuì I20 ore mensili, al Direttore di Ragioneria 90 ore al direttore del I° Reparto 60 ore.

Del massimo di 75 ore pochissimi ne usufruiscono anzi questi pochissimi oscillano tra le 50 e le 70 ore nei seguenti limiti:

2° Reparto	ore	228	ad otto impiegati (compreso il Direttore)
3° Reparto	ore	72	a cinque impiegati(compreso il Direttore)
Ragioneria	ore	25I	a dieci impiegati (escluso il Direttore)
Circolo Costruzioni	ore	364	a dodici impiegati.

La spesa complessiva mensile per servizio straordinario agli uffici esecutivi (Cap.lo 3/I del bilancio) è in media di lire quattrocentomila e quello per premio di operosità (Cap.lo 4) agli uffici amministrativi è di lire settantacinquemila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE.

6662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.F.

COPIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SERVIZIO II. DIVISIONE II. SEZIONE II.

N.161637/1866/42 Roma, 5 Settembre 1942

OGGETTO: Premi di operosità e rendimento.

AI DIRETTORI PROVINCIALI P.T.

AI DIRETTORI CIRCOLI COSTRUZIONI T.T.

REGNO

AI SERVIZI ED UFFICI AUTONOMI
DELLA DIREZIONE GENERALE P.T.
ROMA

RISERVATA

Con riferimento alle circolari telegrafiche nr. 39180 e 78180 del 1° e del 3° corrente si riassumono quì di seguito, per opportuna norma del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale addetto agli uffici amm.vi, in dipendenza del temporaneo ripristino dell'orario diviso.

Circolare nr.52986/1455.9.I.3.I. del 18 Agosto 1942 (omissis)

""" Le suddette nuove misure hanno efficacia dal 1° Agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello attuale stato di guerra.

Con precedenti disposizioni fu già fatto presente che la concessione dei premi di operosità e rendimento ai dipendenti statali va fatta in relazione alle effettive maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e la eliminazione di ogni arretrato.

Il ripristino dell'orario diviso, che consente il prolungamento fino a tre ore giornaliere, dell'orario normale, e la migliorata misura delle remunerazioni del lavoro straordinario compiuto, offrono piena possibilità di fronteggiare tutte le esigenze delle varie Amministrazioni.

E' al raggiungimento di tale risultato per cui i dipendenti funzionari beneficieranno degli apportati miglioramenti ai rispettivi compensi che debbono considerarsi particolarmente impegnati i capi dei servizi, cui non sfuggirà l'inderogabile dovere di assicurare il perfetto e spedito funzionamento di tutti i servizi dello stato."""

- circolare nr.53478/1455-9.I.3.I. del 30 Agosto 1942. (omissis)

"""I- La corresponsione dei premi suddetti va effettuata, come le vigenti norme prescrivono, in rela zione alle speciali caratteristiche del lavoro compiuto e alla maggiore opera effettivamente prestata.

II-Le maggiori prestazioni potranno essere determinate:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Premi di operosità e rendimento.

AI DIRETTORI PROVINCIALI P.T.

AI DIRETTORI CIRCOLI COSTRUZIONI T.T.

REGNO

AI SERVIZI ED UFFICI AUTONOMI
DELLA DIREZIONE GENERALE P.T.
ROMA

RISERVATA

Con riferimento alle circolari telegrafiche nr. 39780 e 78780 del 1° e del 3° corrente si riassumono quì di seguito, per opportuna norma del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi di operosità e rendimento al personale addetto agli uffici amm.vi, in dipendenza del temporaneo ripristino dell'orario diviso.

Circolare nr.52986/I455.9.I.3.I. del 18 Agosto 1942 (omissis)

""" Le suddette nuove misure hanno efficacia dal 1° Agosto 1942 e fino a sei mesi dopo la cessazione dello attuale stato di guerra.

Con precedenti disposizioni fu già fatto presente che la concessione dei premi di operosità e rendimento ai dipendenti statali va fatta in relazione alle effettive maggiori prestazioni che valgano ad ottenere il completo esaurimento del lavoro e la eliminazione di ogni arretrato.

Il ripristino dell'orario diviso, che consente il prolungamento fino a tre ore giornaliere, dell'orario normale, e la migliorata misura delle remunerazioni del lavoro straordinario compiuto, offrono piena possibilità di fronteggiare tutte le esigenze delle varie Amministrazioni.

E' al raggiungimento di tale risultato per cui i dipendenti funzionari beneficieranno degli apportati miglioramenti ai rispettivi compensi che debbono considerarsi particolarmente impegnati i capi dei servizi, cui non sfuggirà l'inderogabile dovere di assicurare il perfetto e spedito funzionamento di tutti i servizi dello stato."""

- circolare nr.53478/I455-9.I.3.I. del 30 Agosto 1942. (omissis)

"""I- La corresponsione dei premi suddetti va effettuata, come le vigenti norme prescrivono, in rela zione alle speciali caratteristiche del lavoro compiuto e alla maggiore opera effettivamente prestata.

II-Le maggiori prestazioni potranno essere determinate:

- a) in base a cottimi:
- b) in base alle ore di servizio oltre l'orario normale;
- c) in base alla intensificazione di lavoro e conseguente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effettivo maggiore rendimento,valutato e riconosciuto dai capi di ufficio, nei servizi in cui tale intensificazione può dare risultati proficui;

III- Avuto riguardo alle accresciute esigenze di servizio nelle attuali circostanze,le attribuzioni dei premi,per una misura non eccedente alle ore 30 mensili,può aver luogo con carattere di generalità nei riguardi del personale dei vari uffici,esclusi sempre coloro che diano prova di negligenza o di scarso attaccamento al proprio dovere, restando inteso che le ulteriori concessioni,entro il limite massimo complessivo risultante dal computo di 75 o di 90 ore mensili,rispettivamente per gli impiegati e per i subalterni,debitamente autorizzate,dovranno corrispondere ad una attenta ed utile valutazione delle maggiori prestazioni dei singoli impiegati.

IV- Nulla è innovato alle disposizioni che vietano il cumulo delle concessioni dei premi di operosità con i trattamenti di guerra,totali o parziali,o altri analoghi """.

La retta applicazione delle disposizioni predette potrà consentire ai dirigenti degli organi centrali e periferici di assicurare la completa normalizzazione dei dipendenti servizi Amministrativi ed anche,laddove la situazione del personale corrispondeva già adeguatamente ai servizi stessi,una proporzionale riduzione di unità effettive che potranno essere più opportunatamente utilizzate nei servizi esecutivi.

Si resta in attesa di ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE

G. PESSION

6660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI DI -
N A P O L I

2° REPARTO =

♣ Premio semestrale di operosità e rendimento-

Il premio di operosità e rendimento semestrale non è concesso per disposizione regolamentare ma è la suddivisione di una somma iscritta annualmente nel bilancio delle Poste e Telegrafi, trattandosi di azienda autonoma a tipo industriale, quindi la Legge istitutiva è la Legge che approva il bilancio annuale.

Per gli uffici esecutivi tale premio si aggira intorno alle 200 lire maggiorate di circa il 50% per il personale dirigente.-

Per gli uffici amministrativi che non godono di tutte le indennità attribuite agli uffici esecutivi tale premio si aggira sulla media di 300 lire con una maggiorazione per i Direttori di Reparto e gli ispettori

Nel semestre luglio-dicembre 1943 la spesa per tale premio fu di

L. 99093,55 per gli uffici amministrativi

e L. 299169,55 per gli uffici esecutivi.

Su tale somma non è stato però ancora praticato l'aumento del 70% concesso con l'Ordinanza Regionale N. 2/1943 art.I e IV confermata con l'istruzione Amministrativa N. 23 del 14/4/1944.

IL DIRETTORE PROVINCIALE.

Viene corredato del prospetto
numerico e valuto della
che durante l'armistizio e
dato colpito da una sanzione

6659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

disposizione regolamentare [illegible]
annualmente nel bilancio delle Poste e Telegrafi, trattandosi di azienda autonoma a tipo industriale, quindi la Legge istitutiva è la Legge che approva il bilancio annuale.

Per gli uffici esecutivi tale premio si aggira intorno alle 200 lire maggiorata di circa il 50% per il personale dirigente.-

Per gli uffici amministrativi che non godono di tutte le indennità attribuite agli uffici esecutivi tale premio si aggira sulla media di 300 lire con una maggiorazione per i Direttori di Reparto e gli ispettori

Nel semestre luglio-dicembre 1943 la spesa per tale premio fu di

L. 99093,55 per gli uffici amministrativi

e L. 299169,55 per gli uffici esecutivi.

Su tale somma non è stato però ancora praticato l'aumento del 70% mmmm concesso con l'Ordinanza Regionale N. 2/1943 art.I e IV confermata con l'istruzione Amministrativa N. 23 del 14/4/1944.

IL DIRETTORE PROVINCIALE.

Viene compreso nel fascicolo personale esclusivo [illegible] 6659 quello che durante [illegible] contiene [illegible] la [illegible] istruzione [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO
C. - Dir. Pr. Poste 439

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Addì ... 19

Al ...

Direzione Prov. di ...

Ufficio ...

Prot. N. ...

Allegati ...

Risposta al foglio N.
del

OGGETTO: ...

PREMIO SEMESTRALE

Si rimettono le copie richieste delle disposizioni del Ministero riguardanti il premio semestrale ai Reparti della Direzione e agli uffici esecutivi pel I° semestre 1943.

Ord. 75 copie 2.445.000 del 2-942 XX Stab. Grafico del Folletto - Napoli

6653

COPIA

Mod.I75 (speciale)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
SERVIZIO 2 DIVISIONE 2 SEZIONE 2 =

Prot.N.I32057I.I866.GR 23 Luglio I943

Alla Direzione Provinciale P.T. di Napoli
e per conoscenza:
Al Circolo Costruzioni T.T. di Napoli
Alla Direzione Provinciale P.T. di .....

Oggetto: Premio di operosità semestre gennaio - giugno I943-

RISERVATA URGENTE

Anche per il semestre gennaio+giugno I943 viene autorizzata l'assegna+zione agli impiegati ed agenti ritenuti meritevoli addetti ai Reparti della Direzione (compreso l'Economato)e agli uffici amministrativi dei Circoli Co=struzioni,nonché ai Cassieri e ai Controllori Provinciali,un premio di ope=rosità e di rendimento nella misura stabilita nel precedente semestre luglio+dicembre I942 e con le stesse modalità precisate nelle Circolari N. I56959.I866.GR. e I30[illegible]442/I866.GR., rispettivamente dal 9 luglio I942 e del 22 gennaio I943.

Le Direzioni segnaleranno il personale,sempre degli uffici ammini=strativi,che per speciali circostanze di servizio non ha potuto,durante l'an=no I942,fruire in base ai turni prestabiliti,di tutto o parte del congedo per il quale non abbia beninteso percepito alcun compenso,affinché la scrivente possa esaminare l'opportunità di assegnare agli interessati un premio supple=tivo nei limiti delle eventuali disponibilità di fondi.

S'informa che a favore di cotesta Direzione é stato disposto l'acccre=ditamento sul Cap.4 - residui passivi esercizio I942 -I943 - di complessive L.4I700.- (al netto delle ritenute erariali) di cui L.3700.- per il locale Circolo Costruzioni e L. ____-____ per la Direzione di _____-_____

Nelle somme anzidette sono compresi gli importi netti dei premi fissa=ti per i seguenti funzionari,nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Sig. Guerrieri Comm.Dr.Vincenzo
Direttore Provinciale di Napoli L.I080.-

Sig. Rossi Comm.Enrico

6657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per conoscenza:

Oggetto: Premio di operosità semestre gennaio - giugno I943- Al Circolo Costruzioni T.T. di Napoli

Alla Direzione Provinciale P.T. di .....

RISERVATA URGENTE

Anche per il semestre gennaio+giugno I943 viene autorizzata l'assegnazione agli impiegati ed agenti ritenuti meritevoli addetti ai Reparti della Direzione (compreso l'Economato)e agli uffici amministrativi dei Circoli Costruzioni,nonché ai Cassieri e ai Controllori Provinciali,un premio di operosità e di rendimento nella misura stabilita nel precedente semestre luglio+dicembre I942 e con le stesse modalità precisate nelle Circolari N. I56959.I866.GR. e I309442/I866.GR., rispettivamente del 9 luglio I942 e del 22 gennaio I943.

Le Direzioni segnaleranno il personale,sempre degli uffici amministrativi,che per speciali circostanze di servizio non ha potuto,durante l'anno I942,fruire in base ai turni prestabiliti,di tutto o parte del congedo per il quale non abbia beninteso percepito alcun compenso,affinché la scrivente possa esaminare l'opportunità di assegnare agli interessati un premio suppletivo nei limiti delle eventuali disponibilità di fondi.

S'informa che a favore di cotesta Direzione é stato disposto l'accreditamento sul Cap.4 - residui passivi esercizio I942 -I943 - di complessive L.4I700.- (al netto delle ritenute erariali) di cui L.3700.- per il locale Circolo Costruzioni e L. _____ per la Direzione di _____

Nelle somme anzidette sono compresi gli importi netti dei premi fissati per i seguenti funzionari,nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Sig. Guerrieri Comm.Dr.Vincenzo

Direttore Provinciale di Napoli L.I080.-

6657

Sig. Rossi Comm.Enrico

Direttore Circolo Costruzioni di Napoli L.772.-

Sig. Berriola Cav.Rag.Gerardo

già Direttore Provinciale di Matera L.I05.-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dal I/I al 29/I/43.

Per l'eventuale compenso straordinario semestrale al personale applicato agli uffici esecutivi, seguiranno fra breve separate disposizioni.

Si resta in attesa di ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to PESSION

P.C.C.

IL CAPO SERVIZIO PRINCIPALE

F.to Saracista

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia Segretissima Gennaio Giugno 943

47° ADADADA ROMA 874180 59 26V I240

DIRPOSTEL REGNO CTA P C CIRCOSTEL REGNO

2/2 AUTORIZZASI CORRISPONDERE PER SEMESTRE GENNAIO GIUGNO 1943 AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO MERITE VOLE ADIETTO UFFICI ESECUTIVI COMPENSO STRAORDINARIO STESSA MISURA STABILITA NEL PRECEDENTE SEMESTRE SEGUENDO MODALITA' CIRCOLARE I5659/I866 ET I93I80 RISPETTIVAMENTE 9 LUGLIO 1942 ET 6 FEBBRAIO 1943 PUNTO PAGAMENTO DOVRA' EFFETTUARSI CONTO SOSPESO CARICO CAPITOLO 3/I RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1942/43 RIMETTENDO I40 =

DRE GIE PESSION

Si trascrive copia

6636

0757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copia Lavoro Pubblico Dicembre 1942

SCSCSCS ROMA 193180 55 tf 6 12.30

DIRPOSTEL ET CIRCOSTEL REGNO

2/2 Autorizzasi corrispondere al personale dipendente riconosciuto meritevole addetto uffici esecutivi compenso straordinario per semestre luglio dicembre 1942 di importo uguale quello liquidato nel precedente semestre da commisurarsi ad ore in base nuove aliquote arrotondando per eccesso eventuali frazioni alt.

Pagamento dovrà effettuarsi in conto sospeso segnalando poi ammontare spesa netta.

Ministro Host Venturi

6655

Coma

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PP.TT.
SERV.2° DIV.2^ SEZ.2^

N. 156959/1866-GR di prot.
OGGETTO: Premi semestrali

Roma, 6 Luglio 1942

ALLA DIREZIONE PROV.P.T. DI NAPOLI
e per intelligenza:
AL CIRCOLO COSTRUZIONI T.T. NAPOLI
ALLA DIREZIONE PROV. DI .....

OGGETTO: Premi semestrali

All.1

L'Eccellenza il Ministro ha disposto che, anche per il semestre gennaio-giugno 1942 XX agli impiegati ed agenti che ne siano meritevoli, venga assegnato: un premio di operosità e rendimento a carico del Cap.4, se addetti ai Reparti delle Direzioni e agli uffici amministrativi dei Circoli Costruzioni; un compenso commisurato ad ore di servizio straordinario a carico del Cap.3 art 1, se addetti agli Uffici esecutivi - compresi i titolari e i dirigenti.

I criteri di massima da adottare per la concessione di che trattasi sono i seguenti:

a) I premi di operosità netti debbono essere corrisposti ai Direttori Provinciali e ai Direttori dei Circoli nella misura di cui all'unito prospetto e all'altro personale con un minimo di L.175 agli impiegati di 1^ categoria - gruppo A - di L.150 agli impiegati di 1^ categoria - gruppo B- di L.120 ai titolari e dirigenti di 2^ categoria, di L.80 agli altri impiegati e di L.60 agli agenti.

b) I premi di cui alla lettera precedente per il Direttore della Ragioneria, il Cassiere e il Controllore Provinciale dovranno essere aumentati del premio ai medesimi concesso con la nota N.1190023/1866 del 14 ottobre 1941; per i Direttori degli altri Reparti Amministrativi delle Direzioni, il Cassiere e il Controllore alla Cassa dei Circoli i premi dovranno essere maggiorati della somma netta indicata nell'allegato prospetto, nell'intesa, peraltro, che ai funzionari in parola non dovrà essere corrisposto un premio inferiore a quello fruito nel precedente semestre.

Qualora si siano succeduti più funzionari nello stesso posto, la maggiorazione dovrà essere proporzionalmente ripartita fra essi.

c) Il compenso straordinario da liquidaresi, come sopra è detto, al personale degli Uffici esecutivi, è stabilito come segue:

Personale delle Direzioni di 1^ classe; sessanta ore agli impiegati, compresi quelli assunti a prestazione oraria per non meno di sette ore giornaliere, e di quaranta ore agli agenti subalterni, compresi i guardafili residenti nel capoluogo anche se mobilitati nella Milizia P.T.

Per il personale delle altre Direzioni e [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Premi semestrali

ALLA DIREZIONE PROV.P.T. DI NAPOLI

e per intelligenza:

AL CIRCOLO COSTRUZIONI T.T. NAPOLI

ALLA DIREZIONE PROV. DI .....

OGGETTO: Premi semestrali

All.1

L'Eccellenza il Ministro ha disposto che, anche per il semestre gennaio-giugno 1942 XX agli impiegati ed agenti che ne siano meritevoli, venga assegnato: un premio di operosità e rendimento a carico del Cap.4, se addetti ai Reparti delle Direzioni e agli uffici amministrativi dei Circoli Costruzioni; un compenso commisurato ad ore di servizio straordinario a carico del Cap.3 art 1, se addetti agli Uffici esecutivi - compresi i titolari e i dirigenti.

I criteri di massima da adottare per la concessione di che trattasi sono i seguenti:

a) I premi di operosità netti debbono essere corrisposti ai Direttori Provinciali e ai Direttori dei Circoli nella misura di cui all'unito prospetto e all'altro personale con un minimo di L.175 agli impiegati di 1^ categoria - gruppo A - di L.150 agli impiegati di 1^ categoria - gruppo B- di L.120 ai titolari e dirigenti di 2^ categoria, di L.80 agli altri impiegati e di L.60 agli agenti.

b) I premi di cui alla lettera precedente per il Direttore della Ragioneria, il Cassiere e il Controllore Provinciale dovranno essere aumentati del premio ai medesimi concesso con la nota N.1190023/1866 del 14 ottobre 1941; per i Direttori degli altri Reparti Amministrativi delle Direzioni, il Cassiere e il Controllore alla Cassa dei Circoli i premi dovranno essere maggiorati della somma netta indicata nell'allegato prospetto, nell'intesa, peraltro, che ai funzionari in parola non dovrà essere corrisposto un premio inferiore a quello fruito nel precedente semestre.

Qualora si siano succeduti più funzionari nello stesso posto, la maggiorazione dovrà essere proporzionalmente ripartita fra essi.

c) Il compenso straordinario da liquidaresi, come sopra è detto, al personale degli Uffici esecutivi, è stabilito come segue:

Personale delle Direzioni di 1^ classe; sessanta ore agli impiegati, compresi quelli assunti a prestazione oraria per non meno di sette ore giornaliere, e di quaranta ore agli agenti subalterni, compresi i guardafili residenti nel capoluogo anche se mobilitati nella Milizia P.T.

Per il personale delle altre Direzioni o in servizio negli uffici principali fuori del capoluogo; cinquanta ora agli impiegati, come sopra, e trentacinque ore agli agenti, esclusi però i guardafili mobilitati nella Milizia P.T.

Il compenso dovrà essere corrisposto in base alla 6654 quota oraria di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L.2 per gli impiegati degli uffici ammessi all'8^ ora di L.2,70 - L.2,50 e L.2,20 e L.2 per gli impiegati rispettivamente di gruppo A- B + C e non di ruolo; di L.2 per gli agenti di ruolo e di L.1,60 per quelli non di ruolo.

d) Per i titolari ed i dirigenti degli Uffici esecutivi è lasciata facoltà di elevare detti compensi in misura non superiore al premio che verrà assegnato ai pari grado addetti agli Uffici amministrativi; così pure potranno essere aumentati i premi di operosità nei riguardi di coloro che, addetti agli Uffici amministrativi, si siano maggiormente distinti, nei limiti beninteso, delle disponibilità che si verificassero sulla somma assegnata.

e) Tanto i premi di operosità che i compensi straordinari dovranno essere proporzionalmente ridotti per coloro che non hanno prestato servizio per l'intero semestre xxxxxx, escludendo comunque il personale che nel semestre stesso non abbia prestato servizio per un minimo di tre mesi.

Costituiscono interruzioni di servizio agli effetti della presente disposizione, le aspettative, le assenze oltre i limiti normalmente consentiti nell'anno solare e i distacchi presso altre Amministrazioni.

Per la concessione al personale in missione provvederanno le due Direzioni di origine e di attuale residenza, ognuna per la quota corrispondente al periodo di servizio prestato nel semestre alla propria dipendenza.

f) Dovranno altresì, essere esclusi dalla concessione gli impiegati e gli agenti che nel semestre abbiano subita una delle punizioni previste dall'art.56 del R.D.30 dicembre 1923, n.2960 o si trovino sottoposti a procedimento disciplinare.

g) Al personale richiamato alle armi che abbia prestato servizio civile anche soltanto per una parte del semestre, la concessione deve essere fatta per tutto il semestre purchè il personale stesso non fruisca del trattamento economico di guerra, nel qual caso il premio o il compenso dovrà corrispondersi in misura proporzionale al servizio civile prestato, semprechè non sia stato inferiore a tre mesi.

Ciò stante, tenuto conto della spesa sostenuta in occasione della analoga concessione del semestre precedente e degli assegni del personale, si informa che è stato dato corso agli accreditamenti di cui al prospetto allegato.

I premi ed i compensi dovranno essere corrisposti non appena ricevuti gli accreditamenti, compilando apposite note 70-E, intestate con le seguenti diciture: per il Cap.4 - "Premi di operosità e rendimento per il semestre gennaio- giugno 1942 " per il Cap.3 art 1- "compensi per servizio straordinario eseguito nel semestre gennaio - giugno 1942."

Copia delle note anzidette dovrà essere inviata alla Segreteria del Servizio II°

Si resta, intanto, in attesa di ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Pession

6635

p.c.c.
Il Capo Servizio Principale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

addetti agli Uffici amministrativi, si siano maggiormente distinti, nei limiti beninteso, delle disponibilità che si verificassero sulla somma assegnata.

e) Tanto i premi di operosità che i compensi straordinari dovranno essere proporzionalmente ridotti per coloro che non hanno prestato servizio per l'intero semestre, escludendo comunque il personale che nel semestre stesso non abbia prestato servizio per un minimo di tre mesi.

Costituiscono interruzioni di servizio agli effetti della presente disposizione, le aspettative, le assenze oltre i limiti normalmente consentiti nell'anno solare e i distacchi presso altre Amministrazioni.

Per la concessione al personale in missione provvederanno le due Direzioni di origine e di attuale residenza, ognuna per la quota corrispondente al periodo di servizio prestato nel semestre alla propria dipendenza.

f) Dovranno altresì, essere esclusi dalla concessione gli impiegati e gli agenti che nel semestre abbiano subita una delle punizioni previste dall'art.56 del R.D.30 dicembre 1923, n.2960 o si trovino sottoposti a procedimento disciplinare.

g) Al personale richiamato alle armi che abbia prestato servizio civile anche soltanto per una parte del semestre, la concessione deve essere fatta per tutto il semestre purchè il personale stesso non fruisca del trattamento economico di guerra, nel qual caso il premio o il compenso dovrà corrispondersi in misura proporzionale al servizio civile prestato, semprechè non sia stato inferiore a tre mesi.

Ciò stante, tenuto conto della spesa sostenuta in occasione della analoga concessione del semestre precedente e degli assegni del personale, si informa che è stato dato corso agli accreditamenti di cui al prospetto allegato.

I premi ed i compensi dovranno essere corrisposti non appena ricevuti gli accreditamenti, compilando apposite note 70-E, intestate con le seguenti diciture: per il Cap.4 - "Premi di operosità e rendimento per il semestre gennaio- giugno 1942 " per il Cap.3 art 1- "compensi per servizio straordinario eseguito nel semestre gennaio - giugno 1942."

Copia delle note anzidette dovrà essere inviata alla Segreteria del Servizio II°

Si resta, intanto, in attesa di ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Pession

6655

p.c.c.
Il Capo Servizio Principale
d'ordine
F.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLE PP.TT.

SERV. 2° DIV.2 SEZ.2

PROSPETTO RELATIVO ALLE ASSEGNAZIONI PER I PREMI DI OPEROSITA' ED I COMPENSI STRAORDINARI = SEMESTRE GENNAIO = GIUGNO 1942

DIRZZIONE PROVINCIALE P.T.
NAPOLI

ACCREDITAMENTI.

a) sul Cap.4 - Residui passivi es.1941-42 L.42200
delle quali:

per il Circolo Costruzioni T.T. " 3650

per la Direzione Prov.P.T. di L. -

b) sul Cap.3 art.1 - Residui passivi
es. 1941 - 42 L.165.000

(comprese le somme per gli agenti di manutenzione)

per la Direzione Prov.P.T. di L. -

PREMI:

Al Direttore Prov. Sig.Guerrieri Vincenzo L. 1080 nette
Al Direttore del Circolo Sig.Rossi Enrico " 772 "
Al Direttore Prov. di
Sig. " -

6652

Maggiorazioni:

a ciascun Direttore Reparti Amministrativi della Direzione (escluso il Dre Ragioneria Prov.) L. 250 nette

Al Cassiere del Circolo Costruzioni " 250 "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SERV. 2° DIV.2 SEZ.2

PROSPETTO RELATIVO ALLE ASSEGNAZIONI PER I PREMI DI OPEROSITA' ED I COMPENSI STRAORDINARI = SEMESTRE GENNAIO = GIUGNO 1942

DIRZZIONE PROVINCIALE P.T.
NAPOLI

ACCREDITAMENTI.

a) sul Cap.4 - Residui passivi es.1941-42 L.42200
delle quali:

per il Circolo Costruzioni T.T. " 3650

per la Direzione Prov.P.T. di L. -

b) sul Cap.3 art.1 - Residui passivi
es. 1941 - 42 L.165.000

(comprese le somme per gli agenti di manutenzione)

per la Direzione Prov.P.T. di L. -

PREMI:

Al Direttore Prov. Sig.Guerrieri Vincenzo L. 1080 nette
Al Direttore del Circolo Sig.Rossi Enrico " 772 "
Al Direttore Prov. di
Sig. " -

6652

Maggiorazioni:

a ciascun Direttore "eparti Amministrativi della Direzione (escluso il Dre Ragioneria Prov.) L. 250 nette

Al Cassiere del Circolo Costruzioni " 250 "

Al Controllore Cassa del Circolo Costruz. " 150

IL CAPO SERVIZIO PRINCIPALE
d'ordine
F.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pro Memoria

1). I servizi viaggianti vengono disimpegnati da ambulan tisti (impiegati ed agenti) e da messaggeri (agenti)

2) La qualifica di messaggere che si trova nelle tabelle stipendio, è in funzione del grado (commesso, primo commesso, messaggere di 2 classe, messaggere di 1 classe)

3) La qualifica di messaggere nei servizi viaggianti, è in funzione della mansione, che può essere affidata, in caso di necessità, anche ad un primo commesso.

4) I messaggeri dei servizi viaggianti, scortano e consegnano alle singole stazioni solo i dispacci confezionati dagli uffici di stazione.
Gli ambulantinti, oltre a consegnare i dispacci diretti formati dagli uffici di stazione, carteggiano e formano dispacci per proprio conto.

5) I turni dei messaggeri sono contrassegnati da un numero. Ad esempio: numero 1, è il turno del messaggere titolare che scorta e consegna i dispacci sulla linea Napoli Castellammare di Stabia.
Numero 101 è il turno del messaggere di aiuto che scorta e consegna i dispacci sulla linea Napoli Castellammare di Stabia.

6) Si puga loro l'aumento del 70% a scalare.

7) Gli autofurgoni adibiti al servizio postale, appartengono alla Ditta Corbara, che ha un regolare appalto con l'Amministrazione.

6651

DIREZIONE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
(3° REPARTO)
NAPOLI

DIARIE MESSAGGERI DAL 1° MARZO 1944.

Turno	I	L.	15.25	giorno	I	Napoli	Castellammare.
"	2	"	15.25	"	I	"	"
"	3	"	25.60	"	I	"	Sarno.
"	4	"	26.15	"	I	"	Poggiomarino.
"	5	"	26.15	"	I	"	Baiano.
"	7	"	37.35	"	I	"	Caserta.
"	8	"	50.00	"	I	"	Mondragone.
"	9	"	11.20	"	I	"	Aversa.
"	10	"	50.00	"	I	"	Vairano.
"	11	"	9.70	"	I	"	Aversa.
"	12	"	66.50	"	2	"	Capri.
"	13	"	92.30	"	2	"	Ischia.
"	14	"	157.05	"	3	"	Bari.
"	15	"	269.30	"	4	"	Bari.
"	16	"	289.00	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	17	"	384.90	"	5	"	Potenza Brindisi.
"	27	"	280.10	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	28	"	381.80	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	101	"	14.20	"	1	"	Castellammare stabia.
"	102	"	14.20	"	1	"	" "
"	103	"	24.00	"	1	"	Sarno.
"	104	"	24.00	"	1	"	Poggiomarino.
"	105	"	24.00	"	1	"	Baiano.
"	106	"	13.10	"	1	"	Torregaveta.
"	107	"	35.30	"	1	"	Caserta.
"	108	"	50.00	"	1	"	Mondragone.
"	109	"	10.10	"	1	"	Aversa.
"	110	"	50.00	"	1	"	Vairano.
"	111	"	8.70	"	1	"	Aversa.
"	112	"	81.95	"	1	"	Capri.
"	113	"	80.75	"	1	"	Ischia.
"	114	"	148.05	"	3	"	Bari.
"	115	"	260.30	"	4	"	Bari.
"	116	"	275.40	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	117	"	371.30	"	5	"	Potenza Brindisi.
"	127	"	271.20	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	128	"	367.30	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	3	Domenicale lire		14.70	giorno 1	Napoli	Sarno.
"	4	"	"	14.70	" 1	"	Poggiomarino.
"	5	"	"	17.45	" 1	"	Baiano.
"	103	"	"	13.10	" 1	"	Sarno.
"	104	"	"	13.10	" 1	"	Poggiomarino.
"	105	"	"	15.80	" 1	"	Baiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"	3	"	25.60	"	I	"	Sarno.
"	4	"	26.15	"	I	"	Poggiomarino.
"	5	"	26.15	"	I	"	Baiano.
"	7	"	37.35	"	I	"	Caserta.
"	8	"	50.00	"	I	"	Mondragone.
"	9	"	11.20	"	I	"	Aversa.
"	10	"	50.00	"	I	"	Vairano.
"	11	"	9.70	"	1	"	Aversa.
"	12	"	66.50	"	2	"	Capri.
"	13	"	92.30	"	2	"	Ischia.
"	14	"	157.05	"	3	"	Bari.
"	15	"	269.30	"	4	"	Bari.
"	16	"	289.00	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	17	"	384.90	"	5	"	Potenza Brindisi.
"	27	"	280.10	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	28	"	381.80	"	4	"	Potenza Brindisi Bari.
"	101	"	14.20	"	1	"	Castellammare stabia.
"	102	"	14.20	"	1	"	" "
"	103	"	24.00	"	1	"	Sarno.
"	104	"	24.00	"	1	"	Poggiomarino.
"	105	"	24.00	"	1	"	Baiano.
"	106	"	13.10	"	1	"	Torregaveta.
"	107	"	35.30	"	1	"	Caserta.
"	108	"	50.00	"	1	"	Mondragone.
"	109	"	10.10	"	1	"	Aversa.
"	110	"	50.00	"	1	"	Vairano.
"	111	"	8.70	"	1	"	Aversa.
"	112	"	81.95	"	1	"	Capri.
"	113	"	80.75	"	1	"	Ischia.
"	114	"	148.05	"	3	"	Bari.
"	115	"	260.30	"	4	"	Bari.
"	116	"	275.40	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	117	"	371.30	"	5	"	Potenza Brindisi.
"	127	"	271.20	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	128	"	367.30	"	4	"	Potenza Brindisi.
"	3	Domenicale lire		14.70	giorno	1	Napoli Sarno.
"	4	"	"	14.70	"	1	" Poggiomarino.
"	5	"	"	17.45	"	1	" Baiano.
"	103	"	"	13.10	"	1	" Sarno.
"	104	"	"	13.10	"	1	" Poggiomarino.
"	105	"	"	15.80	"	1	" Baiano.

Il Direttore del III Reparto

6659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
(3 REPARTO)
NAPOLI

INDENNITÀ DI STAZIONE (importo mensile)	Direttore	38,70
	Vice Dirett.	25,85
	Sottocapi	19,35
	Impiegati	12,90
	Agenti	7,75
INDENNITÀ SERALE (importo di ogni ora)	Impiegati	1,15
	Agenti	0,80
INDENNITÀ NOTTURNA (importo di ogni ora)	Impiegati	1,75
	Agenti	1,15
INDENNITÀ DI DIRIGENZA (importo di ogni ora)		0,80

Il Direttore del III Reparto

L'indennità che viene corrisposta al personale addetto agli uffici di stazione ed a quelli del Posto ——

L'indennità di dirigenza viene

6619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

INDENNITÀ SERALE (importo di ogni ora)	Impiegati	1,15
	Agenti	0,80
INDENNITÀ NOTTURNA (importo di ogni ora)	Impiegati	1,75
	Agenti	1,15
INDENNITÀ DI DIRIGENZA (importo di ogni ora)		0,80

Il Direttore del III Reparto

L'indennità che viene corrisposta al personale addetto agli uffici di stazione ed al quello del Porto ——

L'indennità di dirigenza viene corrisposta ad impiegati con incarichi speciali e carente sulla mansione

6619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI DI N A P O L I =
2° REPARTO =

- Indennità di Missione -

Le indennità di missione sono state stabilite, in virtù del R.D.Legge del 27 Febbraio 1942 N. 76 nella misura di cui appresso

	Diaria intera	2/3 lire	1/2 lire	5/10 lire
a) Personale di ruolo:				
Impiegati				
Grado 3°.....	130-	86.65-	65-	39-
" 4°.....	120-	80-	60-	36-
" 5°.....	100-	66.65-	50-	30-
" 6°.....	90-	60-	45-	27-
" 7°.....	80-	53.30-	40-	24-
" 8°.....	70-	46.65-	35-	21-
" 9°.....	60-	40-	30-	18-
" 10° e 11°.....	55-	36.65-	27.50-	16.50-
" 12°.....	50-	33.30-	25-	15-
" 13°.....	45-	30-	22.50-	13.50-
Personale subalterno (missioni straordinaria).....	35-	23.30-	17.50-	10.50-
Personale subalterno (che accompagna il Ministro o il Sottosegretario di Stato).....	40-	26.65-	20-	12-
b) Impiegati fuori ruolo:				
Impiegati ausiliari, avventizi diurnisti (gruppo C).....	45-	30-	22.50-	13.50-
Impiegati avventizi dei gruppi A e B.	55-	36.65-	27.50-	16.50-

	Diaria	Pernottazione
c) Personale subalterno(per servizi normali fuori sede):		
Commessi superiori; messaggeri, capisquadra e avventizi di I^ e 2^ classe (compresi e capi commessi).....	17.50-	17.50
Primi commessi, commessi ed equiparati (fra cui i guardafili).....	16.50-	16.50-
Agenti ausiliari avventizi e diurnisti	15.50-	15.50-
d) Personale delle ricevitorie:		
Ricevitori con retribuzione fino a L.800.....	20-	-
da L. 801 a L. 15.000	25-	-
	30-	-

6618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Diaria intera	2/3 lire	I/2 lire	3/IO lire
a) Personale di ruolo:				
Impiegati				
Grado 3°.....	I30-	86.65-	65-	39-
" 4°.....	I20-	80-	60-	36-
" 5°.....	I00-	66.65-	50-	30-
" 6°.....	90-	60-	45-	27-
" 7°.....	80-	53.30-	40-	24-
" 8°.....	70-	46.65-	35-	2I-
" 9°.....	60-	40-	30-	I8-
" I0° e II°.....	55-	36.65-	27.50-	I6.50-
" I2°.....	50-	33.30-	25-	I5-
" I3°.....	45-	30-	22.50-	I3.50-
Personale subalterno (missioni straordinaria).....	35-	23.30-	I7.50-	I0.50-
Personale subalterno (che accompagna il Ministro o il Sottosegretario di Stato).....	40-	26.65-	20-	I2-
b) Impiegati fuori ruolo:				
Impiegati ausiliari, avventizi diurnisti (gruppo C).....	45-	30-	22.50-	I3.50-
Impiegati avventizi dei gruppi A e B.	55-	36.65-	27.50-	I6.50-

	Diaria	Pernottazione
c) Personale subalterno(per servizi normali fuori sede):		
Commessi superiori; messaggeri, capisquadra e avventizi di I^ e 2^ classe (compresi e capi commessi).....	I7.50	I7.50
Primi commessi, commessi ed equiparati (fra cui i guardafili).....	I6.50	I6.50
Agenti ausiliari avventizi e diurnisti	I5.50	I5.50
d) Personale delle ricevitorie:		
Ricevitori con retribuzione fino a L.800.....	20-	-
da L. 800I a L. I5.000	25-	-
superiore a L. I5.000	30-	-
Supplenti in missione nelle ricevitorie	I5-	-
Collettori ed agenti rurali.....	I2-	-

6618

Tale indennità per effetto dell'Ordine Regionale N.2-I943 confer-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mato dall'istruzione amministrativa N. 23 sono state aumentate del 70% a decorrere dal primo dicembre 1943.

Quando la partenza avviene dopo le ore 12 o quando l'arrivo avviene prima delle ore 12 per quella giornata la diaria di missione è ridotta alla metà.

Quando la durata supera le ore 12 la diaria è di 2/3 della normale.

- Indennità di trasferimento-

L'impiegato trasferito a spese dell'Amministrazione ha diritto:

1°- al rimborso delle spese di trasferimento.-
2°- ad uno, due o tre giorni d'indennità di missione a seconda della durata del viaggio(per sette ore un giorno, quattordici ore due giorni, più di venti ore tre giorni.)
3°- L'indennità di missione di un giorno, qualunque sia la durata del viaggio, per ogni persona di famiglia convivente ed a carico

IL DIRETTORE PROVINCIALE.

6617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 del R.Decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n.236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa:

DECRETA:

Art.I.- Al personale delle FF.AA.in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal I° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sottoindicate:

PREMI DI NUZIALITA'

Ufficiali.....L.	5000
impiegati di grado A....."	4000
" " " B....."	3000
" " " C....."	2000
salariati e personale assimilato....."	1500

PREMI DI NATALITA'

Parti semplici:	I° figlio.....L.	400
	2° " ..... "	600
	3° " ....."	1000
	4° " ....."	1500
	5° " ....."	2500
	6° " ed oltre....."	3000
Parti gemini e trigemini	I° e 2° figlio.....L.	1000
	2° " 3° " ....."	1600
	3° e 4° " ....."	2500
	4° " 5° " ....."	4000
	5° e 6° " ....."	5500
	6° e 7° "ed oltre"	6000
	I°,2° e 3° figlio.....L.	2000
	2°,3° e 4° " ....."	3100
	3°,4° e 5° " ....."	5000
	4°,5° e 6° " ....."	7000
	5°,6° e 7° " ....."	8500
	6°,7° e 8° " ....."	9000

Art.2.- Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

I.- Ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A.O.(equiparati agli ufficiali in S.P.E. della FF.AA.);

6646

(segue)

0753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.- Sottufficiali di carriera delle F.F. AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3.- Professori ordinari e straordinari di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione superiore, tranne quelli addetti agli Istituti liberi, dei Regi Istituti di istruzione media, classica, scientifica e media e delle Regie Scuole e dei Regi Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A o B), insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);

4.-Agenti di P.S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e C.C.R.R. in S.P.E. arruolate nei reparti mobilitati per l'A.O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);

5.- Personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fruisca di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di gruppo C od a quello salariato ed assimilato);

6.- Operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi od operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);

7.- Personale dell'O.N.B., dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato, a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A, B o C ed al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).

Art. 3 - Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti ed i militari raffermati, sino al 32° anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Art. - Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri Enti od Amministrazioni, pubbliche o private. Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

(segue)

6615

0754

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 5 - I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'ufficiale dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi, né sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Art. 6. - I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Art. 7. - Agli effettid della graduazione dei premi di natalità possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.

Art. 8. - Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della Milizia mobilitati per l'A.O. (art.2, n.I; 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Art. 9. - I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Art. IO. - Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con Regio decreto II novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A, B e C dell'ordinamento medesimo.

Art. II.- Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi, richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

Art. I2. - I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuite al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

0755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. I3. - Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dei necessari documenti.

Art. I4. - I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art.5 del R. decreto-legge 6 febbraio I936-XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

Art.I5.- I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

I) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2) dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;

3) dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n.2;

4) dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi, per la consegna agl'interessati, i vaglia stessi.

I suddetti rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del Regio decreto 26 ottobre I933, n. I454, in quanto applicabile.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. I6.- I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a I000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. I4.

6643

0756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. I7. - I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente art.I6 sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente art.I5, 2° e 3° comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo I936-Anno XIV.

IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

6612

0757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

N. 252420

Roma, 14 aprile 1941-XIX.

A tutte le Amministrazioni dello Stato.

OGGETTO

Applicazione del Regio decreto legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203 recante aumento dell'aggiunta di famiglia e delle indennità od assegni di caroviveri a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici

CIRC. PREFETTURALE N. 1
NAPOLI
-3 APR 1941 XIX
N° 24514

Il Regio decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 12 aprile 1941-XIX e riportato in allegato alla presente, aumenta del 40 % le misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, in vigore al 31 marzo 1941-XIX, e corrisposti ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il provvedimento, che ha effetto dal 1° aprile 1941-XIX e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, contiene disposizioni di agevole applicazione, cosicchè risultano facili e spedite le variazioni da apportarsi nella liquidazione delle competenze dovute per i cennati titoli.

Tuttavia, ai fini di una esatta ed uniforme applicazione, si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Art. 1. — Il provvedimento non innova i criteri di assegnazione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità di caroviveri e relative quote suppletive, dei soprassoldi ed altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri. Pertanto continuano ad osservarsi per la concessione e cessazione di detti emolumenti le norme in vigore.

Il beneficio economico previsto dal provvedimento spetta al personale statale — compresi i salariati — coniugato ed a quello vedovo con prole minorenne, nonchè, giusta l'art. 4 del decreto, al personale avente figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati minorenni. Consegue che quei personali i quali, in base alle norme vigenti, fruiscono di trattamento di caroviveri pur senza trovarsi nelle cennate condizioni di famiglia (come ad esempio: gli insegnanti incaricati e supplenti delle scuole medie ed elementari, il personale a ferma temporanea, ecc.) non hanno diritto, se celibi o vedovi senza prole minorenne, al miglioramento economico in parola, poichè il trattamento di caro-viveri ad essi attribuito non è corrisposto a titolo d'integrazione per persone di famiglia a carico.

0758

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'aumento del 40 % va calcolato sull'importo delle cennate competenze spettanti, in base alle norme vigenti al 31 marzo 1941-XIX, in relazione alla posizione di impiego e alle condizioni di famiglia, tenendo conto, ben s'intende, delle riduzioni percentuali relative alla sede di servizio, previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, e dal decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII.

Nei riguardi del personale assunto a ferma temporanea ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, coniugato o vedovo con prole minorenne, l'aumento del 40 % va calcolato sull'importo dell'indennità di caroviveri di L. 77 e pertanto risulta di L. 30,80, salve le riduzioni previste dall'art. 7 del citato decreto n. 561, in relazione al comune di residenza.

Giusta il secondo comma dell'art. 1 del provvedimento, l'aumento di cui trattasi è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Pertanto detto assegno va riliquidato o attribuito *ex novo* dal 1° aprile 1941-XIX, tenendo conto del nuovo importo dell'aggiunta di famiglia che all'interessato spetterebbe se rivestisse ancora grado inferiore al VII. In proposito si richiamano le istruzioni contenute nella lettera *C*, paragrafo secondo, della circolare in data 19 aprile 1940-XVIII, n. 110960, concernente l'applicazione della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Al personale con trattamento di aggiunta di famiglia o di caroviveri ridotto per effetto di cumulo di impiego alla dipendenza dello Stato, con altro impiego presso Enti ausiliari dello Stato, l'aumento a carico dello Stato va attribuito sulla quota proporzionale, determinata con le norme di cui all'art. 5 del Regio decreto 5 aprile 1923-I, n. 853, e cioè, in base al rapporto fra la retribuzione statale ed il complesso delle rimunerazioni a carico dello Stato e degli altri enti.

Art. 2. — Nei riguardi del personale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole, non provvisto di trattamento di famiglia o di indennità di caroviveri a sè stante, cioè distinto dallo stipendio, o retribuzione, o paga, l'aumento del 40 % va calcolato su un decimo dello stipendio, o retribuzione, o paga in godimento al 31 marzo 1941-XIX e tale aumento va considerato, ad ogni effetto, come trattamento di famiglia e quindi indicato, nei titoli di pagamento, distintamente dallo stipendio, o retribuzione, o paga.

Peraltro, l'importo di detto aumento non può eccedere quello che spetterebbe, in applicazione dell'art. 1 del decreto, qualora l'interessato fosse provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

In altri termini il personale non di ruolo di cui sopra non può fruire di un miglioramento economico superiore a quello spettante al personale non di ruolo disciplinato dal cennato decreto-legge n. 100, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenga a categoria d'impiego equiparabile. Valga un esempio:

0759

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un impiegato non di ruolo, coniugato ed avente un figlio minorenne, residente in un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti e che esplica mansioni equiparabili a quelle del personale non di ruolo della 2ª categoria prevista dal citato decreto n. 100, sia provvisto di una retribuzione mensile lorda di L. 800 e non fruisca di trattamento di famiglia. Giusta l'art. 2 del decreto l'aumento del 40 % va calcolato su un decimo di detta retribuzione (L. 80) e pertanto risulterebbe di L. 32. Poichè, però, un avventizio di 2ª categoria, nelle stesse condizioni di famiglia e residenza — e quindi provvisto di aggiunta di famiglia di L. 66 mensili lorde — fruirà, in base all'art. 1 del decreto stesso, di una maggiorazione di aggiunta di famiglia in ragione di L. 26,40, l'aumento da corrispondere a titolo di trattamento di famiglia all'impiegato di cui all'esempio non potrà eccedere detto importo di L. 26,40.

E' superfluo avvertire che nei riguardi del personale il quale contragga matrimonio dopo l'entrata in vigore del decreto, l'aumento va attribuito, a titolo di trattamento di famiglia, dalla data del matrimonio e che nei riguardi del personale che diventi vedovo, o, se vedovo, che non abbia più figli minorenni, l'aumento cessa dalla data in cui vengono meno le condizioni di famiglia necessarie per fruirne.

E' infine da segnalare che fra il personale non di ruolo di cui al presente articolo vanno compresi i portalettere rurali e i procaccia postali mentre non sono da comprendere coloro che sono provvisti di emolumenti dovuti in corrispettivo di prestazioni le quali non facciano sorgere, di per sè, un rapporto d'impiego, sia pure precario come, ad esempio, per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843. Pertanto su detti emolumenti non va applicato alcun aumento.

Art. 3. — Il primo comma dell'art. 3 del decreto concerne i ricevitori postelegrafonici i quali attualmente non fruiscono di aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri distinta dalla retribuzione.

A detti ricevitori i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne viene concesso, a titolo di trattamento di famiglia, un assegno pari all'importo dell'aumento spettante, ai termini dell'art. 1 del decreto in oggetto, agli avventizi delle prime tre categorie di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che si trovino nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Pertanto, nel caso — ad esempio — di un ricevitore coniugato, ed avente tre figli minorenni, il quale risieda in un comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'importo dell'assegno di cui sopra sarebbe di L. 35,20 mensili lorde, cioè pari all'aumento dell'aggiunta di famiglia spettante, in applicazione dell'art. 1 del decreto, ad un avventizio appartenente ad una delle prime tre categorie del citato R. decreto-legge n. 100, nelle stesse condizioni di famiglia e residente nel medesimo comune.

Nei riguardi, invece, degli altri dipendenti dallo Stato (esclusi i ricevitori del lotto e gli assuntori ferroviari, dei quali si dirà appresso) retri-

0760

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

buiti ad aggio o in relazione a coefficienti riferiti ad entità e durata delle prestazioni, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne al il cui ordinamento non contempli trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri distinto dalla retribuzione od aggio, l'aumento del 40 per cento si applica su un decimo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale.

Valga un esempio. La retribuzione globale del dipendente sia di L. 800 mensili che depurate delle spese si riducano a L. 600, importo da considerare come corrispettivo dell'opera personale. Un decimo di detto importo sarebbe L. 60 e quindi l'aumento del 40 per cento su L. 60 sarebbe di L. 24 mensili, da attribuire al dipendente a titolo di trattamento di famiglia.

E' appena da avvertire che fra i dipendenti dallo Stato cui si riferisce il secondo comma dell'articolo in esame, non sono compresi coloro che, pur essendo retribuiti ad aggio per i servizi che disimpegnano per conto e nel l'interesse dell'amministrazione, non hanno un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, come ad esempio, i rivenditori di generi di privativa. Pertanto il provvedimento non si applica nè a detti personali nè agli imprenditori ed appaltatori di servizi.

Nei riguardi dei ricevitori del lotto è da ricordare che, giusta l'art. 89 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVII, n. 1933, sulla riforma delle leggi sul lotto pubblico, a favore dei ricevitori provvisti di aggio lordo non superiore a L. 20.300 annue viene corrisposto il supplemento d'aggio concesso con l'art. 1 della legge 7 aprile 1921, n. 569, e che detto supplemento è considerato come indennità di caroviveri. Consegue che, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*) del decreto in oggetto, nei riguardi dei ricevitori provvisti del supplemento di aggio, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, l'aumento del 40 per cento previsto dall'art. 1 del decreto stesso si calcola sull'importo del supplemento di aggio e viene corrisposto a titolo di trattamento di famiglia.

L'aumento in parola non compete ai ricevitori del lotto che non fruiscono di supplemento d'aggio perchè provvisti di aggio lordo superiore a L. 20.300 annue.

Nei riguardi degli assuntori di servizi ferroviari è da rilevare che a quelli coniugati che prestano opera personale anche se si facciano coadiuvare da terzi l'Amministrazione corrisponde, oltre alla retribuzione fissata in contratto, un assegno supplementare mensile in relazione alla composizione della famiglia, assegno che è quindi da considerare alla stregua dell'aggiunta di famiglia del personale non di ruolo. Consegue che ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*) del decreto, ai predetti assuntori l'aumento del 40 per cento va calcolato sull'importo del cennato assegno supplementare mensile in godimento al 31 marzo 1941-XIX.

Al personale coniugato o vedovo con prole minorenne, il quale presta servizio alle dipendenze dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari che provvedono personalmente all'espletamento dei servizi loro affidati, ed, in genere, presso i dipendenti statali retribuiti ad

0761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aggio o in relazione a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 40 per cento va calcolato sul decimo della retribuzione.

Detto aumento, da attribuire a titolo di trattamento di famiglia, è corrisposto dal ricevitore, o assuntore ferroviario, o dipendente statale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ben s'intende che quanto sopra non si riferisce a quei dipendenti dai ricevitori, assuntori, ecc. che abbiano titolo agli assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 4. — Com'è noto le disposizioni in vigore prevedono a favore anche del personale femminile coniugato, la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro viveri, e, qualora il marito sia economicamente inesistente, anche le quote complementari per la prole minorenne.

Poichè il miglioramento economico previsto dal decreto in oggetto ha carattere esclusivamente assistenziale, nel senso che esso viene concesso in relazione agli oneri per il mantenimento della famiglia, l'art. 4 del decreto stesso, al fine di evitare un duplice beneficio, e cioè la corresponsione dell'aumento tanto al marito quanto alla moglie, con disparità non giustificate di concessioni rispetto ad eguali situazioni familiari, stabilisce che detto miglioramento non spetta al personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dagli Enti ausiliari dello Stato, o dagli altri Enti indicati nel primo comma del successivo art. 7, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 5. — Analogamente a quanto stabilito nei precedenti provvedimenti recanti miglioramenti economici al personale statale, l'art. 5 del decreto in oggetto stabilisce che non sono riassorbibili dagli aumenti derivanti dalla prima applicazione del decreto gli assegni *ad personam* in godimento al 31 marzo 1941-XIX per i quali le vigenti disposizioni prevedano il riassorbimento anche con gli aumenti di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri.

L'articolo in esame tende quindi ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio dell'aumento consentito dal provvedimento, all'uopo evitando che a tale aumento corrisponda la riduzione o soppressione degli assegni personali riassorbibili.

L'articolo medesimo ha portata transitoria, nel senso che si riferisce esclusivamente agli assegni riassorbibili in godimento al 31 marzo 1941-XIX ed al miglioramento spettante a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX in dipendenza unicamente della prima attuazione del decreto in oggetto. 6631

Consegue che la norma in esame non è applicabile per gli aumenti dovuti con decorrenza 1° aprile 1941-XIX o successiva, sull'aggiunta di famiglia (o sull'indennità di caroviveri o altra competenza analoga) per effetto non del provvedimento, ma di cambiamento di condizioni di famiglia o di residenza. Per tali aumenti rimangono efficaci le disposizioni che regolano in via normale il riassorbimento degli assegni *ad personam*.

0762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6. — E' inteso a stabilire la competenza della spesa derivante dal miglioramento dovuto ai personali il cui trattamento economico gravi, almeno parzialmente, su bilanci non statali.

Poichè riproduce l'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e quelli corrispondenti dei successivi provvedimenti di carattere generale recanti miglioramenti economici ai dipendenti statali, non abbisogna di particolari chiarimenti.

E' soltanto da confermare l'avvertenza che la disposizione in parola è applicabile, non solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma anche per quello che sarà assunto successivamente.

Art. 7. — Poichè con l'art. 7 del decreto vengono estese al personale degli Enti ausiliari dello Stato, delle Opere Nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, le disposizioni dei precedenti articoli del provvedimento, sono da osservare, in via generale, anche per il personale degli indicati enti, le istruzioni di cui alla presente circolare, relative a dette disposizioni.

Inoltre, poichè l'ultimo comma dell'articolo in esame riprodnce sostanzialmente la norma dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719; dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, valgono i chiarimenti forniti su tali articoli colle circolari n. 117560 del 7 ottobre 1936 XIV, n. 109920 del 22 aprile 1939-XVII e n. 110960 del 19 aprile 1940-XVIII.

Segnalasi tuttavia quanto appress.:

— Gli enti cui il presente articolo si riferisce sono gli stessi ai quali gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, imposero l'obbligo di applicare ai propri dipendenti le riduzioni sancite con i medesimi articoli, nonchè gli enti istituiti successivamente al 16 aprile 1934-XII.

— Oltre al personale vero e proprio degli Enti predetti, il provvedimento in oggetto è applicabile anche a coloro che prestano opera retribuita ad aggio (tesorieri particolari, percettori, riscuotitori speciali, ecc.), ma non ai dipendenti dalle aziende autonome municipalizzate, menzionate nell'articolo 3, ultimo comma del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

— Essendo confermato il divieto per gli Enti in parola di adottare provvedimenti che migliorino il trattamento del dipendente personale (salvo l'aumento spettante in applicazione dell'articolo in esame) continua a restare esclusa, ad esempio, la possibilità di applicare gli articoli 227 e 228 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, in guisa da migliorare ulteriormente tale trattamento quale viene a risultare a seguito dell'attuazione dei Regi decreti 26 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, numero 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, delle leggi 26 aprile 1939-XVII, n. 591 e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237 e del decreto in oggetto.

0763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Un particolare chiarimento si ravvisa opportuno in merito al secondo comma dell'articolo in esame.

Con decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, fu fatto obbligo alle Provincie ed ai Comuni di assegnare, a decorrere dal 1° gennaio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarebbe stata pubblicata la pace, al personale dipendente, compresi gli agenti e salariati, una indennità mensile di caroviveri nella misura e con le limitazioni stabilite per gli impiegati dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

Detto obbligo venne a cessare col 30 giugno 1921 di guisa che da tale data la concessione delle indennità di caroviveri ai dipendenti comunali e provinciali divenne facoltativa fino a quando non intervenne il R. decreto-legge 16 agosto 1926 IV, n. 1577, che sancì per le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza il divieto di concedere al dipendente personale aumenti di stipendi, salari, paghe, o assegni di qualsiasi genere.

Con il R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, che regolò lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, ai medesimi venne concessa l'indennità di caroviveri nella misura e con le modalità e limiti allora previsti per i personali di ruolo delle Amministrazioni statali, e a differenza dei dipendenti statali di ruolo, detta indennità non è stata poi sostituita con l'aggiunta di famiglia.

Consegue che i segretari comunali di grado non superiore al IV della propria gerarchia (corrispondente al grado VIII della gerarchia statale) sono attualmente provvisti di indennità di caroviveri e che nei loro riguardi ai fini dell'attribuzione delle quote suppletive per la prole si tiene conto, giusta le disposizioni vigenti, dei figli di età non superiore ai 18 anni, anzichè, come per i dipendenti statali provvisti di aggiunta di famiglia, dei figli minorenni e quindi anche di quelli di età fra i 18 e i 21 anni.

Tenuto conto di tali circostanze e attesa l'opportunità di seguire uno stesso criterio per tutti i dipendenti dai comuni, dalle provincie e dagli altri enti di diritto pubblico, il secondo comma dell'art. 7 del provvedimento stabilisce che nei riguardi dei dipendenti di ruolo o non di ruolo dagli enti in parola, coniugati o vedovi con prole di età non superiore ai 18 anni, a favore dei quali i rispettivi regolamenti non prevedano alcuna aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, l'aumento del 40 per cento si calcola — analogamente al personale statale non di ruolo contemplato dall'art. 2 del provvedimento — su un decimo del trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura. Il cennato aumento è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia e salvo conguaglio coll'aumento che risulterà dovuto, dal 1° aprile 1941-XIX, ai dipendenti in parola per effetto dell'applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto sul trattamento di famiglia ad essi spettante in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sugli assegni familiari; il quale articolo, com'è noto, stabilisce che con decreto

0764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Ministro competente, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti i limiti e le condizioni di applicazione del trattamento di famiglia per il personale contemplato nella lettera c) dell'art. 13 della medesima legge e cioè per il personale delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, ecc., vincolato da rapporto di impiego, di ruolo o non di ruolo, compreso quello salariato, non provvisto di trattamento di famiglia.

L'aumento non spetta ai personali dei comuni, delle provincie e degli altri enti contemplati nel primo comma dell'articolo in esame, che godono di un trattamento economico complessivo fra stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altro emolumento della stessa natura superiore a L. 21.890 annue lorde, corrispondenti all'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo previsto dalle tabelle in vigore per i segretari comunali di grado IV (parificato al grado VIII della gerarchia statale).

* * *

Per il pagamento ai personali statali della nuova aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, le Ragionerie Centrali, se il pagamento ha luogo mediante mandati diretti; gli Uffici provinciali del Tesoro, se il pagamento si effettua in base a ruoli e gli uffici ordinatori se il pagamento si effettua nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità generale, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni dei conti correnti.

Gli Uffici del Tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione dell'aumento stabilito, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto in queste note, come nei mandati diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati, l'importo lordo dell'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri in godimento al 31 marzo 1941-XIX e quello spettante dal 1° aprile 1941-XIX: ciò per facilitare la revisione da parte degli organi di riscontro.

E' da avvertire, infine, che sarà da applicare l'imposta complementare per ritenuta diretta e relativa addizionale a coloro che per effetto dell'aumento spettante in applicazione del decreto in oggetto vengano a godere di un reddito non inferiore al minimo imponibile.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

M U S S O L I N I

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Vista la delega in data 28 febbraio 1941-XIX rilasciata dal Ministro per le finanze al Sottosegretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione del 40 % le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aumento di cui al precedente comma è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Art. 2. — Per il personale statale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, non provvisto di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri distinto dallo stipendio, retribuzione o paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica su un decimo di dette competenze e viene considerato, ad ogni effetto, come trattamento di famiglia.

L'importo di detto aumento non può eccedere quello spettante, in applicazione del precedente art. 1, al personale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenente a categoria d'impiego equiparabile.

Art. 3. — Ai ricevitori postelegrafonici i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, viene concesso un assegno pari all'importo dell'aumento spettante, in applicazione del precedente art. 1, al personale statale non di ruolo delle prime tre categorie provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Ai dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne e non fruiscano di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri distinto dalla retribuzione od aggio, l'aumento

6633

0766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

visto dal precedente art. 1 si applica su un decimo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra indicato che si avvalgano dell'opera di personale dipendente coniugato o vedovo con prole minorenne corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, un aumento del 40 % su un decimo della retribuzione del personale medesimo.

Sono estesi in quanto applicabili:

a) ai ricevitori del lotto ed agli assuntori ferroviari il disposto dell'art. 1 del presente decreto;

b) al personale dipendente dai ricevitori ed assuntori medesimi, coniugato o vedovo con prole minorenne, il disposto del terzo comma del presente articolo.

L'aumento spettante ai sensi dei precedenti commi è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia.

Art. 4. — Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i personali che hanno figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati minorenni.

L'aumento di cui ai precedenti articoli non compete al personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali o dagli Enti ausiliari dello Stato o dagli altri enti indicati nel comma primo del successivo art. 7, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 5. — L'aumento spettante in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 31 marzo 1941-XIX e che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili anche con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia o delle indennità temporanee mensili di caro-viveri o di altre competenze della stessa natura.

Art. 6. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere dell'aumento previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere Nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Nei riguardi dei dipendenti di ruolo o non di ruolo, coniugati o vedovi con prole di età non superiore ai 18 anni, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli altri Enti di cui al precedente comma i cui regolamenti non prevedano per il rispettivo personale alcuna aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, l'aumento di cui all'art. 1 del presente decreto si calcola su un decimo del trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura. Detto aumento è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia e salvo conguaglio con l'aumento che risulterà dovuto a seguito dell'applicazione dello stesso art. 1 sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui trattasi in base all'art. 15

0767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278. Dall'aumento sono esclusi i suindicati personali che fruiscano di trattamento economico complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura, superiore a L. 21.890 annue lorde.

Salva l'applicazione del presente articolo resta fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8. — Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Art. 9. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10. — Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX per la durata dell'attuale stato di guerra, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

6632

Roma, 16 agosto 1943.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

DIVISIONE II — SEZIONE II

Prot. N. 4000/2236

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;
A tutti i Circoli Costruzioni T. T.;

e, per conoscenza:

A tutti i Servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale.

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto Legge 8 Luglio 1943, n. 610, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della Guerra.**

A seguito della Circolare n. 2300/2236 del 15 luglio 1943 ed a scioglimento della riserva circa la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra al personale di ruolo richiamato alle armi ed a quello addetto al servizio telegrafico nelle isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col bando del Capo del Governo del 16 giugno 1943 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 144 del 22 giugno 1943) si comunicano le seguenti disposizioni impartite dal Capo del Governo con la Circolare n. 255431 del 15 luglio 1943:

« Con l'articolo 4 del R. Decreto Legge 8 luglio 1943, n. 610, si dispone che l'assegno temporaneo di guerra, concesso **ex-novo** nell'importo aumentato del 125 %, ai dipendenti statali « di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico ed equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo, o la maggiorazione del 125 % dell'assegno stesso, disposta ora a favore dei personali di ruolo, che già fruivano dell'assegno temporaneo per effetto del citato R. Decreto Legge n. 646, non sono cumulabili:

« **a**) col trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, previsto dal R. Decreto Legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 maggio 1943, n. 507;

« **b**) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione;

« **c**) (si omette);

« **d**) con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. Decreto legge 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore dei personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

« Si avverte che la non cumulabilità col trattamento economico giornaliero per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri si riferisce al concorso di questi due elementi e non ai casi in cui sussista il godimento del solo soprassoldo di operazioni (esclusa la razione viveri).

« Ciò premesso, si fa presente che giusta l'art. 7 del R. Decreto legge 14 luglio 1941, n. 646, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1 del sopraricordato R. Decreto Legge 8 luglio 1943, n. 610, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale va tenuto conto anche dell'assegno temporaneo di guerra nel nuovo importo in vigore dal 1° luglio 1943.

6638

(N. B. - Valgono quindi al riguardo le disposizioni impartite con la Circolare di questa Ragioneria Centrale n. 3200/2236 del 24 luglio 1941 a pag. 4 sotto l'intestazione: **Richiami alle armi**).

« Peraltro, dato che l'art. 4 del R. Decreto Legge n. 610 sopracitato [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RAGIONERIA CENTRALE

DIVISIONE II — SEZIONE II

Prot. N. 4000/2236

A tutti i Servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale.

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto Legge 8 Luglio 1943, n. 610, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della Guerra.**

A seguito della Circolare n. 2300/2236 del 15 luglio 1943 ed a scioglimento della riserva circa la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra al personale di ruolo richiamato alle armi ed a quello addetto al servizio telegrafico nelle isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col bando del Capo del Governo del 16 giugno 1943 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 144 del 22 giugno 1943) si comunicano le seguenti disposizioni impartite dal Capo del Governo con la Circolare n. 25543/1 del 15 luglio 1943 :

« Con l'articolo 4 del R. Decreto Legge 8 luglio 1943, n. 610, si dispone che l'assegno temporaneo di guerra, concesso **ex-novo** nell'importo aumentato del 125 %, ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico ed equiparato, oppure forniti di trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo, o la maggiorazione del 125 % dell'assegno stesso, disposta ora a favore dei personali di ruolo, che già fruivano dell'assegno temporaneo per effetto del citato R. Decreto Legge n. 646, non sono cumulabili :

« **a**) col trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri, previsto dal R. Decreto Legge 19 maggio 1941, n. 383, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 maggio 1943, n. 507 ;

« **b**) col trattamento analogo determinato in provvedimenti di militarizzazione ;

« **c**) (si omette) ;

« **d**) con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. Decreto legge 16 dicembre 1942, n. 1498, recante provvidenze a favore dei personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche.

« Si avverte che la non cumulabilità col trattamento economico giornaliero per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e razione viveri si riferisce al concorso di questi due elementi e non ai casi in cui sussista il godimento del solo soprassoldo di operazioni (esclusa la razione viveri).

« Ciò premesso, si fa presente che giusta l'art. 7 del R. Decreto legge 14 luglio 1941, n. 646, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1 del sopraricordato R. Decreto Legge 8 luglio 1943, n. 610, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale va tenuto conto anche dell'assegno temporaneo di guerra nel nuovo importo in vigore dal 1° luglio 1943.

(N. B. - Valgono quindi al riguardo le disposizioni impartite con la Circolare di questa Ragioneria Centrale n. 3200/2236 del 24 luglio 1941 a pag. 4 sotto l'intestazione: **Richiami alle armi**).

« Peraltro, dato che l'art. 4 del R. Decreto Legge n. 610, sancisce l'esclusione dal godimento dell'assegno temporaneo di guerra (nello importo in vigore dal 1° luglio 1943 se trattasi di personale avente grado VII o superiore) o della maggiorazione dell'assegno stesso (se si tratta di personale di grado VIII od inferiore) nei confronti di coloro che fruiscono degli speciali trattamenti ivi indicati, si ravvisa opportuno chiarire che nell'effettuare il raffronto fra gli emolumenti inerenti all'impiego civile e quelli relativi al grado militare, previsto dal R. Decreto Legge 1° aprile 1935, n. 343, e successive modificazioni, non **si tiene conto, fra gli emolumenti civili,**

6638

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« **dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione di esso qualora l'interessato fruisca « come civile, dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. D. L. 16 dicembre 1942, « n. 1498,** o come militare, di soprassoldo di operazioni intero o ridotto e della razione viveri ; e « ciò perchè il godimento di detto soprassoldo di operazioni e della razione viveri o di detta « indennità giornaliera (i quali non sono nemmeno cumulabili fra di loro) escludono, ai sensi « del tassativo disposto dell'art. 4, l'attribuzione dell'assegno temporaneo di guerra o della sua « maggiorazione (a seconda che trattasi di dipendente che riveste grado VII o superiore oppure « inferiore al VII) sia nella posizione civile che in quella militare.

« Valgono in proposito i seguenti esempi :

« 1) Un impiegato statale di grado VI, ammogliato e avente un figlio minorenne, con uffi- « cio civile in un comune avente almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999, sia richiamato alle « armi per esigenze di carattere eccezionale col grado di tenente colonnello (VII) e fruisca nella « posizione militare di trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di opera- « zioni, intero o ridotto, e razione viveri. In tal caso, come sopra detto, l'assegno temporaneo « di guerra maggiorato del 125 % concesso ai gradi superiori all'VIII, non dovrà rientrare fra « gli emolumenti inerenti tanto alla posizione civile quanto a quella militare, da porre a raffronto « per la determinazione del trattamento più favorevole da usare al richiamato alle armi.

« Si ha pertanto :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 23.210	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 7.370	» 5.610
Aggiunta famiglia (75 %)	» 2.950	» 3.920 (100%)
« Assegno temporaneo di guerra	» —	» —
	L. 33.520	L. 29.990

« con una differenza di L. 3.530 annue lorde che dovranno essere corrisposte dall'Amministra- « zione civile, ai sensi delle vigenti disposizioni ;

« 2) Un impiegato di grado VII, al primo scatto di stipendio, coniugato ed avente un figlio « minorenne, con ufficio civile in un comune avente almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999, « sia richiamato alle armi col grado di maggiore (VIII) e fruisca del soprassoldo di operazioni (in- « tero o ridotto) e di razione viveri:

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 21.560	L. 18.700
Supplemento servizio attivo	» 5.610	» 4.180
Aggiunta famiglia (60 %)	» 2.352	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» —	» 1.320
	L. 29.522	L. 28.120

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere al proprio dipendente la differenza di L. 1.402 « annue lorde ;

« 3) Un impiegato di grado IX, coniugato ed avente un figlio minorenne, con ufficio civile « in un comune avente meno di 20 mila abitanti, sia richiamato alle armi col grado di tenente al « primo scatto di stipendio e fruisca di soprassoldo di operazioni (intero o ridotto) e di razione « viveri :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 16.170	L. 14.300
Supplemento servizio attivo	» 3.410	» 2.530
Aggiunta famiglia (50 %)	» 1.960	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 1.320	» 1.320
	L. 22.860	L. 22.070

« L'Amministrazione civile corrisponderà quindi al proprio dipendente la differenza di L. 790 « annue lorde ;

« 4) Un impiegato di grado VIII, coniugato ed avente un figlio minorenne, con l'ufficio « civile in un comune avente almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999, sia richiamato col « grado di tenente colonnello e fruisca di soprassoldo di operazioni e di razione viveri :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« inferiore al VII) sia nella posizione civile che in quella militare.

« Valgono in proposito i seguenti esempi :

« 1) Un impiegato statale di grado VI, ammogliato e avente un figlio minorenne, con uffi- « cio civile in un comune avente almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999, sia richiamato alle « armi per esigenze di carattere eccezionale col grado di tenente colonnello (VII) e fruisca nella « posizione militare di trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di opera- « zioni, intero o ridotto, e razione viveri. In tal caso, come sopra detto, l'assegno temporaneo « di guerra maggiorato del 125 % concesso ai gradi superiori all'VIII, non dovrà rientrare fra « gli emolumenti inerenti tanto alla posizione civile quanto a quella militare, da porre a raffronto « per la determinazione del trattamento più favorevole da usare al richiamato alle armi.

« Si ha pertanto :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 23.210	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 7.370	» 5.610
Aggiunta famiglia (75 %)	» 2.940	» 3.920 (100%)
« Assegno temporaneo di guerra	» —	» —
	L. 33.520	L. 29.990

« con una differenza d. L. 3.530 annue lorde che dovranno essere corrisposte dall'Amministra- « zione civile, ai sensi delle vigenti disposizioni :

« 2) Un impiegato di grado VII, al primo scatto di stipendio, coniugato ed avente un figlio « minorenne, con ufficio civile in un comune avente almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999, « sia richiamato alle armi col grado di maggiore (VIII) e fruisca del soprassoldo di operazioni (in- « tero o ridotto) e di razione viveri:

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 21.560	L. 18.700
Supplemento servizio attivo	» 5.610	» 4.180
Aggiunta famiglia (60 %)	» 2.352	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» —	» 1.320
	L. 29.522	L. 28.120

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere al proprio dipendente la differenza di L. 1.402 « annue lorde ;

« 3) Un impiegato di grado IX, coniugato ed avente un figlio minorenne, con ufficio civile « in un comune avente meno di 20 mila abitanti, sia richiamato alle armi col grado di tenente al « primo scatto di stipendio e fruisca di soprassoldo di operazioni (intero o ridotto) e di razione « viveri :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 16.170	L. 14.300
Supplemento servizio attivo	» 3.410	» 2.530
Aggiunta famiglia (50 %)	» 1.960	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 1.320	» 1.320
	L. 22.860	L. 22.070

« L'Amministrazione civile corrisponderà quindi al proprio dipendente la differenza di L. 790 « annue lorde ;

« 4) Un impiegato di grado VIII, coniugato ed avente un figlio minorenne, con l'ufficio « civile in un comune avente almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999, sia richiamato col « grado di tenente colonnello e fruisca di soprassoldo di operazioni e di razione viveri :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 18.700	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 4.180	» 5.610
Aggiunta famiglia (90 %)	» 3.528	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 1.320	—
	L. 27.728	L. 29.990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 2300/2236

Roma, 15 Luglio 1943-XXI.

A tutti i Servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale;

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i Circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto-Legge 8 luglio 1943-XXI, n. 610, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.**

Con Regio decreto-legge dell'8 luglio 1943-XXI, n. 610 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1943-XXI, l'importo dell'assegno temporaneo di guerra già concesso, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, al personale di ruolo di grado non superiore all'VIII, viene ora aumentato, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, del 125 per cento.

Col suddetto R. decreto-legge l'assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo come sopra aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico.

Si trasmette pertanto l'unito prontuario nel quale sono riportati, nella prima tabella, gli importi lordi dell'assegno temporaneo di guerra spettante sino al 30 giugno 1943-XXI e gli importi annui lordi e netti dovuti dal 1° luglio 1943-XXI a tutto il personale di ruolo.

Il netto mensile è unico per tutti i mesi.

Nella seconda tabella riepilogativa sono anche compresi gli importi annui lordi già spettanti al 30 giugno 1943-XXI ad alcuni ausiliari e squadristi nominati in ruolo e gli importi annui lordi e netti ora dovuti ai suddetti impiegati a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, con l'aumento del 125 per cento.

Anche in questi casi speciali il netto mensile è unico.

* * *

6637

L'assegno temporaneo di guerra ora concesso ai funzionari dei gradi superiori all'VIII, o la maggiorazione dell'assegno, concessa al personale dei gradi dal 13° all'8° dei gruppi A-B e C ed al personale di III categoria, non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942 a. XXI, n. 1498, col quale sono state stabilite le provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari dello Stato in dipendenza delle offese nemiche.

Conseguentemente al personale, che fruisce della suddetta indennità giornaliera, non si deve corrispondere l'assegno temporaneo di guerra per i gradi dal 7° al 5° o la maggiorazione dell'assegno stesso per i gradi dal 13° all'8° o di III categoria.

Eppertanto, in questi casi, al personale dei gradi dal 13° all'8° ed a quello di III categoria si deve continuare a corrispondere l'assegno temporaneo di guerra solo nella misura già concessa, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX.

E' ovvio che ove cessi la corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, stabilita dall'art. 2 del sopra ricordato R. decreto-legge n. 1498, si deve in questo caso invece concedere l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 2300/2236

A tutti i Servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale;

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i Circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: Applicazione del R. Decreto-Legge 8 luglio 1943-XXI, n. 610, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.

Con Regio decreto-legge dell'8 luglio 1943-XXI, n. 610 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1943-XXI, l'importo dell'assegno temporaneo di guerra già concesso, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, al personale di ruolo di grado non superiore all'VIII, viene ora aumentato, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, del 125 per cento.

Col suddetto R. decreto-legge l'assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo come sopra aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico.

Si trasmette pertanto l'unito prontuario nel quale sono riportati, nella prima tabella, gli importi lordi dell'assegno temporaneo di guerra spettante sino al 30 giugno 1943-XXI e gli importi annui lordi e netti dovuti dal 1° luglio 1943-XXI a tutto il personale di ruolo.

Il netto mensile è unico per tutti i mesi.

Nella seconda tabella riepilogativa sono anche compresi gli importi annui lordi già spettanti al 30 giugno 1943-XXI ad alcuni ausiliari e squadristi nominati in ruolo e gli importi annui lordi e netti ora dovuti ai suddetti impiegati a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, con l'aumento del 125 per cento.

Anche in questi casi speciali il netto mensile è unico.

* * *

6637

L'assegno temporaneo di guerra ora concesso ai funzionari dei gradi superiori all'VIII, e la maggiorazione dell'assegno, concessa al personale dei gradi dal 13° all'8° dei gruppi A-B e C ed al personale di III categoria, non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942 a. XXI, n. 1498, col quale sono state stabilite le provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari dello Stato in dipendenza delle offese nemiche.

Conseguentemente al personale, che fruisce della suddetta indennità giornaliera, non si deve corrispondere l'assegno temporaneo di guerra per i gradi dal 7° al 5° o la maggiorazione dell'assegno stesso per i gradi dal 13° all'8° o di III categoria.

Eppertanto, in questi casi, al personale dei gradi dal 13° all'8° ed a quello di III categoria si deve continuare a corrispondere l'assegno temporaneo di guerra solo nella misura già concessa, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX.

E' ovvio che ove cessi la corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, stabilita dall'art. 2 del sopra ricordato R. decreto-legge n. 1498, si deve in questo caso invece concedere l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione di esso.

Nell'ultima colonna del mod. 53 spec. deve pertanto essere posta la seguente annotazione:

« Non si corrisponde l'assegno temporaneo di guerra (o la maggiorazione dell'assegno temporaneo di guer-
» ra) perchè l'interessato fruisce della indennità giornaliera stabilita dal R. decreto-legge 16 dicembre 1942
« a. XXI, n. 1498. Oppure: si corrisponde l'assegno temporaneo di guerra (o la maggiorazione dell'assegno tem-
« poraneo di guerra) perchè l'interessato ha cessato di fruire della indennità giornaliera prevista dal R. de-
« creto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498 ».

Le Direzioni dovranno porre al riguardo, sotto la loro precisa responsabilità, la massima attenzione, al fine di evitare *doppi* pagamenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* * *

Circa la eventuale corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra o di parte di esso al personale di ruolo richiamato alle armi, che goda del trattamento economico giornaliero di guerra intero o ridotto, ed al personale addetto al servizio telegrafico nelle Isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col Bando del Duce del 16 giugno 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1943-XXI) saranno impartite da questa Direzione Generale precise disposizioni, non appena saranno comunicate dal Ministero delle Finanze.

Le Direzioni pertanto dovranno *astenersi* da qualsiasi pagamento al personale sovraccennato fino a quando non avranno ricevute tali disposizioni.

* * *

Col sopra ricordato R. decreto-legge n. 610 l'importo dell'aggiunta di famiglia, già concessa col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, ai funzionari di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, viene ora ad essi elevato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, all'importo dell'aggiunta di famiglia percepita dal personale di ruolo dei gruppi A, B e C sino dal 1° luglio 1941-XIX.

In conseguenza della suddetta elevazione dell'aggiunta, l'assegno *ad personam*, stabilito dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, rimane completamente assorbito.

Detto assegno pertanto a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI non deve essere più corrisposto.

Le Direzioni trasmetteranno, con la maggiore sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, Div. II, Sezione II, i mod. 49-*bis* per la elevazione dell'aggiunta di famiglia dei funzionari dei gradi dal VII al V.

Per l'attribuzione della maggiore aggiunta e per la relativa ratizzazione dei netti mensili deve essere applicata la 2ª tabella (pagine 4, 5 e 6) del Prontuario per l'aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941-XIX.

* * *

Per l'applicazione dei provvedimenti in esame rimangono ferme le norme generali impartite con la Circolare n. 3200/2236 del 24 luglio 1941-XIX.

Pregasi accusare ricevuta con la massima urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
G. PESSION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da questa Direzione Generale precise disposizioni, non appena saranno comunicate dal Ministero delle Finanze.

Le Direzioni pertanto dovranno *astenersi* da qualsiasi pagamento al personale sovraccennato fino a quando non avranno ricevute tali disposizioni.

* * *

Col sopra ricordato R. decreto-legge n. 610 l'importo dell'aggiunta di famiglia, già concessa col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, ai funzionari di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, viene ora ad essi elevato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, all'importo dell'aggiunta di famiglia percepita dal personale di ruolo dei gruppi A, B e C sino dal 1° luglio 1941-XIX.

In conseguenza della suddetta elevazione dell'aggiunta, l'assegno *ad personam*, stabilito dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, rimane completamente assorbito.

Detto assegno pertanto a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI non deve essere più corrisposto.

Le Direzioni trasmetteranno, con la maggiore sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, Div. II, Sezione II, i mod. 49-*bis* per la elevazione dell'aggiunta di famiglia dei funzionari dei gradi dal VII al V.

Per l'attribuzione della maggiore aggiunta e per la relativa ratizzazione dei netti mensili deve essere applicata la 2ª tabella (pagine 4, 5 e 6) del Prontuario per l'aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941-XIX.

* * *

Per l'applicazione dei provvedimenti in esame rimangono ferme le norme generali impartite con la Circolare n. 3200/2236 del 24 luglio 1941-XIX.

Pregasi accusare ricevuta con la massima urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
G. PESSION

Roma, 1941-XIX — Tipografia Operaria Romana, Via Emilio Morosini, 17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1ª Tabella.

Assegno temporaneo di guerra dal 1º luglio 1943-XXI.

STIPENDIO organico Annuo lordo	ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Annuo lordo		Netto mensile unico per tutti i mesi	Netto mensile unico per tutti i mesi con le esenzioni tributarie
	al 30 giugno 1943	dal 1º luglio 1943		
da 44220 a 22660	—	2970	225	247
da 19580 a 7370	1320	2970	225	247
7150 1100	1305	2936	222	245
7040 1540	1320	2970	225	247
6820 1100 (1)	1272	2862	216	238
6820 880 (1)	1250	2812	213	234
6600 1540	1294	2911	220	242
6160 1540 (1)	1250	2812	213	234
6160 880 (1)	1184	2664	201	222
5720 1540	1206	2713	205	226
5500 880	1118	2515	190	209
4950 880	1063	2392	181	199
4400	1008	2268	172	190

6636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da 44220 / a 22660	—	2970	225		247
da 19580 / a 7370	1320	2970	225		247
7150 / *1100*	1305	2936	222		245
7040 / *1540*	1320	2970	225		247
6820 / *1100* (1)	1272	2862	216		238
6820 / *880* (1)	1250	2812	213		234
6600 / *1540*	1294	2911	220		242
6160 / *1540* (1)	1250	2812	213		234
6160 / *880* (1)	1184	2664	201		222
5720 / *1540*	1206	2713	205		226
5500 / *880*	1118	2515	190		209
4950 / *880*	1063	2392	181		199
4400 / *880*	1008	2268	172		189

VOLONTARI

MENSILE LORDO				
918	110	247	224	—
489	89	200	182	—

N. B. — La cifra in corsivo indica il supplemento di servizio attivo.

(1) A parità di stipendio la differenza di supplemento di servizio attivo è determinata dalla diversità di categoria e produce l'assegno temporaneo di guerra diverso.

6636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2ª Tabella.

Tabella riepilogativa, compresi i casi singoli degli ausiliari e degli squadristi nominati in ruolo.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Annuo lordo		Netto mensile unico per tutti i mesi	Netto mensile unico per tutti i mesi con le esenzioni tributarie
al 30 giugno 1943	dal 1º luglio 1943		
1320	2970	225	247
1315	2959	224	246
1311	2950	223	246
1310	2947	223	245
1305	2936	222	245
1300	2925	221	244
1299	2923	221	243
1294	2911	220	242
1287	2896	219	241
1280	2880	218	240
1279	2878	218	240
1274	2866	217	239
1272	2862	216	238
1268	2853	216	238
1252	2817	213	235
1251	2815	213	234
1250	2812	213	234
1243	2797	212	233
1233	2774	210	231
1227	2761	209	230
1216	2736	207	228
1206	2713	205	226
1205	2711	205	226
1184	2664	201	222
1183	2662	201	222
1178	2650	200	221
1174	2641	200	220
1164	2619	198	218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1320	2970	225	247
1315	2959	224	246
1311	2950	223	246
1310	2947	223	245
1305	2936	222	245
1300	2925	221	244
1299	2923	221	243
1294	2911	220	242
1287	2896	219	241
1280	2880	218	240
1279	2878	218	240
1274	2866	217	239
1272	2862	216	238
1268	2853	216	238
1252	2817	213	235
1251	2815	213	234
1250	2812	213	234
1243	2797	212	233
1233	2774	210	231
1227	2761	209	230
1216	2736	207	228
1206	2713	205	226
1205	2711	205	226
1184	2664	201	222
1183	2662	201	222
1178	2650	200	221
1174	2641	200	220
1164	2619	198	218
1134	2551	193	212
1121	2522	191	210
1118	2515	190	209
1063	2392	181	199
1008	2268	172	189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« L'Amministrazione civile non dovrà corrispondere alcuna differenza al proprio dipendente;

« 5) Un impiegato di grado IX di gruppo C, coniugato ed avente un figlio minorenne, sia « richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale col grado di soldato, caporale o « caporal maggiore (od equiparato), con trattamento economico uguale al pari grado in ser- « vizio di leva, e fruisca di soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, e di razione viveri.

« In tal caso l'Amministrazione civile corrisponderà al proprio dipendente l'intero tratta- « mento civile per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia e assegno tem- « poraneo di guerra in vigore al 30 giugno 1943 (e cioè nel caso in esame rispettivamente « L. 14.300 + 3.410 + 3.920 + 1.320 = L. 22.950) mentre non corrisponderà l'aumento del 125 % « (L. 1.650) dell'assegno temporaneo di guerra.

« 6) Un impiegato statale, ammogliato ed avente un figlio minorenne, sia richiamato alle « armi per esigenze di carattere eccezionale e non fruisca nella posizione militare di trattamento « economico di guerra, ma soltanto del premio speciale istituito colla legge 24 marzo 1942, n. 399.

« In tale caso, nel raffronto fra gli assegni inerenti alla posizione civile e quelli spettanti nella « posizione militare, dovrà tenersi conto anche dell'assegno temporaneo di guerra in vigore dal « 1° luglio 1943, sempreché il dipendente non fruisca della indennità giornaliera di cui all'art. 2 « del R. D. L. 16 dicembre 1942, n. 1498, nel quale caso agli effetti del raffronto l'assegno tem- « poraneo di guerra va calcolato, per le due posizioni, civile e militare, con i medesimi criteri « di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4.

« Quindi il raffronto assegni dovrà farsi fra i seguenti emolumenti :

« **a**) nel caso dell'impiegato di cui al n. 1 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 23.210	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 7.370	» 5.610
Aggiunta di famiglia (75 %)	» 2.940	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 36.490	» 32.960

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere al proprio dipendente la differenza di L. 3.530 « annue lorde ;

« **b**) nel caso dell'impiegato esemplificato al n. 2 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 21.560	L. 18.700
Supplemento servizio attivo	» 5.610	» 4.180
Aggiunta famiglia (60 %)	» 2.352	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 32.492	L. 29.770

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere la differenza di L. 2.722 annue lorde ;

« **c**) nel caso ipotizzato al n. 3 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 16.170	L. 14.300
Supplemento servizio attivo	» 3.410	» 2.530
Aggiunta famiglia (50 %)	» 1.960	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 24.510	L. 23.720

« L'Amministrazione civile corrisponderà la differenza di L. 790 annue lorde ;

« **d**) nel caso di cui al n. 4 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 18.700	L. 16.460
Supplemento servizio attivo	» 4.180	» 5.610
Aggiunta famiglia (90 %)	» 3.528	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970

6635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« L. 14.300 + 3.410 + 3.920 + 1.320 = L. 22.950) mentre non corrisponderà l'aumento del 125 % « (L. 1.650) dell'assegno temporaneo di guerra.

« 6°) Un impiegato statale, ammogliato ed avente un figlio minorenne, sia richiamato alle « armi per esigenze di carattere eccezionale e non fruisca nella posizione militare di trattamento « economico di guerra, ma soltanto del premio speciale istituito colla legge 24 marzo 1942, n. 399.

« In tale caso, nel raffronto fra gli assegni inerenti alla posizione civile e quelli spettanti nella « posizione militare, dovrà tenersi conto anche dell'assegno temporaneo di guerra in vigore dal « 1° luglio 1943, semprechè il dipendente non fruisca della indennità giornaliera di cui all'art. 2 « del R. D. L. 16 dicembre 1942, n. 1498, nel quale caso agli effetti del raffronto l'assegno tem- « poraneo di guerra va calcolato, per le due posizioni, civile e militare, con i medesimi criteri « di cui ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4.

« Quindi il raffronto assegni dovrà farsi fra i seguenti emolumenti :

« **a**) nel caso dell'impiegato di cui al n. 1 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 23.210	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 7.370	» 5.610
Aggiunta di famiglia (75 %)	» 2.940	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 36.490	» 32.960

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere al proprio dipendente la differenza di L. 3.530 « annue lorde ;

« **b**) nel caso dell'impiegato esemplificato al n. 2 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 21.560	L. 18.700
Supplemento servizio attivo	» 5.610	» 4.180
Aggiunta famiglia (60 %)	» 2.352	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 32.492	L. 29.770

« L'Amministrazione civile dovrà corrispondere la differenza di L. 2.722 annue lorde ;

« **c**) nel caso ipotizzato al n. 3 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 16.170	L. 14.300
Supplemento servizio attivo	» 3.410	» 2.530
Aggiunta famiglia (50 %)	» 1.960	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 24.510	L. 23.720

« L'Amministrazione civile corrisponderà la differenza di L. 790 annue lorde ;

« **d**) nel caso di cui al n. 4 :

	Trattamento civile	Trattamento militare
Stipendio	L. 18.700	L. 20.460
Supplemento servizio attivo	» 4.180	» 5.610
Aggiunta famiglia (90 %)	» 3.528	» 3.920 (100%)
Assegno temporaneo di guerra	» 2.970	» 2.970
	L. 29.378	L. 32.960

« L'Amministrazione civile non dovrà corrispondere alcuna differenza ».

E' ovvio che per eseguire i raffronti le Direzioni devono chiedere le necessarie relative notizie all'Autorità Militare.

663
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

« Ben s'intende che qualora il dipendente statale richiamato alle armi, che non fruisca nella « posizione militare del trattamento economico giornaliero di guerra per soprassoldo di opera- « zioni, intero o ridotto, e razione viveri, venga in prosieguo di tempo, a fruirne, l'Ente mili- « tare, che ha in forza l'interessato, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ente civile di « appartenenza per il conseguente aggiornamento del raffronto assegni da farsi ai sensi del ri- « cordato R. Decreto Legge, n. 343, del 1935 e successive modificazioni. Uguale comunicazione « l'Ente militare dovrà fare all'Ente civile nel caso di un dipendente statale che cessi dal god.- « mento del suddetto trattamento economico giornaliero di guerra. E ciò perchè nel primo caso « l'Amministrazione civile dovrà, come sopra chiarito, eliminare dal computo delle competenze « civili, da porre a raffronto con quelle militari, l'assegno temporaneo di guerra o la maggiora- « zione dell'assegno concessi con l'art. 1 del provvedimento in oggetto, e dovrà invece inclu- « derli nel secondo caso ».

* * *

Nei riguardi del personale addetto al servizio telegrafico nelle isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col sopra ricordato Bando del Capo del Governo del 16 giugno 1943, si precisa quanto segue:

Coloro che godono del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, con in più, in natura od in contanti, la razione viveri stabilita per i militari del Regio Esercito, **non hanno diritto** alla corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra, se rivestono i gradi dal 7° al 5° od alla maggiorazione di esso, se rivestono i gradi dal 13° all'8° o appartengono alla terza categoria.

Coloro che fruiscono del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, **con esclusione della razione viveri,** hanno invece diritto, a seconda dei casi, all'assegno temporaneo di guerra od alla maggiorazione di esso.

L'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico di guerra è a carico dell'Amministrazione della Guerra. Le Direzioni pertanto dovranno chiedere al riguardo precise notizie all'Autorità Militare.

* * *

Allo scopo di semplificare la compilazione delle note mensili di stipendio (mod. 53 spec.), di cui alla circolare n. 2300/2236 del 15 luglio 1943, di evitare numerose operazioni di recupero (che si dovrebbero effettuare in conseguenza della dichiarazione di sfollamento, che viene emessa dal Ministero dell'Interno sempre in data posteriore a quella decorrenza del provvedimento) ed al fine di rendere più esatta e certa la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra in relazione all'indennità giornaliera, si dispone, a decorrere dal 1° luglio 1943, quanto segue:

a) le note mensili di stipendio (mod. 53 spec.) dovranno essere compilate come per il passato :, comprensive, cioè, dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione di esso, stabilita dal R. D. Legge 8 luglio 1943, n. 610;

b) le note mod. 70 E, per la corresponsione della indennità giornaliera, saranno compilate nei modi consueti, con l'indicazione, però, nella colonna n. 11 **della somma netta** relativa all'assegno temporaneo di guerra, stabilito dal R. D. Legge 8 luglio 1943, n. 610, somma che dovrà riferirsi al medesimo periodo di tempo a cui si riferisce la indennità giornaliera.

Sulla somma netta risultante alla colonna 9 sarà calcolata la tassa di bollo (L. 0.05 %), colonna n. 10, e pertanto il netto da pagare (colonna 12) sarà dato dall'importo risultante alla colonna n. 9 meno gli importi delle colonne n. 10 e 11.

A scopo statistico tutte le Direzioni interessate dovranno trasmettere **ogni mese,** a decorrere dal 1° luglio 1943, alla Divisione II, Sezione II di questa Ragioneria Centrale uno specchio riepilogativo delle note mod. 70 E in questione.

Per quanto precede, resta annullata la disposizione data nel penultimo capoverso della prima pagina della circolare a stampa n. 2300/2236 del 15 luglio 1943.

Pregasi accusare ricevuta.

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« mento del suddetto trattamento economico giornaliero di guerra [illegible]
« l'Amministrazione civile dovrà, come sopra chiarito, eliminare dal computo delle competenze « civili, da porre a raffronto con quelle militari, l'assegno temporaneo di guerra o la maggiora- « zione dell'assegno concessi con l'art. 1 del provvedimento in oggetto, e dovrà invece inclu- « derli nel secondo caso ».

* * *

Nei riguardi del personale addetto al servizio telegrafico nelle isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col sopra ricordato Bando del Capo del Governo del 16 giugno 1943, si precisa quanto segue:

Coloro che godono del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, con in più, in natura od in contanti, la razione viveri stabilita per i militari del Regio Esercito, **non hanno diritto** alla corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra, se rivestono i gradi dal 7° al 5° od alla maggiorazione di esso, se rivestono i gradi dal 13° all'8° o appartengono alla terza categoria.

Coloro che fruiscono del trattamento economico di guerra, intero o ridotto, **con esclusione della razione viveri,** hanno invece diritto, a seconda dei casi, all'assegno temporaneo di guerra od alla maggiorazione di esso.

L'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico di guerra è a carico dell'Amministrazione della Guerra. Le Direzioni perlanto dovranno chiedere al riguardo precise notizie all'Autorità Militare.

* * *

Allo scopo di semplificare la compilazione delle note mensili di stipendio (mod. 53 spec.), di cui alla circolare n. 2300/2236 del 15 luglio 1943, e evitare numerose operazioni di recupero (che si dovrebbero effettuare in conseguenza della diciiarazione di sfollamento, che viene emessa dal Ministero dell'Interno sempre in data posteriore a quella decorrenza del provvedimento) ed al fine di rendere più esatta e certa la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra in relazione all'indennità giornaliera, si dispone, a decorrere dal 1° luglio 1943, quanto segue:

a) le note mensili di stipendio (mod. 53 spec.) dovranno essere compilate come per il passato :. comprensive, cioè, dell'assegno temporaneo di guerra o della maggiorazione di esso, stabilita dal R. D. Legge 8 luglio 1943, n. 610;

b) le note mod. 70 E, per la corresponsione della indennità giornaliera, saranno compilate nei modi consueti, con l'indicazione, però, nella colonna n. 11 **della somma netta** relativa all'assegno temporaneo di guerra, stabilito dal R. D. Legge 8 luglio 1943, n. 610, somma che dovrà riferirsi al medesimo periodo di tempo a cui si riferisce la indennità giornaliera.

Sulla somma netta risultante alla colonna 9 sarà calcolata la tassa di bollo (L. 0.05 %), colonna n. 10, e pertanto il netto da pagare (colonna 12) sarà dato dall'importo risultante alla colonna n. 9 meno gli importi delle colonne n. 10 e 11.

A scopo statistico tutte le Direzioni interessate dovranno trasmettere **ogni mese,** a decorrere dal 1° luglio 1943, alla Divisione II, Sezione II di questa Ragioneria Centrale uno specchio riepilogativo delle note mod. 70 E in questione.

Per quanto precede, resta annullata la disposizione data nel penultimo capoverso della prima pagina della circolare a stampa n. 2300/2236 del 15 luglio 1943.

Pregasi accusare ricevuta.

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAG. CENTRALE
CECCHI.

Roma, 1943 — Tip. Op. Romana

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8/7/43 n. 610 del 16/8/43 prot. 2000/2216

Roma, 15 Luglio 1943-XXI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione I - Sezione III.
Prot. N° 2400/1361

Alle Direzioni Provinciali P.T.;

Ai Circoli delle Costruzioni T.-T. del Regno;

e, per conoscenza:

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale.

CIRCOLARE N. 4

OGGETTO: **Miglioramenti economici al personale non di ruolo dal 1° luglio 1943-XXI.**

I.
PERSONALI A CONTRATTO E GIORNALIERI VARI

1) L'assegno temporaneo di guerra, in vigore al 30 giugno 1943-XXI, è aumentato dal 1° luglio corrente del 125 %: esso si applica quindi nella misura del 45 % su le retribuzioni annue sino a L. 4800, pari a mensili L. 400, e del 22,50 % su l'eccedenza sino a L. 8.400 annue, pari a L. 700 mensili.

2) Per il personale non di ruolo pagato a mensilità, in una somma preventivamente non conosciuta, valgono i prontuari I e II che sostituiscono i corrispondenti della Circolare n. 5 del 19 luglio 1941-XIX.

3) Per i personali pagati a giornata si distinguono i personali con prestazione continuativa, per i quali i limiti annui di L. 4.800 e 8.400 corrispondono a quelli giornalieri di L. 13,15 e L. 23; dai personali pagati nelle sole giornate lavorative, per i quali i detti limiti corrispondono rispettivamente a L. 16 e 28 giornaliere.

Gli assegni temporanei di guerra per retribuzioni giornaliere inferiori ai limiti anzidetti si trovano nei prontuari I e II; quelli per retribuzioni superiori si trovano nei prontuari III e IV, nei quali le lire sono segnate nelle intestazioni delle colonne e i centesimi nelle righe.

A partire dalle retribuzioni massime indicate, l'assegno temporaneo di guerra rimane fisso nella cifra maggiore risultante dai prontuari.

4) Per i personali con retribuzione oraria, giornaliera o mensile, sono stati preparati i prontuari V e VI; e per quelli con retribuzione mensile sono stati calcolati anche i ratei per le prestazioni rese per una parte soltanto del mese (prontuario VII).

6631

5) L'aggiunta di famiglia del personale non di ruolo coniugato è aumentata del 50 %.

Per il personale provvisto di aggiunta di famiglia, come ausiliari, avventizi e diurnisti, sono stati pubblicati, nei prontuari VIII e IX, i ratei tanto dell'assegno principale quanto delle quote complementari. Per quello non provvisto di aggiunta di famiglia a parte, l'aumento del 50 % si applica su l'attuale trattamento, ma non può superare quello spettante al personale non di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione 1 - Sezione III.
Prot. N° 2400/1361

Alle Direzioni Provinciali P. T.;

Ai Circoli delle Costruzioni T. T. del Regno;

e, per conoscenza:

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale.

CIRCOLARE N. 4

OGGETTO: **Miglioramenti economici al personale non di ruolo dal 1° luglio 1943-XXI.**

I.

PERSONALI A CONTRATTO E GIORNALIERI VARI

1) L'assegno temporaneo di guerra, in vigore al 30 giugno 1943-XXI, è aumentato dal 1° luglio corrente del 125 %: esso si applica quindi nella misura del 45 % su le retribuzioni annue sino a L. 4800, pari a mensili L. 400, e del 22,50 % su l'eccedenza sino a L. 8.400 annue, pari a L. 700 mensili.

2) Per il personale non di ruolo pagato a mensilità, in una somma preventivamente non conosciuta, valgono i prontuari I e II che sostituiscono i corrispondenti della Circolare n. 5 del 19 luglio 1941-XIX.

3) Per i personali pagati a giornata si distinguono i personali con prestazione continuativa, per i quali i limiti annui di L. 4.800 e 8.400 corrispondono a quelli giornalieri di L. 13,15 e L. 23; dai personali pagati nelle sole giornate lavorative, per i quali i detti limiti corrispondono rispettivamente a L. 16 e 28 giornaliere.

Gli assegni temporanei di guerra per retribuzioni giornaliere inferiori ai limiti anzidetti si trovano nei prontuari I e II; quelli per retribuzioni superiori si trovano nei prontuari III e IV, nei quali le lire sono segnate nelle intestazioni delle colonne e i centesimi nelle righe.

A partire dalle retribuzioni massime indicate, l'assegno temporaneo di guerra rimane fisso nella cifra maggiore risultante dai prontuari.

4) Per i personali con retribuzione nota, giornaliera o mensile, sono stati preparati i prontuari V e VI; e per quelli con retribuzione mensile sono stati calcolati anche i ratei per le prestazioni rese per una parte soltanto del mese (prontuario VII).

6631

5) L'aggiunta di famiglia del personale non di ruolo coniugato è aumentata del 50 %.

Per il personale provvisto di aggiunta di famiglia, come ausiliari, avventizi e diurnisti, sono stati pubblicati, nei prontuari VIII e IX, i ratei tanto dell'assegno principale quanto delle quote complementari. Per quello non provvisto di aggiunta di famiglia a parte, l'aumento del 50 % si applica su l'attuale trattamento, ma non può superare quello spettante al personale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenga a categoria d'impiego equiparabile.

Per il personale femminile coniugato con un dipendente dello Stato delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli altri Enti considerati nel R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, ovvero il cui marito sia provvisto di assegni familiari, l'aggiunta di famiglia è indicata nel prontuario X.

6) Per il cumulo con le indennità concesse nelle città colpite valgono le regole vigenti per il personale di ruolo. Come criteri generali vedere le disposizioni date in occasione dei precedenti aumenti, e la circolare del Ministero delle Finanze, che sarà spedita a parte e conterrà, in particolare, norme per l'applicazione ai richiamati provvisti di trattamento civile.

Poichè molte Direzioni domandano frequentemente i prontuari per ricavare le somme nette dalle imposte, si ristampano in appendice alla circolare, i prontuari già pubblicati nella circolare n. 12 del luglio 1940-XVIII.

II.

TITOLARI E SUPPLENTI DI RICEVITORIE, AGENTI RURALI, PROCACCIA, MANOVALI DI PULIZIA E GUARDAPPRODI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE.

Anche per il personale suddetto, l'aggiunta di famiglia goduta al 30-6-1943 è aumentata, dal 1° luglio successivo, del 50%.

Per tale aumento le Direzioni trasmetteranno a questa Ragioneria Centrale, Div. 2ª, Sez. 3ª, per ciascuna delle categorie di personale nominate in questo titolo, ed in analogia a quanto è stato disposto, con la circolare n. 2500-2251-2-3-4 del 15 c. m., per l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra, separati elenchi in doppia copia, compilati anch'essi su mod. 53-*bis* o *ter*, opportunamente modificati nell'intestazione, secondo l'esempio qui appresso:

Nr. di Cat. della Dir. Prov.	RICEVITORIE (ovvero) DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	Nominativi	Persone a carico		Aggiunta di famiglia lorda annua			Rata netta mensile		Annotazioni
			Coniuge	N. dei figli a carico (1)	al 30/6/43	aumento del 50 %	dal 1/7/43	Luglio	Altri mesi	

Circa l'assegno personale di guerra si fa presente che essendo stato concesso, nell'importo aumentato del 125 %, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, esso deve essere pure concesso nella misura massima di lire 2970 annue lorde, pari a lire 225 nette per tutti i mesi, anche ai ricevitori e gerenti che godono di un assegno personale annuo lordo superiore alle L. 23.760. Tale concessione deve risultare dall'elenco richiesto con la circolare sopraricordata.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al periodo precedente e la maggiorazione di esso, per tutto il personale trattato nel presente titolo, non è cumulabile con la indennità giornaliera concessa con l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498 poichè valgono le stesse norme fissate con la circolare 2300-2236 del 15 c. m.

Si prega accusare ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

G. Pession

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

personale di ruolo. Come criteri generali vedere le disposizioni date in occasione dei precedenti aumenti, e la circolare del Ministero delle Finanze, che sarà spedita a parte e conterrà, in particolare, norme per l'applicazione ai richiamati provvisti di trattamento civile.

Poichè molte Direzioni domandano frequentemente i prontuari per ricavare le somme nette dalle imposte, si ristampano in appendice alla circolare, i prontuari già pubblicati nella circolare n. 12 del luglio 1940-XVIII.

II.

TITOLARI E SUPPLENTI DI RICEVITORIE, AGENTI RURALI, PROCACCIA, MANOVALI DI PULIZIA E GUARDAPPRODI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE.

Anche per il personale suddetto, l'aggiunta di famiglia goduta al 30-6-1943 è aumentata, dal 1° luglio successivo, del 50% .

Per tale aumento le Direzioni trasmetteranno a questa Ragioneria Centrale, Div. 2ª, Sez. 3ª, per ciascuna delle categorie di personale nominate in questo titolo, ed in analogia a quanto è stato disposto, con la circolare n. 2500/2351-2-3-4 del 15 c. m., per l'aumento dell'assegno temporaneo di guerra, separati elenchi in doppia copia, compilati anch'essi su mod. 53-*bis* o *ter*, opportunamente modificati nell'intestazione, secondo l'esempio qui appresso:

Nr. di C.C. della Dir. Prov.	RICEVITORIE (ovvero) DENOMINAZIONE DEI SERVIZI	Nominativi	Persone a carico		Aggiunta di famiglia lorda annua			Rata netta mensile		*Annotazioni*
			Coniuge	N. dei figli a carico (1)	al 30-6-43	aumento del 50 %	dal 1/7/43	Luglio	Altri mesi	

Circa l'assegno personale di guerra si fa presente che essendo stato concesso, nell'importo aumentato del 125 %, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico od equiparato, esso deve essere pure concesso nella misura massima di lire 2970 annue lorde, pari a lire 225 nette per tutti i mesi, anche ai ricevitori e gerenti che godono di un assegno personale annuo lordo superiore alle L. 28.760. Tale concessione deve risultare dall'elenco richiesto con la circolare sopraricordata.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al periodo precedente e la maggiorazione di esso, per tutto il personale trattato nel presente titolo, non è cumulabile con la indennità giornaliera concessa con l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498 poichè valgono le stesse norme fissate con la circolare 2300/2236 del 15 c. m.

Si prega accusare ricevuta della presente.

IL DIRETTORE GENERALE

G. Pession

(1) Si rammenta che il carico dei figli cessa, per i soli ricevitori, al compimento del 21° anno di età, mentre per le altre categorie di personale il carico cessa al compimento del 18° anno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario I

per il calcolo dell'assegno temporaneo di guerra nella misura del 45 % su le retribuzioni del personale non di ruolo non eccedenti le L. 400 *mensili*.

Retribuzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Retribuzioni
	Assegno temporaneo di guerra										
00	—	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	00
10	4,50	4,95	5,40	5,85	6,30	6,75	7,20	7,65	8,10	8,55	10
20	9 —	9,45	9,90	10,35	10,80	11,25	11,70	12,15	12,60	13,05	20
30	13,50	13,95	14,40	14,85	15,30	15,75	16,20	16,65	17,10	17,55	30
40	18 —	18,45	18,90	19,35	19,80	20,25	20,70	21,15	21,60	22,05	40
50	22,50	22,95	23,40	23,85	24,30	24,75	25,20	25,65	26,10	26,55	50
60	27 —	27,45	27,90	28,35	28,80	29,25	29,70	30,15	30,60	31,05	60
70	31,50	31,95	32,40	32,85	33,30	33,75	34,20	34,65	35,10	35,55	70
80	36 —	36,45	36,90	37,35	37,80	38,25	38,70	39,15	39,60	40,05	80
90	40,50	40,95	41,40	41,85	42,30	42,75	43,20	43,65	44,10	44,55	90
100	45 —	45,45	45,90	46,35	46,80	47,25	47,70	18,15	48,60	49,05	100
110	49,50	49,95	50,40	50,85	51,30	51,75	52,20	52,65	53,10	53,55	110
120	54 —	54,45	54,90	55,35	55,80	56,25	56,70	57,15	57,60	58,05	120
130	58,50	58,95	59,40	59,85	60,30	60,75	61,20	61,65	62,10	62,55	130
140	63 —	63,45	63,90	64,35	64,80	65,25	65,70	66,15	66,60	6630	140
150	67,50	67,95	68,40	68,85	69,30	69,75	70,20	70,65	71,10	65,55	150
160	72 —	72,45	72,90	73,35	73,80	74,25	74,70	75,15	75,60	76,05	160
170	76,50	76,95	77,40	77,85	78,30	78,75	79,20	79,65	80,10	80,55	170
180	81 —	81,45	81,90	82,35	82,80	83,25	83,70	84,15	84,60	85,05	180
190	85,50	85,95	86,40	86,85	87,30	87,75	88,20	88,65	89,10	89,55	190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il calcolo dell'assegno temporaneo di guerra nella misura del 45 % alle retribuzioni del personale non di ruolo non eccedenti le L. 400 *mensili*.

RETRIBUZIONI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	RETRIBUZIONI
	Assegno temporaneo di guerra										
00	—	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	00
10	4,50	4,95	5,40	5,85	6,30	6,75	7,20	7,65	8,10	8,55	10
20	9 —	9,45	9,90	10,35	10,80	11,25	11,70	12,15	12,60	13,05	20
30	13,50	13,95	14,40	14,85	15,30	15,75	16,20	16,65	17,10	17,55	30
40	18 —	18,45	18,90	19,35	19,80	20,25	20,70	21,15	21,60	22,05	40
50	22,50	22,95	23,40	23,85	24,30	24,75	25,20	25,65	26,10	26,55	50
60	27 —	27,45	27,90	28,35	28,80	29,25	29,70	30,15	30,60	31,05	60
70	31,50	31,95	32,40	32,85	33,30	33,75	34,20	34,65	35,10	35,55	70
80	36 —	36,45	36,90	37,35	37,80	38,25	38,70	39,15	39,60	40,05	80
90	40,50	40,95	41,40	41,85	42,30	42,75	43,20	43,65	44,10	44,55	90
100	45 —	45,45	45,90	46,35	46,80	47,25	47,70	48,15	48,60	49,05	100
110	49,50	49,95	50,40	50,85	51,30	51,75	52,20	52,65	53,10	53,55	110
120	54 —	54,45	54,90	55,35	55,80	56,25	56,70	57,15	57,60	58,05	120
130	58,50	58,95	59,40	59,85	60,30	60,75	61,20	61,65	62,10	62,55	130
140	63 —	63,45	63,90	64,35	64,80	65,25	65,70	66,15	66,60	6630	140
150	67,50	67,95	68,40	68,85	69,30	69,75	70,20	70,65	71,10	65,55	150
160	72 —	72,45	72,90	73,35	73,80	74,25	74,70	75,15	75,60	76,05	160
170	76,50	76,95	77,40	77,85	78,30	78,75	79,20	79,65	80,10	80,55	170
180	81 —	81,45	81,90	82,35	82,80	83,25	83,70	84,15	84,60	85,05	180
190	85,50	85,95	86,40	86,85	87,30	87,75	88,20	88,65	89,10	89,55	190
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Retribuzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Retribuzioni
	Assegno temporaneo di guerra.										
200	90 —	90,45	90,90	91,35	91,80	92,25	92,70	93,15	93,60	94,05	200
210	94,50	94,95	95,40	95,85	96,30	96,75	97,20	97,65	98,10	98,55	210
220	99 —	99,45	99,90	100,35	100,80	101,25	101,70	102,15	102,60	103,05	220
230	103,50	103,95	104,40	104,85	105,30	105,75	106,20	106,65	107,10	107,55	230
240	108 —	108,45	108,90	109,35	109,80	110,25	110,70	111,15	111,60	112,05	240
250	112,50	112,95	113,40	113,85	114,30	114,75	115,20	115,65	116,10	116,55	250
260	117 —	117,45	117,90	118,35	118,80	119,25	119,70	120,15	120,60	121,05	260
270	121,50	121,95	122,40	122,85	123,30	123,75	124,20	124,65	125,10	125,55	270
280	126 —	126,45	126,90	127,35	127,80	128,25	128,70	129,15	129,60	130,05	280
290	130,50	130,95	131,40	131,85	132,30	132,75	133,20	133,65	134,10	134,55	290
300	135 —	135,45	135,90	136,35	136,80	137,25	137,70	138,15	138,60	139,05	300
310	139,50	139,95	140,40	140,85	141,30	141,75	142,20	142,65	143,10	143,55	310
320	144 —	144,45	144,90	145,35	145,80	146,25	146,70	147,15	147,60	148,05	320
330	148,50	148,95	149,40	149,85	150,30	150,75	151,20	151,65	151,10	151,55	330
340	153 —	153,45	153,90	154,35	154,80	155,25	155,70	156,15	156,60	157,05	340
350	157,50	157,95	158,40	158,85	159,30	159,75	160,20	160,65	161,10	161,55	350
360	162 —	162,45	162,90	163,35	163,80	164,25	164,70	165,15	165,60	166,05	360
370	166,50	166,95	167,40	167,85	168,30	168,75	169,20	169,65	170,10	170,55	370
380	171 —	171,45	171,90	172,35	172,80	173,25	173,70	174,15	174,60	175,05	380
390	175,50	175,95	176,40	176,85	177,30	177,75	178,20	178,65	179,10	179,55	390
400	180 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Assegno temporaneo di guerra.

200	90 —	90,45	90,90	91,35	91,80	92,25	92,70	93,15	93,60	94,05	200
210	94,50	94,95	95,40	95,85	96,30	96,75	97,20	97,65	98,10	98,55	210
220	99 —	99,45	99,90	100,35	100,80	101,25	101,70	102,15	102,60	103,05	220
230	103,50	103,95	104,40	104,85	105,30	105,75	106,20	106,65	107,10	107,55	230
240	108 —	108,45	108,90	109,35	109,80	110,25	110,70	111,15	111,60	112,05	240
250	112,50	112,95	113,40	113,85	114,30	114,75	115,20	115,65	116,10	116,55	250
260	117 —	117,45	117,90	118,35	118,80	119,25	119,70	120,15	120,60	121,05	260
270	121,50	121,95	122,40	122,85	123,30	123,75	124,20	124,65	125,10	125,55	270
280	126 —	126,45	126,90	127,35	127,80	128,25	128,70	129,15	129,60	130,05	280
290	130,50	130,95	131,40	131,85	132,30	132,75	133,20	133,65	134,10	134,55	290
300	135 —	135,45	135,90	136,35	136,80	137,25	137,70	138,15	138,60	139,05	300
310	139,50	139,95	140,40	140,85	141,30	141,75	142,20	142,65	143,10	143,55	310
320	144 —	144,45	144,90	145,35	145,80	146,25	146,70	147,15	147,60	148,05	320
330	148,50	148,95	149,40	149,85	150,30	150,75	151,20	151,65	152,10	152,55	330
340	153 —	153,45	153,90	154,35	154,80	155,25	155,70	156,15	156,60	157,05	340
350	157,50	157,95	158,40	158,85	159,30	159,75	160,20	160,65	161,10	161,55	350
360	162 —	162,45	162,90	163,35	163,80	164,25	164,70	165,15	165,60	166,05	360
370	166,50	166,95	167,40	167,85	168,30	168,75	169,20	169,65	170,10	170,55	370
380	171 —	171,45	171,90	172,35	172,80	173,25	173,70	174,15	174,60	175,05	380
390	175,50	175,95	176,40	176,85	177,30	177,75	178,20	178,65	179,10	179,55	390
400	180 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario II

per il calcolo dell'assegno temporaneo di guerra su le retribuzioni del personale non di ruolo con retribuzioni mensili da L. 400 a L. 700 (45% su le prime 400 e 22.50% su l'eccedenza sino a L. 700)

Retribuzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Retribuzioni
	Assegno temporaneo di guerra.										
400	180 —	180,22	180,45	180,67	180,90	181,12	181,35	181,57	181,80	182,02	400
410	182,25	182,47	182,70	182,92	183,15	183,37	183,60	183,82	184,05	184,27	410
420	184,50	184,72	184,95	185,17	185,40	185,62	185,85	186,07	186,30	186,52	420
430	186,75	186,97	187,20	187,42	187,65	187,87	188,10	188,32	188,55	188,77	430
440	189 —	189,22	189,45	189,67	189,90	190,12	190,35	190,57	190,80	191,02	440
450	191,25	191,47	191,70	191,92	192,15	192,37	192,60	192,82	193,05	193,27	450
460	193,50	193,72	193,95	194,17	194,40	194,62	194,85	195,07	195,30	195,52	460
470	195,75	195,97	196,20	196,42	196,65	196,87	197,10	197,32	197,55	197,77	470
480	198 —	198,22	198,45	198,67	198,90	199,12	199,35	199,57	199,80	200,02	480
490	200,25	200,47	200,70	200,92	201,15	201,37	201,60	201,82	202,05	202,27	490
500	202,50	202,72	202,95	203,17	203,40	203,62	203,85	204,07	204,30	204,52	500
510	204,75	204,97	205,20	205,42	205,65	205,87	206,10	206,32	206,55	206,77	510
520	207 —	207,22	207,45	207,67	207,90	208,12	208,35	208,57	208,80	209,02	520
530	209,25	209,47	209,70	209,92	210,15	210,37	210,60	210,82	211,05	211,27	530
540	211,50	211,72	211,95	212,17	212,40	212,62	212,85	213,07	213,30	213,52	540

6627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 502 21

Retribuzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Retribuzioni
	Assegno temporaneo di guerra.										
400	180 —	180,22	180,45	180,67	180,90	181,12	181,35	181,57	181,80	182,02	400
410	182,25	182,47	182,70	182,92	183,15	183,37	183,60	183,82	184,05	184,27	410
420	184,50	184,72	184,95	185,17	185,40	185,62	185,85	186,07	186,30	186,52	420
430	186,75	186,97	187,20	187,42	187,65	187,87	188,10	188,32	188,55	188,77	430
440	189 —	189,22	189,45	189,67	189,90	190,12	190,35	190,57	190,80	191,02	440
450	191,25	191,47	191,70	191,92	192,15	192,37	192,60	192,82	193,05	193,27	450
460	193,50	193,72	193,95	194,17	194,40	194,62	194,85	195,07	195,30	195,52	460
470	195,75	195,97	196,20	196,42	196,65	196,87	197,10	197,32	197,55	197,77	470
480	198 —	198,22	198,45	198,67	198,90	199,12	199,35	199,57	199,80	200,02	480
490	200,25	200,47	200,70	200,92	201,15	201,37	201,60	201,82	202,05	6627	490
500	202,50	202,72	202,95	203,17	203,40	203,62	203,85	204,07	204,30	204,52	500
510	204,75	204,97	205,20	205,42	205,65	205,87	206,10	206,32	206,55	206,77	510
520	207 —	207,22	207,45	207,67	207,90	208,12	208,35	208,57	208,80	209,02	520
530	209,25	209,47	209,70	209,92	210,15	210,37	210,60	210,82	211,05	211,27	530
540	211,50	211,72	211,95	212,17	212,40	212,62	212,85	213,07	213,30	213,52	540
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Retribuzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Retribuzioni
	Assegno temporaneo di guerra.										
550	213,75	213,97	214,20	214,42	214,65	214,87	215,10	215,32	215,55	215,77	550
560	216 —	216,22	216,45	216,67	216,90	217,12	217,35	217,57	217,80	218,02	560
570	218,25	218,47	218,70	218,92	219,15	219,37	219,60	219,82	220,05	220,27	570
580	220,50	220,72	220,95	221,17	221,40	221,62	221,85	222,07	222,30	222,52	580
590	222,75	222,97	223,20	223,42	223,65	223,87	224,10	224,32	224,55	224,77	590
600	225 —	225,22	225,45	225,67	225,90	226,12	226,35	226,57	226,80	227,02	600
610	227,25	227,47	227,70	227,92	228,15	228,37	228,60	228,82	229,05	229,27	610
620	229,50	229,72	229,95	230,17	230,40	230,62	230,85	231,07	231,30	231,52	620
630	231,75	231,97	232,20	232,42	232,65	232,87	233,10	233,32	233,55	233,77	630
640	234 —	234,22	234,45	234,67	234,90	235,12	235,35	235,57	235,80	236,02	640
650	236,25	236,47	236,70	236,92	237,15	237,37	237,60	237,82	238,05	238,27	650
660	238,50	238,72	238,95	239,17	239,40	239,62	239,85	240,07	240,30	240,52	660
670	240,75	240,97	241,20	241,42	241,65	241,87	242,10	242,32	242,55	242,77	670
680	243 —	243,22	243,45	243,67	243,90	244,12	244,35	244,57	244,80	245,02	680
690	245,25	245,47	245,70	245,92	246,15	246,37	246,60	246,82	247,05	247,27	690
700	247,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Assegno temporaneo di guerra.

550	213,75	213,97	214,20	214,42	214,65	214,87	215,10	215,32	215,55	215,77	550
560	216 —	216,22	216,45	216,67	216,90	217,12	217,35	217,57	217,80	218,02	560
570	218,25	218,47	218,70	218,92	219,15	219,37	219,60	219,82	220,05	220,27	570
580	220,50	220,72	220,95	221,17	221,40	221,62	221,85	222,07	222,30	222,52	580
590	222,75	222,97	223,20	223,42	223,65	223,87	224,10	224,32	224,55	224,77	590
600	225 —	225,22	225,45	225,67	225,90	226,12	226,35	226,57	226,80	227,02	600
610	227,25	227,47	227,70	227,92	228,15	228,37	228,60	228,82	229,05	229,27	610
620	229,50	229,72	229,95	230,17	230,40	230,62	230,85	231,07	231,30	231,52	620
630	231,75	231,97	232,20	232,42	232,65	232,87	233,10	233,32	233,55	233,77	630
640	234 —	234,22	234,45	234,67	234,90	235,12	235,35	235,57	235,80	236,02	640
650	236,25	236,47	236,70	236,92	237,15	237,37	237,60	237,82	238,05	238,27	650
660	238,50	238,72	238,95	239,17	239,40	239,62	239,85	240,07	240,30	240,52	660
670	240,75	240,97	241,20	241,42	241,65	241,87	242,10	242,32	242,55	242,77	670
680	243 —	243,22	243,45	243,67	243,90	244,12	244,35	244,57	244,80	245,02	680
690	245,25	245,47	245,70	245,92	246,15	246,37	246,60	246,82	247,05	247,27	690
700	247,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario III

per il calcolo della misura giornaliera dell'assegno temporaneo di guerra al personale non di ruolo con retribuzione giornaliera continuativa (ausiliari, diurnisti, radiotelegrafisti, apprendisti allievi meccanici, etc.) da L. 13,15 a L. 23.

Centesimi	LIRE										
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Assegno temporaneo di guerra.										
—	—	6,11	6,33	6,56	6,78	7,01	7,23	7,46	7,68	7,91	8,13
0.05	—	6,12	6,34	6,57	6,79	7,02	7,24	7,47	7,69	7,92	—
10	—	6,13	6,36	6,58	6,81	7,03	7,26	7,48	7,71	7,93	—
15	5,92	6,14	6,37	6,59	6,82	7,04	7,27	7,49	7,72	7,94	—
20	5,93	6,15	6,38	6,60	6,83	7,05	7,28	7,50	7,73	7,95	—
25	5,94	6,16	6,39	6,61	6,84	7,06	7,29	7,51	7,74	7,96	—
30	5,95	6,18	6,40	6,63	6,85	7,08	7,30	7,53	7,75	7,98	—
35	5,96	6,19	6,41	6,64	6,86	7,09	7,31	7,54	7,76	7,99	—
40	5,97	6,20	6,42	6,65	6,87	7,10	7,32	7,55	7,77	8 —	—
45	5,98	6,21	6,43	6,66	6,88	7,11	7,33	7,56	7,78	8,01	—
50	6 —	6,22	6,45	6,67	6,90	7,12	7,35	7,57	7,80	8,02	—
55	6,01	6,23	6,46	6,68	6,91	7,13	7,36	7,58	7,81	8,03	—
60	6,02	6,24	6,47	6,69	6,92	7,14	7,37	7,59	7,82	8,04	—
65	6,03	6,25	6,48	6,70	6,93	7,15	7,38	7,60	7,83	8,05	—
70	6,04	6,27	6,49	6,72	6,94	7,17	7,39	7,62	7,84	8,07	—
75	6,05	6,28	6,50	6,73	6,95	7,18	7,40	7,63	7,85	8,08	—
80	6,06	6,29	6,51	6,74	6,96	7,19	7,41	7,64	7,86	8,09	—
85	6,07	6,30	6,52	6,75	6,97	7,20	7,42	7,65	7,87	8,10	—
90	6,09	6,31	6,54	6,76	6,99	7,21	7,44	7,66	7,89	8,11	—
95	6,10	6,32	6,55	6,77	7 —	7,22	7,45	7,67	7,90	8,12	—
Centes.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

6629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il calcolo della misura giornaliera dell'assegno temporaneo di guerra al personale non di ruolo con retribuzione giornaliera continuativa (ausiliari, diurnisti, radiotelegrafisti, apprendisti allievi meccanici, etc.) da L. 13,15 a L. 23.

CENTESIMI	LIRE										
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Assegno temporaneo di guerra.										
—	—	6,11	6,33	6,56	6,78	7,01	7,23	7,46	7,68	7,91	8,13
0.05	—	6,12	6,34	6,57	6,79	7,02	7,24	7,47	7,69	7,92	—
10	—	6,13	6,36	6,58	6,81	7,03	7,26	7,48	7,71	7,93	—
15	5,92	6,14	6,37	6,59	6,82	7,04	7,27	7,49	7,72	7,94	—
20	5,93	6,15	6,38	6,60	6,83	7,05	7,28	7,50	7,73	7,95	—
25	5,94	6,16	6,39	6,61	6,84	7,06	7,29	7,51	7,74	7,96	—
30	5,95	6,18	6,40	6,63	6,85	7,08	7,30	7,53	7,75	7,98	—
35	5,96	6,19	6,41	6,64	6,86	7,09	7,31	7,54	7,76	7,99	—
40	5,97	6,20	6,42	6,65	6,87	7,10	7,32	7,55	7,77	8 —	—
45	5,98	6,21	6,43	6,66	6,88	7,11	7,33	7,56	7,78	8,01	—
50	6 —	6,22	6,45	6,67	6,90	7,12	7,35	7,57	7,80	8,02	—
55	6,01	6,23	6,46	6,68	6,91	7,13	7,36	7,58	7,81	8,03	—
60	6,02	6,24	6,47	6,69	6,92	7,14	7,37	7,59	7,82	8,04	—
65	6,03	6,25	6,48	6,70	6,93	7,15	7,38	7,60	7,83	8,05	—
70	6,04	6,27	6,49	6,72	6,94	7,17	7,39	7,62	7,84	8,07	—
75	6,05	6,28	6,50	6,73	6,95	7,18	7,40	7,63	7,85	8,08	—
80	6,06	6,29	6,51	6,74	6,96	7,19	7,41	7,64	7,86	8,09	—
85	6,07	6,30	6,52	6,75	6,97	7,20	7,42	7,65	7,87	8,10	—
90	6,09	6,31	6,54	6,76	6,99	7,21	7,44	7,66	7,89	8,11	—
95	6,10	6,32	6,55	6,77	7 —	7,22	7,45	7,67	7,90	8,12	—
CENTESIMI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	LIRE										

6628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario IV

per il calcolo della misura giornaliera dell'assegno temporaneo di guerra al personale non di ruolo con retribuzione giornaliera pagata sulle sole giornate lavorative (operai dei Circoli delle Costruzioni) da L. 16 a L. 28.

CENTESIMI	LIRE												
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Assegno temporaneo di guerra.												
—	7,20	7,42	7,65	7,87	8,10	8,32	8,55	8,77	9 —	9,22	9,45	9,67	9,90
0,05	7,21	7,44	7,66	7,89	8,11	8,34	8,56	8,79	9,01	9,24	9,46	9,69	—
10	7,22	7,45	7,67	7,90	8,12	8,35	8,57	8,80	9,02	9,25	9,47	9,70	—
15	7,23	7,46	7,68	7,91	8,13	8,36	8,58	8,81	9,03	9,26	9,48	9,71	—
20	7,24	7,47	7,69	7,92	8,14	8,37	8,59	8,82	9,04	9,27	9,49	9,72	—
25	7,26	7,48	7,71	7,93	8,16	8,38	8,61	8,83	9,06	9,28	9,51	9,73	—
30	7,27	7,49	7,72	7,94	8,17	8,39	8,62	8,84	9,07	9,29	9,52	9,74	—
35	7,28	7,50	7,73	7,95	8,18	8,40	8,63	8,85	9,08	9,30	9,53	9,75	—
40	7,29	7,51	7,74	7,96	8,19	8,41	8,64	8,86	9,09	9,31	9,54	9,76	—
45	7,30	7,53	7,75	7,98	8,20	8,43	8,65	8,88	9,10	9,33	9,55	9,78	—
50	7,31	7,54	7,76	7,99	8,21	8,44	8,66	8,89	9,11	9,34	9,56	9,79	—
55	7,32	7,55	7,77	8 —	8,22	8,45	8,67	8,90	9,12	9,35	9,57	9,80	—
60	7,33	7,56	7,78	8,01	8,23	8,46	8,68	8,91	9,13	9,36	9,58	9,81	—
65	7,35	7,57	7,80	8,02	8,25	8,47	8,70	8,92	9,15	9,37	9,60	9,82	—
70	7,36	7,58	7,81	8,03	8,26	8,48	8,71	8,93	9,16	9,38	9,61	9,83	—
75	7,37	7,59	7,82	8,04	8,27	8,49	8,72	8,94	9,17	9,39	9,62	9,84	—
80	7,38	7,60	7,83	8,05	8,28	8,50	8,73	8,95	9,18	9,40	9,63	9,85	—
85	7,39	7,62	7,84	8,07	8,29	8,52	8,74	8,97	9,19	9,42	9,64	9,87	—
90	7,40	7,63	7,85	8,08	8,30	8,53	8,75	8,98	9,20	9,43	9,65	9,88	—
95	7,41	7,64	7,86	8,09	8,31	8,54	8,76	8,99	9,21	9,44	9,66	9,89	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Prontuario IV

per il calcolo della misura giornaliera dell'assegno temporaneo di guerra al personale non di ruolo con retribuzione giornaliera pagata sulle sole giornate lavorative (operai dei Circoli delle Costruzioni) da L. 16 a L. 28.

CENTESIMI	LIRE												
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Assegno temporaneo di guerra.												
—	7,20	7,42	7,65	7,87	8,10	8,32	8,55	8,77	9 —	9,22	9,45	9,67	9,90
0.05	7,21	7,43	7,66	7,89	8,11	8,34	8,56	8,79	9,01	9,24	9,46	9,69	—
10	7,22	7,45	7,67	7,90	8,12	8,35	8,57	8,80	9,02	9,25	9,47	9,70	—
15	7,23	7,46	7,68	7,91	8,13	8,36	8,58	8,81	9,03	9,26	9,48	9,71	—
20	7,24	7,47	7,69	7,92	8,14	8,37	8,59	8,82	9,04	9,27	9,49	9,72	—
25	7,26	7,48	7,71	7,93	8,16	8,38	8,61	8,83	9,06	9,28	9,51	9,73	—
30	7,27	7,49	7,72	7,94	8,17	8,39	8,62	8,84	9,07	9,29	9,52	9,74	—
35	7,28	7,50	7,73	7,95	8,18	8,40	8,63	8,85	9,08	9,30	9,53	9,75	—
40	7,29	7,51	7,74	7,96	8,19	8,41	8,64	8,86	9,09	9,31	9,54	9,76	—
45	7,30	7,53	7,75	7,98	8,20	8,43	8,65	8,88	9,10	9,33	9,55	9,78	—
50	7,31	7,54	7,76	7,99	8,21	8,44	8,66	8,89	9,11	9,34	9,56	9,79	—
55	7,32	7,55	7,77	8 —	8,22	8,45	8,67	8,90	9,12	9,35	9,57	9,80	—
60	7,33	7,56	7,78	8,01	8,23	8,46	8,68	8,91	9,13	9,36	9,58	9,81	—
65	7,35	7,57	7,80	8,02	8,25	8,47	8,70	8,92	9,15	9,37	9,60	9,82	—
70	7,36	7,58	7,81	8,03	8,26	8,48	8,71	8,93	9,16	9,38	9,61	9,83	—
75	7,37	7,59	7,82	8,04	8,27	8,49	8,72	8,94	9,17	9,39	9,62	9,84	—
80	7,38	7,60	7,83	8,05	8,28	8,50	8,73	8,95	9,18	9,40	9,63	9,85	—
85	7,39	7,62	7,84	8,07	8,29	8,52	8,74	8,97	9,19	9,42	9,64	9,87	—
90	7,40	7,63	7,85	8,08	8,30	8,53	8,75	8,98	9,20	9,43	9,65	9,88	—
95	7,41	7,64	7,86	8,09	8,31	8,54	8,76	8,99	9,21	9,44	9,66	9,89	—
CENTESIMI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	LIRE												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario V

Personale ausiliario — Assegno temporaneo di guerra corrispondente alle diverse diarie.

Numero	CATEGORIE DI AUSILIARI	Residenti nell'abitato principale di comuni con abitanti									
		da 500.000 in su o all'estero		da 100.000 a 499.999		da 50.000 a 99.999		da 20.000 a 49.999		meno di 20.000	
		diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
	Impiegati presso uffici di città con più 300.000 abitanti										
1	Paga iniziale	23,55	8,13	23,25	8,13	22,95	8,12	22,55	8,03	22,35	7,99
2	1° aumento	25,85	»	25,50	»	25,15	8,13	24,75	8,13	24,40	8,13
3	2° »	27,15	»	26,90	»	26,45	»	25,95	»	25,70	»
4	3° »	29,60	»	29,20	»	28,75	»	28,25	»	28,05	»
5	4° »	32 —	»	31,75	»	31,15	»	30,60	»	30,30	»
	Impiegati presso uffici di città con meno di 300.000 abitanti e agenti presso uffici di città con più di 300.000 abitanti										
6	Paga iniziale	19,85	7,42	19,60	7,37	19,30	7,30	19,05	7,24	18,75	7,18
7	1° aumento	22,10	7,93	21,85	7,87	21,50	7,80	21,10	7,71	20,90	7,66
8	2° »	24,25	8,13	24 —	8,13	23,60	8,13	23,20	8,13	23 —	8,13
9	3° »	25,85	»	25,57	»	25,15	»	24,75	»	24,55	»
10	4° »	27,15	»	26,90	»	26,45	»	25,95	»	25,70	»
	Agenti presso uffici di città con meno di 300.000 abitanti										
11	Paga iniziale	16,30	6,63	16,10	6,58	15,85	6,52	15,55	6,46	15,45	6,43
12	1° aumento	18 —	7,01	17,80	6,96	17,60	6,92	17,25	6,84	17,05	6,79
13	2° »	19,85	7,42	19,60	7,37	19,30	7,30	19,05	7,24	18,75	7,18
14	3° »	21,70	7,84	21,50	7,80	21,10	7,71	20,85	7,65	20,60	7,59

6627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	CATEGORIE DI AUSILIARI	da 500.000 in su e all'estero		da 100.000 a 499.999		da 50.000 a 99.999		da 20.000 a 49.999		meno di 20.000	
		diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
	Impiegati presso uffici di città con più 300.000 abitanti										
1	Paga iniziale	28,55	8,13	28,25	8,13	22,95	8,12	22,55	8,03	22,35	7,99
2	1° aumento	25,85	»	25,50	»	25,15	8,13	24,75	8,13	24,40	8,13
3	2° »	27,15	»	26,90	»	26,45	»	25,95	»	25,70	»
4	3° »	29,60	»	29,20	»	28,75	»	28,25	»	28,05	»
5	4° »	32 —	»	31,75	»	31,15	»	30,60	»	30,30	»
	Impiegati presso uffici di città con meno di 300.000 abitanti e agenti presso uffici di città con più di 300.000 abitanti										
6	Paga iniziale	19,85	7,42	19,60	7,37	19,30	7,30	19,05	7,24	18,75	7,18
7	1° aumento	22,10	7,93	21,85	7,87	21,50	7,80	21,10	7,71	20,90	7,66
8	2° »	24,25	8,13	24 —	8,13	23,60	8,13	23,20	8,13	23 —	8,13
9	3° »	25,85	»	25,55	»	25,15	»	24,75	»	24,50	»
10	4° »	27,15	»	26,90	»	26,45	»	25,95	»	25,70	»
	Agenti presso uffici di città con meno di 300.000 abitanti										
11	Paga iniziale	16,30	6,63	16,10	6,58	15,85	6,52	15,55	6,46	15,45	6,43
12	1° aumento	18 —	7,01	17,80	6,96	17,60	6,92	17,25	6,84	17,05	6,78
13	2° »	19,85	7,42	19,60	7,37	19,30	7,30	19,05	7,24	18,75	7,18
14	3° »	21,70	7,84	21,50	7,80	21,10	7,71	20,85	7,65	20,60	7,59
15	4° »	23,55	8,13	23,25	8,13	22,95	8,12	22,55	8,03	22,35	7,99

6627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario VI

Personale diurnista e giornalieri vari

Assegno temporaneo di guerra corrispondente alle diverse diarie.

DIURNISTI	RESIDENTI											
	in qualunque località				in località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		in altre località		in località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		in altre località	
	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
Ingegneri specializzati. . .	30,30	8,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geometri	—	—	25,65	8,13	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati esecutivi	—	—	—	—	19,25	7,29	15,40	6,42	—	—	—	—
Agenti	—	—	—	—	—	—	—	—	14,30	6,18	12,85	5,77

GIORNALIERI VARI	RESIDENTI IN LOCALITÀ CON ABITANTI									
	da 500.000 in su o all'estero		da 100.000 a 499.999		da 50.000 a 99.999		da 20.000 a 49.999		meno di 20.000	
	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
Radiotelegrafisti e radioelettricisti	23,75	8,13	23 —	8,13	22,65	8,05	22,35	7,99	22,10	7,93
Apprendisti allievi meccanici:										
a paga iniziale	12,30	5,53	12,20	5,49	12,05	5,42	11,75	5,29	11,65	5,24
col 1° aumento . . .	13,60	6,02	13,40	5,97	13,20	5,93	13,05	5,87	12,90	5,80
» 2° »	14,95	6,32	14,80	6,29	14,55	6,23	14,50	6,18	14,15	6,14
» 3° »	16,50	6,67	16,35	6,64	16,05	6,57	15,80	6,51	15,60	6,47

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIURNISTI	RESIDENTI											
	in qualunque località				in località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		in altre località		in località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		in altre località	
	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
Ingegneri specializzati . .	36,30	8,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Geometri	—	—	25,65	8,13	—	—	—	—	—	—	—	—
Impiegati esecutivi	—	—	—	—	19,25	7,29	15,40	6,42	—	—	—	—
Agenti	—	—	—	—	—	—	—	—	14,30	6,18	12,85	5,77

GIORNALIERI VARI	RESIDENTI IN LOCALITÀ CON ABITANTI									
	da 500.000 in su e all'estero		da 100.000 a 499.999		da 50.000 a 99.999		da 20.000 a 49.999		inferiori di 20.000	
	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno	diaria	assegno
Radiotelegrafisti e radioelettricisti	23,75	8,13	23 —	8,13	22,65	8,05	22,35	7,99	22,10	7,93
Apprendisti allievi meccanici:										
a paga iniziale	12,30	5,53	12,20	5,49	12,05	5,42	11,75	5,29	11,65	5,24
col 1° aumento	13,60	6,02	13,40	5,97	13,20	5,93	13,05	5,87	12,90	5,80
» 2° »	14,95	6,32	14,80	6,29	14,55	6,23	14,30	6,18	14,15	6,14
» 3° »	16,50	6,67	16,35	6,64	16,05	6,57	15,80	6,51	15,60	6,47
» 4° »	18,15	7,04	17,95	7 —	17,65	6,93	17,40	6,87	17,20	6,83

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario VII

Personale avventizio — Ratei della retribuzione e dell'assegno temporaneo di guerra per i giorni del mese.

PERIODO DI RETRIBUZIONE	IMPIEGATI								AGENTI			
	I CATEGORIA lettera A		II CATEGORIA		III CATEGORIA (Tabella I - R. D. L. 5 Febbraio 1937-XV, n. 100)				IV CATEGORIA			
	In qualunque località				In località di oltre 100.000 abitanti o all'estero		In altre località		In località di oltre 100.000 abitanti o all'estero		In altre località	
	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno
Mensile . . . . . L.	1089 —	247,50	770 —	247,50	577,50	219,94	462 —	193,95	429 —	186,52	385 —	173,25
Per giorni 1 . . . . »	36,30	8,25	25,65	8,25	19,25	7,33	15,40	6,46	14,30	6,22	12,85	5,77
» » 2 . . . . »	72,60	16,50	51,35	16,50	38,50	14,66	30,80	12,93	28,60	12,43	25,65	11,55
» » 3 . . . . »	108,90	24,75	77 —	24,75	57,75	21,99	46,20	19,39	42,90	18,65	38,50	17,32
» » 4 . . . . »	145,20	33 —	102,65	33 —	77 —	29,32	61,60	25,86	57,20	24,87	51,35	23,10
» » 5 . . . . »	181,50	41,25	128,35	41,25	96,25	36,66	77 —	32,32	71,50	31,09	64,15	28,87
» » 6 . . . . »	217,80	49,50	154 —	49,50	115,50	43,99	92,40	38,79	85,80	37,30	77 —	34,65
» » 7 . . . . »	254,10	57,75	179,65	57,75	134,75	51,32	107,80	45,25	100,10	43,52	89,85	40,42
» » 8 . . . . »	290,40	66 —	205,35	66 —	154 —	58,65	123,20	51,72	114,40	49,74	102,65	46,20
» » 9 . . . . »	326,70	74,25	231 —	74,25	173,25	65,98	138,60	58,18	128,70	55,96	115,50	51,97
» » 10 . . . . »	363 —	82,50	256,65	82,50	192,50	73,31	154 —	64,65	143 —	62,17	128,35	57,75
» » 11 . . . . »	399,30	90,75	282,35	90,75	211,75	80,64	169,40	71,11	157,30	68,39	141,15	63,52
» » 12 . . . . »	435,60	99 —	308 —	99 —	231 —	87,97	184,80	77,58	171,60	74,61	154 —	69,30
» » 13 . . . . »	471,90	107,25	333,65	107,25	250,25	95,31	200,20	84,04	185,90	80,83	166,85	75,07
» » 14 . . . . »	508,20	115,50	359,35	115,50	269,50	102,64	215,60	90,51	200,20	87,04	179,65	80,85
» » 15 . . . . »	544,50	123,75	385 —	123,75	288,75	109,97	231 —	96,97	214,50	92,26	192,50	86,62
» » 16 . . . . »	580,80	132 —	410,65	132 —	308 —	117,30	246,40	103,44	228,80	99,48	205,35	92,40
» » 17 . . . . »	617,10	140,25	436,35	140,25	327,25	124,63	261,80	109,90	243,10	105,70	218,15	98,17
» » 18 . . . . »	653,40	148,50	462 —	148,50	346,50	131,96	277,20	116,37	257,40	111,91	231 —	103,95
» » 19 . . . . »	689,70	156,75	487,65	156,75	365,75	139,29	292,60	122,83	271,70	118,13	243,85	109,72
» » 20 . . . . »	726 —	165 —	513,35	165 —	385 —	146,62	308 —	129,30	286 —	124,34	256,65	115,50
» » 21 . . . . »	762,30	173,25	539 —	173,25	404,25	153,96	323,40	135,76	300,30	130,57	269,50	121,27
» » 22 . . . . »	798,60	181,50	564,65	181,50	423,50	161,29	338,80	142,23	314,60	136,78	282,35	127,05
» » 23 . . . . »	834,90	189,75	590,35	189,75	442,75	168,62	354,20	148,69	328,90	143 —	295,15	132,82
» » 24 . . . . »	871,20	198 —	616 —	198 —	462 —	175,95	369,60	155,16	343,20	149,22	308 —	138,60
» » 25 . . . . »	907,50	206,25	641,65	206,25	481,25	183,28	385 —	161,62	357,50	155,44	320,85	144,37
» » 26 . . . . »	943,80	214,50	667,35	214,50	500,50	190,61	400,40	168,09	371,80	161,65	333,65	150,15
» » 27 . . . . »	980,10	222,75	693 —	222,75	519,75	197,94	415,80	174,55	386,10	167,87	346,50	155,92
» » 28 . . . . »	1016,40	231 —	718,65	231 —	539 —	205,27	431,20	181,02	400,40	174,09	359,35	161,70
» » 29 . . . . »	1052,70	239,25	744,35	239,25	558,25	212,61	446,60	187,48	414,70	180,31	372,15	167,47
» » 30 . . . . »	1089 —	247,50	770 —	247,50	577,50	219,94	462 —	193,95	429 —	186,52	385 —	173,25

6629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERIODO DI RETRIBUZIONE	IMPIEGATI								AGENTI			
	I CATEGORIA lettera A		II CATEGORIA		III CATEGORIA				IV CATEGORIA			
	(Tabella I - R. D. L. 5 Febbraio 1937-XV, n. 1009)											
	In qualunque località				In località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		In altre località		In località di oltre 499.999 abitanti o all'estero		In altre località	
	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno	retribuzione	assegno
Mensile . . . . . L.	1089 —	247,50	770 —	247,50	577,50	219,94	462 —	193,05	429 —	186,52	385 —	173,25
Per giorni 1 . . . . »	36,30	8,25	25,65	8,25	19,25	7,33	15,40	6,46	14,30	6,22	12,85	5,77
» » 2 . . . . »	72,60	16,50	51,35	16,50	38,50	14,66	30,80	12,92	28,60	12,43	25,65	11,55
» » 3 . . . . »	108,90	24,75	77 —	24,75	57,75	21,99	46,20	19,39	42,90	18,65	38,50	17,32
» » 4 . . . . »	145,20	33 —	102,65	33 —	77 —	29,32	61,60	25,86	57,20	24,87	51,35	23,10
» » 5 . . . . »	181,50	41,25	128,35	41,25	96,25	36,66	77 —	32,32	71,50	31,09	64,15	28,87
» » 6 . . . . »	217,80	49,50	154 —	49,50	115,50	43,99	92,40	38,79	85,80	37,30	77 —	34,65
» » 7 . . . . »	254,10	57,75	179,65	57,75	134,75	51,32	107,80	45,25	100,10	43,52	89,85	40,42
» » 8 . . . . »	290,40	66 —	205,35	66 —	154 —	58,65	123,20	51,72	114,40	49,74	102,65	46,20
» » 9 . . . . »	326,70	74,25	231 —	74,25	173,25	65,98	138,60	58,18	128,70	55,96	115,50	51,97
» » 10 . . . . »	363 —	82,50	256,65	82,50	192,50	73,31	154 —	64,65	143 —	62,17	128,35	57,75
» » 11 . . . . »	399,30	90,75	282,35	90,75	211,75	80,64	169,40	71,11	157,30	68,39	141,15	63,52
» » 12 . . . . »	435,60	99 —	308 —	99 —	231 —	87,97	184,80	77,58	171,60	74,61	154 —	69,30
» » 13 . . . . »	471,90	107,25	333,65	107,25	250,25	95,31	200,20	84,04	185,90	80,83	166,85	75,07
» » 14 . . . . »	508,20	115,50	359,35	115,50	269,50	102,64	215,60	90,51	200,20	87,04	179,65	80,85
» » 15 . . . . »	544,50	123,75	385 —	123,75	288,75	109,97	231 —	96,97	214,50	92,26	192,50	86,62
» » 16 . . . . »	580,80	132 —	410,65	132 —	308 —	117,30	246,40	103,44	228,80	99,48	205,35	92,40
» » 17 . . . . »	617,10	140,25	436,35	140,25	327,25	124,63	261,80	109,90	243,10	105,70	218,15	98,17
» » 18 . . . . »	653,40	148,50	462 —	148,50	346,50	131,96	277,20	116,37	257,40	111,91	231 —	103,95
» » 19 . . . . »	689,70	156,75	487,65	156,75	365,75	139,29	292,60	122,83	271,70	118,13	243,85	109,72
» » 20 . . . . »	726 —	165 —	513,35	165 —	385 —	146,62	308 —	129,30	286 —	124,34	256,65	115,50
» » 21 . . . . »	762,30	173,25	539 —	173,25	404,25	153,96	323,40	135,70	300,30	130,57	269,50	121,27
» » 22 . . . . »	798,60	181,50	564,65	181,50	423,50	161,29	338,80	142,23	314,60	136,78	282,35	127,05
» » 23 . . . . »	834,90	189,75	590,35	189,75	442,75	168,62	354,20	148,69	328,90	143 —	295,15	132,82
» » 24 . . . . »	871,20	198 —	616 —	198 —	462 —	175,95	369,60	155,16	343,20	149,22	308 —	138,60
» » 25 . . . . »	907,50	206,25	641,65	206,25	481,25	183,28	385 —	161,62	357,50	155,44	320,85	144,37
» » 26 . . . . »	943,80	214,50	667,35	214,50	500,50	190,61	400,40	168,09	371,80	161,65	333,65	150,15
» » 27 . . . . »	980,10	222,75	693 —	222,75	519,75	197,94	415,80	174,55	386,10	167,87	346,50	155,92
» » 28 . . . . »	1016,40	231 —	718,65	231 —	539 —	205,27	431,20	181,02	400,40	174,09	359,35	161,70
» » 29 . . . . »	1052,70	239,25	744,35	239,25	558,25	212,61	446,60	187,48	414,70	180,31	372,15	167,47
» » 30 . . . . »	1089 —	247,50	770 —	247,50	577,50	219,94	462 —	193,05	429 —	186,52	385 —	173,25

6629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario XIII

per la ripartizione in trentesimi dell'aggiunta di famiglia nelle varie misure spettanti secondo le popolazioni delle residenze al personale ausiliario, avventizio e diurnista.

IMPIEGATI										
	A) Assegno principale					B) Quota complementare per i figli di minorenni				
Giorni	165 — (a)	148.50 (b)	123.75 (c)	99 — (d)	82.50 (e)	33 — (a)	29.70 (b)	24.75 (c)	19.80 (d)	16.50 (e)
1	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75	1,10	0,99	0,82	0,66	0,55
2	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50	2,20	1,98	1,65	1,32	1,10
3	16'50	14,85	12,37	9,90	8,25	3,30	2,97	2,47	1,98	1,65
4	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —	4,40	3,96	3,30	2,64	2,20
5	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75
6	33 —	29,70	24,75	19,80	16,50	6,60	5,94	4,95	3,96	3,30
7	38,50	34,65	28,87	23,10	19,25	7,70	6,93	5,77	4,62	3,85
8	44 —	39,60	33 —	26,40	22 —	8,80	7,92	6,60	5,28	4,40
9	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95
10	55 —	49,50	41,25	33 —	27,50	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50
11	60,50	54,45	45,37	36,30	30,25	12,10	10,89	9,07	7,26	6,05
12	66 —	59,40	49,50	39,60	33 —	13,20	11,88	9,90	7,92	6,60
13	71,50	64,35	53,62	42,90	35,75	14,30	12,87	10,72	8,58	7,15
14	77 —	69,30	57,75	46,20	38,50	15,40	13,86	11,55	9,24	7,70
15	82,50	74,25	61,87	49,50	41,25	16,50	14,85	12,37	9,90	8,25
16	88 —	79,20	66 —	52,80	44 —	17,60	15,84	13,20	10,56	8,80
17	93,50	84,15	70,12	56,10	46,75	18,70	16,83	14,02	11,22	9,35
18	99 —	89,10	74,25	59,40	49,50	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90
19	104,50	94,05	78,37	62,70	52,25	20,90	18,81	15,67	12,54	10,45
20	110 —	99 —	82,50	66 —	55 —	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —
21	115,50	103,95	86,62	69,30	57,75	23,10	20,79	17,32	13,86	11,55
22	121 —	108,90	90,75	72,60	60,50	24,20	21,78	18,15	14,52	12,10
23	126,50	113,85	94,87	75,90	63,25	25,30	22,77	18,97	15,18	12,65
24	132 —	118,80	99 —	79,20	66 —	26,40	23,76	19,80	15,84	13,20
25	137,50	123,75	103,12	82,50	68,75	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75
26	143 —	128,70	107,25	85,80	71,50	28,60	25,74	21,45	17,16	14,30
27	148,50	133,65	111,37	89,10	74,25	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85
28	154 —	138,60	115,50	92,40	77 —	30,80	27,72	23,10	18,48	15,40

per la ripartizione in trentesimi dell'aggiunta di famiglia nelle varie misure spettanti secondo le popolazioni delle residenze al personale ausiliario, avventizio e diurnista.

IMPIEGATI										
	A) Assegno principale					B) Quota complementare per i figli di minorenni				
GIORNI	165 — (a)	148.50 (b)	123.75 (c)	99 — (d)	82.50 (e)	33 — (a)	29.70 (b)	24.75 (c)	19.80 (d)	16.50 (e)
1	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75	1,10	0,99	0,82	0,66	0,55
2	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50	2,20	1,98	1,65	1,32	1,10
3	16'50	14,85	12,37	9,90	8,25	3,30	2,97	2,47	1,98	1,65
4	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —	4,40	3,96	3,30	2,64	2,20
5	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75
6	33 —	29,70	24,75	19,80	16,50	6,60	5,94	4,95	3,96	3,30
7	38,50	34,65	28,87	23,10	19,25	7,70	6,93	5,77	4,62	3,85
8	44 —	39,60	33 —	26,40	22 —	8,80	7,92	6,60	5,28	4,40
9	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95
10	55 —	49,50	41,25	33 —	27,50	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50
11	60,50	54,45	45,37	36,30	30,25	12,10	10,89	9,07	7,26	6,05
12	66 —	59,40	49,50	39,60	33 —	13,20	11,88	9,90	7,92	6,60
13	71,50	64,35	53,62	42,90	35,75	14,30	12,87	10,72	8,58	7,15
14	77 —	69,30	57,75	46,20	38,50	15,40	13,86	11,55	9,24	7,70
15	82,50	74,25	61,87	49,50	41,25	16,50	14,85	12,37	9,90	8,25
16	88 —	79,20	66 —	52,80	44 —	17,60	15,84	13,20	10,56	8,80
17	93,50	84,15	70,12	56,10	46,75	18,70	16,83	14,02	11,22	9,35
18	99 —	89,10	74,25	59,40	49,50	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90
19	104,50	94,05	78,37	62,70	52,25	20,90	18,81	15,67	12,54	10,45
20	110 —	99 —	82,50	66 —	55 —	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —
21	115,50	103,95	86,62	69,30	57,75	23,10	20,79	17,32	13,86	11,55
22	121 —	108,90	90,75	72,60	60,50	24,20	21,78	18,15	14,52	12,10
23	126,50	113,85	94,87	75,90	63,25	25,30	22,77	18,97	15,18	12,65
24	132 —	118,80	99 —	79,20	66 —	26,40	23,76	19,80	15,84	13,20
25	137,50	123,75	103,12	82,50	68,75	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75
26	143 —	128,70	107,25	85,80	71,50	28,60	25,74	21,45	17,16	14,30
27	148,50	133,65	111,37	89,10	74,25	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85
28	154 —	138,60	115,50	92,40	77 —	30,80	27,72	23,10	18,48	15,40
29	159,50	143,55	119,62	95,70	79,75	31,90	28,71	23,92	19,14	15,95
30	165 —	148,50	123,75	99 —	82,50	33 —	29,70	24,75	19,80	16,50
31	170,50	153,45	127,87	102,30	85,25	34,10	30,69	25,57	20,46	17,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario IX

per la ripartizione in trentesimi dell'aggiunta di famiglia nelle varie misure spettanti secondo le popolazioni delle residenze al personale ausiliario, avventizio e diurnista.

	AGENTI									
	A) assegno principale					*B*) quota complementare per figli minorenni				
Giorni	148.50 (*a*)	133.65 (*b*)	111.36 (*c*)	89.10 (*d*)	74.25 (*e*)	26.40 (*a*)	23.76 (*b*)	19.80 (*c*)	15.84 (*d*)	13.20 (*e*)
1	4,95	4,45	3,71	2,97	2,47	0,88	0,79	0,66	0,53	0,44
2	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95	1,76	1,58	1,32	1,06	0,88
3	14,85	13,36	11,14	8,91	7,42	2,64	2,38	1,98	1,58	1,32
4	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90	3,52	3,17	2,64	2,11	1,76
5	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37	4,40	3,96	3,30	2,64	2,20
6	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85	5,28	4,75	3,96	3,17	2,64
7	34,65	31,18	25,98	20,79	17,32	6,16	5,54	4,62	3,70	3,08
8	39,60	35,64	29,70	23,76	19,80	7,04	6,34	5,28	4,22	3,52
9	44,55	40,09	33,41	26,73	22,27	7,92	7,13	5,94	4,75	3,96
10	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	8,80	7,92	6,60	5,28	4,40
11	54,45	49 —	40,83	32,67	27,22	9,68	8,71	7,26	5,81	4,84
12	59,40	53,46	44,54	35,64	29,70	10,56	9,50	7,92	6,34	5,28
13	64,35	57,91	48,26	38,61	32,17	11,44	10,30	8,58	6,86	5,72
14	69,30	62,37	51,97	41,58	34,65	12,32	11,09	9,24	7,39	6,16
15	74,25	66,82	55,68	44,55	37,12	13,20	11,88	9,90	7,92	6,60
16	79,20	71,28	59,39	47,52	39,60	14,08	12,67	10,56	8,45	7,04
17	84,15	75,73	63,10	50,49	42,07	14,96	13,46	11,22	8,98	7,48
18	89,10	80,19	66,82	53,46	44,55	15,84	14,26	11,88	9,50	7,92
19	94,05	84,64	70,53	56,43	47,02	16,72	15,05	12,54	10,03	8,36
20	99 —	89,10	74,24	59,40	49,50	17,60	15,84	13,20	10,56	8,80
21	103,95	93,55	77,95	62,37	51,97	18,48	16,63	13,86	11,09	9,24
22	108,90	98,01	81,66	65,34	54,45	19,36	17,42	14,52	11,62	9,68
23	113,85	102,46	85,38	68,31	56,92	20,24	18,22	15,18	12,14	10,12
24	118,80	106,92	89,09	71,28	59,40	21,12	19,01	15,84	12,67	10,56
25	123,75	111,37	92,80	74,25	61,87	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —
26	128,70	115,83	96,51	77,22	64,35	22,88	20,59	17,16	13,73	11,44
27	133,65	120,28	100,22	80,19	66,82	23,76	21,38	17,82	14,26	11,88
28	138,60	124,74	103,94	83,16	69,30	24,64	22,18	18,48	14,78	12,32
29	143,55	129,19	107,65	86,13	71,77	25,52	22,97	19,14	15,31	12,76

6625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

secondo le popolazioni delle residenze al personale ausiliario, avventizio e diurnista.

GIORNI	AGENTI									
	A) assegno principale					B) quota complementare per gli minorenni				
	148.50 (a)	133.65 (b)	111.36 (c)	89.10 (d)	74.25 (e)	26.40 (a)	23.76 (b)	19.80 (c)	15.84 (d)	13.20 (e)
1	4,95	4,45	3,71	2,97	2,47	0,88	0,79	0,66	0,53	0,44
2	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95	1,76	1,58	1,32	1,06	0,88
3	14,85	13,36	11,14	8,91	7,42	2,64	2,38	1,98	1,58	1,32
4	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90	3,52	3,17	2,64	2,11	1,76
5	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37	4,40	3,96	3,30	2,64	2,20
6	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85	5,28	4,75	3,96	3,17	2,64
7	34,65	31,18	25,98	20,79	17,32	6,16	5,54	4,62	3,70	3,08
8	39,60	35,64	29,70	23,76	19,80	7,04	6,34	5,28	4,22	3,52
9	44,55	40,09	33,41	26,73	22,27	7,92	7,13	5,94	4,75	3,96
10	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	8,80	7,92	6,60	5,28	4,40
11	54,45	49 —	40,83	32,67	27,22	9,68	8,71	7,26	5,81	4,84
12	59,40	53,46	44,54	35,64	29,70	10,56	9,50	7,92	6,34	5,28
13	64,35	57,91	48,26	38,61	32,17	11,44	10,30	8,58	6,86	5,72
14	69,30	62,37	51,97	41,58	34,65	12,32	11,09	9,24	7,39	6,16
15	74,25	66,82	55,68	44,55	37,12	13,20	11,88	9,90	7,92	6,60
16	79,20	71,28	59,39	47,52	39,60	14,08	12,67	10,56	8,45	7,04
17	84,15	75,73	63,10	50,49	42,07	14,96	13,46	11,22	8,98	7,48
18	89,10	80,19	66,82	53,46	44,55	15,84	14,26	11,88	9,50	7,92
19	94,05	84,64	70,53	56,43	47,02	16,72	15,05	12,54	10,03	8,36
20	99 —	89,10	74,24	59,40	49,50	17,60	15,84	13,20	10,56	8,80
21	103,95	93,55	77,95	62,37	51,97	18,48	16,63	13,86	11,09	9,24
22	108,90	98,01	81,66	65,34	54,45	19,36	17,42	14,52	11,62	9,68
23	113,85	102,46	85,38	68,31	56,92	20,24	18,22	15,18	12,14	10,12
24	118,80	106,92	89,09	71,28	59,40	21,12	19,01	15,84	12,67	10,56
25	123,75	111,37	92,80	74,25	61,87	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —
26	128,70	115,83	96,51	77,22	64,35	22,88	20,59	17,16	13,73	11,44
27	133,65	120,28	100,22	80,19	66,82	23,76	21,38	17,82	14,26	11,88
28	138,60	124,74	103,94	83,16	69,30	24,64	22,18	18,48	14,78	12,32
29	143,55	129,19	107,65	86,13	71,77	25,52	22,97	19,14	15,31	12,76
30	148,50	133,65	111,36	89,10	74,25	26,40	23,76	19,80	15,84	13,20
31	153,45	138,10	115,07	92,07	76,72	27,28	24,55	20,46	16,37	13,64

6625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario X

per la ripartizione in trentesimi dell'aggiunta di famiglia nelle varie misure spettanti secondo la popolazione delle residenze al personale ausiliario avventizio e diurnista femminile coniugato con dipendenti dello Stato.

Impiegati | agenti

Giorni	82.50 (a)	74.25 (b)	61.87 (c)	49.50 (d)	41.25 (e)	74.25 (a)	66.82 (b)	55.68 (c)	44.55 (d)	37.12 (e)
1	2,75	2,47	2,06	1,65	1,37	2,47	2,23	1,86	1,48	1,24
2	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75	4,95	4,45	3,71	2,97	2,47
3	8,25	7,42	6,19	4,95	4,12	7,42	6,68	5,57	4,45	3,71
4	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95
5	13,75	12,37	10,31	8,25	6,87	12,37	11,14	9,28	7,42	6,19
6	16,50	14,85	12,37	9,90	8,25	14,85	13,36	11,14	8,91	7,42
7	19,25	17,32	14,44	11,55	9,62	17,32	15,59	12,99	10,39	8,66
8	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90
9	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37	22,27	20,05	16,71	13,36	11,14
10	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37
11	30,25	27,22	22,69	18,15	15,12	27,22	24,50	20,42	16,33	13,61
12	33 —	29,70	24,75	19,80	16,50	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85
13	35,75	32,17	26,81	21,45	17,87	32,17	28,96	24,13	19,30	16,09
14	38,50	34,65	28,87	23,10	19,25	34,65	31,18	25,99	20,79	17,32
15	41,25	37,12	30,94	24,75	20,62	37,12	33,41	27,84	22,27	18,56
16	44 —	39,60	33 —	26,40	22 —	39,60	35,64	29,70	23,76	19,80
17	46,75	42,07	35,06	28,05	23,37	42,07	37,87	31,56	25,24	21,04
18	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	44,55	40,09	33,41	26,73	22,27
19	52,25	47,02	39,19	31,35	26,12	47,02	42,32	35,27	28,21	23,51
20	55 —	49,50	41,25	33 —	27,50	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75
21	57,75	51,97	43,31	34,65	28,87	51,97	46,78	38,98	31,18	25,99
22	60,50	54,45	45,37	36,30	30,25	54,45	49 —	40,84	32,67	27,22
23	63,25	56,92	47,44	37,95	31,62	56,92	51,23	42,69	34,15	28,46
24	66 —	59,40	49,50	39,60	33 —	59,40	53,46	44,55	35,64	29,70
25	68,75	61,87	51,56	41,25	34,37	61,87	55,69	46,41	37,12	30,94
26	71,50	64,35	53,62	42,90	35,75	64,35	57,91	48,26	38,61	32,17
27	74,25	66,82	55,69	44,55	37,12	66,82	60,14	50,12	40,09	33,41
28	77 —	69,30	57,75	46,20	38,50	69,30	62,37	51,97	41,58	34,65
29	79,75	71,77	59,81	47,85	39,87	71,77	64,60	53,83	43,06	35,89
30	82,50	74,25	61,87	49,50	41,25	74,25	66,82	55,69	44,55	37,12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Guest	82.50 (a)	74.25 (b)	61.87 (c)	49.50 (d)	41.25 (e)	74.25 (a)	66.82 (b)	55.68 (c)	44.55 (d)	37.12 (e)
1	2,75	2,47	2,06	1,65	1,37	2,47	2,23	1,86	1,48	1,24
2	5,50	4,95	4,12	3,30	2,75	4,95	4,45	3,71	2,97	2,47
3	8,25	7,42	6,19	4,95	4,12	7,42	6,68	5,57	4,45	3,71
4	11 —	9,90	8,25	6,60	5,50	9,90	8,91	7,42	5,94	4,95
5	13,75	12,37	10,31	8,25	6,87	12,37	11,14	9,28	7,42	6,19
6	16,50	14,85	12,37	9,90	8,25	14,85	13,36	11,14	8,91	7,42
7	19,25	17,32	14,44	11,55	9,62	17,32	15,59	12,99	10,39	8,66
8	22 —	19,80	16,50	13,20	11 —	19,80	17,82	14,85	11,88	9,90
9	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37	22,27	20,05	16,71	13,36	11,14
10	27,50	24,75	20,62	16,50	13,75	24,75	22,27	18,56	14,85	12,37
11	30,25	27,22	22,69	18,15	15,12	27,22	24,50	20,42	16,33	13,61
12	33 —	29,70	24,75	19,80	16,50	29,70	26,73	22,27	17,82	14,85
13	35,75	32,17	26,81	21,45	17,87	32,17	28,96	24,13	19,30	16,09
14	38,50	34,65	28,87	23,10	19,25	34,65	31,18	25,99	20,79	17,32
15	41,25	37,12	30,94	24,75	20,62	37,12	33,41	27,84	22,27	18,56
16	44 —	39,60	33 —	26,40	22 —	39,60	35,64	29,70	23,76	19,80
17	46,75	42,07	35,06	28,05	23,37	42,07	37,87	31,56	25,24	21,04
18	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75	44,55	40,09	33,41	26,73	22,27
19	52,25	47,02	39,19	31,35	26,12	47,02	42,32	35,27	28,21	23,51
20	55 —	49,50	41,25	33 —	27,50	49,50	44,55	37,12	29,70	24,75
21	57,75	51,97	43,31	34,65	28,87	51,97	46,78	38,98	31,18	25,99
22	60,50	54,45	45,37	36,30	30,25	54,45	49 —	40,84	32,67	27,22
23	63,25	56,92	47,44	37,95	31,62	56,92	51,23	42,69	34,15	28,46
24	66 —	59,40	49,50	39,60	33 —	59,40	53,46	44,55	35,64	29,70
25	68,75	61,87	51,56	41,25	34,37	61,87	55,69	46,41	37,12	30,94
26	71,50	64,35	53,62	42,90	35,75	64,35	57,91	48,26	38,61	32,17
27	74,25	66,82	55,69	44,55	37,12	66,82	60,14	50,12	40,09	33,41
28	77 —	69,30	57,75	46,20	38,50	69,30	62,37	51,97	41,58	34,65
29	79,75	71,77	59,81	47,85	39,87	71,77	64,60	53,83	43,06	35,89
30	82,50	74,25	61,87	49,50	41,25	74,25	66,82	55,69	44,55	37,12
31	85,25	76,72	63,94	51,15	42,62	76,72	69,05	57,54	46,03	38,36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDICE

Prontuario A.

per la determinazione delle somme nette dalla ritenuta di R. M. 8 % ed addizionale (colonna 4); e delle somme nette di R. M. ed addizionale detta, dalla complementare 1 % ed addizionale su la complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 netto annue			Compensi oltre L. 6.000 netto annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
1	0,08	—	0,92	0,01	—	0,91
2	0,16	—	1,84	0,02	—	1,82
3	0,24	—	2,76	0,03	—	2,73
4	0,32	—	3,68	0,04	—	3,64
5	0,40	—	4,60	0,05	—	4,55
6	0,48	—	5,52	0,06	—	5,46
7	0,56	0,01	6,43	0,07	—	6,36
8	0,64	0,01	7,35	0,08	—	7,27
9	0,72	0,01	8,27	0,09	—	8,18
10	0,80	0,01	9,19	0,10	—	9,09
11	0,88	0,01	10,11	0,11	—	10 —
12	0,96	0,01	11,03	0,12	—	10,91
13	1,04	0,02	11,94	0,13	—	11,81
14	1,12	0,02	12,86	0,14	—	12,72
15	1,20	0,02	13,78	0,15	—	13,63
16	1,28	0,02	14,70	0,16	—	14,54
17	1,36	0,02	15,62	0,17	—	15,45
18	1,44	0,02	16,54	0,18	—	16,36
19	1,52	0,03	17,45	0,19	—	17,26
20	1,60	0,03	18,37	0,20	—	18,17
21	1,68	0,03	19,29	0,21	—	19,08
22	1,76	0,03	20,21	0,22	—	19,99
23	1,84	0,03	21,13	0,23	—	20,90
24	1,92	0,03	22,05	0,24	—	21,81
25	2,00	0,04	22,96	0,25	—	22,71
26	2,08	0,04	23,88	0,26	—	23,62

9-6624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario A.

per la determinazione delle somme nette dalla ritenuta di R. M. 8 % ed addizionale (colonna 4); e delle somme nette di R. M. ed addizionale detta, dalla complementare 1 % ed addizionale su la complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
1	0,08	—	0,92	0,01	—	0,91
2	0,16	—	1,84	0,02	—	1,82
3	0,24	—	2,76	0,03	—	2,73
4	0,32	—	3,68	0,04	—	3,64
5	0,40	—	4,60	0,05	—	4,55
6	0,48	—	5,52	0,06	—	5,46
7	0,56	0,01	6,43	0,07	—	6,36
8	0,64	0,01	7,35	0,08	—	7,27
9	0,72	0,01	8,27	0,09	—	8,18
10	0,80	0,01	9,19	0,10	—	9,09
11	0,88	0,01	10,11	0,11	—	10 —
12	0,96	0,01	11,03	0,12	—	10,91
13	1,04	0,02	11,94	0,13	—	11,81
14	1,12	0,02	12,86	0,14	—	12,72
15	1,20	0,02	13,78	0,15	—	13,63
16	1,28	0,02	14,70	0,16	—	14,54
17	1,36	0,02	15,62	0,17	—	15,45
18	1,44	0,02	16,54	0,18	—	16,36
19	1,52	0,03	17,45	0,19	—	17,26
20	1,60	0,03	18,37	0,20	—	18,17
21	1,68	0,03	19,29	0,21	—	19,08
22	1,76	0,03	20,21	0,22	—	19,99
23	1,84	0,03	21,13	0,23	—	20,90
24	1,92	0,03	22,05	0,24	—	21,81
25	2,00	0,04	22,96	0,25	—	22,71
26	2,08	0,04	23,88	0,26	—	23,62

9 6624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
27	2,16	0,04	24,80	0,27	—	24,53
28	2,24	0,04	25,72	0,28	—	25,44
29	2,32	0,04	26,64	0,29	—	26,35
30	2,40	0,04	27,56	0,30	—	27,26
31	2,48	0,04	28,48	0,31	—	28,17
32	2,56	0,05	29,39	0,32	—	29,07
33	2,64	0,05	30,31	0,33	—	29,98
34	2,72	0,05	31,23	0,34	—	30,89
35	2,80	0,05	32,15	0,35	—	31,80
36	2,88	0,05	33,07	0,36	—	32,71
37	2,96	0,05	33,99	0,37	—	33,62
38	3,04	0,06	34,90	0,38	—	34,52
39	3,12	0,06	35,82	0,39	—	35,43
40	3,20	0,06	36,74	0,40	—	36,34
41	3,28	0,06	37,66	0,41	—	37,25
42	3,36	0,06	38,58	0,42	—	38,16
43	3,44	0,06	39,50	0,43	—	39,07
44	3,52	0,07	40,41	0,44	—	39,97
45	3,60	0,07	41,33	0,45	—	40,88
46	3,68	0,07	42,25	0,46	—	41,79
47	3,76	0,07	43,17	0,47	—	42,70
48	3,84	0,07	44,09	0,48	—	43,61
49	3,92	0,07	45,01	0,49	—	44,52
50	4,00	0,08	45,92	0,50	0,01	45,41
51	4,08	0,08	46,84	0,51	0,01	46,32
52	4,16	0,08	47,76	0,52	0,01	47,23
53	4,24	0,08	48,68	0,53	0,01	48,14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lordi 1	R. M. 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
27	2,16	0,04	24,80	0,27	—	24,53
28	2,24	0,04	25,72	0,28	—	25,44
29	2,32	0,04	26,64	0,29	—	26,35
30	2,40	0,04	27,56	0,30	—	27,26
31	2,48	0,04	28,48	0,31	—	28,17
32	2,56	0,05	29,39	0,32	—	29,07
33	2,64	0,05	30,31	0,33	—	29,98
34	2,72	0,05	31,23	0,34	—	30,89
35	2,80	0,05	32,15	0,35	—	31,80
36	2,88	0,05	33,07	0,36	—	32,71
37	2,96	0,05	33,99	0,37	—	33,62
38	3,04	0,06	34,90	0,38	—	34,52
39	3,12	0,06	35,82	0,39	—	35,43
40	3,20	0,06	36,74	0,40	—	36,34
41	3,28	0,06	37,66	0,41	—	37,25
42	3,36	0,06	38,58	0,42	—	38,16
43	3,44	0,06	39,50	0,43	—	39,07
44	3,52	0,07	40,41	0,44	—	39,97
45	3,60	0,07	41,33	0,45	—	40,88
46	3,68	0,07	42,25	0,46	—	41,79
47	3,76	0,07	43,17	0,47	—	42,70
48	3,84	0,07	44,09	0,48	—	43,61
49	3,92	0,07	45,01	0,49	—	44,52
50	4,00	0,08	45,92	0,50	0,01	45,41
51	4,08	0,08	46,84	0,51	0,01	46,32
52	4,16	0,08	47,76	0,52	0,01	47,23
53	4,24	0,08	48,68	0,53	0,01	48,14
54	4,32	0,08	49,60	0,54	0,01	49,05
55	4,40	0,08	50,52	0,55	0,01	49,96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
56	4,48	0,08	51,44	0,56	0,01	50,87
57	4,56	0,09	52,35	0,57	0,01	51,77
58	4,64	0,09	53,27	0,58	0,01	52,68
59	4,72	0,09	54,19	0,59	0,01	53,59
60	4,80	0,09	55,11	0,60	0,01	54,50
61	4,88	0,09	56,03	0,61	0,01	55,41
62	4,96	0,09	56,95	0,62	0,01	56,32
63	5,04	0,10	57,86	0,63	0,01	57,22
64	5,12	0,10	58,78	0,64	0,01	58,13
65	5,20	0,10	59,70	0,65	0,01	59,04
66	5,28	0,10	60,62	0,66	0,01	59,95
67	5,36	0,10	61,54	0,67	0,01	60,86
68	5,44	0,10	62,46	0,68	0,01	61,77
69	5,52	0,11	63,37	0,69	0,01	62,67
70	5,60	0,11	64,29	0,70	0,01	63,58
71	5,68	0,11	65,21	0,71	0,01	64,49
72	5,76	0,11	66,13	0,72	0,01	65,40
73	5,84	0,11	67,05	0,73	0,01	66,31
74	5,92	0,11	67,97	0,74	0,01	67,22
75	6,00	0,12	68,88	0,75	0,01	68,12
76	6,08	0,12	69,80	0,76	0,01	69,03
77	6,16	0,12	70,72	0,77	0,01	69,94
78	6,24	0,12	71,64	0,78	0,01	70,85
79	6,32	0,12	72,56	0,79	0,01	71,76
80	6,40	0,12	73,48	0,80	0,01	72,67
81	6,48	0,12	74,40	0,81	0,01	73,58
82	6,56	0,13	75,31	0,82	0,01	74,48
83	6,64	0,13	76,23	0,83	0,01	75,39

6623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	2	3	4	5	6	7
56	4,48	0,08	51,44	0,56	0,01	50,87
57	4,56	0,09	52,35	0,57	0,01	51,77
58	4,64	0,09	53,27	0,58	0,01	52,68
59	4,72	0,09	54,19	0,59	0,01	53,59
60	4,80	0,09	55,11	0,60	0,01	54,50
61	4,88	0,09	56,03	0,61	0,01	55,41
62	4,96	0,09	56,95	0,62	0,01	56,32
63	5,04	0,10	57,86	0,63	0,01	57,22
64	5,12	0,10	58,78	0,64	0,01	58,13
65	5,20	0,10	59,70	0,65	0,01	59,04
66	5,28	0,10	60,62	0,66	0,01	59,95
67	5,36	0,10	61,54	0,67	0,01	60,86
68	5,44	0,10	62,46	0,68	0,01	61,77
69	5,52	0,11	63,37	0,69	0,01	62,67
70	5,60	0,11	64,29	0,70	0,01	63,58
71	5,68	0,11	65,21	0,71	0,01	64,49
72	5,76	0,11	66,13	0,72	0,01	65,40
73	5,84	0,11	67,05	0,73	0,01	66,31
74	5,92	0,11	67,97	0,74	0,01	67,22
75	6,00	0,12	68,88	0,75	0,01	68,12
76	6,08	0,12	69,80	0,76	0,01	69,03
77	6,16	0,12	70,72	0,77	0,01	69,94
78	6,24	0,12	71,64	0,78	0,01	70,85
79	6,32	0,12	72,56	0,79	0,01	71,76
80	6,40	0,12	73,48	0,80	0,01	72,67
81	6,48	0,12	74,40	0,81	0,01	73,58
82	6,56	0,13	75,31	0,82	0,01	74,48
83	6,64	0,13	76,23	0,83	0,01	75,39
84	6,72	0,13	77,15	0,84	0,01	76,30

6623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
85	6,80	0,13	78,07	0,85	0,01	77,21
86	6,88	0,13	78,99	0,86	0,01	78,12
87	6,96	0,13	79,91	0,87	0,01	79,03
88	7,04	0,14	80,82	0,88	0,01	79,93
89	7,12	0,14	81,74	0,89	0,01	80,84
90	7,20	0,14	82,66	0,90	0,01	81,75
91	7,28	0,14	83,58	0,91	0,01	82,66
92	7,36	0,14	84,50	0,92	0,01	83,57
93	7,44	0,14	85,42	0,93	0,01	84,48
94	7,52	0,15	86,33	0,94	0,01	85,38
95	7,60	0,15	87,25	0,95	0,01	86,29
96	7,68	0,15	88,17	0,96	0,01	87,20
97	7,76	0,15	89,09	0,97	0,01	88,11
98	7,84	0,15	90,01	0,98	0,01	89,02
99	7,92	0,15	90,93	0,99	0,01	89,93
100	8,00	0,16	91,84	1,00	0,02	90,82
200	16,00	0,32	183,68	2,00	0,04	181,64
300	24,00	0,48	275,52	3,00	0,06	272,46
400	32,00	0,64	367,36	4,00	0,08	363,28
500	40,00	0,80	459,20	5,00	0,10	454,10
600	48,00	0,96	551,04	6,00	0,12	544,92
700	56,00	1,12	642,88	7,00	0,14	635,74
800	64,00	1,28	734,72	8,00	0,16	726,56
900	72,00	1,44	826,56	9,00	0,18	817,38
1,000	80,00	1,60	918,40	10,00	0,20	908,20
2,000	160,00	3,20	1,836,80	20,00	0,40	1,816,40
3,000	240,00	4,80	2,755,20	30,00	0,60	2,724,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible]	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
85	6,80	0,13	78,07	0,85	0,01	77,21
86	6,88	0,13	78,99	0,86	0,01	78,12
87	6,96	0,13	79,91	0,87	0,01	79,03
88	7,04	0,14	80,82	0,88	0,01	79,93
89	7,12	0,14	81,74	0,89	0,01	80,84
90	7,20	0,14	82,66	0,90	0,01	81,75
91	7,28	0,14	83,58	0,91	0,01	82,66
92	7,36	0,14	84,50	0,92	0,01	83,57
93	7,44	0,14	85,42	0,93	0,01	84,48
94	7,52	0,15	86,33	0,94	0,01	85,38
95	7,60	0,15	87,25	0,95	0,01	86,29
96	7,68	0,15	88,17	0,96	0,01	87,20
97	7,76	0,15	89,09	0,97	0,01	88,11
98	7,84	0,15	90,01	0,98	0,01	89,02
99	7,92	0,15	90,93	0,99	0,01	89,93
100	8,00	0,16	91,84	1,00	0,02	90,82
200	16,00	0,32	183,68	2,00	0,04	181,64
300	24,00	0,48	275,52	3,00	0,06	272,46
400	32,00	0,64	367,36	4,00	0,08	363,28
500	40,00	0,80	459,20	5,00	0,10	454,10
600	48,00	0,96	551,04	6,00	0,12	544,92
700	56,00	1,12	642,88	7,00	0,14	635,74
800	64,00	1,28	734,72	8,00	0,16	726,56
900	72,00	1,44	826,56	9,00	0,18	817,38
1,000	80,00	1,60	918,40	10,00	0,20	908,20
2,000	160,00	3,20	1,836,80	20,00	0,40	1,816,40
3,000	240,00	4,80	2,755,20	30,00	0,60	2,724,60
4,000	320,00	6,40	3,673,60	40,00	0,80	3,632,80
5,000	400,00	8,00	4,592,00	50,00	1,00	4,541,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0.02	Importi netti	Complementare	Add. 0.02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
6.000	480,00	9,60	5.510,40	60,00	1,20	5.449,20
7.000	560,00	11,20	6.428,80	70,00	1,40	6.357,40
8.000	640,00	12,80	7.347,20	80,00	1,60	7.265,60
9.000	720,00	14,40	8.265,60	90,00	1,80	8.173,80
10.000	800,00	16,00	9.184,00	100,00	2,00	9.082,00

6622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario B.

per la determinazione delle mercedi nette, soggette alla ricchezza mobile nella misura del 4 %, ed addizionale sulla R. M. (colonna 4) e delle mercedi nette di R. M. ed addizionale detta, dalla complementare 1 % ed addizionale sulla complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
1	0,04	—	0,96	0,01	—	0,95
2	0,08	—	1,92	0,02	—	1,90
3	0,12	—	2,88	0,03	—	2,85
4	0,16	—	3,84	0,04	—	3,80
5	0,20	—	4,80	0,05	—	4,75
6	0,24	—	5,76	0,06	—	5,70
7	0,28	—	6,72	0,07	—	6,65
8	0,32	—	7,68	0,08	—	7,60
9	0,36	—	8,64	0,09	—	8,55
10	0,40	—	9,60	0,10	—	9,50
11	0,44	—	10,56	0,11	—	10,45
12	0,48	—	11,52	0,12	—	11,40
13	0,52	0,01	12,47	0,13	—	12,34
14	0,56	0,01	13,43	0,14	—	13,29
15	0,60	0,01	14,39	0,15	—	14,24
16	0,64	0,01	15,35	0,16	—	15,19
17	0,68	0,01	16,31	0,17	—	16,14
18	0,72	0,01	17,27	0,18	—	17,09
19	0,76	0,01	18,23	0,19	—	18,04
20	0,80	0,01	19,19	0,20	—	18,99
21	0,84	0,01	20,15	0,21	—	19,94
22	0,88	0,01	21,11	0,22	—	20,89
23	0,92	0,01	22,07	0,23	—	21,84
24	0,96	0,01	23,03	0,24	—	22 79
25	1 —	0,02	23,98	0,25	—	23,73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

addizionale detta, dalla complementare 1 % ed addizionale sulla complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi	4 %	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
1	0,01	—	0,96	0,01	—	0,95
2	0,08	—	1,92	0,02	—	1,90
3	0,12	—	2,88	0,03	—	2,85
4	0,16	—	3,84	0,04	—	3,80
5	0,20	—	4,80	0,05	—	4,75
6	0,24	—	5,76	0,06	—	5,70
7	0,28	—	6,72	0,07	—	6,65
8	0,32	—	7,68	0,08	—	7,60
9	0,36	—	8,64	0,09	—	8,55
10	0,40	—	9,60	0,10	—	9,50
11	0,44	—	10,56	0,11	—	10,45
12	0,48	—	11,52	0,12	—	11,40
13	0,52	0,01	12,47	0,13	—	12,34
14	0,56	0,01	13,43	0,14	—	13,29
15	0,60	0,01	14,39	0,15	—	14,24
16	0,64	0,01	15,35	0,16	—	15,19
17	0,68	0,01	16,31	0,17	—	16,14
18	0,72	0,01	17,27	0,18	—	17,09
19	0,76	0,01	18,23	0,19	—	18,04
20	0,80	0,01	19,19	0,20	—	18,99
21	0,84	0,01	20,15	0,21	—	19,94
22	0,88	0,01	21,11	0,22	—	20,89
23	0,92	0,01	22,07	0,23	—	21,84
24	0,96	0,01	23,03	0,24	—	22,79
25	1 —	0,02	23,98	0,25	—	23,73
26	1,04	0,02	24,94	0,26	—	24,68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4% 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
27	1,08	0,02	25,90	0,27	—	25,63
28	1,12	0,02	26,86	0,28	—	26,58
29	1,16	0,02	27,82	0,29	—	27,53
30	1,20	0,02	28,78	0,30	—	28,48
31	1,24	0,02	29,74	0,31	—	29,43
32	1,28	0,02	30,70	0,32	—	30,38
33	1,32	0,02	31,66	0,33	—	31,33
34	1,36	0,02	32,62	0,34	—	32,28
35	1,40	0,02	33,58	0,35	—	33,23
36	1,44	0,02	34,54	0,36	—	34,18
37	1,48	0,02	35,50	0,37	—	35,13
38	1,52	0,03	36,45	0,38	—	36,07
39	1,56	0,03	37,41	0,39	—	37,02
40	1,60	0,03	38,37	0,40	—	37,97
41	1,64	0,03	39,33	0,41	—	38,92
42	1,68	0,03	40,29	0,42	—	39,87
43	1,72	0,03	41,25	0,43	—	40,82
44	1,76	0,03	42,21	0,44	—	41,77
45	1,80	0,03	43,17	0,45	—	42,72
46	1,84	0,03	44,13	0,46	—	43,67
47	1,88	0,03	45,09	0,47	—	44,62
48	1,92	0,03	46,05	0,48	—	45,57
49	1,96	0,03	47,01	0,49	—	46,52
50	2,00	0,04	47,96	0,50	0,01	47,45
51	2,04	0,04	48,92	0,51	0,01	48,40
52	2,08	0,04	49,88	0,52	0,01	49,35
53	2,12	0,04	50,84	0,53	0,01	50,30
54	2,16	0,04	51,80	0,54	0,01	51,52

6621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lordi	4 %	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
27	1,08	0,02	25,90	0,27	—	25,63
28	1,12	0,02	26,86	0,28	—	26,58
29	1,16	0,02	27,82	0,29	—	27,53
30	1,20	0,02	28,78	0,30	—	28,48
31	1,24	0,02	29,74	0,31	—	29,43
32	1,28	0,02	30,70	0,32	—	30,38
33	1,32	0,02	31,66	0,33	—	31,33
34	1,36	0,02	32,62	0,34	—	32,28
35	1,40	0,02	33,58	0,35	—	33,23
36	1,44	0,02	34,54	0,36	—	34,18
37	1,48	0,02	35,50	0,37	—	35,13
38	1,52	0,03	36,45	0,38	—	36,07
39	1,56	0,03	37,41	0,39	—	37,02
40	1,60	0,03	38,37	0,40	—	37,97
41	1,64	0,03	39,33	0,41	—	38,92
42	1,68	0,03	40,29	0,42	—	39,87
43	1,72	0,03	41,25	0,43	—	40,82
44	1,76	0,03	42,21	0,44	—	41,77
45	1,80	0,03	43,17	0,45	—	42,72
46	1,84	0,03	44,13	0,46	—	43,67
47	1,88	0,03	45,09	0,47	—	44,62
48	1,92	0,03	46,05	0,48	—	45,57
49	1,96	0,03	47,01	0,49	—	46,52
50	2,00	0,04	47,96	0,50	0,01	47,45
51	2,04	0,04	48,92	0,51	0,01	48,40
52	2,08	0,04	49,88	0,52	0,01	49,35
53	2,12	0,04	50,84	0,53	0,01	50,30
54	2,16	0,04	51,80	0,54	0,01	51,52
55	2,20	0,04	52,76	0,55	0,01	52,20

6621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
56	2,24	0,04	53,72	0,56	0,01	53,15
57	2,28	0,04	54,68	0,57	0,01	54,10
58	2,32	0,04	55,64	0,58	0,01	55,05
59	2,36	0,04	56,60	0,59	0,01	56,00
60	2,40	0,04	57,56	0,60	0,01	56,95
61	2,44	0,04	58,52	0,61	0,01	57,90
62	2,48	0,04	59,48	0,62	0,01	58,85
63	2,52	0,05	60,43	0,63	0,01	59,79
64	2,56	0,05	61,39	0,64	0,01	60,74
65	2,60	0,05	62,35	0,65	0,01	61,69
66	2,64	0,05	63,31	0,66	0,01	62,64
67	2,68	0,05	64,27	0,67	0,01	63,59
68	2,72	0,05	65,23	0,68	0,01	64,54
69	2,76	0,05	66,19	0,69	0,01	65,49
70	2,80	0,05	67,15	0,70	0,01	66,44
71	2,84	0,05	68,11	0,71	0,01	67,39
72	2,88	0,05	69,07	0,72	0,01	68,34
73	2,92	0,05	70,03	0,73	0,01	69,29
74	2,96	0,05	70,99	0,74	0,01	70,24
75	3 —	0,06	71,94	0,75	0,01	71,18
76	3,04	0,06	72,90	0,76	0,01	72,13
77	3,08	0,06	73,86	0,77	0,01	73,08
78	3,12	0,06	74,82	0,78	0,01	74,03
79	3,16	0,06	75,78	0,79	0,01	74,98
80	3,20	0,06	76,74	0,80	0,01	75,93
81	3,24	0,06	77,70	0,81	0,01	76,88
82	3,28	0,06	78,66	0,82	0,01	77,83

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	4 %	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
56	2,24	0,04	53,72	0,56	0,01	53,15
57	2,28	0,04	54,68	0,57	0,01	54,10
58	2,32	0,04	55,64	0,58	0,01	55,05
59	2,36	0,04	56,60	0,59	0,01	56,00
60	2,40	0,04	57,56	0,60	0,01	56,95
61	2,44	0,04	58,52	0,61	0,01	57,90
62	2,48	0,04	59,48	0,62	0,01	58,85
63	2,52	0,05	60,43	0,63	0,01	59,79
64	2,56	0,05	61,39	0,64	0,01	60,74
65	2,60	0,05	62,35	0,65	0,01	61,69
66	2,64	0,05	63,31	0,66	0,01	62,64
67	2,68	0,05	64,27	0,67	0,01	63,59
68	2,72	0,05	65,23	0,68	0,01	64,54
69	2,76	0,05	66,19	0,69	0,01	65,49
70	2,80	0,05	67,15	0,70	0,01	66,44
71	2,84	0,05	68,11	0,71	0,01	67,39
72	2,88	0,05	69,07	0,72	0,01	68,34
73	2,92	0,05	70,03	0,73	0,01	69,29
74	2,96	0,05	70,99	0,74	0,01	70,24
75	3 —	0,06	71,94	0,75	0,01	71,18
76	3,04	0,06	72,90	0,76	0,01	72,13
77	3,08	0,06	73,86	0,77	0,01	73,08
78	3,12	0,06	74,82	0,78	0,01	74,03
79	3,16	0,06	75,78	0,79	0,01	74,98
80	3,20	0,06	76,74	0,80	0,01	75,93
81	3,24	0,06	77,70	0,81	0,01	76,88
82	3,28	0,06	78,66	0,82	0,01	77 83
83	3,32	0,06	79,62	0,83	0,01	78,78
84	3,36	0,06	80,58	0,84	0,01	79,73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
85	3,40	0,06	81,54	0,85	0,01	80,68
86	3,44	0,06	82,50	0,86	0,01	81,63
87	3,48	0,06	83,46	0,87	0,01	82,58
88	3,52	0,07	84,41	0,88	0,01	83,52
89	3,56	0,07	85,37	0,89	0,01	84,47
90	3,60	0,07	86,33	0,90	0,01	85,42
91	3,64	0,07	87,29	0,91	0,01	86,37
92	3,68	0,07	88,25	0,92	0,01	87,32
93	3,72	0,07	89,21	0,93	0,01	88,27
94	3,76	0,07	90,17	0,94	0,01	89,22
95	3,80	0,07	91,13	0,95	0,01	90,17
96	3,84	0,07	92,09	0,96	0,01	91,12
97	3,88	0,07	93,05	0,97	0,01	92,07
98	3,92	0,07	94,01	0,98	0,01	93,02
99	3,96	0,07	94,97	0,99	0,01	93,97
100	4,00	0,08	95,92	1,00	0,02	94,90
200	8,00	0,16	191,84	2,00	0,04	189,80
300	12,00	0,24	287,76	3,00	0,06	284,70
400	16,00	0,32	383,68	4,00	0,08	379,60
500	20,00	0,40	479,60	5,00	0,10	474,50
600	24,00	0,48	575,52	6,00	0,12	569,40
700	28,00	0,56	671,44	7,00	0,14	664,30
800	32,00	0,64	767,36	8,00	0,16	759,20
900	36,00	0,72	863,28	9,00	0,18	854,10
1000	40,00	0,80	959,20	10,00	0,20	949,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

1	2	3	4	5	6	7
85	3,40	0,06	81,54	0,85	0,01	80,68
86	3,44	0,06	82,50	0,86	0,01	81,63
87	3,48	0,06	83,46	0,87	0,01	82,58
88	3,52	0,07	81,41	0,88	0,01	83,52
89	3,56	0,07	85,37	0,89	0,01	84,47
90	3,60	0,07	86,33	0,90	0,01	85,42
91	3,64	0,07	87,29	0,91	0,01	86,37
92	3,68	0,07	88,25	0,92	0,01	87,32
93	3,72	0,07	89,21	0,93	0,01	88,27
94	3,76	0,07	90,17	0,94	0,01	89,22
95	3,80	0,07	91,13	0,95	0,01	90,17
96	3,84	0,07	92,09	0,96	0,01	91,12
97	3,88	0,07	93,05	0,97	0,01	92,07
98	3,92	0,07	94,01	0,98	0,01	93,02
99	3,96	0,07	94,97	0,99	0,01	93,97
100	4,00	0,08	95,92	1,00	0,02	94,90
200	8,00	0,16	191,84	2,00	0,04	189,80
300	12,00	0,24	287,76	3,00	0,06	284,70
400	16,00	0,32	383,68	4,00	0,08	379,60
500	20,00	0,40	479,60	5,00	0,10	474,50
600	24,00	0,48	575,52	6,00	0,12	569,40
700	28,00	0,56	671,44	7,00	0,14	664,30
800	32,00	0,64	767,36	8,00	0,16	759,20
900	36,00	0,72	863,28	9,00	0,18	854,10
1000	40,00	0,80	959,20	10,00	0,20	949,00

6620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario C.

delle somme nette dalla ritenuta di imposta su un terzo del premio attribuito per rivendita carte valori postali (esclusi i segnatasse) ai ricevitori; con retribuzione sino a L. 18.410 annue (aliquota 8 %) e con retribuzione superiore (aliquota 9 %).

CARTE VALORI	PREMIO			CARTE VALORI	PREMIO		
	lordo	netto			lordo	netto	
		8 %	9 %			8 %	9 %
5	0,04	0,04	0,04	1,000	7,74	7,53	7,51
10	0,08	0,08	0,08	1,500	11,62	11,31	11,27
20	0,15	0,15	0,15	2,000	15,49	15,08	15,03
30	0,23	0,22	0,22	2,500	19,36	18,84	18,78
40	0,31	0,30	0,30	3,000	23,23	22,61	22,53
50	0,39	0,38	0,38	3,500	27,10	26,38	26,29
60	0,46	0,45	0,45	4,000	30,98	30,15	30,05
70	0,54	0,52	0,52	4,500	34,85	33,92	33,80
80	0,62	0,60	0,60	5,000	38,72	37,69	37,56
90	0,70	0,68	0,68	5,500	42,59	41,45	41,31
100	0,77	0,75	0,75	6,000	46,46	45,22	45,07
150	1,16	1,13	1,13	6,500	50,34	49,00	48,83
200	1,55	1,51	1,50	7,000	54,21	52,76	52,58
250	1,94	1,89	1,88	7,500	58,08	56,53	56,34
300	2,32	2,26	2,25	8,000	61,95	60,30	60,09
350	2,71	2,64	2,63	8,500	65,82	64,06	63,85
400	3,10	3,02	3,01	9,000	69,70	67,84	67,61
450	3,49	3,40	3,39	9,500	73,57	71,61	71,36
500	3,87	3,77	3,75	10,000	77,44	75,38	75,12
550	4,26	4,15	4,13	15,000	116,16	113,06	112,68
600	4,65	4,53	4,51	20,000	154,88	150,75	150,23
650	5,03	4,90	4,88	25,000	193,60	188,44	187,79
700	5,42	5,28	5,26	30,000	232,32	226,12	225,35
750	5,81	5,66	5,64	35,000	271,04	263,81	262,91
800	6,20	6,03	6,01	40,000	309,76	301,50	300,47
850	6,58	6,40	6,38	45,000	348,48	339,19	338,03

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sino a L. 18.410 annue (aliquota 8 %) e con retribuzione superiore (aliquota 9 %).

CARTE VALORI	PREMIO lordo	PREMIO netto 8%	PREMIO netto 9%	CARTE VALORI	PREMIO lordo	PREMIO netto 8%	PREMIO netto 9%
5	0,04	0,04	0,04	1,000	7,74	7,53	7,51
10	0,08	0,08	0,08	1,500	11,62	11,31	11,27
20	0,15	0,15	0,15	2,000	15,49	15,08	15,03
30	0,23	0,22	0,22	2,500	19,36	18,84	18,78
40	0,31	0,30	0,30	3,000	23,23	22,61	22,53
50	0,39	0,38	0,38	3,500	27,10	26,38	26,29
60	0,46	0,45	0,45	4,000	30,98	30,15	30,05
70	0,54	0,52	0,52	4,500	34,85	33,92	33,80
80	0,62	0,60	0,60	5,000	38,72	37,69	37,56
90	0,70	0,68	0,68	5,500	42,59	41,45	41,31
100	0,77	0,75	0,75	6,000	46,46	45,22	45,07
150	1,16	1,13	1,13	6,500	50,34	49,00	48,83
200	1,55	1,51	1,50	7,000	54,21	52,76	52,58
250	1,94	1,89	1,88	7,500	58,08	56,53	56,34
300	2,32	2,26	2,25	8,000	61,95	60,30	60,09
350	2,71	2,64	2,63	8,500	65,82	64,06	63,85
400	3,10	3,02	3,01	9,000	69,70	67,84	67,61
450	3,49	3,40	3,39	9,500	73,57	71,61	71,36
500	3,87	3,77	3,75	10,000	77,44	75,38	75,12
550	4,26	4,15	4,13	15,000	116,16	113,06	112,68
600	4,65	4,53	4,51	20,000	154,88	150,75	150,23
650	5,03	4,90	4,88	25,000	193,60	188,44	187,79
700	5,42	5,28	5,26	30,000	232,32	226,12	225,35
750	5,81	5,66	5,64	35,000	271,04	263,81	262,91
800	6,20	6,03	6,01	40,000	309,76	301,50	300,47
850	6,58	6,40	6,38	45,000	348,48	339,19	338,03
900	6,97	6,78	6,76	50,000	387,20	376,87	375,58
950	7,36	7,16	7,14	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario D.

per l'applicazione dell'addizionale R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, sui premi di rivendita delle carte valori postali.

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA DI R. M.

Richieste sino		a L. 2.425	nulla	da L. 26.630		a L. 29.025	L. 0,11
da L. 2.430		» 4.825	L. 0,01	» » 29.030		a L. 31.425	L. 0,12
» » 4.830		» 7.225	» 0,02	» » 31.430		» 33.825	» 0,13
» » 7.230		» 9.675	» 0,03	» » 33.830		» 36.275	» 0,14
» » 9.680		» 12.125	» 0,04	» » 36.280		» 38.675	» 0,15
» » 12.130		» 14.525	» 0,05	» » 38.680		» 41.125	» 0,16
» » 14.530		» 16.925	» 0,06	» » 41.130		» 43.575	» 0,17
» » 16.930		» 19.325	» 0,07	» » 43.580		» 45.975	» 0,18
» » 19.330		» 21.775	» 0,08	» » 45.980		» 48.425	» 0,19
» » 21.780		» 24.175	» 0,09	» » 48.430		» 50.795	» 0,20
» » 24.180		» 26.625	» 0,10				

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE

Richieste inferiori a	L. 19.200	L. —
» a partire da	» 19.200	» 0,01
» » »	» 38.500	» 0,02
» » »	» 57.000	» 0,03

ESEMPIO

Richiesta di ~~valori~~. carte valori

RICEVITORI

con meno

di L. 18.410 di retribuzione

con più

per L. 15.425

L. 15.000	=	L. 113,06
» 400	=	» 3,02
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 0,04
L. 15.425		L. 116.27
Add. R. M.		» 0,06
		L. 116,21

per L. 38.525

L. 30.000	=	L. 225.35
» 8.000	=	» 60.09
» 500	=	» 3,75
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 04
L. 38.525		L. 289,38
Add. R.M.		L. 0,15
Add. Com.		» — 02

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per l'applicazione dell'addizionale R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, sui premi di rivendita delle carte valori postali.

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA DI R. M.

Richieste sino		a L. 2.425	nulla	da L. 26.630		a L. 29.025	L. 0,11
da L. 2.430		a L. 4.825	L. 0,01	» » 29.030		a L. 31.425	L. 0,12
» » 4.830		» 7.225	» 0,02	» » 31.430		» 33.825	» 0,13
» » 7.230		» 9.675	» 0,03	» » 33.830		» 36.275	» 0,14
» » 9.680		» 12.125	» 0,04	» » 36.280		» 38.675	» 0,15
» » 12.130		» 14.525	» 0,05	» » 38.680		» 41.125	» 0,16
» » 14.530		» 16.925	» 0,06	» » 41.130		» 43.575	» 0,17
» » 16.930		» 19.325	» 0,07	» » 43.580		» 45.975	» 0,18
» » 19.330		» 21.775	» 0,08	» » 45.980		» 48.425	» 0,19
» » 21.780		» 24.175	» 0,09	» » 48.430		» 50.795	» 0,20
» » 24.180		» 26.625	» 0,10				

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE

Richieste inferiori a	L. 19.200	L. —
» a partire da	» 19.200	» 0,01
» » »	» 38.500	» 0,02
» » »	» 57.000	» 0,03

ESEMPIO

Richiesta di ~~valori~~. carte valori

RICEVITORI

con meno

di L. 18.410 di retribuzione

con più

per L. 15.425

L. 15.000	=	L. 113,06
» 400	=	» 3,02
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 0,04
L. 15.425		L. 116,27
Add. R. M.		» 0,06
		L. 116,21
Bollo		» 15
		L. 116,06
da arrotondare		L. 116 —

per L. 38.525

L. 30.000	=	L. 225.35
» 8.000	=	» 60.09
» 500	=	» 3,75
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 04
L. 38.525		L. 289,38
Add. R.M.		L. 0,15
Add. Com.		» – 02
Bollo.		15
		6619 – 32
		L. 289,06
da arrotondare		L. 289 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I^ CATEGORIA

Numero numerico del personale

Gruppo A		Gruppo B	
Grado V	I		-
Grado VI	I		I
Grado VII	4		-
Grado VIII	I6	(I)	IO
Grado IX	6		8
Grado X	-		IO
Grado XI	-		-
Volontari	I		-
Totali	29		29

I) Compresi I sospeso, I in aspettativa, I assente per gli eventi di settembre-.

6617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2ª CATEGORIA

Gruppo C	
Grado VIII	8
" IX	54
" IX (primi ufficiali)	24
" X (I)	375
" XI	101
" XII	9
" XIII	2
" IX (Direttore ri officina)	I
" X (meccanici principali)	8
" XI (meccanici)	6
" XII(meccanici aggiunti)	5
" XIII (allievi meccanici)	
operaio meccanico (3ª categoria)	
" IX Capi radiotelegrafisti	I
" X Radiotelegrafisti princip.	I
" XI Radiotelegrafisti	I
" XII Radiotelegrafisti	-
Operaio meccanico 3ª categoria	I
Totale	597

(I) compreso I deportato dai tedeschi.

6616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gruppo C	
Grado VIII	8
" IX	54
" IX (primi ufficiali)	24
" X (I)	375
" XI	IOI
" XII	9
" XIII	2
" IX (Direttore ri officina)	I
" X (meccanici principali)	8
" XI (meccanici)	6
" XII(meccanici aggiunti)	5
" XIII (allievi meccanici)	
operaio meccanico (3ª categoria)	
" IX Capi radiotelegrafisti	I
" X Radiotelegrafisti princip.	I
" XI Radiotelegrafisti	I
" XII Radiotelegrafisti	I
Operaio meccanico 3ª categoria	I
Totale	597

(I) compreso I deportato dai tedeschi.

6616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2ª CATEGORIA

Personale fuori ruolo	
Impiegati ausiliari (I)	I68
(I)Compresi I8 distaccati da altre Direzioni ed I distaccato altrove.	
Impiegati avventizi (2)	80
(2)Compresi 8 distaccati da altre Direzioni ed I deportato dai tedeschi.	
Impiegati diurnisti (3)	420
(3)Compresi I9 distaccati da altre Direzioni, I distaccato altrove,2 sospesi,4 deportati dai tedeschi.	
Apprendisti allievi meccanici (4)	I5
(4)Compreso I deportato dai tedeschi.	
Totale	683

DIVISIONE FORZE POLIZIA
-2 GIU
NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATISTICA

numerica del personale di " terza categoria " ruolo e non di ruolo (chiesta con circolare N.I24 del 24/5/44 con N.209I38/2 di protocollo)

Messaggeri di 1^ classe	58	
Messaggeri di 2^ classe	558	
primi commessi	205	
Agenti ausiliari	I50	
Agenti Avventizi	40	
Agenti diurnisti	32I	
totale	L.I352	

N.B. In questo totale vi sono compresi N. 35 agenti con funzioni di impiegato.

6614

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Messaggeri di 1^ classe	58	
Messaggeri di 2^ classe	558	
primi commessi	205	
Agenti ausiliari	150	
Agenti Avventizi	40	
Agenti diurnisti	321	
totale	L. 1332	

N.B. In questo totale vi sono compresi N. 35 agenti con funzioni di impiegato.

6614

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO C
Dir. Pr. Poste 439

Mod. 167 a Ediz. 944

Addì ..... 19.....

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Al .....

.....

Direzione Prov. di .....

Ufficio .....

Prot. N. .....

Allegati .....

Risposta al foglio N. .....

del .....

OGGETTO: TRE MENSILITA ANTICIPATE

Nel settembre del 1943, in previsione della impossibilità di poter pagare regolarmente gli stipendi successivi, causa le condizioni emergenti, furono anticipate tre mensilità al personale risultante presente; furono esclusi, cioè, quelli in aspettativa per motivi di malattia e quelli rifuggiati fuori di residenza e rimastivi impossibilitati a raggiungere Napoli.

Ciascuna mensilità fu costituita dallo stipendio pensionabile, dall'indennità di servizio attivo, assegno temporaneo di guerra e aggiunta di famiglia; al netto delle sole ritenute erariali.

In un secondo momento, fu concesso il pagamento

6612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di una mensilità anticipata a pochi, che rientrarono in sede, giustificando la loro assenza, causata da ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Anche ai ricevitori furono concesse tre mensilità anticipate. Dallo stipendio di gennaio c.a. è stato detratto il 12,50 % dello stipendio in corso, a scomputo delle tre mensilità in parola.

Tale trattenuta è stata sospesa dallo aprile u. s. e sono rimaste accantonate le tre quote trattenute in gennaio, febbraio e marzo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

PRONTUARI

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE DA L. 2.400 A L. 18.410 ANNUE LORDE, DEL CORRISPONDENTE ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RISPETTIVE RATE MENSILI NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELL'8 %, ADDIZIONALE 2 % SULLA PREDETTA IMPOSTA E DELLA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA (CON AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE SULLE RETRIBUZIONI DELLE RICEVITORIE TEMPORANEE E SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE)

E

PER LA RICERCA DELL'ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RATE MENSILI DI RETRIBUZIONI DA L. 18.420 ANNUE IN POI, NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E DA IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO (ALIQUOTA COMPLESSIVA DI RITENUTA DELL'8,50 %) E ADDIZIONALE 2 % SULLA R. M. E IMP. COMPLEMENTARE NON CHE DA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1938-XVI

COMPILATI IN BASE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 N. 387 ED AI REGI DECRETI N. 1613 DEL 16 OTTOBRE 1924; N. 1480 DEL 20 AGOSTO 1926; N. 1463 DEL 12 AGOSTO 1927 E N. 2145 DEL 30 NOVEMBRE 1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARI

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE DA L. 2.400 A L. 18.410 ANNUE LORDE, DEL CORRISPONDENTE ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RISPETTIVE RATE MENSILI NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELL'8 °/₀ ADDIZIONALE 2 °/₀ SULLA PREDETTA IMPOSTA E DELLA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA (CON AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE SULLE RETRIBUZIONI DELLE RICEVITORIE TEMPORANEE E SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE)

E

PER LA RICERCA DELL'ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RATE MENSILI DI RETRIBUZIONI DA L. 18.420 ANNUE IN POI, NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E DA IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO (ALIQUOTA COMPLESSIVA DI RITENUTA DELL'8,50 °/₀) E ADDIZIONALE 2 °/₀ SULLA R. M. E IMP. COMPLEMENTARE NON CHE DA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1938-XVI

COMPILATI IN BASE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 N. 387 ED AI REGI DECRETI N. 1613 DEL 16 OTTOBRE 1924; N. 1480 DEL 20 AGOSTO 1926; N. 1463 DEL 12 AGOSTO 1927 E N. 2145 DEL 30 NOVEMBRE 1937

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - ANNO XVI

6611

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

PRONTUARI

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE DA L. 2.400 A L. 18.410 ANNUE LORDE, DEL CORRISPONDENTE ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RISPETTIVE RATE MENSILI NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELL'8 %, ADDIZIONALE 2 % SULLA PREDETTA IMPOSTA E DELLA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA (CON AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE SULLE RETRIBUZIONI DELLE RICEVITORIE TEMPORANEE E SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE)

E

PER LA RICERCA DELL'ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RATE MENSILI DI RETRIBUZIONI DA L. 18.420 ANNUE IN POI, NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E DA IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO (ALIQUOTA COMPLESSIVA DI RITENUTA DELL'8,50 %) E ADDIZIONALE 2 % SULLA R. M. E IMP. COMPLEMENTARE NON CHE DA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1938-XVI

COMPILATI IN BASE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 N. 387 ED AI REGI DECRETI N. 1613 DEL 16 OTTOBRE 1924; N. 1480 DEL 20 AGOSTO 1926; N. 1463 DEL 12 AGOSTO 1927 E N. 2145 DEL 30 NOVEMBRE 1937

6610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARI

DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE DA L. 2.400 A L. 18.410 ANNUE LORDE, DEL CORRISPONDENTE ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RISPETTIVE RATE MENSILI NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELL'8 °/₀ ADDIZIONALE 2°/₀ SULLA PREDETTA IMPOSTA E DELLA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA (CON AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE SULLE RETRIBUZIONI DELLE RICEVITORIE TEMPORANEE E SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE)

E

PER LA RICERCA DELL'ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO E DELLE RATE MENSILI DI RETRIBUZIONI DA L. 18.420 ANNUE IN POI, NETTE DA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE E DA IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO (ALIQUOTA COMPLESSIVA DI RITENUTA DELL'8,50 °/₀) E ADDIZIONALE 2 °/₀ SULLA R. M. E IMP. COMPLEMENTARE NON CHE DA TASSA DI BOLLO PER QUIETANZA, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1938-XVI

COMPILATI IN BASE ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1904 N. 387 ED AI REGI DECRETI N. 1613 DEL 16 OTTOBRE 1924; N. 1480 DEL 20 AGOSTO 1926; N. 1463 DEL 12 AGOSTO 1927 E N. 2145 DEL 30 NOVEMBRE 1937

6610

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - ANNO XVI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(610)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 3200/2236

Roma, 24 Luglio 1941-XIX E.F.

A tutti i servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale;

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.**

PARTE PRIMA

Personale di Ruolo

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio corrente, è concesso al personale di ruolo un assegno temporaneo di guerra non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile.

Detto assegno è di carattere organico, *limitatamente però alla durata dello stato di guerra*. Esso infatti va aggiunto non solo al trattamento economico del personale che si trova attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che venga assunto posteriormente, però entro i limiti di validità del provvedimento.

L'importo massimo dell'assegno è di L. 1320 (L. 960 pari al 20 % sulle prime L. 4.800 e L. 360 pari al 10 % sulle rimanenti L. 3.600 sino a L. 8.400 complessive).

Per determinare l'assegno si considerano lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo. Esso è aumentabile, sino a raggiungere il suddetto limite, in conseguenza delle variazioni dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, attribuiti in seguito allo sviluppo di carriera degli impiegati od agenti.

L'assegno temporaneo di guerra dovrà essere elevato direttamente dalle Direzioni nei riguardi delle variazioni di stipendio già pubblicate od in corso di pubblicazione sino al *Bollettino* n. 16 del 16 agosto p. v.

Col *Bollettino* n. 17 del 1° settembre 1941-XIX detto assegno verrà elevato, ove competa, con i provvedimenti delle variazioni di stipendio.

6604

Le Direzioni lo indicheranno a parte nelle colonne 4 e 5 del Mod. 53 speciale e lo sommeranno a colonna 6 con i netti delle altre competenze.

L'assegno temporaneo di guerra verrà attribuito, prescindendo dalla situazione di famiglia, a tutto il personale di ruolo dei gradi sino all'VIII dell'ordinamento gerarchico. Esso è concesso in aggiunta alle altre competenze in base allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, esclusa pertanto l'aggiunta di famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 3200/2236

A tutti i servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale;

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto Legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.**

PARTE PRIMA

Personale di Ruolo

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio corrente, è concesso al personale di ruolo un assegno temporaneo di guerra non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile.

Detto assegno è di carattere organico, *limitatamente però alla durata dello stato di guerra*. Esso infatti va aggiunto non solo al trattamento economico del personale che si trova attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che venga assunto posteriormente, però entro i limiti di validità del provvedimento.

L'importo massimo dell'assegno è di L. 1320 (L. 960 pari al 20 % sulle prime L. 4.800 e L. 360 pari al 10 % sulle rimanenti L. 3.600 sino a L. 8.400 complessive).

Per determinare l'assegno si considerano lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo. Esso è aumentabile, sino a raggiungere il suddetto limite, in conseguenza delle variazioni dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, attribuiti in seguito allo sviluppo di carriera degli impiegati od agenti.

L'assegno temporaneo di guerra dovrà essere elevato direttamente dalle Direzioni nei riguardi delle variazioni di stipendio già pubblicate od in corso di pubblicazione sino al *Bollettino* n. 16 del 16 agosto p. v.

Col *Bollettino* n. 17 del 1° settembre 1941-XIX detto assegno verrà elevato, ove competa, con i provvedimenti delle variazioni di stipendio.

Le Direzioni lo indicheranno a parte nelle colonne 4 e 5 del Mod. 53 speciale 6604 e lo sommeranno a colonna 6 con i netti delle altre competenze.

L'assegno temporaneo di guerra verrà attribuito, prescindendo dalla situazione di famiglia, a tutto il personale di ruolo dei gradi sino all'VIII dell'ordinamento gerarchico. Esso è concesso in aggiunta alle altre competenze in base allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, esclusa pertanto l'aggiunta di famiglia.

Esso spetta al personale in servizio ed a quello che al 1° luglio 1941-XIX si trova, o venga successivamente a trovarsi, durante l'attuale stato di guerra, in aspettativa per motivi di salute od in disponibilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei due suddetti casi va prima determinato nell'importo che sarebbe dovuto nella posizione di servizio attivo, avuto riguardo: 1°) per il personale in aspettativa per motivi di salute, al trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo che spetterebbe se esso non si trovasse in aspettativa; 2°) per il personale in disponibilità, al trattamento di attività prevista per il grado, e la relativa anzianità, rivestita all'atto del collocamento nella predetta posizione.

Dopo aver così stabilito l'importo dell'assegno temporaneo di guerra per la posizione di attività, l'assegno stesso è corrisposto in misura ridotta nella medesima proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio, alle quali sia stato concesso l'assegno alimentare, previsto dall'art. 57 del R. Decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, l'assegno temporaneo di guerra deve anche essere corrisposto in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale è stato ridotto lo stipendio per determinare l'importo dell'assegno alimentare.

L'assegno temporaneo di guerra, salve le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge per i casi del richiamo alle armi, deve essere conservato in tutte le posizioni (come quella ad esempio del congedo straordinario) nelle quali viene conservato lo stipendio.

Quando lo stipendio viene corrisposto in misura ridotta, l'assegno temporaneo di guerra deve anche essere ridotto nella medesima proporzione.

Per il personale in servizio di prova l'assegno in parola va determinato sulla base del trattamento effettivamente percepito e cioè sulla base dell'assegno mensile che viene di fatto corrisposto o dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, naturalmente in quei casi nei quali lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo spettano in sostituzione dell'assegno mensile.

Nei casi di cumulo di impieghi consentiti dalle vigenti disposizioni, l'assegno temporaneo di guerra si determina sulla base dell'ammontare complessivo dei due trattamenti per stipendio e supplemento di servizio attivo (o emolumenti corrispondenti) calcolati nell'importo in godimento, eventualmente già ridotto ai sensi dell'art. 99 del R. Decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'assegno temporaneo di guerra, così determinato, sarà poi corrisposto dall'Amministrazione P. T. in proporzione al trattamento o alla parte di esso effettivamente pagato. Le Direzioni segnaleranno gli eventuali casi esistenti.

I limiti di cumulo restano pertanto invariati, ma l'assegno provvisorio di guerra non è compreso nei limiti stessi.

Quando la stessa persona, oltre alle competenze relative all'impiego, percepisca altri emolumenti per cariche od incarichi che se affidati ad estranei non darebbero origine a rapporto d'impiego, questi ultimi emolumenti non si considerano per determinare la base su cui calcolare l'assegno temporaneo di guerra.

Il provvedimento regola soltanto i rapporti economici fra le Amministrazioni e il personale dipendente. Epperciò è escluso l'obbligo per il personale che corrisponda gli assegni alimentari (ad esempio quello corrisposto al coniuge separato legalmente) di integrare i suddetti assegni, che il personale sia tenuto a corrispondere alla famiglia, con una quota proporzionale dell'assegno temporaneo di guerra.

È anche opportuno precisare che per il personale coniugato con un dipendente statale o di un ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra spetta a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

* * *

Con il 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge in oggetto si dispone che ai fini della determinazione dell'importo, sul quale deve essere calcolato l'assegno temporaneo di guerra, si tiene conto — insieme con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo — anche degli eventuali *assegni ad personam*.

Per l'applicazione di queste disposizioni occorre tener presente che esse si applicano solamente a favore degli impiegati ed agenti per i quali l'assegno temporaneo di guerra non sia già

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tativa; 2°) per il personale in disponibilità, al trattamento di attività prevista per il grado, e la relativa anzianità, rivestita all'atto del collocamento nella predetta posizione.

Dopo aver così stabilito l'importo dell'assegno temporaneo di guerra per la posizione di attività, l'assegno stesso è corrisposto in misura ridotta nella medesima proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dallo stipendio, alle quali sia stato concesso l'assegno alimentare, previsto dall'art. 57 del R. Decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, l'assegno temporaneo di guerra deve anche essere corrisposto in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale è stato ridotto lo stipendio per determinare l'importo dell'assegno alimentare.

L'assegno temporaneo di guerra, salve le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge per i casi del richiamo alle armi, deve essere conservato in tutte le posizioni (come quella ad esempio del congedo straordinario) nelle quali viene conservato lo stipendio.

Quando lo stipendio viene corrisposto in misura ridotta, l'assegno temporaneo di guerra deve anche essere ridotto nella medesima proporzione.

Per il personale in servizio di prova l'assegno in parola va determinato sulla base del trattamento effettivamente percepito e cioè sulla base dell'assegno mensile che viene di fatto corrisposto o dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, naturalmente in quei casi nei quali lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo spettano in sostituzione dell'assegno mensile.

Nei casi di cumulo di impieghi consentiti dalle vigenti disposizioni, l'assegno temporaneo di guerra si determina sulla base dell'ammontare complessivo dei due trattamenti per stipendio e supplemento di servizio attivo (o emolumenti corrispondenti) calcolati nell'importo in godimento, eventualmente già ridotto ai sensi dell'art. 99 del R. Decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

L'assegno temporaneo di guerra, così determinato, sarà poi corrisposto dall'Amministrazione P. T. in proporzione al trattamento o alla parte di esso effettivamente pagato. Le Direzioni segnaleranno gli eventuali casi esistenti.

I limiti di cumulo restano pertanto invariati, ma l'assegno provvisorio di guerra non è compreso nei limiti stessi.

Quando la stessa persona, oltre alle competenze relative all'impiego, percepisca altri emolumenti per cariche od incarichi che se affidati ad estranei non darebbero origine a rapporto d'impiego, questi ultimi emolumenti non si considerano per determinare la base su cui calcolare l'assegno temporaneo di guerra.

Il provvedimento regola soltanto i rapporti economici fra le Amministrazioni e il personale dipendente. Eppertanto è escluso l'obbligo per il personale che corrisponda gli assegni alimentari (ad esempio quello corrisposto al coniuge separato legalmente) di integrare i suddetti assegni, che il personale sia tenuto a corrispondere alla famiglia, con una quota proporzionale dell'assegno temporaneo di guerra.

È anche opportuno precisare che per il personale coniugato con un dipendente statale o di un ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra spetta a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

* * *

Con il 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge in oggetto si dispone che ai fini della determinazione dell'importo, sul quale deve essere calcolato l'assegno temporaneo di guerra, si tiene conto — insieme con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo — anche degli eventuali *assegni ad personam*.

Per l'applicazione di queste disposizioni occorre tener presente che esse si applicano solamente a favore degli impiegati ed agenti per i quali l'assegno temporaneo di guerra non sia già attribuibile nella misura massima di L. 1320 annue lorde, e cioè nei confronti di coloro che siano forniti di stipendio e supplemento di servizio attivo inferiori a L. 8400.

Per questi assegni ad personam è necessario stabilire quale sia l'importo che rappresenta solo una effettiva differenza di stipendio e di supplemento di servizio attivo o di emolumenti corrispondenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All'attribuzione di essi *provvederà questa Amministrazione Centrale*, che determinerà pertanto il più elevato assegno temporaneo di guerra eventualmente spettante in sostituzione di quello direttamente liquidato dalle Direzioni Provinciali.

Le Direzioni quindi comunicheranno, con la massima sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, nei riguardi del dipendente personale che per stipendio e supplemento di servizio attivo non raggiunga l'importo complessivo di L. 8400, *tutti gli assegni ad personam* eventualmente in atto percepiti.

È ovvio però che niente è mutato nelle norme e nei criteri che regolano l'ulteriore riassorbimento *degli assegni ad personam*, i quali anche per le successive variazioni continueranno ad essere calcolati per la parte residua, al fine di evitare riduzioni all'assegno temporaneo di guerra.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA.

Con l'art. 4 del R. decreto-legge in oggetto viene elevata, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, la misura dell'aumento concesso con il R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, sull'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Pertanto valgono in massima tutte le disposizioni ed i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941-XIX, nel senso che i calcoli allora compiuti per la concessione di quell'aumento vengono ora ripetuti colle stesse modalità, in base alle nuove percentuali. Infatti per il personale cui spetta, in base al Decreto legge n. 203, l'aumento dell'aggiunta in ragione del 40 %, tale aliquota deve ora elevarsi al 65 %.

È però opportuno precisare, in merito all'art. 4 del R. decreto-legge n. 203, che nei confronti del personale femminile escluso dall'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia — e quindi escluso anche dalla elevazione dal 40 % al 65 % — detta esclusione cessa quando il marito diventi economicamente inesistente, oltre che per dichiarazione di assenza od assoluta inabilità al lavoro e mancanza di risorse, anche a seguito di fatti di guerra (ad esempio: internato in paesi nemici, prigioniero o disperso) e fino a che permanga tale situazione.

Tuttavia, per poter considerare il marito economicamente inesistente nelle suddette circostanze, derivanti da fatti di guerra, è necessario che la moglie non percepisca dalle Amministrazioni militari o civili la parte di assegni dell'internato, prigioniero o disperso, che le vigenti disposizioni attribuiscono alle famiglie.

In tali circostanze possono essere corrisposte al personale femminile coniugato anche le quote complementari dell'aggiunta di famiglia per i figli minorenni, fino al ritorno del marito o fino a quando alla famiglia non vengano corrisposti in tutto o in parte gli assegni a lui spettanti. Comunque per tali casi le Direzioni daranno corso ai provvedimenti, ma dovranno subito segnalarli a questa Ragioneria Centrale.

Sempre in merito all'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, sono sorti dubbi circa la concessione dell'aumento di aggiunta di famiglia al personale femminile coniugato con funzionari di grado superiore all'VIII, oppure con pensionati.

Nel primo caso è chiaro che data la tassativa disposizione che esclude senz'altro, dalla concessione dell'aumento, il personale femminile coniugato con dipendenti statali o di enti pubblici, senza fare alcuna discriminazione di grado o di trattamento economico rispettivamente rivestito o percepito dal marito, il personale femminile medesimo non può in alcun modo beneficiare dell'aumento in parola. Inoltre è anche da tener presente, quanto a tale disposizione, che al personale di grado superiore all'VIII è stata ora estesa l'aggiunta di famiglia nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX.

6603

Per quanto invece concerne il secondo caso, si precisa che al personale femminile coniugato con pensionati spetta l'aumento in parola, salvo che il pensionato sia stato riassunto in servizio presso Amministrazioni pubbliche o presso privati ed in dipendenza del nuovo rapporto d'impiego abbia titolo al trattamento di famiglia previsto dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del decreto in oggetto, oppure agli assegni familiari, stabiliti dalla Legge 6 marzo 1940-XVIII, n. 1278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il più elevato assegno temporaneo di guerra eventualmente spettante in sostituzione di quello direttamente liquidato dalle Direzioni Provinciali.

Le Direzioni quindi comunicheranno, con la massima sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, nei riguardi del dipendente personale che per stipendio e supplemento di servizio attivo non raggiunga l'importo complessivo di L. 8400, *tutti gli assegni ad personam* eventualmente in atto percepiti.

È ovvio però che niente è mutato nelle norme e nei criteri che regolano l'ulteriore riassorbimento *degli assegni ad personam*, i quali anche per le successive variazioni continueranno ad essere calcolati per la parte residua, al fine di evitare riduzioni all'assegno temporaneo di guerra.

AGGIUNTA DI FAMIGLIA.

Con l'art. 4 del R. decreto-legge in oggetto viene elevata, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, la misura dell'aumento concesso con il R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, sull'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Pertanto valgono in massima tutte le disposizioni ed i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 41000, 2236 del 15 aprile 1941-XIX, nel senso che i calcoli allora compiuti per la concessione di quell'aumento vengono ora ripetuti colle stesse modalità, in base alle nuove percentuali. Infatti per il personale cui spetta, in base al Decreto-legge n. 203, l'aumento dell'aggiunta in ragione del 40 %, tale aliquota deve ora elevarsi al 65 %.

È però opportuno precisare, in merito all'art. 4 del R. decreto-legge n. 203, che nei confronti del personale femminile escluso dall'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia — e quindi escluso anche dalla elevazione dal 40 % al 65 % — detta esclusione cessa quando il marito diventi economicamente inesistente, oltre che per dichiarazione di assenza od assoluta inabilità al lavoro e mancanza di risorse, anche a seguito di fatti di guerra (ad esempio: internato in paesi nemici, prigioniero o disperso) e fino a che permanga tale situazione.

Tuttavia, per poter considerare il marito economicamente inesistente nelle suddette circostanze, derivanti da fatti di guerra, è necessario che la moglie non percepisca dalle Amministrazioni militari o civili la parte di assegni dell'internato, prigioniero o disperso, che le vigenti disposizioni attribuiscono alle famiglie.

In tali circostanze possono essere corrisposte al personale femminile coniugato anche le quote complementari dell'aggiunta di famiglia per i figli minorenni, fino al rifiorno del marito o fino a quando alla famiglia non vengano corrisposti in tutto o in parte gli assegni a lui spettanti. Comunque per tali casi le Direzioni daranno corso ai provvedimenti, ma dovranno subito segnalarli a questa Ragioneria Centrale.

Sempre in merito all'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, sono sorti dubbi circa la concessione dell'aumento di aggiunta di famiglia al personale femminile coniugato con funzionari di grado superiore all'VIII, oppure con pensionati.

Nel primo caso è chiaro che data la tassativa disposizione che esclude senz'altro, dalla concessione dell'aumento, il personale femminile coniugato con dipendenti statali o di enti pubblici, senza fare alcuna discriminazione di grado o di trattamento economico rispettivamente rivestito o percepito dal marito, il personale femminile medesimo non può in alcun modo beneficiare dell'aumento in parola. Inoltre è anche da tener presente, quanto a tale disposizione, che al personale di grado superiore all'VIII è stata ora estesa l'aggiunta di famiglia nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX.

6603

Per quanto invece concerne il secondo caso, si precisa che al personale femminile coniugato con pensionati spetta l'aumento in parola, salvo che il pensionato sia stato riassunto in servizio presso Amministrazioni pubbliche o presso privati ed in dipendenza del nuovo rapporto d'impiego abbia titolo al trattamento di famiglia previsto dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del decreto in oggetto, oppure agli assegni familiari, stabiliti dalla Legge 6 marzo 1940-XVIII, n. 1278.

Con le disposizioni dell'art. 5 l'aggiunta di famiglia viene concessa anche al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico.

Poichè al suddetto personale viene ora estesa, a decorre dal 1° luglio 1941-XIX, l'aggiunta di famiglia *nella misura però in vigore al* 31 *marzo* 1941-XIX, *cioè senza l'aumento del* 65 %,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tutte le disposizioni osservate e i criteri finora seguiti per la soppressione dell'aggiunta di famiglia all'atto della promozione al grado VII restano in vigore per determinare il passaggio dall'una all'altra misura dell'aggiunta medesima (e cioè da quella comprensiva dell'aumento del 65 % a quella dovuta nel nuovo grado).

Con il secondo comma dell'articolo suddetto viene pertanto esplicitamente confermato che, data la differente misura della aggiunta di famiglia da corrispondere ai funzionari fino al grado VIII ed a quelli di grado superiore, resta sempre in vigore l'art. 4 della legge 27 giugno 1929 VII, n. 1047, relativo alla concessione *di un assegno ad personam*, pari alla eccedenza del trattamento eventualmente più favorevole, che sarebbe spettato nel grado VIII, rispetto a quello effettivamente percepito nel grado VII o superiore.

Naturalmente ai fini di tale raffronto dovrà tenersi conto, oltre che dell'aggiunta di famiglia nelle misure dovute per i due gradi (con le riduzioni percentuali previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561) anche dell'assegno temporaneo di guerra, che spetterebbe per il grado non superiore all'VIII.

L'assegno *ad personam* previsto dal suddetto art. 4 dovrà pertanto, a seconda dei casi, essere ridotto, soppresso od attribuito *ex-novo*. Per questa ragione col telegramma circolare a tutte le Direzioni n. 29/2237 del 15 luglio u. s. fu disposta la sospensione, a decorrere dal 1° luglio c. m., del suddetto assegno, la cui riliquidazione o nuova attribuzione saranno disposte da questa Amministrazione Centrale con appositi Decreti.

Le Direzioni, che già hanno trasmesso o che trasmetteranno i Mod. 49-*bis* per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia ai funzionari dei gradi dal 7° al 5°, dovranno anche inviare a questa Ragioneria Centrale, con la maggiore sollecitudine possibile, gli stati di famiglia dei funzionari suddetti.

Analogamente a quanto fu stabilito con i precedenti provvedimenti, recanti miglioramenti economici al personale di ruolo, l'art. 6 del decreto in oggetto stabilisce che non vengono riassorbiti dagli aumenti derivanti dalla prima applicazione del decreto (*cioè dalla concessione dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aumento dell'aggiunta di famiglia*) gli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1941-XIX, per i quali le vigenti disposizioni prevedano il riassorbimento con qualsiasi aumento di trattamento economico e quindi anche con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia.

L'articolo in esame tende perciò ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio dell'aumento consentito dal provvedimento, evitando che a tale aumento corrisponda la riduzione o soppressione degli *assegni ad personam* riassorbibili.

Per quanti poi si riferisce agli incrementi dell'assegno temporaneo di guerra, successivi alla sua concessione, ed al maggior importo degli incrementi di aggiunta di famiglia (cioè alla parte corrispondente agli aumenti dell'aggiunta medesima concessi col R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203 e coll'art. 4 del decreto in oggetto) trattandosi di miglioramenti di carattere transitorio, si precisa che essi non sono computabili per il riassorbimento *degli assegni ad personam*.

Pertanto se posteriormente al 1° aprile 1941-XIX si siano verificati o si verifichino aumenti di aggiunta di famiglia che, in base alle disposizioni vigenti debbono riassorbire eventuali assegni personali, il riassorbimento si opera soltanto fino a concorrenza della parte di beneficio che ha carattere permanente, cioè che corrisponde alle misure di aggiunta di famiglia in vigore al 31 marzo 1941-XIX, esclusa quindi la parte corrispondente all'aumento del 40 % (dal 1° aprile 1941) e del 65 % (dal 1° luglio c. a.).

È ovvio che queste disposizioni non riguardano gli assegni concessi in base all'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, i quali, come sopra si è detto, per quella stessa legge devono essere riliquidati e perciò soppressi o ridotti od attribuiti *ex-novo* a seguito della estensione dell'aggiunta di famiglia ai personali di grado superiore all'VIII.

Come è indicato nel Prontuario, il netto mensile per l'aggiunta di famiglia è unico per tutti i mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

data la differente misura della aggiunta di famiglia da corrispondere, VIII ed a quelli di grado superiore, resta sempre in vigore l'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, relativo alla concessione *di un assegno ad personam*, pari alla eccedenza del trattamento eventualmente più favorevole, che sarebbe spettato nel grado VIII, rispetto a quello effettivamente percepito nel grado VII o superiore.

Naturalmente ai fini di tale raffronto dovrà tenersi conto, oltre che dell'aggiunta di famiglia nelle misure dovute per i due gradi (con le riduzioni percentuali previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561) anche dell'assegno temporaneo di guerra, che spetterebbe per il grado non superiore all'VIII.

L'assegno *ad personam* previsto dal suddetto art. 4 dovrà pertanto, a seconda dei casi, essere ridotto, soppresso od attribuito *ex-novo*. Per questa ragione col telegramma circolare a tutte le Direzioni n. 29/2237 del 15 luglio u. s. fu disposta la sospensione, a decorrere dal 1° luglio c. m., del suddetto assegno, la cui riliquidazione o nuova attribuzione saranno disposte da questa Amministrazione Centrale con appositi Decreti.

Le Direzioni, che già hanno trasmesso o che trasmetteranno i Mod. 49-*bis* per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia ai funzionari dei gradi dal 7° al 5°, dovranno anche inviare a questa Ragioneria Centrale, con la maggiore sollecitudine possibile, gli stati di famiglia dei funzionari suddetti.

Analogamente a quanto fu stabilito con i precedenti provvedimenti, recanti miglioramenti economici al personale di ruolo, l'art. 6 del decreto in oggetto stabilisce che non vengono riassorbiti dagli aumenti derivanti dalla prima applicazione del decreto (*cioè dalla concessione dell'assegno temporaneo di guerra e dell'aumento dell'aggiunta di famiglia*) gli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1941-XIX, per i quali le vigenti disposizioni prevedano il riassorbimento con qualsiasi aumento di trattamento economico e quindi anche con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia.

L'articolo in esame tende perciò ad assicurare, in ogni caso, l'integrale beneficio dell'aumento consentito dal provvedimento, evitando che a tale aumento corrisponda la riduzione o soppressione degli *assegni ad personam* riassorbibili.

Per quanti poi si riferisce agli incrementi dell'assegno temporaneo di guerra, successivi alla sua concessione, ed al maggior importo degli incrementi di aggiunta di famiglia (cioè alla parte corrispondente agli aumenti dell'aggiunta medesima concessi col R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203 e coll'art. 4 del decreto in oggetto) trattandosi di miglioramenti di carattere transitorio, si precisa che essi non sono computabili per il riassorbimento *degli assegni ad personam*.

Pertanto se posteriormente al 1° aprile 1941-XIX si siano verificati o si verifichino aumenti di aggiunta di famiglia che, in base alle disposizioni vigenti debbono riassorbire eventuali assegni personali, il riassorbimento si opera soltanto fino a concorrenza della parte di beneficio che ha carattere permanente, cioè che corrisponde alle misure di aggiunta di famiglia in vigore al 31 marzo 1941-XIX, esclusa quindi la parte corrispondente all'aumento del 40 %, (dal 1° aprile 1941) e del 65 %, (dal 1° luglio c. a.).

È ovvio che queste disposizioni non riguardano gli assegni concessi in base all'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, i quali, come sopra si è detto, per quella stessa legge devono essere riliquidati e perciò soppressi o ridotti od attribuiti *ex-novo* a seguito della estensione dell'aggiunta di famiglia ai personali di grado superiore all'VIII.

Come è indicato nel Prontuario, il netto mensile per l'aggiunta di famiglia è unico per tutti i mesi.

RICHIAMI ALLE ARMI.

Con l'art. 7 si dispone che il personale di ruolo richiamato alle armi per esigenze di carattere normale (manovre, istruzioni, ecc.) ha diritto — per l'art. 81 del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sostituito dall'art. 1 del R. D. 15 maggio 1941-XIX, n. 584 — in aggiunta al trattamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

militare, *e per i soli primi due mesi,* allo stipendio civile, agli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili ed all'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia civile su quella percepita nella posizione di militare, *oltre al supplemento di servizio attivo, qualora sia richiamato come militare di truppa.* Quest'ultima disposizione, riguardante i militari di truppa, è compresa nel R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1941-XIX. Le disposizioni, stabilite col suddetto R. decreto, saranno portate a conoscenza delle Direzioni dal Servizio II di questa Direzione Generale.

Con la Circolare n. 255240 del 20 luglio 1941-XIX del Duce del Fascismo, Capo del Governo, è stato inoltre disposto che per l'assegno temporaneo di guerra debbono seguirsi le stesse modalità adottate per l'aggiunta di famiglia. *E pertanto, nella posizione civile, deve essere corrisposta l'eventuale eccedenza su quanto dovuto a tale titolo nella posizione militare.*

Quando poi il richiamo alle armi sia dovuto ad esigenze di carattere eccezionale e quindi debba applicarsi il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni, l'assegno temporaneo di guerra dovrà essere compreso in ciascuna delle due somme (delle competenze civili e di quelle militari) fra le quali deve essere effettuato il raffronto per determinare l'eventuale eccedenza da corrispondere a cura delle Amministrazioni civili a decorrere dall'inizio del terzo mese di richiamo.

PARTE SECONDA

Titolari e supplenti di ricevitorie, agenti rurali, nonchè procaccia, manovali di pulizia e guardapprodi vincolati da obbligazione personale.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 luglio-XIX, n. 646, è concesso a detto personale, indipendentemente dalla situazione di famiglia, provvisto di retribuzione non superiore al trattamento economico massimo previsto per il grado VIII dell'ordinamento gerarchico, un assegno temporaneo di guerra non cedibile e non pignorabile o sequestrabile nella misura:

del 20 per cento, sulle prime L. 4800 lorde annue;
del 10 per cento, sulla quota eccedente le L. 1800 fino alle L. 8400 lorde annue

della sola loro retribuzione, escluso quindi il trattamento di famiglia.

Nei riguardi dei ricevitori e gerenti postali-telegrafici tale assegno temporaneo di guerra va determinato in base all'importo della retribuzione considerata come corrispettivo della loro opera personale, e cioè in base all'assegno personale annuo lordo, indicato, in apposita colonna, nel prontuario che in atto viene adottato per la determinazione delle rate nette mensili.

Ai ricevitori e gerenti che godano di un assegno personale annuo lordo superiore a L. 23760 non compete detto assegno temporaneo di guerra, perchè essi godono un trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado VIII dell'ordinamento gerarchico per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Per gli agenti rurali che godano, oltre della retribuzione, anche di un assegno, il citato assegno temporaneo di guerra va calcolato anche su detto assegno, qualora la retribuzione principale non raggiunga le L. 8400.

6602

I ricevitori e gerenti corrisponderanno l'assegno temporaneo di guerra ai propri supplenti nella misura suindicata in base alla sola retribuzione annua che viene loro corrisposta e risultante dal contratto d'impiego, escluso quindi il trattamento di famiglia, salvo rimborso da parte della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

militare, *e per i soli primi due mesi*, allo stipendio civile, agli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili ed all'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia civile su quella percepita nella posizione di militare, *oltre al supplemento discrezio attivo, qualora sia richiamato come militare di truppa*. Quest'ultima disposizione, riguardante i militari di truppa, è compresa nel R. decreto 15 maggio 1941 XIX, n. 584, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1941 XIX. Le disposizioni, stabilite col suddetto R. decreto, saranno portate a conoscenza delle Direzioni dal Servizio II di questa Direzione Generale.

Con la Circolare n. 255240 del 20 luglio 1941-XIX del Duce del Fascismo, Capo del Governo, è stato inoltre disposto che per l'assegno temporaneo di guerra debbono seguirsi le stesse modalità adottate per l'aggiunta di famiglia. *E pertanto, nella posizione civile, deve essere corrisposta l'eventuale eccedenza su quanto dovuto a tale titolo nella posizione militare.*

Quando poi il richiamo alle armi sia dovuto ad esigenze di carattere eccezionale e quindi debba applicarsi il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni, l'assegno temporaneo di guerra dovrà essere compreso in ciascuna delle due somme (delle competenze civili e di quelle militari) fra le quali deve essere effettuato il raffronto per determinare l'eventuale eccedenza da corrispondere a cura delle Amministrazioni civili a decorrere dall'inizio del terzo mese di richiamo.

PARTE SECONDA

Titolari e supplenti di ricevitorie, agenti rurali, nonchè procaccia, manovali di pulizia e guardapprodi vincolati da obbligazione personale.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 luglio-XIX, n. 646, è concesso a detto personale, indipendentemente dalla situazione di famiglia, provvisto di retribuzione non superiore al trattamento economico massimo previsto per il grado VIII dell'ordinamento gerarchico, un assegno temporaneo di guerra non cedibile e non pignorabile o sequestrabile nella misura:

del 20 per cento, sulle prime L. 4800 lorde annue;
del 10 per cento, sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue

della sola loro retribuzione, escluso quindi il trattamento di famiglia.

Nei riguardi dei ricevitori e gerenti postali-telegrafici tale assegno temporaneo di guerra va determinato in base all'importo della retribuzione considerata come corrispettivo della loro opera personale, e cioè in base all'assegno personale annuo lordo, indicato, in apposita colonna, nel prontuario che in atto viene adottato per la determinazione delle rate nette mensili.

Ai ricevitori e gerenti che godano di un assegno personale annuo lordo superiore a L. 23760 non compete detto assegno temporaneo di guerra, perchè essi godono un trattamento economico superiore a quello massimo previsto per il grado VIII dell'ordinamento gerarchico per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Per gli agenti rurali che godano, oltre della retribuzione, anche di un assegno, il citato assegno temporaneo di guerra va calcolato anche su detto assegno, qualora la retribuzione principale non raggiunga le L. 8400.

6602

I ricevitori e gerenti corrisponderanno l'assegno temporaneo di guerra ai propri supplenti nella misura suindicata in base alla sola retribuzione annua che viene loro corrisposta e risultante dal contratto d'impiego, escluso quindi il trattamento di famiglia, salvo rimborso da parte della Amministrazione e semprechè i supplenti non godano di assegni familiari. Detti rimborsi saranno contabilizzati nei modi indicati a pagina 3 della Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941 alla voce « supplenti di ricevitorie » ed all'art. 33 del Foglio d'Ordini n. 70-71 del corrente anno.

Il provvedimento non si applica ai concessionari di agenzie.

Si fa seguire un prospetto per la determinazione dell'aumento del 20 per cento sulla retribuzione sino a L. 4800.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	—	0,20	0,40	0,60	0,80	1 —	1,20	1,40	1,60	1,80
10	2	2,20	2,40	2,60	2,80	3 —	3,20	3,40	3,60	3,80
20	4	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	5,20	5,40	5,60	5,80
30	6	6,20	6,40	6,60	6,80	7 —	7,20	7,40	7,60	7,80
40	8	8,20	8,40	8,60	8,80	9 —	9,20	9,40	9,60	9,80
50	10	10,20	10,40	10,60	10,80	11 —	11,20	11,40	11,60	11,80
60	12	12,20	12,40	12,60	12,80	13 —	13,20	13,40	13,60	13,80
70	14	14,20	14,40	14,60	14,80	15 —	15,20	15,40	15,60	15,80
80	16	16,20	16,40	16,60	16,80	17 —	17,20	17,40	17,60	17,80
90	18	18,20	18,40	18,60	18,80	19 —	19,20	19,40	19,60	19,80

100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	2000	3000	4000
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	400	600	800

Segue qualche esempio:

1) procaccia pedonale con retribuzione annua lorda di L. 3921,50
Dal prontuario si ottiene:

L. 3000 —	. . . . .	L. 600 —
900 —	. . . . .	» 180 —
21 —	. . . . .	» 4,20
0,50	. . . . .	» 0,10
	Assegno temporaneo di guerra annuo lordo . .	L. 784,30

2) agente rurale con retribuzione annua lorda L. 6520

L. 4800	. . . . . al 20 % . . . . . =	L. 960 —
L. 6520 — 4800 = L. 1720	al 10 % . . . . . =	» 172 —
	Assegno temporaneo di guerra annuo lordo . .	L. 1132 —

3) ricevitore con retribuzione annua di L. 32750 cui corrisponde l'assegno personale annuo lordo di L. 9400

L. 4800	. . . . . 20 % . . . . . =	L. 960 —
L. 8400 — 4800 = 3600	. . 10 % . . . . . =	» 360 —
	Assegno temporaneo di guerra annuo lordo . .	L. 1320 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0	—	0,20	0,40	0,60	0,80	1 —	1,20	1,40	1,60	1,80
10	2	2,20	2,40	2,60	2,80	3 —	3,20	3,40	3,60	3,80
20	4	4,20	4,40	4,60	4,80	5 —	5,20	5,40	5,60	5,80
30	6	6,20	6,40	6,60	6,80	7 —	7,20	7,40	7,60	7,80
40	8	8,20	8,40	8,60	8,80	9 —	9,20	9,40	9,60	9,80
50	10	10,20	10,40	10,60	10,80	11 —	11,20	11,40	11,60	11,80
60	12	12,20	12,40	12,60	12,80	13 —	13,20	13,40	13,60	13,80
70	14	14,20	14,40	14,60	14,80	15 —	15,20	15,40	15,60	15,80
80	16	16,20	16,40	16,60	16,80	17 —	17,20	17,40	17,60	17,80
90	18	18,20	18,40	18,60	18,80	19 —	19,20	19,40	19,60	19,80

100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	2000	3000	4000
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	400	600	800

Segue qualche esempio:

1) procaccia pedonale con retribuzione annua lorda di L. 3921,50
Dal prontuario si ottiene:

L. 3000 —	. . . . .	L. 600 —
900 —	. . . . .	» 180 —
21 —	. . . . .	» 4,20
0,50	. . . . .	» 0,10
Assegno temporaneo di guerra annuo lordo	. .	L. 784,30

2) agente rurale con retribuzione annua lorda L. 6520

L. 4800	. . . . . al 20 % . . . . . =	L. 960 —
L. 6520 — 4800 = L. 1720	al 10 % . . . . . =	» 172 —
Assegno temporaneo di guerra annuo lordo	. .	L. 1132 —

3) ricevitore con retribuzione annua di L. 32750 cui corrisponde l'assegno personale annuo lordo di L. 9400

L. 4800	. . . . . 20 % . . . . . =	L. 960 —
L. 8400 — 4800 = 3600	. . 10 % . . . . . =	» 360 —
Assegno temporaneo di guerra annuo lordo	. .	L. 1320 —

Detto assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo massimo di L. 1320 (L. 960 pari al 20 % sulle prime L. 4800, più L. 360 pari al 10 % sulle ulteriori L. 3600 fino a L. 8400 complessive di retribuzione) è suscettibile di aumento, fino a concorrenza del predetto limite in relazione alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

variazioni di retribuzione, come pure l'assegno medesimo è suscettibile di riduzione in dipendenza di diminuzione di retribuzione.

Ai sensi della circolare della Finanza del 20 luglio 1941, n. 255240 (pagina 9) si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente statale o di Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascun dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

TRATTAMENTO DI FAMIGLIA.

Ricevitori e gerenti.

A termini dell'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646, l'aliquota del trattamento di famiglia a ricevitori e gerenti, coniugati o vedovi con prole minorenne, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento. Il prospetto indicato a pagina 2 della Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941 è pertanto sostituito dal seguente:

Ricevitori e gerenti residenti nell'abitato principale dei Comuni con abitanti

	da 500.000 in su	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	meno di 20.000
	LORDE ANNUE				
Coniugato senza prole minore di 21 anni . .	660 —	594 —	495 —	396 —	330 —
Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne	792 —	712, 0	594 —	475,20	396 —
» » » » 2 figli »	924 —	831,60	693 —	554,40	462 —
» » » » 3 » »	1056 —	950,40	792 —	633,60	528 —
» » » » 4 » »	1320 —	1188 —	990 —	792 —	660 —
» » » » 5 » »	1584 —	1425,60	1188 —	950,40	792 —
» » » » 6 » »	1848 —	1663,20	1386 —	1108,80	924 —
» » » » 7 » »	2112 —	1900,80	1584 —	1267,20	1056 —
» » » » 8 » »	2376 —	2138,40	1782 —	1425,60	1188 —
» » » » 9 » »	2640 —	2376 —	1980 —	1584 —	1320 —
» » » » 10 » »	2904 —	2613,60	2178 —	1742,40	1452 —

Il provvedimento in oggetto non si applica ai concessionari di agenzie.

Supplenti di ricevitorie.

6601

L'aliquota del trattamento di famiglia che i titolari di ricevitorie corrispondono ai propri supplenti, purchè coniugati o vedovi con prole minore dei 18 anni e sempreché non godano di assegni familiari, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento sul decimo della retribuzione che viene pagata e risultante dal contratto d'impiego, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.

Il provvedimento non contempla concessione di quote supplementari per i figli.

Si ponga bene attenzione che l'importo di detto trattamento non può eccedere quello che spetterebbe, in virtù del citato R. D. 646, ad un avventizio di terza categoria di cui alla tabella II

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di diminuzione di retribuzione.

Ai sensi della circolare della Finanza del 20 luglio 1941, n. 255240 (pagina 9) si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente statale o di Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascun dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

TRATTAMENTO DI FAMIGLIA.

Ricevitori e gerenti.

A termini dell'art. 1 del R. decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646, l'aliquota del trattamento di famiglia a ricevitori e gerenti, coniugati o vedovi con prole minorenne, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento. Il prospetto indicato a pagina 2 della Circolare n. 41000 2236 del 15 aprile 1941 è pertanto sostituito dal seguente:

Ricevitori e gerenti residenti nell'abitato principale dei Comuni con abitanti

	da 500.000 in su	da 100.000 a 499.999	da 50.000 a 99.999	da 20.000 a 49.999	meno di 20.000
	LORDE ANNUE				
Coniugato senza prole minore di 21 anni . .	660 —	594 —	495 —	396 —	330 —
Coniugato o vedovo con 1 figlio minorenne	792 —	712, 0	594 —	475,20	396 —
» » » » 2 figli »	924 —	831,60	693 —	554,40	462 —
» » » » 3 » »	1056 —	950,40	792 —	633,60	528 —
» » » » 4 » »	1320 —	1188 —	990 —	792 —	660 —
» » » » 5 » »	1584 —	1425,60	1188 —	950,40	792 —
» » » » 6 » »	1848 —	1663,20	1386 —	1108,80	924 —
» » » » 7 » »	2112 —	1900,80	1584 —	1267,20	1056 —
» » » » 8 » »	2376 —	2138,40	1782 —	1425,60	1188 —
» » » » 9 » »	2640 —	2376 —	1980 —	1584 —	1320 —
» » » » 10 » »	2904 —	2613,60	2178 —	1742,40	1452 —

Il provvedimento in oggetto non si applica ai concessionari di agenzie.

Supplenti di ricevitorie.

6601

L'aliquota del trattamento di famiglia che i titolari di ricevitorie corrispondono ai propri supplenti, purchè coniugati o vedovi con prole minore dei 18 anni e semprechè non godano di assegni familiari, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento sul decimo della retribuzione che viene pagata e risultante dal contratto d'impiego, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.

Il provvedimento non contempla concessione di quote supplementari per i figli.

Si ponga bene attenzione che l'importo di detto trattamento non può eccedere quello che spetterebbe, in virtù del citato R. D. 646, ad un avventizio di terza categoria di cui alla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e residente nello stesso Comune.

Le quote di aggiunta di famiglia al personale di 3ª categoria, di cui alla predetta tabella in godimento al 31 marzo 1941, sono indicate a pagina 6 della Circolare n. 4 del 20 aprile 1940 e l'importo dell'aumento del 100 per cento su di esse deve servire come termine pel suddetto raffronto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per la contabilizzazione di detti rimborsi valgono le stesse disposizioni emanate con la Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941-XIX alla voce « Supplenti di ricevitorie » e col foglio d'ordini n. 70-71 del corrente anno, all'art. 33.

AGENTI RURALI, NONCHÈ PERCACCIA, MANOVALI DI PULIZIA E GUARDAPIEDI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE.

L'aliquota del trattamento di famiglia concesso al suddetto personale, coniugato o vedovo con prole minore di 18 anni, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento sul decimo della retribuzione annua lorda in godimento al 30 giugno 1941. *Si tenga presente che il provvedimento non contempla concessione di quote supplementari per i figli.*

L'importo di detto trattamento non può eccedere quello che spetterebbe, in virtù del citato R. decreto 646, ad un avventizio di quarta categoria, di cui alla tabella II annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Le quote per aggiunta di famiglia al personale di IV categoria di cui alla predetta tabella II, in godimento al 31 marzo 1941, sono indicate a pagina 7 della Circolare n. 4 del 20 aprile 1940 e l'importo dell'aumento del 100 per cento su di esse deve servire come termine pel suddetto raffronto.

Il trattamento annuo lordo di famiglia dovrà essere arrotondato a 5 centesimi per difetto o per eccesso.

Per gli agenti rurali, coniugati o vedovi con prole minore di diciotto anni, che godono, oltre della retribuzione, anche di un assegno, il 100 per cento dovrà calcolarsi sul decimo della retribuzione complessiva, salvo il raffronto di cui sopra.

Nulla è innovato circa l'applicazione del R. decreto-legge 23 ottobre 1937, n. 1966 e per le relative variazioni dovranno continuarsi a trasmettere, a questa Ragioneria Centrale, i relativi prospetti in duplice esemplare.

Al riguardo si conferma che qualora in prosieguo di tempo detto personale rimanga vedovo senza prole convivente ed a carico di età inferiore ai diciotto anni, ad esso va tolto, dalla stessa data, il trattamento di famiglia e la retribuzione sarà ridotta del decimo con un massimo di lire 360 annue.

È appena il caso di avvertire che il provvedimento economico in esame *non si applica ai procaccia ed agli agenti di polizia vincolati da contratto.*

Per quanto concerne la determinazione delle rate nette mensili, per luglio e per gli altri mesi, dell'assegno temporaneo di guerra e del trattamento di famiglia a tutti i personali suindicati in questa « seconda parte » valgono le disposizioni impartite con la Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941. Si torna ad avvertire che, ove le retribuzioni siano soggette all'imposta complementare, anche l'assegno temporaneo di guerra ed il trattamento di famiglia devono assoggettarsi a detta imposta e relativa addizionale. Similmente, se le retribuzioni non siano colpite dalla imposta complementare, ma, sommate (per i ricevitori vale l'assegno personale) con l'assegno temporaneo di guerra ed il trattamento di famiglia si consegue un reddito annuo complessivo superiore a L. 6300, al netto di ricchezza mobile ed addizionale, in tale caso tutte le competenze anzidette *devono* assoggettarsi alla imposta complementare e relativa addizionale. In entrambi tali circostanze dovrà farsi apposita menzione sulla nota riepilogativa alla colonna « Annotazioni ».

... quanto il trattamento di famiglia, costituendo asse-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGENTI RURALI, NONCHÈ PROCACCIA, MANOVALI DI PULIZIA E GUARDAPEGNI VINCOLATI DA OBBLIGAZIONE PERSONALE.

L'aliquota del trattamento di famiglia concesso al suddetto personale, coniugato o vedovo con prole minore di 18 anni, è elevata dal 40 per cento al 100 per cento sul decimo della retribuzione annua lorda in godimento al 30 giugno 1941. *Si tenga presente che il provvedimento non contempla concessione di quote supplementari per i figli.*

L'importo di detto trattamento non può eccedere quello che spetterebbe, in virtù del citato R. decreto 646, ad un avventizio di quarta categoria, di cui alla tabella II annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Le quote per aggiunta di famiglia al personale di IV categoria di cui alla predetta tabella II, in godimento al 31 marzo 1941, sono indicate a pagina 7 della Circolare n. 4 del 20 aprile 1940 e l'importo dell'aumento del 100 per cento su di esse deve servire come termine pel suddetto raffronto.

Il trattamento annuo lordo di famiglia dovrà essere arrotondato a 5 centesimi per difetto o per eccesso.

Per gli agenti rurali, coniugati o vedovi con prole minore di diciotto anni, che godono, oltre della retribuzione, anche di un assegno, il 100 per cento dovrà calcolarsi sul decimo della retribuzione complessiva, salvo il raffronto di cui sopra.

Nulla è innovato circa l'applicazione del R. decreto-legge 23 ottobre 1937, n. 1966 e per le relative variazioni dovranno continuarsi a trasmettere, a questa Ragioneria Centrale, i relativi prospetti in duplice esemplare.

Al riguardo si conferma che qualora in prosieguo di tempo detto personale rimanga vedovo senza prole convivente ed a carico di età inferiore ai diciotto anni, ad esso va tolto, dalla stessa data, il trattamento di famiglia e la retribuzione sarà ridotta del decimo con un massimo di lire 360 annue.

È appena il caso di avvertire che il provvedimento economico in esame *non si applica ai procaccia ed agli agenti di polizia vincolati da contratto.*

Per quanto concerne la determinazione delle rate nette mensili, per luglio e per gli altri mesi, dell'assegno temporaneo di guerra e del trattamento di famiglia a tutti i personali suindicati in questa « seconda parte » valgono le disposizioni impartite con la Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941. Si torna ad avvertire che, ove le retribuzioni siano soggette all'imposta complementare, anche l'assegno temporaneo di guerra ed il trattamento di famiglia devono assoggettarsi a detta imposta e relativa addizionale. Similmente, se le retribuzioni non siano colpite dalla imposta complementare, ma, sommate per i ricevitori vale l'assegno personale con l'assegno temporaneo di guerra ed il trattamento di famiglia si consegue un reddito annuo complessivo superiore a L. 6300, al netto di ricchezza mobile ed addizionale, in tale caso tutte le competenze anzidette *devono* assoggettarsi alla imposta complementare e relativa addizionale. In entrambi tali circostanze dovrà farsi apposita menzione sulla nota riepilogativa alla colonna « Annotazioni ».

Tanto l'assegno temporaneo di guerra, quanto il trattamento di famiglia, costituendo assegni a sè stanti, non devono conglobarsi con la retribuzione, ma devono invece essere indicati separatamente sia sui titoli mod. 151 D, come sulle note riepilogative.

A parziale modifica di quanto in detto con la Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941-XIX, e per conseguire una maggiore perfezione nei riscontri delle scritture contabili, si avverte che nelle note riepilogative mod. 53-*bis*, 53-*ter* e 53 P le rate nette dei due assegni anzidetti non devono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

indicarsi al di sotto della rata mensile netta di retribuzione, ma bensì di fianco a ciascuna partita con l'istituire tre colonne, usufruendo opportunamente quella delle annotazioni: e cioè una colonna per assegno temporaneo di guerra mensile netto, una seconda per il trattamento di famiglia mensile netto, e la terza per il totale delle tre competenze della rata netta di retribuzione, della rata netta di assegno temporaneo di guerra e della rata netta di trattamento di famiglia, totale questo che dovrà corrispondere col totale della somma netta risultante pagata sul titolo modello 151 D.

Non oltre il 15 settembre 1941 le Direzioni trasmetteranno a questa Ragioneria Centrale, per ogni specie di detto personale, in doppio esemplare, debitamente vistati, due elenchi: uno per l'assegno temporaneo di guerra e l'altro per il trattamento di famiglia. Nell'elenco dell'assegno temporaneo di guerra si indicheranno i nomi degli agenti, i numeri di C/C, gli affici, la retribuzione annua (per i ricevitori e gerenti anche l'assegno personale annuo lordo), l'importo dell'assegno temporaneo di guerra annuo lordo e le rate nette mensili per luglio e per gli altri mesi. Dovrà farsi il totale della colonna dell'assegno temporaneo di guerra annuo. Nell'elenco del trattamento di famiglia si terranno presenti le disposizioni indicate a pagina 5 della Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941-XIX. A tale uopo saranno utilizzati i mod. 53 *ter* e non si dovrà trascurare la indicazione delle esenzioni tributarie.

Le successive variazioni, in aumento od in diminuzione, saranno comunicate con ruoli mod. 49 *bis* e. g., come dalla predetta circolare, e sotto la responsabilità delle Direzioni Provinciali, sia che trattisi di assegno temporaneo di guerra, sia che trattisi di trattamento di famiglia, intestandoli opportunamente.

L'assegno temporaneo di guerra, nonchè il trattamento di famiglia competono anche ai ricevitori, gerenti ed agenti rurali richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale ai sensi del R. decreto-legge 1° aprile 1935 n. 343 e successive modificazioni, e che siano militari di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) e per detti richiami alle armi pregasi aver cura di inviare elenchi separati.

Qualora vi siano agenti, non esclusi i ricevitori e gerenti, che abbiano incarichi diversi e godano separate retribuzioni, ad essi dovrà assegnarsi un solo trattamento di famiglia ed il più favorevole.

Nei casi di cumulo di impieghi, come ad esempio agente rurale con incarico di procaccia, ecc., l'assegno temporaneo di guerra si determina, nella misura indicata, sulla retribuzione maggiore, e, ove non raggiunga le L. 1320 annue, potrà determinarsi anche sulla retribuzione minore fino al raggiungimento di detto importo. Nei riguardi dei limiti di cumulo restano fermi i criteri fondamentali previsti dall'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960. Le quote di assegno temporaneo di guerra dovranno, in tal caso, essere indicate separatamente nei rispettivi elenchi.

In merito al contenuto del 3° capoverso, pagina 6, della circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941, nei riguardi del personale femminile coniugato escluso dal trattamento di famiglia, vale quanto è stato detto nella prima parte della presente circolare per il personale di ruolo.

Per quanto non è espressamente indicato nella presente circolare le Direzioni vorranno riferirsi alla circolare n. 255240 del 20 luglio 1941 della Finanza.

Tanto l'assegno temporaneo di guerra, quanto il nuovo trattamento di famiglia hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, per la durata dell'attuale stato di guerra.

Le Direzioni Provinciali, *previo rigoroso esame* dei citati trattamenti economici da assegnare al personale suindicato, ne disporranno il pagamento sotto la propria responsabilità.

Si prega di dare ricevuta della presente e di assicurare l'esatto adempimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della rata netta di assegno temporaneo di guerra e della rata netta di trattamento di famiglia, totale questo che dovrà corrispondere col totale della somma netta risultante pagata sul titolo modello 151-D.

Non oltre il 15 settembre 1941 le Direzioni trasmetteranno a questa Ragioneria Centrale, per ogni specie di detto personale, in doppio esemplare, debitamente vistati, due elenchi: uno per l'assegno temporaneo di guerra e l'altro per il trattamento di famiglia. Nell'elenco dell'assegno temporaneo di guerra si indicheranno i nomi degli agenti, i numeri di C/C, gli uffici, la retribuzione annua (per i ricevitori e gerenti anche l'assegno personale annuo lordo), l'importo dell'assegno temporaneo di guerra annuo lordo e le rate nette mensili per luglio e per gli altri mesi. Dovrà farsi il totale della colonna dell'assegno temporaneo di guerra annuo. Nell'elenco del trattamento di famiglia si terranno presenti le disposizioni indicate a pagina 5 della Circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941-XIX. A tale uopo saranno utilizzati i mod. 53 *bis* e non si dovrà trascurare la indicazione delle esenzioni tributarie.

Le successive variazioni, in aumento od in diminuzione, saranno comunicate con ruoli mod. 49 *bis* e. g., come dalla predetta circolare, e sotto la responsabilità delle Direzioni Provinciali, sia che trattisi di assegno temporaneo di guerra, sia che trattisi di trattamento di famiglia, interessandoli opportunamente.

L'assegno temporaneo di guerra, nonchè il trattamento di famiglia competono anche ai ricevitori, gerenti ed agenti rurali richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale ai sensi del R. decreto-legge 1° aprile 1935 n. 343 e successive modificazioni, e che siano militari di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) e per detti richiami alle armi pregasi aver cura di inviare elenchi separati.

Qualora vi siano agenti, non esclusi i ricevitori e gerenti, che abbiano incarichi diversi e godano separate retribuzioni, ad essi dovrà assegnarsi un solo trattamento di famiglia ed il più favorevole.

Nei casi di cumulo di impieghi, come ad esempio agente rurale con incarico di procaccia, ecc., l'assegno temporaneo di guerra si determina, nella misura indicata, sulla retribuzione maggiore, e, ove non raggiunga le L. 1320 annue, potrà determinarsi anche sulla retribuzione minore fino al raggiungimento di detto importo. Nei riguardi del limite di cumulo restano fermi i criteri fondamentali previsti dall'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 2960. Le quote di assegno temporaneo di guerra dovranno, in tal caso, essere indicate separatamente nei rispettivi elenchi.

In merito al contenuto del 3° capoverso, pagina 6, della circolare n. 41000/2236 del 15 aprile 1941, nei riguardi del personale femminile coniugato escluso dal trattamento di famiglia, vale quanto è stato detto nella prima parte della presente circolare per il personale di ruolo.

Per quanto non è espressamente indicato nella presente circolare le Direzioni vorranno riferirsi alla circolare n. 255240 del 20 luglio 1941 della Finanza.

Tanto l'assegno temporaneo di guerra, quanto il nuovo trattamento di famiglia hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, per la durata dell'attuale stato di guerra.

Le Direzioni Provinciali, *previo rigoroso esame* dei citati trattamenti economici da assegnare al personale sindacato, ne disporranno il pagamento sotto la propria responsabilità.

Si prega di dare ricevuta della presente e di assicurarne l'esatto adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
G. PESSION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, 1941-XIX — Tipografia Operaia Romana, Via Emilio Morosini, 17

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
2400	1780	185	188	2740	1994	210	215
2410	1787	194	188	2750	2000	220	215
2420	1794	193	189	2760	2006	219	216
2430	1801	191	190	2770	2012	217	217
2440	1808	190	191	2780	2018	216	218
2450	1815	188	192	2790	2024	214	219
2460	1822	198	192	2800	2030	224	219
2470	1829	196	193	2810	2036	222	220
2480	1836	194	194	2820	2042	221	221
2490	1843	193	195	2830	2048	219	222
2500	1850	191	196	2840	2054	218	223
2510	1856	201	196	2850	2060	227	223
2520	1862	199	197	2860	2066	226	224
2530	1868	198	198	2870	2072	224	225
2540	1874	196	199	2880	2078	223	226
2550	1880	195	200	2890	2084	232	226
2560	1886	204	200	2900	2090	231	227
2570	1892	203	201	2910	2096	229	228
2580	1898	201	202	2920	2102	228	229
2590	1904	200	203	2930	2108	226	230
2600	1910	209	203	2940	2114	236	230
2610	1916	208	204	2950	2120	234	231
2620	1922	206	205	2960	2126	233	232
2630	1928	205	206	2970	2132	231	233
2640	1934	203	207	2980	2138	230	234
2650	1940	213	207	2990	2144	239	234
2660	1946	211	208	3000	2150	238	235
2670	1952	210	209	3010	2156	236	236
2680	1958	208	210	3020	2162	235	237
2690	1964	207	211	3030	2168	233	238
2700	1970	216	211	3040	2174	243	238

6580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2400	1780	185	188
2410	1787	194	188
2420	1794	193	189
2430	1801	191	190
2440	1808	190	191
2450	1815	188	192
2460	1822	198	192
2470	1829	196	193
2480	1836	194	194
2490	1843	193	195
2500	1850	191	196
2510	1856	201	196
2520	1862	199	197
2530	1868	198	198
2540	1874	196	199
2550	1880	195	200
2560	1886	204	200
2570	1892	203	201
2580	1898	201	202
2590	1904	200	203
2600	1910	209	203
2610	1916	208	204
2620	1922	206	205
2630	1928	205	206
2640	1934	203	207
2650	1940	213	207
2660	1946	211	208
2670	1952	210	209
2680	1958	208	210
2690	1964	207	211
2700	1970	216	211
2710	1976	215	212
2720	1982	213	213
2730	1988	212	214
2740	1994	210	215
2750	2000	220	215
2760	2006	219	216
2770	2012	217	217
2780	2018	216	218
2790	2024	214	219
2800	2030	224	219
2810	2036	222	220
2820	2042	221	221
2830	2048	219	222
2840	2054	218	223
2850	2060	227	223
2860	2066	226	224
2870	2072	224	225
2880	2078	223	226
2890	2084	232	226
2900	2090	231	227
2910	2096	229	228
2920	2102	228	229
2930	2108	226	230
2940	2114	236	230
2950	2120	234	231
2960	2126	233	232
2970	2132	231	233
2980	2138	230	234
2990	2144	239	234
3000	2150	238	235
3010	2156	236	236
3020	2162	235	237
3030	2168	233	238
3040	2174	243	238
3050	2180	241	239
3060	2186	240	240
3070	2192	238	241

6580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
3080	2198	237	242	3420	2402	274	268
3090	2204	246	242	3430	2408	273	269
3100	2210	245	243	3440	2414	271	270
3110	2216	243	244	3450	2420	270	271
3120	2222	242	245	3460	2426	268	272
3130	2228	251	245	3470	2432	278	272
3140	2234	250	246	3480	2438	276	273
3150	2240	248	247	3490	2444	275	274
3160	2246	247	248	3500	2450	273	275
3170	2252	245	249	3510	2456	272	276
3180	2258	255	249	3520	2462	281	276
3190	2264	253	250	3530	2468	280	277
3200	2270	252	251	3540	2474	278	278
3210	2276	250	252	3550	2480	277	279
3220	2282	249	253	3560	2486	275	280
3230	2288	258	253	3570	2492	285	280
3240	2294	257	254	3580	2498	283	281
3250	2300	256	255	3590	2504	282	282
3260	2306	254	256	3600	2510	280	283
3270	2312	253	257	3610	2516	279	284
3280	2318	262	257	3620	2522	288	284
3290	2324	261	258	3630	2528	287	285
3300	2330	259	259	3640	2534	285	286
3310	2336	258	260	3650	2540	284	287
3320	2342	256	261	3660	2546	293	287
3330	2348	266	261	3670	2552	292	288
3340	2354	264	262	3680	2558	290	289
3350	2360	263	263	3690	2564	289	290
3360	2366	261	264	3700	2570	287	291
3370	2372	260	265	3710	2576	297	291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3080	2198	237	242	3420	2402	274	268
3090	2204	246	242	3430	2408	273	269
3100	2210	245	243	3440	2414	271	270
3110	2216	243	244	3450	2420	270	271
3120	2222	242	245	3460	2426	268	272
3130	2228	251	245	3470	2432	278	272
3140	2234	250	246	3480	2438	276	273
3150	2240	248	247	3490	2444	275	274
3160	2246	247	248	3500	2450	273	275
3170	2252	245	249	3510	2456	272	276
3180	2258	255	249	3520	2462	281	276
3190	2264	253	250	3530	2468	280	277
3200	2270	252	251	3540	2474	278	278
3210	2276	250	252	3550	2480	277	279
3220	2282	249	253	3560	2486	275	280
3230	2288	258	253	3570	2492	285	280
3240	2294	257	254	3580	2498	283	281
3250	2300	256	255	3590	2504	282	282
3260	2306	254	256	3600	2510	280	283
3270	2312	253	257	3610	2516	279	284
3280	2318	262	257	3620	2522	288	284
3290	2324	261	258	3630	2528	287	285
3300	2330	259	259	3640	2534	285	286
3310	2336	258	260	3650	2540	284	287
3320	2342	256	261	3660	2546	293	287
3330	2348	266	261	3670	2552	292	288
3340	2354	264	262	3680	2558	290	289
3350	2360	263	263	3690	2564	289	290
3360	2366	261	264	3700	2570	287	291
3370	2372	260	265	3710	2576	297	291
3380	2378	269	265	3720	2582	296	292
3390	2384	268	266	3730	2588	294	293
3400	2390	266	267	3740	2594	293	294
3410	2396	265	268	3750	2600	291	295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
3760	2606	301	295	4100	2800	327	322
3770	2612	299	296	4110	2805	326	323
3780	2618	298	297	4120	2810	324	324
3790	2624	296	298	4130	2815	323	325
3800	2630	295	299	4140	2820	321	326
3810	2636	304	299	4150	2825	331	326
3820	2642	302	300	4160	2830	330	327
3830	2648	301	301	4170	2835	328	328
3840	2654	299	302	4180	2840	327	329
3850	2660	298	303	4190	2845	325	330
3860	2666	307	303	4200	2850	335	330
3870	2672	306	304	4210	2855	334	331
3880	2678	304	305	4220	2860	332	332
3890	2684	303	306	4230	2865	331	333
3900	2690	312	306	4240	2870	329	334
3910	2696	311	307	4250	2875	339	334
3920	2702	309	308	4260	2880	338	335
3930	2708	308	309	4270	2885	336	336
3940	2714	306	310	4280	2890	335	337
3950	2720	316	310	4290	2895	333	338
3960	2726	314	311	4300	2900	343	338
3970	2732	313	312	4310	2905	342	339
3980	2738	311	313	4320	2910	340	340
3990	2744	310	314	4330	2915	339	341
4000	2750	319	314	4340	2920	337	342
4010	2755	318	315	4350	2925	347	342
4020	2760	316	316	4360	2930	346	343
4030	2765	315	317	4370	2935	344	344
4040	2770	314	318	4380	2940	343	345
4050	2775	323	318	4390	2945	341	346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Inglis	meat			Inglis	meat
3760	2606	301	295	4100	2800	327	322
3770	2612	299	296	4110	2805	326	323
3780	2618	298	297	4120	2810	324	324
3790	2624	296	298	4130	2815	323	325
3800	2630	295	299	4140	2820	321	326
3810	2636	304	299	4150	2825	331	326
3820	2642	302	300	4160	2830	330	327
3830	2648	301	301	4170	2835	328	328
3840	2654	299	302	4180	2840	327	329
3850	2660	298	303	4190	2845	325	330
3860	2666	307	303	4200	2850	335	330
3870	2672	306	304	4210	2855	334	331
3880	2678	304	305	4220	2860	332	332
3890	2684	303	306	4230	2865	331	333
3900	2690	312	306	4240	2870	329	334
3910	2696	311	307	4250	2875	339	334
3920	2702	309	308	4260	2880	338	335
3930	2708	308	309	4270	2885	336	336
3940	2714	306	310	4280	2890	335	337
3950	2720	316	310	4290	2895	333	338
3960	2726	314	311	4300	2900	343	338
3970	2732	313	312	4310	2905	342	339
3980	2738	311	313	4320	2910	340	340
3990	2744	310	314	4330	2915	339	341
4000	2750	319	314	4340	2920	337	342
4010	2755	318	315	4350	2925	347	342
4020	2760	316	316	4360	2930	346	343
4030	2765	315	317	4370	2935	344	344
4040	2770	314	318	4380	2940	343	345
4050	2775	323	318	4390	2945	341	346
4060	2780	322	319	4400	2950	351	346
4070	2785	320	320	4410	2955	349	347
4080	2790	319	321	4420	2960	348	348
4090	2795	318	322	4430	2965	347	349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
4440	2970	345	350	4780	3140	374	377
4450	2975	355	350	4790	3145	373	378
4460	2980	353	351	4800	3150	383	378
4470	2985	352	352	4810	3155	381	379
4480	2990	351	353	4820	3160	380	380
4490	2995	349	354	4830	3165	378	381
4500	3000	359	354	4840	3170	377	382
4510	3005	357	355	4850	3175	387	382
4520	3010	356	356	4860	3180	385	383
4530	3015	355	357	4870	3185	384	384
4540	3020	353	358	4880	3190	382	385
4550	3025	363	358	4890	3195	381	386
4560	3030	361	359	4900	3200	390	386
4570	3035	360	360	4910	3205	389	387
4580	3040	359	361	4920	3210	388	388
4590	3045	357	362	4930	3215	386	389
4600	3050	367	362	4940	3220	385	390
4610	3055	365	363	4950	3225	394	390
4620	3060	364	364	4960	3230	393	391
4630	3065	362	365	4970	3235	392	392
4640	3070	361	366	4980	3240	390	393
4650	3075	371	366	4990	3245	389	394
4660	3080	369	367	5000	3250	398	394
4670	3085	368	368	5010	3255	397	395
4680	3090	366	369	5020	3260	396	396
4690	3095	365	370	5030	3265	394	397
4700	3100	375	370	5040	3270	393	398
4710	3105	373	371	5050	3275	402	398
4720	3110	372	372	5060	3280	401	399
4730	3115	370	373	5070	3285	399	400
4740	3120	369	374	5080	3290	398	401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4440	2970	345	350	4780	3140	374	377
4450	2975	355	350	4790	3145	373	378
4460	2980	353	351	4800	3150	383	378
4470	2985	352	352	4810	3155	381	379
4480	2990	351	353	4820	3160	380	380
4490	2995	349	354	4830	3165	378	381
4500	3000	359	354	4840	3170	377	382
4510	3005	357	355	4850	3175	387	382
4520	3010	356	356	4860	3180	385	383
4530	3015	355	357	4870	3185	384	384
4540	3020	353	358	4880	3190	382	385
4550	3025	363	358	4890	3195	381	386
4560	3030	361	359	4900	3200	390	386
4570	3035	360	360	4910	3205	389	387
4580	3040	359	361	4920	3210	388	388
4590	3045	357	362	4930	3215	386	389
4600	3050	367	362	4940	3220	385	390
4610	3055	365	363	4950	3225	394	390
4620	3060	364	364	4960	3230	393	391
4630	3065	362	365	4970	3235	392	392
4640	3070	361	366	4980	3240	390	393
4650	3075	371	366	4990	3245	389	394
4660	3080	369	367	5000	3250	398	394
4670	3085	368	368	5010	3255	397	395
4680	3090	366	369	5020	3260	396	396
4690	3095	365	370	5030	3265	394	397
4700	3100	375	370	5040	3270	393	398
4710	3105	373	371	5050	3275	402	398
4720	3110	372	372	5060	3280	401	399
4730	3115	370	373	5070	3285	399	400
4740	3120	369	374	5080	3290	398	401
4750	3125	379	374	5090	3295	407	401
4760	3130	377	375	5100	3300	406	402
4770	3135	376	376	5110	3305	404	403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
5120	3310	403	404	5460	3480	434	431
5130	3315	401	405	5470	3485	433	432
5140	3320	411	405	5480	3490	438	432
5150	3325	410	406	5490	3495	437	433
5160	3330	408	407	5500	3500	436	434
5170	3335	407	408	5510	3504	435	435
5180	3340	405	409	5520	3508	434	436
5190	3345	415	409	5530	3512	433	437
5200	3350	414	410	5540	3516	443	437
5210	3355	412	411	5550	3520	442	438
5220	3360	411	412	5560	3524	441	439
5230	3365	409	413	5570	3528	440	440
5240	3370	419	413	5580	3532	439	441
5250	3375	418	414	5590	3536	438	442
5260	3380	416	415	5600	3540	448	442
5270	3385	415	416	5610	3544	447	443
5280	3390	413	417	5620	3548	441	444
5290	3395	423	417	5630	3552	440	445
5300	3400	422	418	5640	3556	450	445
5310	3405	421	419	5650	3560	449	446
5320	3410	420	420	5660	3564	448	447
5330	3415	419	421	5670	3568	447	448
5340	3420	418	422	5680	3572	446	449
5350	3425	428	422	5690	3576	445	450
5360	3430	422	423	5700	3580	455	450
5370	3435	421	424	5710	3584	454	451
5380	3440	420	425	5720	3588	453	452
5390	3445	430	425	5730	3592	452	453
5400	3450	429	426	5740	3596	451	454
5410	3455	428	427	5750	3600	450	455
5420	3460	427	428	5760	3604	460	455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5120	3310	403	404
5130	3315	401	405
5140	3320	411	405
5150	3325	410	406
5160	3330	408	407
5170	3335	407	408
5180	3340	405	409
5190	3345	415	409
5200	3350	414	410
5210	3355	412	411
5220	3360	411	412
5230	3365	409	413
5240	3370	419	413
5250	3375	418	414
5260	3380	416	415
5270	3385	415	416
5280	3390	413	417
5290	3395	423	417
5300	3400	422	418
5310	3405	421	419
5320	3410	420	420
5330	3415	419	421
5340	3420	418	422
5350	3425	428	422
5360	3430	422	423
5370	3435	421	424
5380	3440	420	425
5390	3445	430	425
5400	3450	429	426
5410	3455	428	427
5420	3460	427	428
5430	3465	426	429
5440	3470	425	430
5450	3475	435	430
5460	3480	434	431
5470	3485	433	432
5480	3490	438	432
5490	3495	437	433
5500	3500	436	434
5510	3504	435	435
5520	3508	434	436
5530	3512	433	437
5540	3516	443	437
5550	3520	442	438
5560	3524	441	439
5570	3528	440	440
5580	3532	439	441
5590	3536	438	442
5600	3540	448	442
5610	3544	447	443
5620	3548	441	444
5630	3552	440	445
5640	3556	450	445
5650	3560	449	446
5660	3564	448	447
5670	3568	447	448
5680	3572	446	449
5690	3576	445	450
5700	3580	455	450
5710	3584	454	451
5720	3588	453	452
5730	3592	452	453
5740	3596	451	454
5750	3600	450	455
5760	3604	460	455
5770	3608	459	456
5780	3612	453	457
5790	3616	463	457

6576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
5800	3620	462	458	6140	3756	484	486
5810	3624	461	459	6150	3760	483	487
5820	3628	460	460	6160	3764	493	487
5830	3632	459	461	6170	3768	492	488
5840	3636	458	462	6180	3772	491	489
5850	3640	468	462	6190	3776	490	490
5860	3644	467	463	6200	3780	489	491
5870	3648	466	464	6210	3784	488	492
5880	3652	465	465	6220	3788	498	492
5890	3656	464	466	6230	3792	497	493
5900	3660	463	467	6240	3796	491	494
5910	3664	473	467	6250	3800	490	495
5920	3668	472	468	6260	3804	500	495
5930	3672	466	469	6270	3808	499	496
5940	3676	465	470	6280	3812	498	497
5950	3680	475	470	6290	3816	497	498
5960	3684	474	471	6300	3820	496	499
5970	3688	473	472	6310	3824	495	500
5980	3692	472	473	6320	3828	505	500
5990	3696	471	474	6330	3832	504	501
6000	3700	470	475	6340	3836	503	502
6010	3704	480	475	6350	3840	502	503
6020	3708	479	476	6360	3844	501	504
6030	3712	478	477	6370	3848	506	504
6040	3716	477	478	6380	3852	505	505
6050	3720	476	479	6390	3856	504	506
6060	3724	475	480	6400	3860	503	507
6070	3728	485	480	6410	3864	513	507
6080	3732	479	481	6420	3868	512	508
6090	3736	478	482	6430	3872	511	509
6100	3740	488	482	6440	3876	510	510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5800	3620	462	458	6140	3756	484	486
5810	3624	461	459	6150	3760	483	487
5820	3628	460	460	6160	3764	493	487
5830	3632	459	461	6170	3768	492	488
5840	3636	458	462	6180	3772	491	489
5850	3640	468	462	6190	3776	490	490
5860	3644	467	463	6200	3780	489	491
5870	3648	466	464	6210	3784	488	492
5880	3652	465	465	6220	3788	498	492
5890	3656	464	466	6230	3792	497	493
5900	3660	463	467	6240	3796	491	494
5910	3664	473	467	6250	3800	490	495
5920	3668	472	468	6260	3804	500	495
5930	3672	466	469	6270	3808	499	496
5940	3676	465	470	6280	3812	498	497
5950	3680	475	470	6290	3816	497	498
5960	3684	474	471	6300	3820	496	499
5970	3688	473	472	6310	3824	495	500
5980	3692	472	473	6320	3828	505	500
5990	3696	471	474	6330	3832	504	501
6000	3700	470	475	6340	3836	503	502
6010	3704	480	475	6350	3840	502	503
6020	3708	479	476	6360	3844	501	504
6030	3712	478	477	6370	3848	506	504
6040	3716	477	478	6380	3852	505	505
6050	3720	476	479	6390	3856	504	506
6060	3724	475	480	6400	3860	503	507
6070	3728	485	480	6410	3864	513	507
6080	3732	479	481	6420	3868	512	508
6090	3736	478	482	6430	3872	511	509
6100	3740	488	482	6440	3876	510	510
6110	3744	487	483	6450	3880	509	511
6120	3748	486	484	6460	3884	508	512
6130	3752	485	485	6470	3888	518	512

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
6480	3892	517	513	6820	4028	539	541
6490	3896	516	514	6830	4032	544	541
6500	3900	515	515	6840	4036	543	542
6510	3904	514	516	6850	4040	542	543
6520	3908	519	516	6860	4044	541	544
6530	3912	518	517	6870	4048	540	545
6540	3916	517	518	6880	4052	550	545
6550	3920	516	519	6890	4056	549	546
6560	3924	515	520	6900	4060	548	547
6570	3928	525	520	6910	4064	547	548
6580	3932	524	521	6920	4068	546	549
6590	3936	523	522	6930	4072	545	550
6600	3940	522	523	6940	4076	555	550
6610	3944	521	524	6950	4080	554	551
6620	3948	520	525	6960	4084	553	552
6630	3952	530	525	6970	4088	552	553
6640	3956	529	526	6980	4092	557	553
6650	3960	528	527	6990	4096	556	554
6660	3964	527	528	7000	4100	555	555
6670	3968	526	529	7010	4103	554	556
6680	3972	531	529	7020	4106	553	557
6690	3976	530	530	7030	4109	563	557
6700	3980	529	531	7040	4112	562	558
6710	3984	528	532	7050	4115	561	559
6720	3988	538	532	7060	4118	560	560
6730	3992	537	533	7070	4121	559	561
6740	3996	536	534	7080	4124	558	562
6750	4000	535	535	7090	4127	568	562
6760	4004	534	536	7100	4130	567	563
6770	4008	533	537	7110	4133	566	564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

annua lorda	personale annuo lordo	per il mese di luglio	per gli altri mesi	annua lorda	personale annuo lordo	per il mese di luglio	per gli altri mesi
6480	3892	517	513	6820	4028	539	541
6490	3896	516	514	6830	4032	544	541
6500	3900	515	515	6840	4036	543	542
6510	3904	514	516	6850	4040	542	543
6520	3908	519	516	6860	4044	541	544
6530	3912	518	517	6870	4048	540	545
6540	3916	517	518	6880	4052	550	545
6550	3920	516	519	6890	4056	549	546
6560	3924	515	520	6900	4060	548	547
6570	3928	525	520	6910	4064	547	548
6580	3932	524	521	6920	4068	546	549
6590	3936	523	522	6930	4072	545	550
6600	3940	522	523	6940	4076	555	550
6610	3944	521	524	6950	4080	554	551
6620	3948	520	525	6960	4084	553	552
6630	3952	530	525	6970	4088	552	553
6640	3956	529	526	6980	4092	557	553
6650	3960	528	527	6990	4096	556	554
6660	3964	527	528	7000	4100	555	555
6670	3968	526	529	7010	4103	554	556
6680	3972	531	529	7020	4106	553	557
6690	3976	530	530	7030	4109	563	557
6700	3980	529	531	7040	4112	562	558
6710	3984	528	532	7050	4115	561	559
6720	3988	538	532	7060	4118	560	560
6730	3992	537	533	7070	4121	559	561
6740	3996	536	534	7080	4124	558	562
6750	4000	535	535	7090	4127	568	562
6760	4004	534	536	7100	4130	567	563
6770	4008	533	537	7110	4133	566	564
6780	4012	543	537	7120	4136	565	565
6790	4016	542	538	7130	4139	564	566
6800	4020	541	539	7140	4142	563	567
6810	4024	540	540	7150	4145	573	567

6577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
7160	4148	572	568	7500	4250	594	596
7170	4151	571	569	7510	4253	593	597
7180	4154	565	570	7520	4256	603	597
7190	4157	575	570	7530	4259	602	598
7200	4160	574	571	7540	4262	601	599
7210	4163	573	572	7550	4265	600	600
7220	4166	572	573	7560	4268	599	601
7230	4169	571	574	7570	4271	604	601
7240	4172	570	575	7580	4274	603	602
7250	4175	580	575	7590	4277	602	603
7260	4178	579	576	7600	4280	601	604
7270	4181	578	577	7610	4283	600	605
7280	4184	577	578	7620	4286	610	605
7290	4187	576	579	7630	4289	609	606
7300	4190	575	580	7640	4292	608	607
7310	4193	585	580	7650	4295	607	608
7320	4196	584	581	7660	4298	606	609
7330	4199	583	582	7670	4301	605	610
7340	4202	582	583	7680	4304	615	610
7350	4205	581	584	7690	4307	614	611
7360	4208	580	585	7700	4310	613	612
7370	4211	590	585	7710	4313	612	613
7380	4214	589	586	7720	4316	611	614
7390	4217	583	587	7730	4319	610	615
7400	4220	593	587	7740	4322	620	615
7410	4223	592	588	7750	4325	619	616
7420	4226	591	589	7760	4328	618	617
7430	4229	590	590	7770	4331	623	617
7440	4232	589	591	7780	4334	622	618
7450	4235	588	592	7790	4337	621	619
7460	4238	598	592	7800	4340	620	620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7160	4148	572	568	7500	4250	594	596
7170	4151	571	569	7510	4253	593	597
7180	4154	565	570	7520	4256	603	597
7190	4157	575	570	7530	4259	602	598
7200	4160	574	571	7540	4262	601	599
7210	4163	573	572	7550	4265	600	600
7220	4166	572	573	7560	4268	599	601
7230	4169	571	574	7570	4271	604	601
7240	4172	570	575	7580	4274	603	602
7250	4175	580	575	7590	4277	602	603
7260	4178	579	576	7600	4280	601	604
7270	4181	578	577	7610	4283	600	605
7280	4184	577	578	7620	4286	610	605
7290	4187	576	579	7630	4289	609	606
7300	4190	575	580	7640	4292	608	607
7310	4193	585	580	7650	4295	607	608
7320	4196	584	581	7660	4298	606	609
7330	4199	583	582	7670	4301	605	610
7340	4202	582	583	7680	4304	615	610
7350	4205	581	584	7690	4307	614	611
7360	4208	580	585	7700	4310	613	612
7370	4211	590	585	7710	4313	612	613
7380	4214	589	586	7720	4316	611	614
7390	4217	583	587	7730	4319	610	615
7400	4220	593	587	7740	4322	620	615
7410	4223	592	588	7750	4325	619	616
7420	4226	591	589	7760	4328	618	617
7430	4229	590	590	7770	4331	623	617
7440	4232	589	591	7780	4334	622	618
7450	4235	588	592	7790	4337	621	619
7460	4238	598	592	7800	4340	620	620
7470	4241	597	593	7810	4343	619	621
7480	4244	596	594	7820	4346	618	622
7490	4247	595	595	7830	4349	628	622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
7840	4352	627	623	8180	4454	649	651
7850	4355	626	624	8190	4457	648	652
7860	4358	625	625	8200	4460	658	652
7870	4361	624	626	8210	4463	657	653
7880	4364	623	627	8220	4466	656	654
7890	4367	633	627	8230	4469	655	655
7900	4370	632	628	8240	4472	654	656
7910	4373	631	629	8250	4475	653	657
7920	4376	630	630	8260	4478	663	657
7930	4379	629	631	8270	4481	662	658
7940	4382	628	632	8280	4484	661	659
7950	4385	638	632	8290	4487	660	660
7960	4388	637	633	8300	4490	659	661
7970	4391	631	634	8310	4493	658	662
7980	4394	630	635	8320	4496	668	662
7990	4397	640	635	8330	4499	667	663
8000	4400	639	636	8340	4502	666	664
8010	4403	638	637	8350	4505	665	665
8020	4406	637	638	8360	4508	664	666
8030	4409	636	639	8370	4511	663	667
8040	4412	635	640	8380	4514	668	667
8050	4415	645	640	8390	4517	667	668
8060	4418	644	641	8400	4520	666	669
8070	4421	643	642	8410	4523	665	670
8080	4424	642	643	8420	4526	675	670
8090	4427	641	644	8430	4529	674	671
8100	4430	640	645	8440	4532	673	672
8110	4433	650	645	8450	4535	672	673
8120	4436	649	646	8460	4538	671	674
8130	4439	648	647	8470	4541	670	675
8140	4442	647	648	8480	4544	680	675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Inglo	mel				
7840	4352	627	623	8180	4454	649	651
7850	4355	626	624	8190	4457	648	652
7860	4358	625	625	8200	4460	658	652
7870	4361	624	626	8210	4463	657	653
7880	4364	623	627	8220	4466	656	654
7890	4367	633	627	8230	4469	655	655
7900	4370	632	628	8240	4472	654	656
7910	4373	631	629	8250	4475	653	657
7920	4376	630	630	8260	4478	663	657
7930	4379	629	631	8270	4481	662	658
7940	4382	628	632	8280	4484	661	659
7950	4385	638	632	8290	4487	660	660
7960	4388	637	633	8300	4490	659	661
7970	4391	631	634	8310	4493	658	662
7980	4394	630	635	8320	4496	668	662
7990	4397	640	635	8330	4499	667	663
8000	4400	639	636	8340	4502	666	664
8010	4403	638	637	8350	4505	665	665
8020	4406	637	638	8360	4508	664	666
8030	4409	636	639	8370	4511	663	667
8040	4412	635	640	8380	4514	668	667
8050	4415	645	640	8390	4517	667	668
8060	4418	644	641	8400	4520	666	669
8070	4421	643	642	8410	4523	665	670
8080	4424	642	643	8420	4526	675	670
8090	4427	641	644	8430	4529	674	671
8100	4430	640	645	8440	4532	673	672
8110	4433	650	645	8450	4535	672	673
8120	4436	649	646	8460	4538	671	674
8130	4439	648	647	8470	4541	670	675
8140	4442	647	648	8480	4544	680	675
8150	4445	646	649	8490	4547	679	676
8160	4448	645	650	8500	4550	678	677
8170	4451	655	650	8510	4552	677	678

6576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
8520	4554	676	679	8860	4622	703	707
8530	4556	675	680	8870	4624	713	707
8540	4558	685	680	8880	4626	712	708
8550	4560	684	681	8890	4628	711	709
8560	4562	683	682	8900	4630	705	710
8570	4564	682	683	8910	4632	715	710
8580	4566	681	684	8920	4634	714	711
8590	4568	680	685	8930	4636	713	712
8600	4570	690	685	8940	4638	712	713
8610	4572	689	686	8950	4640	711	714
8620	4574	688	687	8960	4642	710	715
8630	4576	693	687	8970	4644	720	715
8640	4578	692	688	8980	4646	719	716
8650	4580	691	689	8990	4648	718	717
8660	4582	690	690	9000	4650	717	718
8670	4584	689	691	9010	4652	716	719
8680	4586	688	692	9020	4654	715	720
8690	4588	698	692	9030	4656	725	720
8700	4590	697	693	9040	4658	724	721
8710	4592	696	694	9050	4660	723	722
8720	4594	695	695	9060	4662	722	723
8730	4596	694	696	9070	4664	721	724
8740	4598	693	697	9080	4666	720	725
8750	4600	703	697	9090	4668	730	725
8760	4602	702	698	9100	4670	729	726
8770	4604	701	699	9110	4672	728	727
8780	4606	700	700	9120	4674	727	728
8790	4608	699	701	9130	4676	726	729
8800	4610	698	702	9140	4678	725	730
8810	4612	708	702	9150	4680	735	730
8820	4614	707	703	9160	4682	734	731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8520	4554	676	679
8530	4556	675	680
8540	4558	685	680
8550	4560	684	681
8560	4562	683	682
8570	4564	682	683
8580	4566	681	684
8590	4568	680	685
8600	4570	690	685
8610	4572	689	686
8620	4574	688	687
8630	4576	693	687
8640	4578	692	688
8650	4580	691	689
8660	4582	690	690
8670	4584	689	691
8680	4586	688	692
8690	4588	698	692
8700	4590	697	693
8710	4592	696	694
8720	4594	695	695
8730	4596	694	696
8740	4598	693	697
8750	4600	703	697
8760	4602	702	698
8770	4604	701	699
8780	4606	700	700
8790	4608	699	701
8800	4610	698	702
8810	4612	708	702
8820	4614	707	703
8830	4616	706	704
8840	4618	705	705
8850	4620	704	706
8860	4622	703	707
8870	4624	713	707
8880	4626	712	708
8890	4628	711	709
8900	4630	705	710
8910	4632	715	710
8920	4634	714	711
8930	4636	713	712
8940	4638	712	713
8950	4640	711	714
8960	4642	710	715
8970	4644	720	715
8980	4646	719	716
8990	4648	718	717
9000	4650	717	718
9010	4652	716	719
9020	4654	715	720
9030	4656	725	720
9040	4658	724	721
9050	4660	723	722
9060	4662	722	723
9070	4664	721	724
9080	4666	720	725
9090	4668	730	725
9100	4670	729	726
9110	4672	728	727
9120	4674	727	728
9130	4676	726	729
9140	4678	725	730
9150	4680	735	730
9160	4682	734	731
9170	4684	733	732
9180	4686	732	733
9190	4688	731	734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
9200	4690	736	734	9540	4758	763	762
9210	4692	735	735	9550	4760	762	763
9220	4694	734	736	9560	4762	761	764
9230	4696	733	737	9570	4764	760	765
9240	4698	743	737	9580	4766	770	765
9250	4700	742	738	9590	4768	769	766
9260	4702	741	739	9600	4770	768	767
9270	4704	740	740	9610	4772	767	768
9280	4706	739	741	9620	4774	766	769
9290	4708	738	742	9630	4776	765	770
9300	4710	748	742	9640	4778	775	770
9310	4712	747	743	9650	4780	774	771
9320	4714	746	744	9660	4782	773	772
9330	4716	745	745	9670	4784	772	773
9340	4718	744	746	9680	4786	771	774
9350	4720	743	747	9690	4788	770	775
9360	4722	753	747	9700	4790	780	775
9370	4724	752	748	9710	4792	779	776
9380	4726	751	749	9720	4794	778	777
9390	4728	750	750	9730	4796	777	778
9400	4730	749	751	9740	4798	776	779
9410	4732	748	752	9750	4800	775	780
9420	4734	758	752	9760	4802	785	780
9430	4736	757	753	9770	4804	784	781
9440	4738	756	754	9780	4806	783	782
9450	4740	755	755	9790	4808	782	783
9460	4742	754	756	9800	4810	781	784
9470	4744	753	757	9810	4812	780	785
9480	4746	763	757	9820	4814	785	785
9490	4748	762	758	9830	4816	784	786

6573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9200	4690	736	734
9210	4692	735	735
9220	4694	734	736
9230	4696	733	737
9240	4698	743	737
9250	4700	742	738
9260	4702	741	739
9270	4704	740	740
9280	4706	739	741
9290	4708	738	742
9300	4710	748	742
9310	4712	747	743
9320	4714	746	744
9330	4716	745	745
9340	4718	744	746
9350	4720	743	747
9360	4722	753	747
9370	4724	752	748
9380	4726	751	749
9390	4728	750	750
9400	4730	749	751
9410	4732	748	752
9420	4734	758	752
9430	4736	757	753
9440	4738	756	754
9450	4740	755	755
9460	4742	754	756
9470	4744	753	757
9480	4746	763	757
9490	4748	762	758
9500	4750	761	759
9510	4752	755	760
9520	4754	765	760
9530	4756	764	761
9540	4758	763	762
9550	4760	762	763
9560	4762	761	764
9570	4764	760	765
9580	4766	770	765
9590	4768	769	766
9600	4770	768	767
9610	4772	767	768
9620	4774	766	769
9630	4776	765	770
9640	4778	775	770
9650	4780	774	771
9660	4782	773	772
9670	4784	772	773
9680	4786	771	774
9690	4788	770	775
9700	4790	780	775
9710	4792	779	776
9720	4794	778	777
9730	4796	777	778
9740	4798	776	779
9750	4800	775	780
9760	4802	785	780
9770	4804	784	781
9780	4806	783	782
9790	4808	782	783
9800	4810	781	784
9810	4812	780	785
9820	4814	785	785
9830	4816	784	786
9840	4818	783	787
9850	4820	793	787
9860	4822	792	788
9870	4824	791	789

6573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
9880	4826	790	790	10220	4894	817	818
9890	4828	789	791	10230	4896	816	819
9900	4830	788	792	10240	4898	815	820
9910	4832	798	792	10250	4900	825	820
9920	4834	797	793	10260	4902	824	821
9930	4836	796	794	10270	4904	823	822
9940	4838	795	795	10280	4906	822	823
9950	4840	794	796	10290	4908	821	824
9960	4842	793	797	10300	4910	820	825
9970	4844	803	797	10310	4912	830	825
9980	4846	802	798	10320	4914	829	826
9990	4848	801	799	10330	4916	828	827
10000	4850	800	800	10340	4918	827	828
10010	4852	799	801	10350	4920	826	829
10020	4854	798	802	10360	4922	825	830
10030	4856	808	802	10370	4924	835	830
10040	4858	807	803	10380	4926	834	831
10050	4860	806	804	10390	4928	828	832
10060	4862	805	805	10400	4930	838	832
10070	4864	804	806	10410	4932	837	833
10080	4866	803	807	10420	4934	836	834
10090	4868	808	807	10430	4936	835	835
10100	4870	807	808	10440	4938	834	836
10110	4872	806	809	10450	4940	833	837
10120	4874	805	810	10460	4942	843	837
10130	4876	815	810	10470	4944	842	838
10140	4878	814	811	10480	4946	841	839
10150	4880	813	812	10490	4948	840	840
10160	4882	812	813	10500	4950	839	841
10170	4884	811	814	10510			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9880	4826	790	790	10220	4894	817	818
9890	4828	789	791	10230	4896	816	819
9900	4830	788	792	10240	4898	815	820
9910	4832	798	792	10250	4900	825	820
9920	4834	797	793	10260	4902	824	821
9930	4836	796	794	10279	4904	823	822
9940	4838	795	795	10280	4906	822	823
9950	4840	794	796	10290	4908	821	824
9960	4842	793	797	10300	4910	820	825
9970	4844	803	797	10310	4912	830	825
9980	4846	802	798	10320	4914	829	826
9990	4848	801	799	10330	4916	828	827
10000	4850	800	800	10340	4918	827	828
10010	4852	799	801	10350	4920	826	829
10020	4854	798	802	10360	4922	825	830
10030	4856	808	802	10370	4924	835	830
10040	4858	807	803	10380	4926	834	831
10050	4860	806	804	10390	4928	828	832
10060	4862	805	805	10400	4930	838	832
10070	4864	804	806	10410	4932	837	833
10080	4866	803	807	10420	4934	836	834
10090	4868	808	807	10430	4936	835	835
10100	4870	807	808	10440	4938	834	836
10110	4872	806	809	10450	4940	833	837
10120	4874	805	810	10460	4942	843	837
10130	4876	815	810	10470	4944	842	838
10140	4878	814	811	10480	4946	841	839
10150	4880	813	812	10490	4948	840	840
10160	4882	812	813	10500	4950	839	841
10170	4884	811	814	10510	4952	838	842
10180	4886	810	815	10520	4954	848	842
10190	4888	820	815	10530	4956	847	843
10200	4890	819	816	10540	4958	846	844
10210	4892	818	817	10550	4960	845	845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
10560	4962	844	846	10900	5030	871	874
10570	4964	843	847	10910	5032	870	875
10580	4966	853	847	10920	5034	880	875
10590	4968	852	848	10930	5036	879	876
10600	4970	851	849	10940	5038	878	877
10610	4972	850	850	10950	5040	877	878
10620	4974	849	851	10960	5042	876	879
10630	4976	848	852	10970	5044	875	880
10640	4978	858	852	10980	5046	885	880
10650	4980	857	853	10990	5048	884	881
10660	4982	856	854	11000	5050	883	882
10670	4984	855	855	11010	5052	888	882
10680	4986	854	856	11020	5054	887	883
10690	4988	853	857	11030	5056	886	884
10700	4990	858	857	11040	5058	885	885
10710	4992	857	858	11050	5060	884	886
10720	4994	856	859	11060	5062	883	887
10730	4996	855	860	11070	5064	893	887
10740	4998	865	860	11080	5066	892	888
10750	5000	864	861	11090	5068	891	889
10760	5002	863	862	11100	5070	890	890
10770	5004	862	863	11110	5072	889	891
10780	5006	861	864	11120	5074	888	892
10790	5008	860	865	11130	5076	898	892
10800	5010	870	865	11140	5078	897	893
10810	5012	869	866	11150	5080	896	894
10820	5014	868	867	11160	5082	895	895
10830	5016	867	868	11170	5084	894	896
10840	5018	866	869	11180	5086	893	897
10850	5020	865	870	11190	5088	892	897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

annuo lordo	annuo lordo	il mese di luglio	gli altri mesi	annuo lordo	annuo lordo	il mese di luglio	gli altri mesi
10560	4962	844	846	10900	5030	871	874
10570	4964	843	847	10910	5032	870	875
10580	4966	853	847	10920	5034	880	875
10590	4968	852	848	10930	5036	879	876
10600	4970	851	849	10940	5038	878	877
10610	4972	850	850	10950	5040	877	878
10620	4974	849	851	10960	5042	876	879
10630	4976	848	852	10970	5044	875	880
10640	4978	858	852	10980	5046	885	880
10650	4980	857	853	10990	5048	884	881
10660	4982	856	854	11000	5050	883	882
10670	4984	855	855	11010	5052	888	882
10680	4986	854	856	11020	5054	887	883
10690	4988	853	857	11030	5056	886	884
10700	4990	858	857	11040	5058	885	885
10710	4992	857	858	11050	5060	884	886
10720	4994	856	859	11060	5062	883	887
10730	4996	855	860	11070	5064	893	887
10740	4998	865	860	11080	5066	892	888
10750	5000	864	861	11090	5068	891	889
10760	5002	863	862	11100	5070	890	890
10770	5004	862	863	11110	5072	889	891
10780	5006	861	864	11120	5074	888	892
10790	5008	860	865	11130	5076	898	892
10800	5010	870	865	11140	5078	897	893
10810	5012	869	866	11150	5080	896	894
10820	5014	868	867	11160	5082	895	895
10830	5016	867	868	11170	5084	894	896
10840	5018	866	869	11180	5086	893	897
10850	5020	865	870	11190	5088	903	897
10860	5022	875	870	11200	5090	902	898
10870	5024	874	871	11210	5092	901	899
10880	5026	873	872	11220	5094	900	900
10890	5028	872	873	11230	5096	899	901

9574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
11240	5098	898	902	11580	5166	931	929
11250	5100	908	902	11590	5168	930	930
11260	5102	907	903	11600	5170	929	931
11270	5104	906	904	11610	5172	928	932
11280	5106	900	905	11620	5174	938	932
11290	5108	910	905	11630	5176	937	933
11300	5110	909	906	11640	5178	936	934
11310	5112	908	907	11650	5180	935	935
11320	5114	907	908	11660	5182	934	936
11330	5116	906	909	11670	5184	933	937
11340	5118	905	910	11680	5186	943	937
11350	5120	915	910	11690	5188	942	938
11360	5122	914	911	11700	5190	941	939
11370	5124	913	912	11710	5192	940	940
11380	5126	912	913	11720	5194	939	941
11390	5128	911	914	11730	5196	938	942
11400	5130	910	915	11740	5198	948	942
11410	5132	920	915	11750	5200	947	943
11420	5134	919	916	11760	5202	946	944
11430	5136	918	917	11770	5204	945	945
11440	5138	917	918	11780	5206	944	946
11450	5140	916	919	11790	5208	943	947
11460	5142	915	920	11800	5210	953	947
11470	5144	925	920	11810	5212	952	948
11480	5146	924	921	11820	5214	951	949
11490	5148	923	922	11830	5216	950	950
11500	5150	922	923	11840	5218	949	951
11510	5152	921	924	11850	5220	948	952
11520	5154	920	925	11860	5222	958	952
11530	5156	930	925	11870	5224	957	953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11240	5098	898	902
11250	5100	908	902
11260	5102	907	903
11270	5104	906	904
11280	5106	900	905
11290	5108	910	905
11300	5110	909	906
11310	5112	908	907
11320	5114	907	908
11330	5116	906	909
11340	5118	905	910
11350	5120	915	910
11360	5122	914	911
11370	5124	913	912
11380	5126	912	913
11390	5128	911	914
11400	5130	910	915
11410	5132	920	915
11420	5134	919	916
11430	5136	918	917
11440	5138	917	918
11450	5140	916	919
11460	5142	915	920
11470	5144	925	920
11480	5146	924	921
11490	5148	923	922
11500	5150	922	923
11510	5152	921	924
11520	5154	920	925
11530	5156	930	925
11540	5158	929	926
11550	5160	928	927
11560	5162	927	928
11570	5164	926	929
11580	5166	931	929
11590	5168	930	930
11600	5170	929	931
11610	5172	928	932
11620	5174	938	932
11630	5176	937	933
11640	5178	936	934
11650	5180	935	935
11660	5182	934	936
11670	5184	933	937
11680	5186	943	937
11690	5188	942	938
11700	5190	941	939
11710	5192	940	940
11720	5194	939	941
11730	5196	938	942
11740	5198	948	942
11750	5200	947	943
11760	5202	946	944
11770	5204	945	945
11780	5206	944	946
11790	5208	943	947
11800	5210	953	947
11810	5212	952	948
11820	5214	951	949
11830	5216	950	950
11840	5218	949	951
11850	5220	948	952
11860	5222	958	952
11870	5224	957	953
11880	5226	956	954
11890	5228	950	955
11900	5230	960	955
11910	5232	959	956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 502 21

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
11920	5234	958	957	12260	5302	985	985
11930	5236	957	958	12270	5304	984	986
11940	5238	956	959	12280	5306	983	987
11950	5240	955	960	12290	5308	993	987
11960	5242	965	960	12300	5310	992	988
11970	5244	964	961	12310	5312	991	989
11980	5246	963	962	12320	5314	990	990
11990	5248	962	963	12330	5316	989	991
12000	5250	961	964	12340	5318	988	992
12010	5252	960	965	12350	5320	998	992
12020	5254	970	965	12360	5322	997	993
12030	5256	969	966	12370	5324	996	994
12040	5258	968	967	12380	5326	995	995
12050	5260	967	968	12390	5328	994	996
12060	5262	966	969	12400	5330	993	997
12070	5264	965	970	12410	5332	1003	997
12080	5266	975	970	12420	5334	1002	998
12090	5268	974	971	12430	5336	1001	999
12100	5270	973	972	12440	5338	1000	1000
12110	5272	972	973	12450	5340	999	1001
12120	5274	971	974	12460	5342	1004	1001
12130	5276	970	975	12470	5344	1003	1002
12140	5278	980	975	12480	5346	1002	1003
12150	5280	979	976	12490	5348	1001	1004
12160	5282	978	977	12500	5350	1000	1005
12170	5284	977	978	12510	5352	1010	1005
12180	5286	976	979	12520	5354	1009	1006
12190	5288	981	979	12530	5356	1008	1007
12200	5290	980	980	12540	5358	1007	1008
12210	5292	979	981	12550	5360	1006	1009
12220	5294	978	982	12560	5362	1005	1010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Angle	Mils			Angle	Mils
11920	5234	958	957	12260	5302	985	985
11930	5236	957	958	12270	5304	984	986
11940	5238	956	959	12280	5306	983	987
11950	5240	955	960	12290	5308	993	987
11960	5242	965	960	12300	5310	992	988
11970	5244	964	961	12310	5312	991	989
11980	5246	963	962	12320	5314	990	990
11990	5248	962	963	12330	5316	989	991
12000	5250	961	964	12340	5318	988	992
12010	5252	960	965	12350	5320	998	992
12020	5254	970	965	12360	5322	997	993
12030	5256	969	966	12370	5324	996	994
12040	5258	968	967	12380	5326	995	995
12050	5260	967	968	12390	5328	994	996
12060	5262	966	969	12400	5330	993	997
12070	5264	965	970	12410	5332	1003	997
12080	5266	975	970	12420	5334	1002	998
12090	5268	974	971	12430	5336	1001	999
12100	5270	973	972	12440	5338	1000	1000
12110	5272	972	973	12450	5340	999	1001
12120	5274	971	974	12460	5342	1004	1001
12130	5276	970	975	12470	5344	1003	1002
12140	5278	980	975	12480	5346	1002	1003
12150	5280	979	976	12490	5348	1001	1004
12160	5282	978	977	12500	5350	1000	1005
12170	5284	977	978	12510	5352	1010	1005
12180	5286	976	979	12520	5354	1009	1006
12190	5288	981	979	12530	5356	1008	1007
12200	5290	980	980	12540	5358	1007	1008
12210	5292	979	981	12550	5360	1006	1009
12220	5294	978	982	12560	5362	1005	1010
12230	5296	988	982	12570	5364	1015	1010
12240	5298	987	983	12580	5366	1014	1011
12250	5300	986	984	12590	5368	1013	1012

6573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
12600	5370	1012	1013	12940	5438	1039	1041
12610	5372	1011	1014	12950	5440	1038	1042
12620	5374	1010	1015	12960	5442	1048	1042
12630	5376	1020	1015	12970	5444	1047	1043
12640	5378	1019	1016	12980	5446	1046	1044
12650	5380	1018	1017	12990	5448	1045	1045
12660	5382	1017	1018	13000	5450	1044	1046
12670	5384	1016	1019	13010	5452	1043	1047
12680	5386	1015	1020	13020	5454	1053	1047
12690	5388	1025	1020	13030	5456	1052	1048
12700	5390	1024	1021	13040	5458	1051	1049
12710	5392	1023	1022	13050	5460	1050	1050
12720	5394	1022	1023	13060	5462	1049	1051
12730	5396	1021	1024	13070	5464	1048	1052
12740	5398	1020	1025	13080	5466	1053	1052
12750	5400	1030	1025	13090	5468	1052	1053
12760	5402	1029	1026	13100	5470	1051	1054
12770	5404	1023	1027	13110	5472	1050	1055
12780	5406	1033	1027	13120	5474	1060	1055
12790	5408	1032	1028	13130	5476	1059	1056
12800	5410	1031	1029	13140	5478	1058	1057
12810	5412	1030	1030	13150	5480	1057	1058
12820	5414	1029	1031	13160	5482	1056	1059
12830	5416	1028	1032	13170	5484	1055	1060
12840	5418	1038	1032	13180	5486	1065	1060
12850	5420	1037	1033	13190	5488	1064	1061
12860	5422	1036	1034	13200	5490	1063	1062
12870	5424	1035	1035	13210	5492	1062	1063
12880	5426	1034	1036	13220	5494	1061	1064
12890	5428	1033	1037	13230	5496	1060	1065
12900	5430	1043	1037	13240	5498	1070	1065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12600	5370	1012	1013
12610	5372	1011	1014
12620	5374	1010	1015
12630	5376	1020	1015
12640	5378	1019	1016
12650	5380	1018	1017
12660	5382	1017	1018
12670	5384	1016	1019
12680	5386	1015	1020
12690	5388	1025	1020
12700	5390	1024	1021
12710	5392	1023	1022
12720	5394	1022	1023
12730	5396	1021	1024
12740	5398	1020	1025
12750	5400	1030	1025
12760	5402	1029	1026
12770	5404	1023	1027
12780	5406	1033	1027
12790	5408	1032	1028
12800	5410	1031	1029
12810	5412	1030	1030
12820	5414	1029	1031
12830	5416	1028	1032
12840	5418	1038	1032
12850	5420	1037	1033
12860	5422	1036	1034
12870	5424	1035	1035
12880	5426	1034	1036
12890	5428	1033	1037
12900	5430	1043	1037
12910	5432	1042	1038
12920	5434	1041	1039
12930	5436	1040	1040
12940	5438	1039	1041
12950	5440	1038	1042
12960	5442	1048	1042
12970	5444	1047	1043
12980	5446	1046	1044
12990	5448	1045	1045
13000	5450	1044	1046
13010	5452	1043	1047
13020	5454	1053	1047
13030	5456	1052	1048
13040	5458	1051	1049
13050	5460	1050	1050
13060	5462	1049	1051
13070	5464	1048	1052
13080	5466	1053	1052
13090	5468	1052	1053
13100	5470	1051	1054
13110	5472	1050	1055
13120	5474	1060	1055
13130	5476	1059	1056
13140	5478	1058	1057
13150	5480	1057	1058
13160	5482	1056	1059
13170	5484	1055	1060
13180	5486	1065	1060
13190	5488	1064	1061
13200	5490	1063	1062
13210	5492	1062	1063
13220	5494	1061	1064
13230	5496	1060	1065
13240	5498	1070	1065
13250	5500	1069	1066
13260	5502	1068	1067
13270	5504	1067	1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
13280	5506	1066	1069	13620	5574	1093	1097
13290	5508	1065	1070	13630	5576	1103	1097
13300	5510	1075	1070	13640	5578	1102	1098
13310	5512	1074	1071	13650	5580	1101	1099
13320	5514	1073	1072	13660	5582	1095	1100
13330	5516	1072	1073	13670	5584	1105	1100
13340	5518	1071	1074	13680	5586	1104	1101
13350	5520	1070	1075	13690	5588	1103	1102
13360	5522	1080	1075	13700	5590	1102	1103
13370	5524	1079	1076	13710	5592	1101	1104
13380	5526	1073	1077	13720	5594	1100	1105
13390	5528	1083	1077	13730	5596	1110	1105
13400	5530	1082	1078	13740	5598	1109	1106
13410	5532	1081	1079	13750	5600	1108	1107
13420	5534	1080	1080	13760	5602	1107	1108
13430	5536	1079	1081	13770	5604	1106	1109
13440	5538	1078	1082	13780	5606	1105	1110
13450	5540	1088	1082	13790	5608	1115	1110
13460	5542	1087	1083	13800	5610	1114	1111
13470	5544	1086	1084	13810	5612	1113	1112
13480	5546	1085	1085	13820	5614	1112	1113
13490	5548	1084	1086	13830	5616	1111	1114
13500	5550	1083	1087	13840	5618	1110	1115
13510	5552	1093	1087	13850	5620	1120	1115
13520	5554	1092	1088	13860	5622	1119	1116
13530	5556	1091	1089	13870	5624	1118	1117
13540	5558	1090	1090	13880	5626	1117	1118
13550	5560	1089	1091	13890	5628	1116	1119
13560	5562	1088	1092	13900	[illegible]	1115	1120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13280	5506	1066	1069
13290	5508	1065	1070
13300	5510	1075	1070
13310	5512	1074	1071
13320	5514	1073	1072
13330	5516	1072	1073
13340	5518	1071	1074
13350	5520	1070	1075
13360	5522	1080	1075
13370	5524	1079	1076
13380	5526	1073	1077
13390	5528	1083	1077
13400	5530	1082	1078
13410	5532	1081	1079
13420	5534	1080	1080
13430	5536	1079	1081
13440	5538	1078	1082
13450	5540	1088	1082
13460	5542	1087	1083
13470	5544	1086	1084
13480	5546	1085	1085
13490	5548	1084	1086
13500	5550	1083	1087
13510	5552	1093	1087
13520	5554	1092	1088
13530	5556	1091	1089
13540	5558	1090	1090
13550	5560	1089	1091
13560	5562	1088	1092
13570	5564	1098	1092
13580	5566	1097	1093
13590	5568	1096	1094
13600	5570	1095	1095
13610	5572	1094	1096
13620	5574	1093	1097
13630	5576	1103	1097
13640	5578	1102	1098
13650	5580	1101	1099
13660	5582	1095	1100
13670	5584	1105	1100
13680	5586	1104	1101
13690	5588	1103	1102
13700	5590	1102	1103
13710	5592	1101	1104
13720	5594	1100	1105
13730	5596	1110	1105
13740	5598	1109	1106
13750	5600	1108	1107
13760	5602	1107	1108
13770	5604	1106	1109
13780	5606	1105	1110
13790	5608	1115	1110
13800	5610	1114	1111
13810	5612	1113	1112
13820	5614	1112	1113
13830	5616	1111	1114
13840	5618	1110	1115
13850	5620	1120	1115
13860	5622	1119	1116
13870	5624	1118	1117
13880	5626	1117	1118
13890	5628	1116	1119
13900	5630	1115	1120
13910	5632	1125	1120
13920	5634	1124	1121
13930	5636	1123	1122
13940	5638	1122	1123
13950	5640	1121	1124

6572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
13960	5642	1126	1124	14300	5710	1153	1152
13970	5644	1125	1125	14310	5712	1152	1153
13980	5646	1124	1126	14320	5714	1151	1154
13990	5648	1123	1127	14330	5716	1150	1155
14000	5650	1133	1127	14340	5718	1160	1155
14010	5652	1132	1128	14350	5720	1159	1156
14020	5654	1131	1129	14360	5722	1158	1157
14030	5656	1130	1130	14370	5724	1157	1158
14040	5658	1129	1131	14380	5726	1156	1159
14050	5660	1128	1132	14390	5728	1155	1160
14060	5662	1138	1132	14400	5730	1165	1160
14070	5664	1137	1133	14410	5732	1164	1161
14080	5666	1136	1134	14420	5734	1163	1162
14090	5668	1135	1135	14430	5736	1162	1163
14100	5670	1134	1136	14440	5738	1161	1164
14110	5672	1133	1137	14450	5740	1160	1165
14120	5674	1143	1137	14460	5742	1170	1165
14130	5676	1142	1138	14470	5744	1169	1166
14140	5678	1141	1139	14480	5746	1168	1167
14150	5680	1140	1140	14490	5748	1167	1168
14160	5682	1139	1141	14500	5750	1166	1169
14170	5684	1138	1142	14510	5752	1165	1170
14180	5686	1148	1142	14520	5754	1175	1170
14190	5688	1147	1143	14530	5756	1174	1171
14200	5690	1146	1144	14540	5758	1173	1172
14210	5692	1145	1145	14550	5760	1172	1173
14220	5694	1144	1146	14560	5762	1171	1174
14230	5696	1143	1147	14570	5764	1176	1174
14240	5698	1153	1147	14580	5766	1175	1175
14250	5700	1152	1148	14590	5768	1174	1176
14260	5702	1151	1149	14600	5770	1173	1177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

13960	5642	1126	1124	14300	5710	1153	1152
13970	5644	1125	1125	14310	5712	1152	1153
13980	5646	1124	1126	14320	5714	1151	1154
13990	5648	1123	1127	14330	5716	1150	1155
14000	5650	1133	1127	14340	5718	1160	1155
14010	5652	1132	1128	14350	5720	1159	1156
14020	5654	1131	1129	14360	5722	1158	1157
14030	5656	1130	1130	14370	5724	1157	1158
14040	5658	1129	1131	14380	5726	1156	1159
14050	5660	1128	1132	14390	5728	1155	1160
14060	5662	1138	1132	14400	5730	1165	1160
14070	5664	1137	1133	14410	5732	1164	1161
14080	5666	1136	1134	14420	5734	1163	1162
14090	5668	1135	1135	14430	5736	1162	1163
14100	5670	1134	1136	14440	5738	1161	1164
14110	5672	1133	1137	14450	5740	1160	1165
14120	5674	1143	1137	14460	5742	1170	1165
14130	5676	1142	1138	14470	5744	1169	1166
14140	5678	1141	1139	14480	5746	1168	1167
14150	5680	1140	1140	14490	5748	1167	1168
14160	5682	1139	1141	14500	5750	1166	1169
14170	5684	1138	1142	14510	5752	1165	1170
14180	5686	1148	1142	14520	5754	1175	1170
14190	5688	1147	1143	14530	5756	1174	1171
14200	5690	1146	1144	14540	5758	1173	1172
14210	5692	1145	1145	14550	5760	1172	1173
14220	5694	1144	1146	14560	5762	1171	1174
14230	5696	1143	1147	14570	5764	1176	1174
14240	5698	1153	1147	14580	5766	1175	1175
14250	5700	1152	1148	14590	5768	1174	1176
14260	5702	1151	1149	14600	5770	1173	1177
14270	5704	1145	1150	14610	5772	1183	1177
14280	5706	1155	1150	14620	5774	1182	1178
14290	5708	1154	1151	14630	5776	1181	1179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
14640	5778	1180	1180	14980	5846	1207	1208
14650	5780	1179	1181	14990	5848	1206	1209
14660	5782	1178	1182	15000	5850	1205	1210
14670	5784	1188	1182	15010	5852	1215	1210
14680	5786	1187	1183	15020	5854	1214	1211
14690	5788	1186	1184	15030	5856	1213	1212
14700	5790	1185	1185	15040	5858	1212	1213
14710	5792	1184	1186	15050	5860	1211	1214
14720	5794	1183	1187	15060	5862	1210	1215
14730	5796	1193	1187	15070	5864	1220	1215
14740	5798	1192	1188	15080	5866	1219	1216
14750	5800	1191	1189	15090	5868	1218	1217
14760	5802	1190	1190	15100	5870	1217	1218
14770	5804	1189	1191	15110	5872	1216	1219
14780	5806	1188	1192	15120	5874	1215	1220
14790	5808	1198	1192	15130	5876	1225	1220
14800	5810	1197	1193	15140	5878	1224	1221
14810	5812	1196	1194	15150	5880	1218	1222
14820	5814	1195	1195	15160	5882	1228	1222
14830	5816	1194	1196	15170	5884	1227	1223
14840	5818	1193	1197	15180	5886	1226	1224
14850	5820	1203	1197	15190	5888	1225	1225
14860	5822	1202	1198	15200	5890	1224	1226
14870	5824	1201	1199	15210	5892	1223	1227
14880	5826	1195	1200	15220	5894	1233	1227
14890	5828	1205	1200	15230	5896	1232	1228
14900	5830	1204	1201	15240	5898	1231	1229
14910	5832	1203	1202	15250	5900	1230	1230
14920	5834	1202	1203	15260	5902	1229	1231
14930	5836	1201	1204	15270	5904	1228	1232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14640	5778	1180	1180
14650	5780	1179	1181
14660	5782	1178	1182
14670	5784	1188	1182
14680	5786	1187	1183
14690	5788	1186	1184
14700	5790	1185	1185
14710	5792	1184	1186
14720	5794	1183	1187
14730	5796	1193	1187
14740	5798	1192	1188
14750	5800	1191	1189
14760	5802	1190	1190
14770	5804	1189	1191
14780	5806	1188	1192
14790	5808	1198	1192
14800	5810	1197	1193
14810	5812	1196	1194
14820	5814	1195	1195
14830	5816	1194	1196
14840	5818	1193	1197
14850	5820	1203	1197
14860	5822	1202	1198
14870	5824	1201	1199
14880	5826	1195	1200
14890	5828	1205	1200
14900	5830	1204	1201
14910	5832	1203	1202
14920	5834	1202	1203
14930	5836	1201	1204
14940	5838	1200	1205
14950	5840	1210	1205
14960	5842	1209	1206
14970	5844	1208	1207
14980	5846	1207	1208
14990	5848	1206	1209
15000	5850	1205	1210
15010	5852	1215	1210
15020	5854	1214	1211
15030	5856	1213	1212
15040	5858	1212	1213
15050	5860	1211	1214
15060	5862	1210	1215
15070	5864	1220	1215
15080	5866	1219	1216
15090	5868	1218	1217
15100	5870	1217	1218
15110	5872	1216	1219
15120	5874	1215	1220
15130	5876	1225	1220
15140	5878	1224	1221
15150	5880	1218	1222
15160	5882	1228	1222
15170	5884	1227	1223
15180	5886	1226	1224
15190	5888	1225	1225
15200	5890	1224	1226
15210	5892	1223	1227
15220	5894	1233	1227
15230	5896	1232	1228
15240	5898	1231	1229
15250	5900	1230	1230
15260	5902	1229	1231
15270	5904	1228	1232
15280	5906	1238	1232
15290	5908	1237	1233
15300	5910	1236	1234
15310	5912	1235	1235

6571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
15320	5914	1234	1236	15660	5982	1261	1264
15330	5916	1233	1237	15670	5984	1260	1265
15340	5918	1243	1237	15680	5986	1270	1265
15350	5920	1242	1238	15690	5988	1269	1266
15360	5922	1241	1239	15700	5990	1268	1267
15370	5924	1240	1240	15710	5992	1267	1268
15380	5926	1239	1241	15720	5994	1266	1269
15390	5928	1238	1242	15730	5996	1265	1270
15400	5930	1248	1242	15740	5998	1275	1270
15410	5932	1247	1243	15750	6000	1274	1271
15420	5934	1246	1244	15760	6002	1268	1272
15430	5936	1245	1245	15770	6004	1278	1272
15440	5938	1244	1246	15780	6006	1277	1273
15450	5940	1249	1246	15790	6008	1276	1274
15460	5942	1248	1247	15800	6010	1275	1275
15470	5944	1247	1248	15810	6012	1274	1276
15480	5946	1246	1249	15820	6014	1273	1277
15490	5948	1245	1250	15830	6016	1283	1277
15500	5950	1255	1250	15840	6018	1282	1278
15510	5952	1254	1251	15850	6020	1281	1279
15520	5954	1253	1252	15860	6022	1280	1280
15530	5956	1252	1253	15870	6024	1279	1281
15540	5958	1251	1254	15880	6026	1278	1282
15550	5960	1250	1255	15890	6028	1288	1282
15560	5962	1260	1255	15900	6030	1287	1283
15570	5964	1259	1256	15910	6032	1286	1284
15580	5966	1258	1257	15920	6034	1285	1285
15590	5968	1257	1258	15930	6036	1284	1286
15600	5970	1256	1259	15940	6038	1283	1287

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15320	5914	1234	1236
15330	5916	1233	1237
15340	5918	1243	1237
15350	5920	1242	1238
15360	5922	1241	1239
15370	5924	1240	1240
15380	5926	1239	1241
15390	5928	1238	1242
15400	5930	1248	1242
15410	5932	1247	1243
15420	5934	1246	1244
15430	5936	1245	1245
15440	5938	1244	1246
15450	5940	1249	1246
15460	5942	1248	1247
15470	5944	1247	1248
15480	5946	1246	1249
15490	5948	1245	1250
15500	5950	1255	1250
15510	5952	1254	1251
15520	5954	1253	1252
15530	5956	1252	1253
15540	5958	1251	1254
15550	5960	1250	1255
15560	5962	1260	1255
15570	5964	1259	1256
15580	5966	1258	1257
15590	5968	1257	1258
15600	5970	1256	1259
15610	5972	1255	1260
15620	5974	1265	1260
15630	5976	1264	1261
15640	5978	1263	1262
15650	5980	1262	1263
15660	5982	1261	1264
15670	5984	1260	1265
15680	5986	1270	1265
15690	5988	1269	1266
15700	5990	1268	1267
15710	5992	1267	1268
15720	5994	1266	1269
15730	5996	1265	1270
15740	5998	1275	1270
15750	6000	1274	1271
15760	6002	1268	1272
15770	6004	1278	1272
15780	6006	1277	1273
15790	6008	1276	1274
15800	6010	1275	1275
15810	6012	1274	1276
15820	6014	1273	1277
15830	6016	1283	1277
15840	6018	1282	1278
15850	6020	1281	1279
15860	6022	1280	1280
15870	6024	1279	1281
15880	6026	1278	1282
15890	6028	1288	1282
15900	6030	1287	1283
15910	6032	1286	1284
15920	6034	1285	1285
15930	6036	1284	1286
15940	6038	1283	1287
15950	6040	1293	1287
15960	6042	1292	1288
15970	6044	1291	1289
15980	6046	1290	1290
15990	6048	1289	1291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
16000	6050	1288	1292	16340	6118	1321	1319
16010	6052	1298	1292	16350	6120	1320	1320
16020	6054	1297	1293	16360	6122	1319	1321
16030	6056	1296	1294	16370	6124	1318	1322
16040	6058	1295	1295	16380	6126	1328	1322
16050	6060	1294	1296	16390	6128	1327	1323
16060	6062	1293	1297	16400	6130	1326	1324
16070	6064	1298	1297	16410	6132	1325	1325
16080	6066	1297	1298	16420	6134	1324	1326
16090	6068	1296	1299	16430	6136	1323	1327
16100	6070	1295	1300	16440	6138	1333	1327
16110	6072	1305	1300	16450	6140	1332	1328
16120	6074	1304	1301	16460	6142	1331	1329
16130	6076	1303	1302	16470	6144	1330	1330
16140	6078	1302	1303	16480	6146	1329	1331
16150	6080	1301	1304	16490	6148	1328	1332
16160	6082	1300	1305	16500	6150	1338	1332
16170	6084	1310	1305	16510	6152	1337	1333
16180	6086	1309	1306	16520	6154	1336	1334
16190	6088	1308	1307	16530	6156	1335	1335
16200	6090	1307	1308	16540	6158	1334	1336
16210	6092	1306	1309	16550	6160	1333	1337
16220	6094	1305	1310	16560	6162	1343	1337
16230	6096	1315	1310	16570	6164	1342	1338
16240	6098	1314	1311	16580	6166	1341	1339
16250	6100	1313	1312	16590	6168	1340	1340
16260	6102	1312	1313	16600	6170	1339	1341
16270	6104	1311	1314	16610	6172	1338	1342
16280	6106	1310	1315	16620	6174	1348	1342
16290	6108	1320	1315	16630	6176	1347	1343

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16000	6050	1288	1292	16340	6118	1321	1319
16010	6052	1298	1292	16350	6120	1320	1320
16020	6054	1297	1293	16360	6122	1319	1321
16030	6056	1296	1294	16370	6124	1318	1322
16040	6058	1295	1295	16380	6126	1328	1322
16050	6060	1294	1296	16390	6128	1327	1323
16060	6062	1293	1297	16400	6130	1326	1324
16070	6064	1298	1297	16410	6132	1325	1325
16080	6066	1297	1298	16420	6134	1324	1326
16090	6068	1296	1299	16430	6136	1323	1327
16100	6070	1295	1300	16440	6138	1333	1327
16110	6072	1305	1300	16450	6140	1332	1328
16120	6074	1304	1301	16460	6142	1331	1329
16130	6076	1303	1302	16470	6144	1330	1330
16140	6078	1302	1303	16480	6146	1329	1331
16150	6080	1301	1304	16490	6148	1328	1332
16160	6082	1300	1305	16500	6150	1338	1332
16170	6084	1310	1305	16510	6152	1337	1333
16180	6086	1309	1306	16520	6154	1336	1334
16190	6088	1308	1307	16530	6156	1335	1335
16200	6090	1307	1308	16540	6158	1334	1336
16210	6092	1306	1309	16550	6160	1333	1337
16220	6094	1305	1310	16560	6162	1343	1337
16230	6096	1315	1310	16570	6164	1342	1338
16240	6098	1314	1311	16580	6166	1341	1339
16250	6100	1313	1312	16590	6168	1340	1340
16260	6102	1312	1313	16600	6170	1339	1341
16270	6104	1311	1314	16610	6172	1338	1342
16280	6106	1310	1315	16620	6174	1348	1342
16290	6108	1320	1315	16630	6176	1347	1343
16300	6110	1319	1316	16640	6178	1341	1344
16310	6112	1318	1317	16650	6180	1340	1345
16320	6114	1317	1318	16660	6182	1350	1345
16330	6116	1316	1319	16670	6184	1349	1346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
16680	6186	1348	1347	17020	6254	1375	1375
16690	6188	1347	1348	17030	6256	1374	1376
16700	6190	1346	1349	17040	6258	1373	1377
16710	6192	1345	1350	17050	6260	1383	1377
16720	6194	1355	1350	17060	6262	1382	1378
16730	6196	1354	1351	17070	6264	1381	1379
16740	6198	1353	1352	17080	6266	1380	1380
16750	6200	1352	1353	17090	6268	1379	1381
16760	6202	1351	1354	17100	6270	1378	1382
16770	6204	1350	1355	17110	6272	1388	1382
16780	6206	1360	1355	17120	6274	1387	1383
16790	6208	1359	1356	17130	6276	1386	1384
16800	6210	1358	1357	17140	6278	1385	1385
16810	6212	1357	1358	17150	6280	1384	1386
16820	6214	1356	1359	17160	6282	1383	1387
16830	6216	1355	1360	17170	6284	1393	1387
16840	6218	1365	1360	17180	6286	1392	1388
16850	6220	1364	1361	17190	6288	1391	1389
16860	6222	1363	1362	17200	6290	1390	1390
16870	6224	1362	1363	17210	6292	1389	1391
16880	6226	1361	1364	17220	6294	1388	1392
16890	6228	1360	1365	17230	6296	1398	1392
16900	6230	1370	1365	17240	6298	1397	1393
16910	6232	1369	1366	17250	6300	1396	1394
16920	6234	1368	1367	17260	6302	1390	1395
16930	6236	1367	1368	17270	6304	1400	1395
16940	6238	1366	1369	17280	6306	1399	1396
16950	6240	1371	1369	17290	6308	1398	1397
16960	6242	1370	1370	17300	6310	1397	1398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16680	6186	1348	1347	17020	6254	1375	1375
16690	6188	1347	1348	17030	6256	1374	1376
16700	6190	1346	1349	17040	6258	1373	1377
16710	6192	1345	1350	17050	6260	1383	1377
16720	6194	1355	1350	17060	6262	1382	1378
16730	6196	1354	1351	17070	6264	1381	1379
16740	6198	1353	1352	17080	6266	1380	1380
16750	6200	1352	1353	17090	6268	1379	1381
16760	6202	1351	1354	17100	6270	1378	1382
16770	6204	1350	1355	17110	6272	1388	1382
16780	6206	1360	1355	17120	6274	1387	1383
16790	6208	1359	1356	17130	6276	1386	1384
16800	6210	1358	1357	17140	6278	1385	1385
16810	6212	1357	1358	17150	6280	1384	1386
16820	6214	1356	1359	17160	6282	1383	1387
16830	6216	1355	1360	17170	6284	1393	1387
16840	6218	1365	1360	17180	6286	1392	1388
16850	6220	1364	1361	17190	6288	1391	1389
16860	6222	1363	1362	17200	6290	1390	1390
16870	6224	1362	1363	17210	6292	1389	1391
16880	6226	1361	1364	17220	6294	1388	1392
16890	6228	1360	1365	17230	6296	1398	1392
16900	6230	1370	1365	17240	6298	1397	1393
16910	6232	1369	1366	17250	6300	1396	1394
16920	6234	1368	1367	17260	6302	1390	1395
16930	6236	1367	1368	17270	6304	1400	1395
16940	6238	1366	1369	17280	6306	1399	1396
16950	6240	1371	1369	17290	6308	1398	1397
16960	6242	1370	1370	17300	6310	1397	1398
16970	6244	1369	1371	17310	6312	1396	1399
16980	6246	1368	1372	17320	6314	1395	1400
16990	6248	1378	1372	17330	6316	1405	1400
17000	6250	1377	1373	17340	6318	1404	1401
17010	6252	1376	1374	17350	6320	1403	1402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi	RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE per il mese di luglio	RATE MENSILI NETTE per gli altri mesi
17360	6322	1402	1403	17700	6390	1429	1431
17370	6324	1401	1404	17710	6392	1428	1432
17380	6326	1400	1405	17720	6394	1438	1432
17390	6328	1410	1405	17730	6396	1437	1433
17400	6330	1409	1406	17740	6398	1436	1434
17410	6332	1408	1407	17750	6400	1435	1435
17420	6334	1407	1408	17760	6402	1434	1436
17430	6336	1406	1409	17770	6404	1433	1437
17440	6338	1405	1410	17780	6406	1443	1437
17450	6340	1415	1410	17790	6408	1442	1438
17460	6342	1414	1411	17800	6410	1441	1439
17470	6344	1413	1412	17810	6412	1440	1440
17480	6346	1412	1413	17820	6414	1439	1441
17490	6348	1411	1414	17830	6416	1444	1441
17500	6350	1410	1415	17840	6418	1443	1442
17510	6352	1420	1415	17850	6420	1442	1443
17520	6354	1419	1416	17860	6422	1441	1444
17530	6356	1413	1417	17870	6424	1440	1445
17540	6358	1423	1417	17880	6426	1450	1445
17550	6360	1422	1418	17890	6428	1449	1446
17560	6362	1421	1419	17900	6430	1448	1447
17570	6364	1420	1420	17910	6432	1447	1448
17580	6366	1419	1421	17920	6434	1446	1449
17590	6368	1418	1422	17930	6436	1445	1450
17600	6370	1428	1422	17940	6438	1455	1450
17610	6372	1427	1423	17950	6440	1454	1451
17620	6374	1426	1424	17960	6442	1453	1452
17630	6376	1425	1425	17970	6444	1452	1453
17640	6378	1424	1426	17980	6446	1451	1454
17650	6380	1423	1427	17990	6448	1450	1455
17660	6382	1433	1427	18000	6450	1460	1455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

17360	6322	1402	1403	17700	6390	1429	1431
17370	6324	1401	1404	17710	6392	1428	1432
17380	6326	1400	1405	17720	6394	1438	1432
17390	6328	1410	1405	17730	6396	1437	1433
17400	6330	1409	1406	17740	6398	1436	1434
17410	6332	1408	1407	17750	6400	1435	1435
17420	6334	1407	1408	17760	6402	1434	1436
17430	6336	1406	1409	17770	6404	1433	1437
17440	6338	1405	1410	17780	6406	1443	1437
17450	6340	1415	1410	17790	6408	1442	1438
17460	6342	1414	1411	17800	6410	1441	1439
17470	6344	1413	1412	17810	6412	1440	1440
17480	6346	1412	1413	17820	6414	1439	1441
17490	6348	1411	1414	17830	6416	1444	1441
17500	6350	1410	1415	17840	6418	1443	1442
17510	6352	1420	1415	17850	6420	1442	1443
17520	6354	1419	1416	17860	6422	1441	1444
17530	6356	1413	1417	17870	6424	1440	1445
17540	6358	1423	1417	17880	6426	1450	1445
17550	6360	1422	1418	17890	6428	1449	1446
17560	6362	1421	1419	17900	6430	1448	1447
17570	6364	1420	1420	17910	6432	1447	1448
17580	6366	1419	1421	17920	6434	1446	1449
17590	6368	1418	1422	17930	6436	1445	1450
17600	6370	1428	1422	17940	6438	1455	1450
17610	6372	1427	1423	17950	6440	1454	1451
17620	6374	1426	1424	17960	6442	1453	1452
17630	6376	1425	1425	17970	6444	1452	1453
17640	6378	1424	1426	17980	6446	1451	1454
17650	6380	1423	1427	17990	6448	1450	1455
17660	6382	1433	1427	18000	6450	1460	1455
17670	6384	1432	1428	18010	6452	1459	1456
17680	6386	1431	1429	18020	6454	1458	1457
17690	6388	1430	1430	18030	6456	1457	1458

6369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE		RETRIBUZIONE annua lorda	ASSEGNO personale annuo lordo	RATE MENSILI NETTE	
		per il mese di luglio	per gli altri mesi			per il mese di luglio	per gli altri mesi
18040	6458	1456	1459	18380	6526	1483	1487
18050	6460	1455	1460	18390	6528	1493	1487
18060	6462	1465	1460	18400	6530	1492	1488
18070	6464	1464	1461	18410	6532	1491	1489
18080	6466	1463	1462				
18090	6468	1462	1463				
18100	6470	1461	1464				
18110	6472	1460	1465				
18120	6474	1470	1465				
18130	6476	1469	1466				
18140	6478	1463	1467				
18150	6480	1473	1467				
18160	6482	1472	1468				
18170	6484	1471	1469				
18180	6486	1470	1470				
18190	6488	1469	1471				
18200	6490	1468	1472				
18210	6492	1478	1472				
18220	6494	1477	1473				
18230	6496	1476	1474				
18240	6498	1475	1475				
18250	6500	1474	1476				
18260	6502	1473	1477				
18270	6504	1483	1477				
18280	6506	1482	1478				
18290	6508	1481	1479				
18300	6510	1480	1480				
18310	6512	1479	1481				
18320	6514	1478	1482				
18330	6516	1488	1482				
18340	6518	1487	1483				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18040	6458	1456	1459
18050	6460	1455	1460
18060	6462	1465	1460
18070	6464	1464	1461
18080	6466	1463	1462
18090	6468	1462	1463
18100	6470	1461	1464
18110	6472	1460	1465
18120	6474	1470	1465
18130	6476	1469	1466
18140	6478	1463	1467
18150	6480	1473	1467
18160	6482	1472	1468
18170	6484	1471	1469
18180	6486	1470	1470
18190	6488	1469	1471
18200	6490	1468	1472
18210	6492	1478	1472
18220	6494	1477	1473
18230	6496	1476	1474
18240	6498	1475	1475
18250	6500	1474	1476
18260	6502	1473	1477
18270	6504	1483	1477
18280	6506	1482	1478
18290	6508	1481	1479
18300	6510	1480	1480
18310	6512	1479	1481
18320	6514	1478	1482
18330	6516	1488	1482
18340	6518	1487	1483
18350	6520	1486	1484
18360	6522	1485	1485
18370	6524	1484	1486
18380	6526	1483	1487
18390	6528	1493	1487
18400	6530	1492	1488
18410	6532	1491	1489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE DI RETRIBUZIONI ALLE RICEVITORIE TEMPORANEE

Per tali ricevitorie il presente prontuario non è applicabile.

Per esse, che funzionano solo per taluni limitati periodi, deve ricadere sulla prima rata, anche se di frazione di mese, l'eventuale differenza tra la retribuzione complessiva netta di ricchezza mobile, addizionale 2% e di marche da bollo arrotondata e l'importo della rata costante per i mesi successivi, eseguendo i calcoli come dall'esempio qui appresso:

Ricevitoria X con la retribuzione di L. 2450 da pagarsi durante l'intero periodo di funzionamento dal 16 giugno al 30 settembre di ogni anno, cioè 3 mesi e 15 giorni.

L. 2450:7 = L. 350 (retribuzione lorda di una quindicina).

L. 350 × 2 = L. 700 (retribuzione lorda mensile).

L. 700 × 12 = L. 8400 (retribuzione annua).

L. 4520 (assegno personale annuo lordo in base alla retribuzione annua di L. 8400, rilevato dal prontuario).

L. 368,83 (ritenuta per imposta di ricchezza mobile in ragione dell'aliquota dell'8 % sullo assegno personale di L. 4520 e addizionale 2 %. R. M. L. 361,60, addizionale L. 7.23).

L. 8400 — 368.83 = L. 8031,17 (retribuzione annua netta di imposta di ricchezza mobile e addizionale).

L. 8031,17 : 12 = L. 669,26 (retribuzione mensile netta di imposta di ricchezza mobile e addizionale).

L. 669.26 × 3 mesi e 15 giorni = L. 2342,41 (retribuzione netta di ricchezza mobile e addizionale per il periodo di funzionamento).

L. 1,25 (importo marche da bollo in ragione al primo rateo di 15 giorni ed alle tre rate successive).

L. 2342,41 — 1,25 = 2341,16 (retribuzione netta di ricchezza mobile, addizionale e di marche da bollo per il periodo di funzionamento).

L. 2341 (retribuzione come sopra arrotondata).

L. 2341 : 7 = 334,42 (retribuzione netta di una quindicina).

L. 334,42 × 2 = 668,84 (retribuzione netta mensile).

L. 669 (retribuzione netta mensile arrotondata per i mesi di luglio, agosto e settembre).

L. 669 × 3 = L. 2007 (retribuzione complessiva per i tre mesi anzidetti).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE MENSILI NETTE DI RETRIBUZIONI ALLE RICEVITORIE TEMPORANEE

Per tali ricevitorie il presente prontuario non è applicabile.

Per esse, che funzionano solo per taluni limitati periodi, deve ricadere sulla prima rata, anche se di frazione di mese, l'eventuale differenza tra la retribuzione complessiva netta di ricchezza mobile, addizionale 2% e di marche da bollo arrotondata e l'importo della rata costante per i mesi successivi, eseguendo i calcoli come dall'esempio qui appresso:

Ricevitoria X con la retribuzione di L. 2450 da pagarsi durante l'intero periodo di funzionamento dal 16 giugno al 30 settembre di ogni anno, cioè 3 mesi e 15 giorni.

L. 2450:7 = L. 350 (retribuzione lorda di una quindicina).

L. 350 × 2 = L. 700 (retribuzione lorda mensile).

L. 700 × 12 = L. 8400 (retribuzione annua).

L. 4520 (assegno personale annuo lordo in base alla retribuzione annua di L. 8400, rilevato dal prontuario).

L. 368,83 (ritenuta per imposta di ricchezza mobile in ragione dell'aliquota dell'8 % sullo assegno personale di L. 4520 e addizionale 2 %. R. M. L. 361,60, addizionale L. 7.23).

L. 8400 — 368.83 = L. 8031,17 (retribuzione annua netta di imposta di ricchezza mobile e addizionale).

L. 8031,17 : 12 = L. 669,26 (retribuzione mensile netta di imposta di ricchezza mobile e addizionale).

L. 669.26 × 3 mesi e 15 giorni = L. 2342,41 (retribuzione netta di ricchezza mobile e addizionale per il periodo di funzionamento).

L. 1,25 (importo marche da bollo in ragione al primo rateo di 15 giorni ed alle tre rate successive).

L. 2342,41 — 1,25 = 2341,16 (retribuzione netta di ricchezza mobile, addizionale e di marche da bollo per il periodo di funzionamento).

L. 2341 (retribuzione come sopra arrotondata).

L. 2341 : 7 = 334,42 (retribuzione netta di una quindicina).

L. 334,42 × 2 = 668,84 (retribuzione netta mensile).

L. 669 (retribuzione netta mensile arrotondata per i mesi di luglio, agosto e settembre).

L. 669 × 3 = L. 2007 (retribuzione complessiva per i tre mesi anzidetti).

L. 2341 — 2007 = L. 334 (retribuzione netta di ricchezza mobile e addizionale e di marche da bollo per il periopo dal 15 al 30 giugno.

6568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AVVERTENZE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE SEMESTRALI POSTICIPATE DI PROVVIGIONI AD AGENZIE POSTALI TELEGRAFICHE

Per le agenzie postali telegrafiche il presente prontuario non è applicabile.

Per esse, giusta i capitolati d'oneri, i pagamenti debbono eseguirsi a rate semestrali posticipate eseguendo i calcoli come dall'esempio qui appresso:

Agenzia Y con provvigione annua di L. 2360 = dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937 L. 608 (quote di spese di ufficio in ragione:

del 20 % sulle prime	L. 1000 cioè	L. 200
del 30 % sulle successive	» 1360 cioè	» 408
	L. 2360	L. 608

giusta il paragrafo 77, pag. 16, circolare 15 del 31 agosto 1925).

L. 2360 — 608 = L. 1752 (assegno personale annuo lordo).

L. 142.96 (importo ritenuta per imposta di ricchezza mobile in ragione dell'aliquota dell'8% su L. 1752 = L. 140,16 + L. 2,80 per addizionale 2 %).

L. 2360 — 142,96 = 2217.04 (provvigione annua netta di ricchezza mobile e addizionale).

L. 1,20 (importo di marche da bollo in ragione delle due rate semestrali in base alla provvigione netta annua di L. 2217,04).

L. 2217.04 — 1,20 = L. 2215,84 (provvigione annua netta di ricchezza mobile addizionale e di marche da bollo).

L. 2216 (provvigione come sopra arrotondata).

L. 2216 : 2 = L. 1108 (provvigione netta semestrale).

L. 1108 (provvigione netta di ricchezza mobile e addizionale e di marche da bollo arrotondata pel secondo semestre).

L. 2216 — 1108 = 1108 (provvigione come sopra per il primo semestre).

Avvertesi che quando si tratti di ricercare la rata netta su di una provvigione liquidata per un periodo di tempo inferiore a quello annuo, si deve prima ricercare la corrispondente provvigione annua lorda come, giusta le istruzioni che precedono, si opera per le ricevitorie temporanee, dopo di che si eseguirà il calcolo nei modi sopra indicati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

PRONTUARIO

per la ricerca dell'assegno personale annuo lordo e delle rate mensili di retribuzioni da L. 18.420 annue in poi, nette da imposta di ricchezza mobile e da imposta complementare e addizionale sulle predette imposte, con decorrenza 1° gennaio 1938-XVI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

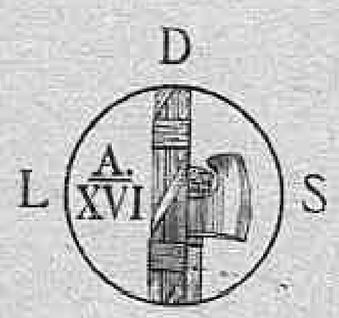

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G. C. - ROMA, 1988-XVI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO C
Dir. Pr. Poste 439

Mod. 167 a Ed. 14

Addì ..... 19.....

AMMINISTRAZIONE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Al .....

.....

Direzione Prov. di .....

Ufficio .....

Prot. N. .....

Allegati .....

Risposta al foglio N. .....

del .....

OGGETTO: RICEVITORI

.....

Ai ricevitori è affidata la gestione di una ri=
cevitoria postale, o postale telegrafica, ossia di un ufficio succursale ove si eseguono operazioni di cassa-risparmio, emissione vaglia, accettazione conti correnti postali, vendita francobolli, accettazione corrispondenza raccomandata o assicurata, accettazione telegrammi, distribuzione corrispondenza (nei comuni) impostazione pacchi, ecc.ecc.

I ricevitori, quindi, hanno mansioni contabili e qualifica di pubblico ufficiale.

I ricevitori sono iscritti in un Albo, in seguito a concorso per titoli o per successione.

6607 ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La liquidazione ai ricevitori si stabilisce, caso per caso, in base ad una statistica del movimento contabile dell'ufficio loro affidato. Pertanto, a fine di trimestre, il ricevitore compila un prospetto (modello 69) dal quale risulta il numero quantitativo delle operazioni eseguite nel solo ultimo esercizio finanziario (1. luglio a 30 giugno).

La Direzione, dopo accertamento, applica un coefficiente di liquidazione.

La somma dei vari coefficienti forma l'ammontare della retribuzione.

Nella retribuzione sono comprese le spese che il ricevitore sostiene per pagamento supplenti, fitto locale, illuminazione, pulizia, cancelleria, riscaldamento.

Le ricevitorie, in base all'importanza del loro movimento, sono distinte in 1^, 2^ e 3^ classe.

Dalla retribuzione lorda annua vengono eseguite le trattenute del 9.18 % per erario, ed aliquote varie per contributo orfani, assicurazione, sussidi, garanzia, e indennità licenziamento supplenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MODULARIO C. - Dir. Pr. Poste 439

Mod. 167 a Ediz. 942 X X

CZ

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione Prov. di N A P O L I

Ufficio 2° REPARTO

Prot. N. 240/2

Allegati

Napoli, Addì 10/1 19 47

Alla Ragioneria

QUI'

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO: Miglioramenti economici ai ricevitori.-

= URGENTE =

Il calcolo da eseguire per i recenti miglioramenti economici accordati ai ricevitori è il seguente:

1°- dalla retribuzione annua lorda si sottrae il compenso dovuto ai supplenti
2°- sul risultato si calcola e si sottrae il 3%
3°- al nuovo risultato si aggiunge l'assegno temporaneo di guerra e l'eventuale aggiunta di famiglia e si ha l'importo sul quale si calcola l'integrazione provvisoria dovuta al ricevitore in proprio
4°- l'integrazione provvisoria totale si ottiene aggiungendo alla precedente quella da calcolare, nella misura unitaria del 7%, sul compenso dei supplenti.

A maggiore illustrazione di quanto precede si fa seguire un esempio: ricevitore con retribuzione annua lorda di L.21.620 caro viveri L.693, assegno

6603

Ord. PB copie 2.445.000 del 8-942 XX Sub. Grafico del Fellette - Napoli

0920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

temporaneo di guerra L.2.700 supplenti uno a L.400 mensili

Iº-	retribuzione annua lorda	L. 2I.620,-
	meno il compenso del supplente	" 4.800,-
		L. I6.820,-
2º-	meno il 3% su L. I6,820	" 504,60
		L. I6.3I5,40
3º-	più caro viveri	" 693,-
	assegno temporaneo di guerra	" 2.700,-
		L. I9.708,40
	pari a mensili	L. I.642,--
4º-	Integrazione provvisoria	
	70% sulle prime lire I.000 mensili	L. 700,--
	60% da lire I.00I a lire 2.000	" 385,20
	integrazione propria del ricevitore	L. I.085,20
	70% sulla retribuzione del supplente	" 280,--
	integrazione provvisoria totale	L. I.365,20

L'integrazione provvisoria, sia del ricevitore che dei supplenti, deve iscriversi sul mod. I5I/D anche nella colonna dei lordi annuali. Ai fini del riscontro è necessario indicare il numero dei supplenti e l'ammontare globale degli stipendi corrisposti dal ricevitore.-

Si tenga ben presente che l'integrazione provvisoria spettante al ricevitore in proprio non deve superare l'importo lordo di lire I900 mensili.

Per i ricevitori principali deve seguirsi lo stesso procedimento, salvo che, in analoghi precedenti provvedimenti, il trattamento di pensione abbia influito nel determinare il miglioramento ad essi spettante. La Ragioneria Centrale, non disponendo di circolari o di norme precedenti cui fare riferimento, non è per ora in grado di pronunciarsi in modo definitivo sulla questione.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(2°)

Le Regionerie interessate liquideranno l'integrazione provvisoria ai ricevitori principali nel modo che si è detto, con riserva di conguaglio.-

IL DIRETTORE PROVINCIALE

6608

Modulario C - Dir. Pr. Poste 443 a

Mod 168 B - Ediz 1942 XX

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

Direzione Prov. di _____ *Ufficio di* _____

CIRCOLARE N. _____

OGGETTO

_____, li _____ 19____

Al Ministero delle Comunicazioni -

Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi - Ragioneria Centrale Div: II Sez: III

Al Servizio III°
a tutte le Direzioni prov: P. T. -
e per conoscenza - a tutti i Servizi.

Roma 20 - Febbraio 1943.

N°: S. prot: 20800/2351-52 -

Oggetto - Compensi ai ricevitori, ai supplenti ed agli agenti rurali per il maggior traffico di guerra -

E' stato stabilito di corrispondere ai ricevitori, ai gerenti ed agli agenti rurali (dal 1° Luglio 1942) nonchè ai supplenti (dal 1° novembre 1942), a causa del maggior lavoro prodotto dalle attuali contingenze di guerra, i compensi di cui appresso: -

- Ricevitori e gerenti -

Ricevitorie di 3ª classe: compenso lordo pari al 20 % della retribuzione complessiva lorda (esclusi, quindi, assegno di guerra e trattamento di famiglia) assegnata dal 1-7-42 fino alla decorrenza delle nuove retribuzioni in dipendenza della prossima liquidazione generale, con un minimo di £ 600 e un massimo di £ 1200 annue lorde - Ricevitorie di 2ª classe: compenso pari al 15 % come sopra, con un minimo di £ 1.200 e un massimo di £ 2.000.

Ricevitorie di 1ª classe: compenso pari al 10 % come sopra con un minimo di £ 2.000 e un massimo di £ 5.000 -

Ricevitorie principali: revisione delle retribuzioni con la procedura dell'art: 298 della Legge P. T. con decorrenza dal 1-7-42. Per queste ultime ricevitorie sarà provveduto a parte con ruoli di variazione.

Si fa rilevare che il compenso stabilito (che, come è ovvio, non dovrà

Stab. Grafico del Folletto - Napoli - Ord. 74 copie 999.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Prov. di

Ufficio di

CIRCOLARE N.

OGGETTO

, li 19

Ministero delle Comunicazioni.

Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi. — Ragioneria Centrale — Div: II Sez: III

Roma 20 febbraio 1943.

Al Servizio III°
a tutte le Direzioni prov. P. T.
e per conoscenza - a tutti i Servizi.

N° di prot: 30800/2351-52.

Oggetto - Compensi ai ricevitori, ai supplenti ed agli agenti rurali per il maggior lavoro di guerra.

È stato stabilito di corrispondere ai ricevitori, ai gerenti ed agli agenti rurali (dal 1° Luglio 1942) nonchè ai supplenti (dal 1° ottobre 1942), a causa del maggior lavoro prodotto dalle attuali contingenze di guerra, i compensi di cui appresso:-

- Ricevitori e gerenti -

Ricevitorie di 3ª classe: compenso lordo pari al 20 % della retribuzione complessiva lorda (esclusi, quindi: assegno di guerra e trattamento di famiglia) assegnata dal 1-7-42 fino alla decorrenza delle nuove retribuzioni in dipendenza della prossima liquidazione generale, con un minimo di £ 600 e un massimo di £ 1200 annue lorde. Ricevitorie di 2ª classe: compenso pari al 15% come sopra, con un minimo di £ 1.200 e un massimo di £ 2.000.

Ricevitorie di 1ª classe: compenso pari al 10% come sopra con un minimo di £ 2.000 e un massimo di £ 5.000.

Ricevitorie principali: revisione delle retribuzioni con la procedura dell'art: 298 della legge T. U. con decorrenza dal 1-7-42. Per queste ultime ricevitorie sarà provveduto a parte con ruoli di variazione.

Ad evitare che il compenso stabilito (che, come è ovvio, non dovrà essere maggiorato del trattamento di guerra) sia corrisposto due volte, sarà provveduto al conguaglio a cominciare dal 1° luglio 1942, nei riguardi delle ricevitorie che siano state o che saranno compensate per ovvi conguaglio maggior lavoro inerente alle attuali circostanze di guerra, con la concessione di compensi di cui all'art: 300 della legge T. U., o con la liquidazione, già eseguita o

6606

Stab. Grafico del Folletto - Napoli - Ord. 74 copie 899.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da eseguire, ai sensi dell'art: 50 del Regolamento della Ricevitorie o dell'
art: 298 della Legge 8.6 in base al lavoro dell'esercizio 1940-41 o dei successivi.
Nei casi dubbi le Direzioni provvederanno (Servizio III quesito per ciascuna
situazione ed apporranno apposita annotazione sull'elenco di cui appresso.

- Supplenti. -

Compenso nella misura di L. 3.25 lorde l'ora e in ragione di un'ora
giornaliera a quelli delle ricevitorie di 1ª classe e principali. Esso sarà corrispo-
sto dal 1º Novembre 1942 a tutti i supplenti con contratto, che prestino effettivo
giornaliero servizio per un numero, rispettivamente, di almeno 5,7 ed 8 ore.
Agenti Rurali. -

Compenso lordo, pari al 20 della retribuzione lorda (esclusi, quindi
assegno di guerra e trattamento di famiglia) assegnata dal 1-7-42 fino
alla decorrenza delle nuove retribuzioni in difendenza della liquidazione
generale. Esso sarà corrisposto a tutti gli agenti rurali; ma effettivo che provvedi-
la autorizza, a corrispondere i compensi dovuti fino al 31 Dicembre 1942
con effetto immediato. Per quelli successivi, sarà provveduto alla fine di ciascun
trimestre. Intanto, per poter dar corso ai pagamenti, le Direzioni compileranno
subito, per ciascuna categoria di personale, distinti elenchi su Mod. 53 bis,
e per dar quali dovranno risultare (secondo l'ordine seguente e quello di
descrizione nelle predette note 53 bis e ter) i numeri di C/C del Ministero;
gli uffici; (con l'indicazione della classe delle ricevitorie) ed i servizi (per gli
agenti rurali); i nominativi dei rispettivi Titolari; le retribuzioni lorde annue;
gli eventuali compensi addetti dal 1º luglio 1942 in difendenza di ovvero previ-
cato dal genere o maggior lavoro di guerra; le frazionali del compenso cui
avrebbero diritto; l'importo di esso. Per i supplenti, oltre il nominativo e la classe
della ricevitoria, sarà indicato il numero delle ore di lavoro giornaliero in base
al contratto o l'importo del compenso. Gli elenchi saranno compilati secondo
le notizie fornite dai ricevitori, meno diligentemente ed raffrontate coi contratti
in possesso delle Direzioni.
I chiesti elenchi, compilati sotto la responsabilità dei Signori Direttori
provinciali, saranno trasmessi al Ministero (Ragioneria
del Ministero ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dal 1° Novembre 1942 a tutti i supplenti con contratto, che prestino effettivo giornaliero servizio per un orario, rispettivamente, di almeno 5, 7 ed 8 ore.

Agenti Rurali.-

Compenso lordo, pari al 20 della retribuzione lorda (esclusi, quindi assegno di guerra e trattamento di famiglia) assegnata dal 1-7-42 fino alla decorrenza delle nuove retribuzioni in dipendenza della liquidazione generale. Esso sarà corrisposto a tutti gli agenti rurali; sia effettivi che provvisori, autorizzati a corrispondere i compensi dovuti fino al 31 Dicembre 1942 con effetto immediato. Pei quali successivi, sarà provveduto alla fine di ciascun trimestre. Pertanto, per poter dar corso ai pagamenti, le Direzioni compilarono subito, per ciascuna categoria di personale, distinti elenchi su Mod. 53 bis, e per dati quali dovranno valersi (secondo l'ordine seguente e quello di descrizione nelle predette note 53 bis e ter) i numeri di C/C del Ministero; gli uffici, (con l'indicazione della classe della ricevitoria) ed i servizi (per gli agenti rurali); i nominativi dei rispettivi titolari; le retribuzioni lorde annue; gli eventuali compensi orbiti dal 1° Luglio 1942 in dipendenza di avere provveduto dal genio o maggior lavoro di guerra; le frazionali del compenso cui avrebbero diritto; l'importo di esso. Pei supplenti, oltre il nominativo e la classe della ricevitoria, sarà indicato il numero delle ore di lavoro giornaliero in base al contratto o l'importo del compenso. Gli elenchi saranno compilati secondo le notizie fornite dai ricevitori, meno diligentemente ove raffrontate coi contratti in possesso delle Direzioni.

Detti elenchi, compilati sotto la responsabilità dei Signori Direttori Provinciali, saranno trasmessi al Ministero (Ragioneria Centrale) che ne curerà di effettuare il controllo. Nell'eventualità di recuperi da eseguire in conseguenza di tale controllo, sarà provveduto, mediante compensazione, sui futuri pagamenti trimestrali.

Ai pagamenti (che dovranno effettuarsi con quietanza) rilasciata sul mod. 151 così modificato (per compenso maggior lavoro guerra dal..... al..... giorni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Modulario C - Dir. Pr. Poste 443 a

Mod. 168 B - Ediz. 1942 XX

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

Direzione Prov. di _____ *Ufficio di* _____

CIRCOLARE N. _____

OGGETTO

_____, li _____ 19____

n: 30800 del 20 febbraio 1943. Le Direzioni provvederanno con i fondi che saranno man mano loro disponibili con mandati di autorizzazione sul cap: 81/1 per i ricevitori; sul cap: 81/6 (che verrà istituito) per i supplenti e sul capitolo 26/3 per gli agenti rurali.

Ciascuna Direzione, pertanto non appena stabilito il fabbisogno inoltrerà al Ministero (ruolo III:) la richiesta di autorizzazione Mod: 140, distintamente per capitolo o articolo, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento.

L'prego di accusare ricevuta del presente, rimanendo esatto adempimento.

Il Direttore Capo della
Ragioneria Centrale

26/2/43.

6605

Stab. Grafico del Folletto - Napoli - Ord. 74 copie 899.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 2390/2236

Roma, 15 Luglio 1943-XXI.

A tutti i Servizi ed Uffici dell'Amministrazione Centrale;

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i Circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto-Legge 8 luglio 1943-XXI, n. 610, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.**

Con Regio decreto-legge dell'8 luglio 1943-XXI, n. 610 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1943-XXI, l'importo dell'assegno temporaneo di guerra già concesso, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, al personale di ruolo di grado non superiore all'VIII, viene ora aumentato, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, del 125 per cento.

Col suddetto R. decreto-legge l'assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo come sopra aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico.

Si trasmette pertanto l'unito prontuario nel quale sono riportati, nella prima tabella, gli importi lordi dell'assegno temporaneo di guerra spettante sino al 30 giugno 1943-XXI e gli importi annui lordi e netti dovuti dal 1° luglio 1943-XXI a tutto il personale di ruolo.

Il netto mensile è unico per tutti i mesi.

Nella seconda tabella riepilogativa sono anche compresi gli importi annui lordi già spettanti al 30 giugno 1943-XXI ad alcuni ausiliari e squadristi nominati in ruolo e gli importi annui lordi e netti ora dovuti ai suddetti impiegati a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, con l'aumento del 125 per cento.

Anche in questi casi speciali il netto mensile è unico.

* * *

L'assegno temporaneo di guerra ora concesso ai funzionari dei gradi superiori all'VIII, o la maggiorazione dell'assegno, concessa al personale dei gradi dal 13° all'8° dei gruppi A-B e C ed al personale di III categoria, non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942 a. XXI, n. 1498, col quale sono state stabilite le provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari dello Stato in dipendenza delle offese nemiche.

Conseguentemente al personale, che fruisce della suddetta indennità giornaliera, non si deve corrispondere l'assegno temporaneo di guerra per i gradi dal 7° al 5° o la maggiorazione dell'assegno stesso per i gradi dal 13° all'8° o di III categoria.

Epertanto, in questi casi, al personale dei gradi dal 13° all'8° ed a quello di III categoria si deve continuare a corrispondere l'assegno temporaneo di guerra solo nella misura già concessa, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX.

E' ovvio che ove cessi la corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, stabilita dall'art. 2 del sopra ricordato R. decreto-legge n. 1498, si deve in questo caso invece concedere l'assegno temporaneo di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione II - Sezione II.
Prot. N° 2300/2236

A tutte le Direzioni Provinciali P. T.;

A tutti i Circoli delle Costruzioni T. T.

CIRCOLARE

OGGETTO: **Applicazione del R. Decreto-Legge 8 luglio 1943-XXI, n. 610, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra.**

Con Regio decreto-legge dell'8 luglio 1943-XXI, n. 610 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1943-XXI, l'importo dell'assegno temporaneo di guerra già concesso, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, al personale di ruolo di grado non superiore all'VIII, viene ora aumentato, con decorrenza dal 1° luglio 1943-XXI, del 125 per cento.

Col suddetto R. decreto-legge l'assegno temporaneo di guerra è concesso, nell'importo come sopra aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, anche ai dipendenti statali di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico.

Si trasmette pertanto l'unito prontuario nel quale sono riportati, nella prima tabella, gli importi lordi dell'assegno temporaneo di guerra spettante sino al 30 giugno 1943-XXI e gli importi annui lordi e netti dovuti dal 1° luglio 1943-XXI a tutto il personale di ruolo.

Il netto mensile è unico per tutti i mesi.

Nella seconda tabella riepilogativa sono anche compresi gli importi annui lordi già spettanti al 30 giugno 1943-XXI ad alcuni ausiliari e squadristi nominati in ruolo e gli importi annui lordi e netti ora dovuti ai suddetti impiegati a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, con l'aumento del 125 per cento.

Anche in questi casi speciali il netto mensile è unico.

* * *

L'assegno temporaneo di guerra ora concesso ai funzionari dei gradi superiori all'VIII, o la maggiorazione dell'assegno, concessa al personale dei gradi dal 13° all'8° dei gruppi A-B e C ed al personale di III categoria, non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942 a. XXI, n. 1498, col quale sono state stabilite le provvidenze a favore del personale dello Stato e degli Enti Ausiliari dello Stato in dipendenza delle offese nemiche.

Conseguentemente al personale, che fruisce della suddetta indennità giornaliera, non si deve corrispondere l'assegno temporaneo di guerra per i gradi dal 7° al 5° o la maggiorazione dell'assegno stesso per i gradi dal 13° all'8° o di III categoria.

Eppertanto, in questi casi, al personale dei gradi dal 13° all'8° ed a quello di III categoria si deve continuare a corrispondere l'assegno temporaneo di guerra solo nella misura già concessa, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX.

E' ovvio che ove cessi la corresponsione della indennità giornaliera di sfollamento, stabilita dall'art. 2 del sopra ricordato R. decreto-legge n. 1498, si deve in questo caso invece concedere l'assegno temporaneo di guerra o la maggiorazione di esso.

Nell'ultima colonna del mod. 53 spec. deve pertanto essere posta la seguente annotazione:

« Non si corrisponde l'assegno temporaneo di guerra (o la maggiorazione dell'assegno temporaneo di guer-
« ra) perchè l'interessato fruisce della indennità giornaliera stabilita dal R. decreto-legge 16 dicembre 1942
« a. XXI, n. 1498. Oppure: si corrisponde l'assegno temporaneo di guerra (o la maggiorazione dell'assegno tem-
« poraneo di guerra) perchè l'interessato ha cessato di fruire della indennità giornaliera prevista dal R. de-
« creto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498 ».

Le Direzioni dovranno porre al riguardo, sotto la loro precisa responsabilità, la massima attenzione, al fine di evitare *doppi* pagamenti.

6598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

* * *

Circa la eventuale corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra o di parte di esso al personale di ruolo richiamato alle armi, che goda del trattamento economico giornaliero di guerra intero o ridotto, ed al personale addetto al servizio telegrafico nelle Isole di Sicilia e Sardegna, militarizzato col Bando del Duce del 16 giugno 1943-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1943-XXI) saranno impartite da questa Direzione Generale precise disposizioni, non appena saranno comunicate dal Ministero delle Finanze.

Le Direzioni pertanto dovranno *astenersi* da qualsiasi pagamento al personale sovraccennato fino a quando non avranno ricevute tali disposizioni.

* * *

Col sopra ricordato R. decreto-legge n. 610 l'importo dell'aggiunta di famiglia, già concessa col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, ai funzionari di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, viene ora ad essi elevato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, all'importo dell'aggiunta di famiglia percepita dal personale di ruolo dei gruppi A, B e C sino dal 1° luglio 1941-XIX.

In conseguenza della suddetta elevazione dell'aggiunta, l'assegno *ad personam*, stabilito dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, rimane completamente assorbito.

Detto assegno pertanto a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI non deve essere più corrisposto.

Le Direzioni trasmetteranno, con la maggiore sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, Div. II, Sezione II, i mod. 49-*bis* per la elevazione dell'aggiunta di famiglia dei funzionari dei gradi dal VII al V.

Per l'attribuzione della maggiore aggiunta e per la relativa ratizzazione dei netti mensili deve essere applicata la 2ª tabella (pagine 4, 5 e 6) del Prontuario per l'aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941-XIX.

* * *

Per l'applicazione dei provvedimenti in esame rimangono ferme le norme generali impartite con la Circolare n. 3200 2236 del 24 luglio 1941-XIX.

Pregasi accusare ricevuta con la massima urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
G. PESSION

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

da questa Direzione Generale precise disposizioni, non appena saranno comunicate dal Ministero delle Finanze.

Le Direzioni pertanto dovranno *astenersi* da qualsiasi pagamento al personale sovraccennato fino a quando non avranno ricevute tali disposizioni.

* * *

Col sopra ricordato R. decreto-legge n. 640 l'importo dell'aggiunta di famiglia, già concessa col R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, ai funzionari di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, viene ora ad essi elevato, a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI, all'importo dell'aggiunta di famiglia percepita dal personale di ruolo dei gruppi A, B e C sino dal 1° luglio 1941-XIX.

In conseguenza della suddetta elevazione dell'aggiunta, l'assegno *ad personam*, stabilito dall'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, rimane completamente assorbito.

Detto assegno pertanto a decorrere dal 1° luglio 1943-XXI non deve essere più corrisposto.

Le Direzioni trasmetteranno, con la maggiore sollecitudine, a questa Ragioneria Centrale, Div. II, Sezione II, i mod. 49-*bis* per la elevazione dell'aggiunta di famiglia dei funzionari dei gradi dal VII al V.

Per l'attribuzione della maggiore aggiunta e per la relativa ratizzazione dei netti mensili deve essere applicata la 2ª tabella (pagine 4, 5 e 6) del Prontuario per l'aggiunta di famiglia dal 1° luglio 1941-XIX.

* * *

Per l'applicazione dei provvedimenti in esame rimangono ferme le norme generali impartite con la Circolare n. 3200/2236 del 24 luglio 1941-XIX.

Pregasi accusare ricevuta con la massima urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
G. PESSION

Roma, 1941-XIX — Tipografia Operaria Romana, Via Emilio Morosini, 17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1ª Tabella.

Assegno temporaneo di guerra dal 1º luglio 1943-XXI.

STIPENDIO organico Annuo lordo	ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Annuo lordo		Netto mensile unico per tutti i mesi	Netto mensile unico per tutti i mesi con le esenzioni tributarie
	al 30 giugno 1943	dal 1º luglio 1943		
da 44220 a *22660*	—	2970	225	247
da 19580 a *7370*	1320	2970	225	247
7150 *1100*	1305	2936	222	245
7040 *1540*	1320	2970	225	247
6820 *1100* (1)	1272	2862	216	238
6820 *880* (1)	1250	2812	213	234
6600 *1540*	1294	2911	220	242
6160 *1540* (1)	1250	2812	213	234
6160 *880* (1)	1184	2664	201	222
5720 *1540*	1206	2713	205	226
5500 *880*	1118	2515	190	209
4950 *880*	1063	2392	181	199
4400 *880*	1008	2268	172	189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Annuo lordo	al 30 giugno 1943	dal 1° luglio 1943	per tutti i mesi	per tutti i mesi con le esenzioni tributarie
da 44220 / a *22060*	—	2970	225	247
da 19580 / a *7370*	1320	2970	225	247
7150 / *1100*	1305	2936	222	245
7040 / *1540*	1320	2970	225	247
6820 / *1100* (1)	1272	2862	216	238
6820 / *880* (1)	1250	2812	213	234
6600 / *1540*	1294	2911	220	242
6160 / *1540* (1)	1250	2812	213	234
6160 / *880* (1)	1184	2664	201	222
5720 / *1540*	1206	2713	205	226
5500 / *880*	1118	2515	190	209
4950 / *880*	1063	2392	181	199
4400 / *880*	1008	2268	172	189
VOLONTARI				
MENSILE LORDO				
918	110	247	224	—
489	89	200	182	—

N. B. — La cifra in corsivo indica il supplemento di servizio attivo.

(1) A parità di stipendio la differenza di supplemento di servizio attivo è determinata dalla diversità di categoria e produce l'assegno temporaneo di guerra diverso.

6597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2ª Tabella.

Tabella riepilogativa, compresi i casi singoli degli ausiliari e degli squadristi nominati in ruolo.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA Annuo lordo		Netto mensile unico per tutti i mesi	Netto mensile unico per tutti i mesi con le esenzioni tributarie
al 30 giugno 1943	dal 1º luglio 1943		
1320	2970	225	247
1315	2959	224	246
1311	2950	223	246
1310	2947	223	245
1305	2936	222	245
1300	2925	221	244
1299	2923	221	243
1294	2911	220	242
1287	2896	219	241
1280	2880	218	240
1279	2878	218	240
1274	2866	217	239
1272	2862	216	238
1268	2853	216	238
1252	2817	213	235
1251	2815	213	234
1250	2812	213	234
1243	2797	212	233
1233	2774	210	231
1227	2761	209	230
1216	2736	207	228
1206	2713	205	226
1205	2711	205	226
1184	2664	201	222
1183	2662	201	222
1178	2650	200	221
1174	2641	200	220
1164	2619	198	218
1134	2551	193	212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

al 30 giugno 1943	dal 1° luglio 1943	tutti i mesi	con le esenzioni tributarie
1320	2970	225	247
1315	2959	224	246
1311	2950	223	246
1310	2947	223	245
1305	2936	222	245
1300	2925	221	244
1299	2923	221	243
1294	2911	220	242
1287	2896	219	241
1280	2880	218	240
1279	2878	218	240
1274	2866	217	239
1272	2862	216	238
1268	2853	216	238
1252	2817	213	235
1251	2815	213	234
1250	2812	213	234
1243	2797	212	233
1233	2774	210	231
1227	2761	209	230
1216	2736	207	228
1206	2713	205	226
1205	2711	205	226
1184	2664	201	222
1183	2662	201	222
1178	2650	200	221
1174	2641	200	220
1164	2619	198	218
1134	2551	193	212
1121	2522	191	210
1118	2515	190	209
1063	2392	181	199
1008	2268	172	189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. LVI *(interc.)* - Edizione 1931.

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia	TASSE DOVUTE	TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
1	2		3	4	5	6	7	8
				Riporto L.				
				Esercizio provvisorio per il corrente anno sulla ritenuta dei Ricevitori -				
				Ritenuta annua totale	80 %			
				- spesa annua sostenuta	600			
					7470 -			
	-	3 %	su L. 7470 per spese		224 10			
					7245 90			
	+		Assegno temporaneo guerra		1989			
	+		famiglia		693			
					9927. 90			12
				Lordo ricevibile in corrente anno				827. 35
				l'annuenti % -				
			annuenti	70 % su L. 827.35 =	L 579. 15 -			
				arrotondati =	L 579. 00	lordo ricevuto		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tip. Bodoniana - Spoleto

	Aumenti 4% sulla retribuzione				
	Riepilogo -				
	Retribuz. annua lorda	8 0 %			
-	Trattenuta annua sussidi	600			
		7410 -			
-	2% su L. 7410 per spese	224.10			
		7245 90			
+	Assegno temporaneo guerra	1989			
+	" famiglia	693			
		9927.90	:	12	
	lordo mensile su cui calcolo			827.35	
	l'aumento 4% -				
	aumento 10% su L. 827.35 =	L 379.11			
	arrotondato =	L 379.00 lordo mensile			

La ricevitoria corrisponde ha un assegno mensile lordo supplementare del quale vengono corrisposte da parte del Ricevitore con libretto di retribuzione L 60 mensili -

6596

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

De riportarsi L.

Mod. LVI *(interc.)* - Edizione 1931.

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia	TASSE DOVUTE	TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.				
	Procedura per il calcolo dell'aggiunta di franco							
	Comuni oltre i 500000 abitanti							
	Consegnato				990		13	15
			con 1 figlio		1188		88	90
			" 2 "		1386		122	125
			" 3 "		1584		114	120
			" 4 "		1980		146	150
			" 5 "		2376		185	180
			" 6 "		2772		206	210
			Comuni da 50000 a 499999 abitanti					
	Consegnato				742 50		57	56
			con 1 figlio		891		65 50	67 50
			" 2 "		1039 50		79 50	78 50
			" 3 "		1188		88	90
			" 4 "		1485		115	112
			" 5 "		1782		132	135
			" 6 "		2079		159	157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				Comuni oltre i 500.000 abitanti							
Coniugato					990			73		75	
"	con 1 figlio				1188			88		90	
"	" 2 "				1386			102		105	
"	" 3 "				1584			117		120	
"	" 4 "				1980			146		150	
"	" 5 "				2376			185		180	
"	" 6 "				2772			206		210	
				Comuni da 50.000 a 499.999 abitanti							
Coniugato					742	50		57		56	
"	con 1 figlio				891			65	50	67	50
"	" 2 "				1039	50		79	50	78	50
"	" 3 "				1188			88		90	
"	" 4 "				1485			115		112	
"	" 5 "				1782			132		135	
"	" 6 "				2079			159		157	

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia	TASSE DOVUTE	TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.				
		Comuni da 20.000 a 49.999 abitanti						
	Coniugato				594		43	45
	.	con 1 figlio			712 80		52	54
	.		2	.	831 60		61	63
	.		3	.	950 40		70	72
	.		4	.	1188		88	90
	.		5	.	1425 60		105	108
	.		6	.	1663 20		123	126 -
		Comuni inferiori a 20.000 abitanti						
	Coniugato				495		35 50	37 50
	.	con 1 figlio			594		43	45
	.		2	.	693		50 50	52 50
	.		3	.	792		58	60
	.		4	.	990		73	75
	.		5	.	1188		88	90
	.		6	.	1386		102	105
	.		7	.	1584		117	120 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Mod. LVI *(interc.)* - Edizione 1931.

Num. d'ordine 1	Serie e numero dei vaglia 2		3	PROVENIENZA dei vaglia 4	DESTINAZIONE 5	IMPORTO dei vaglia 6	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7) 9
							Per l'emissione dei vaglia 7	8	
					Riporto L.				

6394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... - Scoleto, 7-1931-IX.

0944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Ord. 69) Azul Cerámica Paretto & Petrelli – Bpoleto. 7-1981-IX.

Da riportarsi L.

Mod. LVI *(interc.)* - Edizione 1931.

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.				

Personale fuori ruolo -

Ricevitori

L'Amministrazione Centrale assume i ricevitori per concorso fra i gerenti supplenti delegati e loro eredi -
La retribuzione degli uffici suddivisi in ricevitorie di 1ª - 2ª - 3ª classe, viene assegnata in base a statistica del movimento contabile dell'ufficio e detta assegnazione comprende la quota spettante al ricevitore quale retribuzione personale, la quota da ripartirsi fra i supplenti e una quota rimborso spese d'ufficio.

Prospetto analitico degli emolumenti che il titolare di una ricevitoria di 1ª classe percepisce nel mese:

Assegnazione dell'ufficio £ 8072 = di cui £ 4421 = come lorde spettanti al titolare quale retribuzione personale =
E' da tener presente che una volta stabilita l'assegnazione spettante all'ufficio, la Ragioneria rimane ora da un apposito prospetto la quota spettante al titolare e la quota calcolata tutti gli assegni ed indennità che al predetto competono =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

& personale fuori ruolo -

Ricevitori

L'Amministrazione Centrale assume i ricevitori per concorso fra i gerenti supplenti delegati e loro eredi -
La retribuzione degli uffici suddivisi in ricevitorie di 1ª - 2ª - 3ª classe, viene assegnata in base a statistica del movimento contabile dell'ufficio e detta assegnazione comprende la quota spettante al ricevitore quale retribuzione personale, la quota da ripartirsi fra i supplenti e una quota rimborso spese d'ufficio.

Prospetto analitico degli emolumenti che il titolare di una ricevitoria di 1ª classe percepisce nel mese:

Assegnazione dell'ufficio £ 8072 = di cui £ 4421 = annue lorde spettanti al titolare quale retribuzione personale =
E' da tener presente che una volta stabilita l'assegnazione spettante all'ufficio, la Ragioneria rimane obbligata ad apportare mensilmente la quota spettante al titolare e su questa calcola tutti gli assegni d'indennità che al predetto competono =

Retribuzione mensile lorda		£	368	-
+ Assegno temporaneo di guerra calcolato per il 45% sulle prime £ 1800 della retribuzione personale e per il 22.50% sulla rimanente somma fino al limite massimo di £ 8400		£	165	50
	Da riportarsi L.	£	533	50

6103

(Cod. 501) Arti Grafiche Panatto & Petrelli – Spoleto, 7-1951-IX.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2		3	4	5	6	7	8
				Riporto L.		£	533 50	
+	Assegno fattamento di famiglia calcolato							
	in base al numero degli abitanti del comune							
	ed al numero dei componenti la famiglia							
	e rivolto dal frontespizio						57 50	
+	Integrazione di cui all'Ordine Regionale							
	N.3 dell'A.M.G. calcolato sull'assegnazione							
	annua lorda dell'ufficio detratte la quota							
	spettante ai titolari ed il 30% per spese di							
	ufficio ed aggiunto l'assegno temporaneo							
	di guerra e l'assegno familiare					£	579	
	Totale lordo mensile -					£	1170 -	
-	Ritenute erariali:							
	R.M.	93.60						
	Complementare	11.70						
	Addizionale	2.10				£	108 00	
	Bollo -	0.60						
							1062	
	Ritenute per							
	Contributo Orfani ...	5.50						
	. Assicurazione	6.00						
	. Ruffici	20						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	in base al numero degli abitanti del comune ed al numero dei componenti la famiglia e rilevato dal frontespizio				57	50
+	Integrazione di cui all'Ordine Regionale N. 3 dell'A.M.G. calcolata sull'assegnazione annua lorda dell'ufficio detratta la quota spettante ai titolari ed il 20% per l'atto di ufficio ed aggiunto l'assegno temporaneo di guerra e l'assegno familiare			£	579	
	Totale lordo mensile -			£	1170	-
-	Ritenute erariali:					
	R.M.	93.60				
	Complementare	11.70				
	Addizionale	2.10		£	108	00
	Bollo -	0.60				
					1062	
£	Ritenute per					
	Contributo Inpdai ...	6.50				
	. Assicurazione	6.00				
	. Tutti	20				
	Fondo garanzia	2.50				
	Assistenza sanitaria	6.00			42	05
	Addizionale liquidamento	2.05				
	Retribuzione netta percepita dal Ricevitore			£	10	19 95
			Da riportarsi L.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod. LVI *(interc.)* - Edizione 1931.

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia	TASSE DOVUTE	TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.			£	1219 95
	Oltre la retribuzione percepita							
1)	Indennità di cui al R.D. 1498 costituita							
	da 1/3 indennità unitione ed 1/2 aggiunto							
	famiglia, tenendo presente che siccome la							
	somma di questi due elementi non supera							
	il minimo di £ 22 la predetta indennità							
	non varia da ricevitore a ricevitore ritenuta							
	da persona questa intera mensile di					£	660 -	
	+ Aumento % di cui all'Ordine Regionale							
	N. 3 dell'B.M.G. calcolato aggiungendo la							
	predetta indennità alla retribuzione ed applicando poi la aliquota percentuale del 7%,							
	63. cer.					£	413	
			Totale lordo -				1073	
	- ritenute erariali							
	R. M.	85	84					
	Complementare	10	73					
	Addizionale	1	92	639			98 99	
	Bollo -	0	50					
							974 01	
	- altre ritenute guerra						83	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Oltre la retribuzione percepisce

1) Indennità di cui al R.D. 1498 costituita da 1/3 indennità mutilazione ed 1/2 aggiunto famiglia, tenendo presente che siccome la somma di questi due elementi non supera il minimo di £ 22 la suddetta indennità non varia da ricevitore a ricevitore ritenendo però questi una quota fissa mensile di £ 660-

+ Aumento % di cui all'Ordine Regionale N.3 dell'A.M.G. calcolato aggiungendo la suddetta indennità alla retribuzione ed applicando la aliquota percentuale del 7%, 53. cer. £ 113

Totale lordo - 1073

- ritenute erariali

R. M.	85	84	
Complementare	10	73	
Addizionale	1	92	98 99
Bollo -	0	50	
			97401

- assegno temporaneo guerra 83

Totale netto mensile arrotondato £ 891

Da riportarsi L. £ 19109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.			£ 1910	95
21	Assegno per maggior		traffico corrispon-					
	dente al 10% annuo		sull'assegnazione					
+	lordo dell'ufficio					£	77 -	
+	Aumento 70% -						54	
			Totale lordo -			£	131 -	
–	ritenute erariali:							
	R. M.		10.48					
	Complementare		1 31					
	Addizionale		0 22					
	Bollo		0 15			£	12 16	
			Totale netto arrotondato				119	00
	Somma totale netto degli emolumenti che si							
	ricevitore percepisce in un mese					£	2329	95.

È stato riportato nello schema analitico fac-simile del conto
fra 21 del Libro della Ricevitoria di Comiziano, comunato con
Lodi a carico e residente in un comune con bobolazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	dente al 10% anno sull'assegnazione					
	lordo dell'uff.ri			£	77 -	
	Aumenti 70% -				54	
	Totale lordo -			£	131 -	
-	ritenute erariali:					
	R. M. 10.48					
	Complementare 1 31					
	Addizionale 0 22					
	Ricchezza 0 15			£	12 16	
	Totale netto arrotondato					119 -
	Somma totale netto degli emolumenti che il					
	ricevitore percepisce in un mese				£	329 95.

È stato riportato nello schema analitico, fac-simile del conto
reso dal titolare della Ricevitoria di Comiziano, coniugato con
2 figli a carico e residente in un comune con popolazione
superiore ai 20'000 abitanti —

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine 1	Serie e numero dei vaglia 2		PROVENIENZA dei vaglia 4	DESTINAZIONE 5	IMPORTO dei vaglia 6	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia 7		TOTALE del credito (colonne 6 e 7) 8
			Riporto L.					
			Procaccia con obbligazione personale					
			All'assunzione provvede la Direzione mediante concorso di cui					
			base a requisiti speciale - La retribuzione del servizio è sta					
			bilita dall'Amministrazione Centrale.					
			Scheda analitica degli emolumenti percepiti da una					
			procaccia con l'annua retribuzione lorda di £ - 1717 -					
			Retribuzione lorda mensile.			£	143	
			+ Assegno temporaneo di guerra calcolato					
			come per i ricevitori				55 50	
			+ Aumento 7 % di cui all'ordine Regionale					
			N.3 dell'11.M.G.				139 -	
			Totale lordo			£	337 50	
			- ritenute erariali					
			R. M. 27 =					
			Addizionale 0.53		6391			
			Bollo 0.20				27 73	
			Totale netto arrotondato retribuzione					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Procaccia - con obbligazione personale

All'assunzione provvede la Direzione mediante concorso ad in base a requisiti speciale - La retribuzione del servizio è stabilita dall'Amministrazione Centrale.

Schema analitico degli emolumenti percepiti da un procaccia con l'annua retribuzione lorda di £ 1147.

Retribuzione lorda mensile.		£ 1143	
+ Assegno temporaneo di guerra calcolato come per i ricevitori		55 50	
+ Aumento 7 o/o di cui all'ordine Regionale N.3 del M.M.G.		139 -	
Totale lordo		£ 337 50	
- ritenute erariali			
R. M.	27 =		
Addizionale	0.53	6591	
Bollo	0.20	27 73	
Totale netto arrotondato retribuzione percepita dal procaccio		£ 310	

Vi sono poi i procaccio a contratto ai quali l'Amministrazione centrale affida un determinato servizio rinnovabile con atto privato e corrisponde loro una somma £ l'anno

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.				

Agenti rurali

L'Amministrazione Centrale provvede all'assunzione mediante concorso - La retribuzione del servizio viene assegnata dalla Amministrazione Centrale e varia

Schema analitico degli emolumenti che un agente rurale con l'anno retribuzione lordo di L 3/o percepisce nel mese.

Retribuzione lorda mensile		L	242 50
+ Assegno temporaneo di guerra calcolato come per i Ricevitori			118 50
+ Trattamento famiglia calcolato come per i Ricevitori tenendo presente però che per questi l'assegno non può superare il 1/3 della retribuzione			40 -
+ Aumento 10% di cui al Bando Regionale N. 3 dell' U.M.G.			241
	Totale lordo	L	702
- Ritenute erariali			
R.M.	56.16		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'Amministrazione Centrale provvede all'assegno ... concerto - La retribuzione del servizio viene assegnata dalla Amministrazione Centrale stessa

Scheda analitico degli emolumenti che un agente riceve con l'unica retribuzione lorda di £ 31/o percepita nel mese.

Retribuzione lorda mensile			£	242 50
+ Assegno temporaneo di guerra calcolato come per i Ricevitori			"	118 50
+ Trattamento famiglia calcolato come per i Ricevitori tenendo presente però che per questi l'assegno non può superare il 1/10 della retribuzione			"	40 -
+ Aumento 10% di cui al Bando Reg.mento N. 3 dell'I.M.G.			"	24 1
		Totale lordo	£	702
- Ritenute erariali				
R.M.	56.16			
Complementare	7.02			
Addizionale	1.26		£	64 79
Bollo	0.35			
			£	637 21

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE: Per l'emissione dei vaglia	TASSE DOVUTE	TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
1	2		3	4	5	6	7	8
				Riporto L.		L	631 21	
	- Ritenute per							
	Contributo difesa		2 50					
	"	Assicurazione	2 00					
	"	Fondi	2 00			L	6 50	
			Totale netto arrotondato			L		630 70
	Competenze varie:							
1/	Indennità R.D. 1198, per calcolo della quale valgono le medesime norme esposte per i ricevitori					L	660	
	Aumento 5% di cui all'Ord. Reg. N. 3 dell'A.M.G.						531	
			Totale lordo			L	1197 -	
-	Ritenute erariali:							
	R. M.		95 76					
	Complementare		11 97					
	Addizionale		2 141			L	110 46	
	Bollo		0 55	6590				
						L	1086 58	
-	Differenza assegno temporaneo di guerra						59 50	
			Totale netto dovuto			L		1027 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contributo di cui 250
" Alimentazione 200
" Lusso 200 L 6 50
Totale netto arrotondato L 630 70

Percepisce inoltre:
1) Indennità R.D. 1498, sul calcolo della quale valgono le medesime norme esposte per i ricevitori L 660
Aumento 5% di cui all'Ord. Reg. N. 3 del D.M.G. 33 1/
Totale lordo L 1197 -
- Ritenute erariali:
R.M. 95 76
Complementare 11 97
Addizionale 2 141
Bollo 0 55 6599 L 110 41
L 1086 58
- Differenza assegno temporaneo di guerra 59 50
Totale netto arrotondato L 1027 =

2) Assegno maggior traffico calcolato come per ricevitori (1/3 retribuzione annua lorda) L 27 50
Aumento 5% di cui all'Ord. Reg. N 3 1 25
Totale lordo L 46 75

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				Riporto L.			£	165 7 10
						£	15 75	
	- Ritenute erariali							
	R. M.		3.44					
	Complementare		0.46					
	Addizionale		0.94				4 37	
	Bolli		0.10					
			Totale netto arrotondato				£	42 15
	Somma totale netta degli emolumenti percepiti dal procaccia nel mese						£	1/00 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. A.	3.14			
Complementare	0.46			
Addizionale	0.07		H 37	
Bollo	0.10			
	Totale netto arrotondato		£	42 4
Somma totale netta degli emolumenti percepiti dal funzionario nel mese			£	47 00 10

Da riportarsi L.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	Serie e numero dei vaglia		PROVENIENZA dei vaglia	DESTINAZIONE	IMPORTO dei vaglia	TASSE DOVUTE		TOTALE del credito (colonne 6 e 7)
						Per l'emissione dei vaglia		
1	2		3	4	5	6	7	8
				Riporto L.	—	—	—	—
				Supplenti	—	—	—	—
					—	—	—	—
I	supplenti	delle	Ricevitorie	sono	assunti	per contratto	dal Ri-	
vitore	fra	persone	di	sua	fiducia	dietro	benestare	della Direzione
e	sono	retribuiti	dall'assuntore	con	paghe	che	variano	
da	un	minimo	di	L. 100	ad	un	massimo	di L. 420 lorde
mensili	-	L'Amministrazione,	inoltre,	corrisponde	loro			
l'indennità	di	cui	al	R. D.	1498	nella	misura	minima di
L. 22	al	giorno,	l'assegno	temporaneo	di	guerra	nella	misura
del	20%	sulla	paga,	e	l'assegno	per	maggior	traffico nella
misura	di	due	ore	di	straordinario	per	ogni	giornata lavorativa
il	tutto	maggiorato	del	7%	giusta	Ord.	Reg.le	N. 3 della
R. M. G. -								

6589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I supplenti delle Ricevitorie sono assunti per contratto dal Ricevitore fra persone di sua fiducia dietro benestare della Direzione e sono retribuiti dall'assuntore con paghe che variano da un minimo di £ 100 ad un massimo di £ 400 lorde mensili - L'Amministrazione, inoltre corrisponde loro l'indennità di cui al R.D. 1498 nella misura minima di £ 22 al giorno, l'assegno temporaneo di guerra nella misura del 20% sulla paga, e l'assegno per maggior disagio nella misura di due ore di straordinario per ogni giornata lavorativa sul quale maggiorato del 10% giusta Ord. Regionale N 3 della R.M.C. -

6585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

STATISTICA

numerica del personale delle " Ricevitorie "

chiesta con circolare N°.I24 del 24/5/44 con N°.209I38/2 di protocollo.

RICEVITORI	I87	
GERENTI	74	
COLLETTORI	2	
PORTALETTERE RURALI	3I6	
PROCACCIA, SCAMBISTI E SCORTAPIEGHI	I59	
vincolati da obbligazione personale.		
Totale N°.	738	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione 1 – *Sezione* III
Prot. N° 3000/1362

Roma, 22 Luglio 1940-XVIII

Alle Direzioni Provinciali P.T.;
Ai Circoli Costruzioni T.T. del Regno;

e per conoscenza:

Ai Servizi ed Uffici autonomi della Direzione Generale.

CIRCOLARE N. 12

OGGETTO: **Imposta complementare Legge 25 giugno 1940-XVIII n. 800.**

In dipendenza dell'aumento dell'imposta complementare dal 0,50 all'1% disposto con l'art. 1 della legge in oggetto, le somme nette dei compensi e delle indennità varie sono cambiati, a decorrere dal 1° corrente.

Con i prontuari I e II, allegati alla presente circolare, sono state calcolate le somme nette dei compensi soggetti alla imposta di ricchezza mobile dell'8 e del 4%; essi sostituiscono i prontuari F e G della circolare n. 2 del 25 aprile 1939-XVII e debbono adoperarsi per la liquidazione dei compensi spettanti dal 1° luglio corrente. Per le retribuzioni degli ausiliari, avventizi e diurnisti, già liquidate al giungere della presente circolare, le differenze saranno ricuperate nella liquidazione di agosto.

Per la determinazione delle somme nette relative ai premi di rivendita delle carte valori postali, saranno adoperati, con effetto immediato, i prontuari III e IV, che sostituiscono i quadri B e C del paragrafo XIII citata circolare, tenendo presente, per quelli già liquidati, l'avvertenza di cui al secondo comma della circolare n. 2800/1118 del 16 corrente.

IL DIRETTORE GENERALE
G. Pession.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RAGIONERIA CENTRALE

Divisione 1 – *Sezione* III
Prot. N° 3000/1362

Alle Direzioni Provinciali P.T.;
Ai Circoli Costruzioni T.T. del Regno;

e per conoscenza:

Ai Servizi ed Uffici autonomi della Direzione Generale.

CIRCOLARE N. 12

OGGETTO: **Imposta complementare Legge 25 giugno 1940-XVIII n. 800.**

In dipendenza dell'aumento dell'imposta complementare dal 0.50 all'1 % disposto con l'art. 1 della legge in oggetto, le somme nette dei compensi e delle indennità varie sono cambiati, a decorrere dal 1° corrente.

Con i prontuari I e II, allegati alla presente circolare, sono state calcolate le somme nette dei compensi soggetti alla imposta di ricchezza mobile dell'8 e del 4 %; essi sostituiscono i prontuari F e G della circolare n. 2 del 25 aprile 1939-XVII e debbono adoperarsi per la liquidazione dei compensi spettanti dal 1° luglio corrente. Per le retribuzioni degli ausiliari, avventizi e diurnisti, già liquidate al giungere della presente circolare, le differenze saranno ricuperate nella liquidazione di agosto.

Per la determinazione delle somme nette relative ai premi di rivendita delle carte valori postali, saranno adoperati, con effetto immediato, i prontuari III e IV, che sostituiscono i quadri B e C del paragrafo XIII citata circolare, tenendo presente, per quelli già liquidati, l'avvertenza di cui al secondo comma della circolare n. 2800/1118 del 16 corrente.

IL DIRETTORE GENERALE
G. Pession.

6387

1870 - Tip. Op. Romana - 7-1940-XVIII (1500)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario I

per la determinazione delle somme nette dalla ritenuta di R. M. 8% ed addizionale (colonna 4); e delle somme nette di R. M. ed addizionale detta, dalla complementare 1% ed addizionale sulla complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
1	0,08	—	0,92	0,01	—	0,91
2	0,16	—	1,84	0,02	—	1,82
3	0,24	—	2,76	0,03	—	2,73
4	0,32	—	3,68	0,04	—	3,64
5	0,40	—	4,60	0,05	—	4,55
6	0,48	—	5,52	0,06	—	5,46
7	0,56	0,01	6,43	0,07	—	6,36
8	0,64	0,01	7,35	0,08	—	7,27
9	0,72	0,01	8,27	0,09	—	8,18
10	0,80	0,01	9,19	0,10	—	9,09
11	0,88	0,01	10,11	0,11	—	10 —
12	0,96	0,01	11,03	0,12	—	10,91
13	1,04	0,02	11,94	0,13	—	11,81
14	1,12	0,02	12,86	0,14	—	12,72
15	1,20	0,02	13,78	0,15	—	13,63
16	1,28	0,02	14,70	0,16	—	14,54
17	1,36	0,02	15,62	0,17	—	15,45
18	1,44	0,02	16,54	0,18	—	16,36
19	1,52	0,03	17,45	0,19	—	17,26
20	1,60	0,03	18,37	0,20	—	18,17
21	1,68	0,03	19,29	0,21	—	19,08
22	1,76	0,03	20,21	0,22	—	19,99
23	1,84	0,03	21,13	0,23	—	20,90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1% ed addizionale sulla complementare stessa (colonna 4).

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
1	0,08	—	0,92	0,01	—	0,91
2	0,16	—	1,84	0,02	—	1,82
3	0,24	—	2,76	0,03	—	2,73
4	0,32	—	3,68	0,04	—	3,64
5	0,40	—	4,60	0,05	—	4,55
6	0,48	—	5,52	0,06	—	5,46
7	0,56	0,01	6,43	0,07	—	6,36
8	0,64	0,01	7,35	0,08	—	7,27
9	0,72	0,01	8,27	0,09	—	8,18
10	0,80	0,01	9,19	0,10	—	9,09
11	0,88	0,01	10,11	0,11	—	10 —
12	0,96	0,01	11,03	0,12	—	10,91
13	1,04	0,02	11,91	0,13	—	11,81
14	1,12	0,02	12,86	0,14	—	12,72
15	1,20	0,02	13,78	0,15	—	13,63
16	1,28	0,02	14,70	0,16	—	14,54
17	1,36	0,02	15,62	0,17	—	15,45
18	1,44	0,02	16,54	0,18	—	16,36
19	1,52	0,03	17,45	0,19	—	17,26
20	1,60	0,03	18,37	0,20	—	18,17
21	1,68	0,03	19,29	0,21	—	19,08
22	1,76	0,03	20,21	0,22	—	19,99
23	1,84	0,03	21,13	0,23	—	20,90
24	1,92	0,03	22,05	0,24	—	21,81
25	2,00	0,04	22,96	0,25	—	22,71
26	2,08	0,04	23,88	0,26	—	23,62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
27	2,16	0,04	24,80	0,27	—	24,53
28	2,24	0,04	25,72	0,28	—	25,44
29	2,32	0,04	26,64	0,29	—	26,35
30	2,40	0,04	27,56	0,30	—	27,26
31	2,48	0,04	28,48	0,31	—	28,17
32	2,56	0,05	29,39	0,32	—	29,07
33	2,64	0,05	30,31	0,33	—	29,98
34	2,72	0,05	31,23	0,34	—	30,89
35	2,80	0,05	32,15	0,35	—	31,80
36	2,88	0,05	33,07	0,36	—	32,71
37	2,96	0,05	33,99	0,37	—	33,62
38	3,04	0,06	34,90	0,38	—	34,52
39	3,12	0,06	35,82	0,39	—	35,43
40	3,20	0,06	36,74	0,40	—	36,34
41	3,28	0,06	37,66	0,41	—	37,25
42	3,36	0,06	38,58	0,42	—	38,16
43	3,44	0,06	39,50	0,43	—	39,07
44	3,52	0,07	40,41	0,44	—	39,97
45	3,60	0,07	41,33	0,45	—	40,88
46	3,68	0,07	42,25	0,46	—	41,79
47	3,76	0,07	43,17	0,47	—	42,70
48	3,84	0,07	44,09	0,48	—	43,61
49	3,92	0,07	45,01	0,49	—	44,52
50	4,00	0,08	45,92	0,50	0,01	45,41
51	4,08	0,08	46,84	0,51	0,01	46,32
52	4,16	0,08	47,76	0,52	0,01	47,23

6586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27	2,16	0,04	24,80	0,27	—	24,53
28	2,24	0,04	25,72	0,28	—	25,44
29	2,32	0,04	26,64	0,29	—	26,35
30	2,40	0,04	27,56	0,30	—	27,26
31	2,48	0,04	28,48	0,31	—	28,17
32	2,56	0,05	29,39	0,32	—	29,07
33	2,64	0,05	30,31	0,33	—	29,98
34	2,72	0,05	31,23	0,34	—	30,89
35	2,80	0,05	32,15	0,35	—	31,80
36	2,88	0,05	33,07	0,36	—	32,71
37	2,96	0,05	33,99	0,37	—	33,62
38	3,04	0,06	34,90	0,38	—	34,52
39	3,12	0,06	35,82	0,39	—	35,43
40	3,20	0,06	36,74	0,40	—	36,34
41	3,28	0,06	37,66	0,41	—	37,25
42	3,36	0,06	38,58	0,42	—	38,16
43	3,44	0,06	39,50	0,43	—	39,07
44	3,52	0,07	40,41	0,44	—	39,97
45	3,60	0,07	41,33	0,45	—	40,88
46	3,68	0,07	42,25	0,46	—	41,79
47	3,76	0,07	43,17	0,47	—	42,70
48	3,84	0,07	44,09	0,48	—	43,61
49	3,92	0,07	45,01	0,49	—	44,52
50	4,00	0,08	45,92	0,50	0,01	45,41
51	4,08	0,08	46,84	0,51	0,01	46,32
52	4,16	0,08	47,76	0,52	0,01	47,23
53	4,24	0,08	48,68	0,53	0,01	48,14
54	4,32	0,08	49,60	0,54	0,01	49,05
55	4,40	0,08	50,52	0,55	0,01	49,96

6586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre L. 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
56	4,48	0,08	51,44	0,56	0,01	50,87
57	4,56	0,09	52,35	0,57	0,01	51,77
58	4,64	0,09	53,27	0,58	0,01	52,68
59	4,72	0,09	54,19	0,59	0,01	53,59
60	4,80	0,09	55,11	0,60	0,01	54,50
61	4,88	0,09	56,03	0,61	0,01	55,41
62	4,96	0,09	56,95	0,62	0,01	56,32
63	5,04	0,10	57,86	0,63	0,01	57,22
64	5,12	0,10	58,78	0,64	0,01	58,13
65	5,20	0,10	59,70	0,65	0,01	59,04
66	5,28	0,10	60,62	0,66	0,01	59,95
67	5,36	0,10	61,54	0,67	0,01	60,86
68	5,44	0,10	62,46	0,68	0,01	61,77
69	5,52	0,11	63,37	0,69	0,01	62,67
70	5,60	0,11	64,29	0,70	0,01	63,58
71	5,68	0,11	65,21	0,71	0,01	64,49
72	5,76	0,11	66,13	0,72	0,01	65,40
73	5,84	0,11	67,05	0,73	0,01	66,31
74	5,92	0,11	67,97	0,74	0,01	67,22
75	6,00	0,12	68,88	0,75	0,01	68,12
76	6,08	0,12	69,80	0,76	0,01	69,03
77	6,16	0,12	70,72	0,77	0,01	69,94
78	6,24	0,12	71,64	0,78	0,01	70,85
79	6,32	0,12	72,56	0,79	0,01	71,76
80	6,40	0,12	73,48	0,80	0,01	72,67
81	6,48	0,12	74,40	0,81	0,01	73,58
82	6,56	0,12	75,31	0,82	0,01	74,48

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

56	4,48	0,08	51,44	0,56	0,01	50,87
57	4,56	0,09	52,35	0,57	0,01	51,77
58	4,64	0,09	53,27	0,58	0,01	52,68
59	4,72	0,09	54,19	0,59	0,01	53,59
60	4,80	0,09	55,11	0,60	0,01	54,50
61	4,88	0,09	56,03	0,61	0,01	55,41
62	4,96	0,09	56,95	0,62	0,01	56,32
63	5,04	0,10	57,86	0,63	0,01	57,22
64	5,12	0,10	58,78	0,64	0,01	58,13
65	5,20	0,10	59,70	0,65	0,01	59,04
66	5,28	0,10	60,62	0,66	0,01	59,95
67	5,36	0,10	61,54	0,67	0,01	60,86
68	5,44	0,10	62,46	0,68	0,01	61,77
69	5,52	0,11	63,37	0,69	0,01	62,67
70	5,60	0,11	64,29	0,70	0,01	63,58
71	5,68	0,11	65,21	0,71	0,01	64,49
72	5,76	0,11	66,13	0,72	0,01	65,40
73	5,84	0,11	67,05	0,73	0,01	66,31
74	5,92	0,11	67,97	0,74	0,01	67,22
75	6,00	0,12	68,88	0,75	0,01	68,12
76	6,08	0,12	69,80	0,76	0,01	69,03
77	6,16	0,12	70,72	0,77	0,01	69,94
78	6,24	0,12	71,64	0,78	0,01	70,85
79	6,32	0,12	72,56	0,79	0,01	71,76
80	6,40	0,12	73,48	0,80	0,01	72,67
81	6,48	0,12	74,40	0,81	0,01	73,58
82	6,56	0,13	75,31	0,82	0,01	74,48
83	6,64	0,13	76,23	0,83	0,01	75,39
84	6,72	0,13	77,15	0,84	0,01	76,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 nette annue			Compensi oltre 6.000 netle annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
85	6,80	0,13	78,07	0,85	0,01	77,21
86	6,88	0,13	78,99	0,86	0,01	78,12
87	6,96	0,13	79,91	0,87	0,01	79,03
88	7,04	0,14	80,82	0,88	0,01	79,93
89	7,12	0,14	81,74	0,89	0,01	80,84
90	7,20	0,14	82,66	0,90	0,01	81,75
91	7,28	0,14	83,58	0,91	0,01	82,66
92	7,36	0,14	84,50	0,92	0,01	83,57
93	7,44	0,14	85,42	0,93	0,01	84,48
94	7,52	0,15	86,33	0,94	0,01	85,38
95	7,60	0,15	87,25	0,95	0,01	86,29
96	7,68	0,15	88,17	0,96	0,01	87,20
97	7,76	0,15	89,09	0,97	0,01	88,11
98	7,84	0,15	90,01	0,98	0,01	89,02
99	7,92	0,15	90,93	0,99	0,01	89,93
100	8,00	0,16	91,84	1,00	0,02	90,82
200	16,00	0,32	183,68	2,00	0,04	181,64
300	24,00	0,48	275,52	3,00	0,06	272,46
400	32,00	0,64	367,36	4,00	0,08	363,28
500	40,00	0,80	459,20	5,00	0,10	454,10
600	48,00	0,96	551,04	6,00	0,12	544,92
700	56,00	1,12	642,88	7,00	0,14	635,74
800	64,00	1,28	734,72	8,00	0,16	726,56
900	72,00	1,44	826,56	9,00	0,18	817,38
1,000	80,00	1,60	918,40	10,00	0,20	908,20
2,000	160,00	3,20	1,836,80	20,00	0,40	1,816,40
3,000	240,00	4,80	2,755,20	30,00	0,60	2,724,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

85	6,80	0,13	78,07	0,85	0,01	77,21
86	6,88	0,13	78,99	0,86	0,01	78,12
87	6,96	0,13	79,91	0,87	0,01	79,03
88	7,04	0,14	80,82	0,88	0,01	79,93
89	7,12	0,14	81,74	0,89	0,01	80,84
90	7,20	0,14	82,66	0,90	0,01	81,75
91	7,28	0,14	83,58	0,91	0,01	82,66
92	7,36	0,14	84,50	0,92	0,01	83,57
93	7,44	0,14	85,42	0,93	0,01	84,48
94	7,52	0,15	86,33	0,94	0,01	85,38
95	7,60	0,15	87,25	0,95	0,01	86,29
96	7,68	0,15	88,17	0,96	0,01	87,20
97	7,76	0,15	89,09	0,97	0,01	88,11
98	7,84	0,15	90,01	0,98	0,01	89,02
99	7,92	0,15	90,93	0,99	0,01	89,93
100	8,00	0,16	91,84	1,00	0,02	90,82
200	16,00	0,32	183,68	2,00	0,04	181,64
300	24,00	0,48	275,52	3,00	0,06	272,46
400	32,00	0,64	367,36	4,00	0,08	363,28
500	40,00	0,80	459,20	5,00	0,10	454,10
600	48,00	0,96	551,04	6,00	0,12	544,92
700	56,00	1,12	642,88	7,00	0,14	635,74
800	64,00	1,28	734,72	8,00	0,16	726,56
900	72,00	1,44	826,56	9,00	0,18	817,38
1,000	80,00	1,60	918,40	10,00	0,20	908,20
2,000	160,00	3,20	1,836,80	20,00	0,40	1,816,40
3,000	240,00	4,80	2,755,20	30,00	0,60	2,724,60
4,000	320,00	6,40	3,673,60	40,00	0,80	3,632,80
5,000	400,00	8,00	4,592,00	50,00	1,00	4,541,00

6585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi	Compensi sino a L. 6.000 netto annue			Compensi oltre 6.000 nette annue		
	R. M.	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
6,000	480,00	9,60	5.510,40	60,00	1,20	5,449,20
7,000	560,00	11,20	6,428,80	70,00	1,40	6,357,40
8,000	640,00	12,80	7,347,20	80,00	1,60	7,265,60
9,000	720,00	14,40	8,265,60	90,00	1,80	8,173,80
10,000	800,00	16,00	9,184,00	100,00	2,00	9,082,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario II

per la determinazione delle mercedi nette, soggette alla ricchezza mobile nella misura del 4 %, ed addizionale sulla R. M. (colonna 4) e delle mercedi nette di R. M. ed addizionale detta, dalla complementare 1 % ed addizionale sulla complementare stessa (colonna 7).

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
1	0,04	—	0,96	0,01	—	0,95
2	0,08	—	1,92	0,02	—	1,90
3	0,12	—	2,88	0,03	—	2,85
4	0,16	—	3,84	0,04	—	3,80
5	0,20	—	4,80	0,05	—	4,75
6	0,24	—	5,76	0,06	—	5,70
7	0,28	—	6,72	0,07	—	6,65
8	0,32	—	7,68	0,08	—	7,60
9	0,36	—	8,64	0,09	—	8,55
10	0,40	—	9,60	0,10	—	9,50
11	0,44	—	10,56	0,11	—	10,45
12	0,48	—	11,52	0,12	—	11,40
13	0,52	0,01	12,47	0,13	—	12,34
14	0,56	0,01	13,43	0,14	—	13,29
15	0,60	0,01	14,39	0,15	—	14,24
16	0,64	0,01	15,35	0,16	—	15,19
17	0,68	0,01	16,31	0,17	—	16,14
18	0,72	0,01	17,27	0,18	—	17,09
19	0,76	0,01	18,23	0,19	—	18,04
20	0,80	0,01	19,19	0,20	—	18,99
21	0,84	0,01	20,15	0,21	—	19,94
22	0,88	0,01	21,11	0,22	—	20,89
23	0,92	0,01	22,07	0,23	—	21,84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
1	0,04	—	0,96	0,01	—	0,95
2	0,08	—	1,92	0,02	—	1,90
3	0,12	—	2,88	0,03	—	2,85
4	0,16	—	3,84	0,04	—	3,80
5	0,20	—	4,80	0,05	—	4,75
6	0,24	—	5,76	0,06	—	5,70
7	0,28	—	6,72	0,07	—	6,65
8	0,32	—	7,68	0,08	—	7,60
9	0,36	—	8,64	0,09	—	8,55
10	0,40	—	9,60	0,10	—	9,50
11	0,44	—	10,56	0,11	—	10,45
12	0,48	—	11,52	0,12	—	11,40
13	0,52	0,01	12,47	0,13	—	12,34
14	0,56	0,01	13,43	0,14	—	13,29
15	0,60	0,01	14,39	0,15	—	14,24
16	0,64	0,01	15,35	0,16	—	15,19
17	0,68	0,01	16,31	0,17	—	16,14
18	0,72	0,01	17,27	0,18	—	17,09
19	0,76	0,01	18,23	0,19	—	18,04
20	0,80	0,01	19,19	0,20	—	18,99
21	0,84	0,01	20,15	0,21	—	19,94
22	0,88	0,01	21,11	0,22	—	20,89
23	0,92	0,01	22,07	0,23	—	21,84
24	0,96	0,01	23,03	0,24	—	22,79
25	1 —	0,02	23,98	0,25	—	23,73
26	1,04	0,02	24,94	0,26	—	24,68

6584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0.02 6	Importi netti 7
27	1,08	0,02	25,90	0,27	—	25,63
28	1,12	0,02	26,86	0,28	—	26,58
29	1,16	0,02	27,82	0,29	—	27,53
30	1,20	0,02	28,78	0,30	—	28,48
31	1,24	0,02	29,74	0,31	—	29,43
32	1,28	0,02	30,70	0,32	—	30,38
33	1,32	0,02	31,66	0,33	—	31,33
34	1,36	0,02	32,62	0,34	—	32,28
35	1,40	0,02	33,58	0,35	—	33,23
36	1,44	0,02	34,54	0,36	—	34,18
37	1,48	0,02	35,50	0,37	—	35,13
38	1,52	0,03	36,45	0,38	—	36,07
39	1,56	0,03	37,41	0,39	—	37,02
40	1,60	0,03	38,37	0,40	—	37,97
41	1,64	0,03	39,33	0,41	—	38,92
42	1,68	0,03	40,29	0,42	—	39,87
43	1,72	0,03	41,25	0,43	—	40,82
44	1,76	0,03	42,21	0,44	—	41,77
45	1,80	0,03	43,17	0,45	—	42,72
46	1,84	0,03	44,13	0,46	—	43,67
47	1,88	0,03	45,09	0,47	—	44,62
48	1,92	0,03	46,05	0,48	—	45,57
49	1,96	0,03	47,01	0,49	—	46,52
50	2,00	0,04	47,96	0,50	0,01	47,45
51	2,04	0,04	48,92	0,51	0,01	48,40
52	2,08	0,04	49,88	0,52	0,01	49,35
53	2,12	0,04	50,84	0,53	0,01	50,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27	1,08	0,02	25,90	0,27	—	25,63
28	1,12	0,02	26,86	0,28	—	26,58
29	1,16	0,02	27,82	0,29	—	27,53
30	1,20	0,02	28,78	0,30	—	28,48
31	1,24	0,02	29,74	0,31	—	29,43
32	1,28	0,02	30,70	0,32	—	30,38
33	1,32	0,02	31,66	0,33	—	31,33
34	1,36	0,02	32,62	0,34	—	32,28
35	1,40	0,02	33,58	0,35	—	33,23
36	1,44	0,02	34,54	0,36	—	34,18
37	1,48	0,02	35,50	0,37	—	35,13
38	1,52	0,03	36,45	0,38	—	36,07
39	1,56	0,03	37,41	0,39	—	37,02
40	1,60	0,03	38,37	0,40	—	37,97
41	1,64	0,03	39,33	0,41	—	38,92
42	1,68	0,03	40,29	0,42	—	39,87
43	1,72	0,03	41,25	0,43	—	40,82
44	1,76	0,03	42,21	0,44	—	41,77
45	1,80	0,03	43,17	0,45	—	42,72
46	1,84	0,03	44,13	0,46	—	43,67
47	1,88	0,03	45,09	0,47	—	44,62
48	1,92	0,03	46,05	0,48	—	45,57
49	1,96	0,03	47,01	0,49	—	46,52
50	2,00	0,04	47,96	0,50	0,01	47,45
51	2,04	0,04	48,92	0,51	0,01	48,40
52	2,08	0,04	49,88	0,52	0,01	49,35
53	2,12	0,04	50,84	0,53	0,01	50,30
54	2,16	0,04	51,80	0,54	0,01	51,52
55	2,20	0,04	52,76	0,55	0,01	52,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502.1

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
56	2,24	0,04	53,72	0,56	0,01	53,15
57	2,28	0,04	54,68	0,57	0,01	54,10
58	2,32	0,04	55,64	0,58	0,01	55,05
59	2,36	0,04	56,60	0,59	0,01	56,00
60	2,40	0,04	57,56	0,60	0,01	56,95
61	2,44	0,04	58,52	0,61	0,01	57,90
62	2,48	0,04	59,48	0,62	0,01	58,85
63	2,52	0,05	60,43	0,63	0,01	59,79
64	2,56	0,05	61,39	0,64	0,01	60,74
65	2,60	0,05	62,35	0,65	0,01	61,69
66	2,64	0,05	63,31	0,66	0,01	62,64
67	2,68	0,05	64,27	0,67	0,01	63,59
68	2,72	0,05	65,23	0,68	0,01	64,54
69	2,76	0,05	66,19	0,69	0,01	65,49
70	2,80	0,05	67,15	0,70	0,01	66,44
71	2,84	0,05	68,11	0,71	0,01	67,39
72	2,88	0,05	69,07	0,72	0,01	68,34
73	2,92	0,05	70,03	0,73	0,01	69,29
74	2,96	0,05	70,99	0,74	0,01	70,24
75	3 —	0,06	71,94	0,75	0,01	71,18
76	3,04	0,06	72,90	0,76	0,01	72,13
77	3,08	0,06	73,86	0,77	0,01	73,08
78	3,12	0,06	74,82	0,78	0,01	74,03
79	3,16	0,06	75,78	0,79	0,01	74,98
80	3,20	0,06	76,74	0,80	0,01	75,93
81	3,24	0,06	77,70	0,81	0,01	76,88
82	3,28	0,06	78,66	0,82	0,01	77,83
83	3,32	0,06	79,62	0,83	0,01	78,78

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lordi	4 %	Add. 0,02	Importi netti	Complementare	Add. 0,02	Importi netti
1	2	3	4	5	6	7
56	2,24	0,04	53,72	0,56	0,01	53,15
57	2,28	0,04	54,68	0,57	0,01	54,10
58	2,32	0,04	55,64	0,58	0,01	55,05
59	2,36	0,04	56,60	0,59	0,01	56,00
60	2,40	0,04	57,56	0,60	0,01	56,95
61	2,44	0,04	58,52	0,61	0,01	57,90
62	2,48	0,04	59,48	0,62	0,01	58,85
63	2,52	0,05	60,43	0,63	0,01	59,79
64	2,56	0,05	61,39	0,64	0,01	60,74
65	2,60	0,05	62,35	0,65	0,01	61,69
66	2,64	0,05	63,31	0,66	0,01	62,64
67	2,68	0,05	64,27	0,67	0,01	63,59
68	2,72	0,05	65,23	0,68	0,01	64,54
69	2,76	0,05	66,19	0,69	0,01	65,49
70	2,80	0,05	67,15	0,70	0,01	66,44
71	2,84	0,05	68,11	0,71	0,01	67,39
72	2,88	0,05	69,07	0,72	0,01	68,34
73	2,92	0,05	70,03	0,73	0,01	69,29
74	2,96	0,05	70,99	0,74	0,01	70,24
75	3 —	0,06	71,94	0,75	0,01	71,18
76	3,04	0,06	72,90	0,76	0,01	72,13
77	3,08	0,06	73,86	0,77	0,01	73,08
78	3,12	0,06	74,82	0,78	0,01	74,03
79	3,16	0,06	75,78	0,79	0,01	74,98
80	3,20	0,06	76,74	0,80	0,01	75,93
81	3,24	0,06	77,70	0,81	0,01	76,88
82	3,28	0,06	78,66	0,82	0,01	77,83
83	3,32	0,06	79,62	0,83	0,01	78,78
84	3,36	0,06	80,58	0,84	0,01	79,73

6583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Importi lordi 1	4 % 2	Add. 0,02 3	Importi netti 4	Complementare 5	Add. 0,02 6	Importi netti 7
85	3,40	0,06	81,54	0,85	0,01	80,68
86	3,44	0,06	82,50	0,86	0,01	81,63
87	3,48	0,06	83,46	0,87	0,01	82,58
88	3,52	0,07	84,41	0,88	0,01	83,52
89	3,56	0,07	85,37	0,89	0,01	84,47
90	3,60	0,07	86,33	0,90	0,01	85,42
91	3,64	0,07	87,29	0,91	0,01	86,37
92	3,68	0,07	88,25	0,92	0,01	87,32
93	3,72	0,07	89,21	0,93	0,01	88,27
94	3,76	0,07	90,17	0,94	0,01	89,22
95	3,80	0,07	91,13	0,95	0,01	90,17
96	3,84	0,07	92,09	0,96	0,01	91,12
97	3,88	0,07	93,05	0,97	0,01	92,07
98	3,92	0,07	94,01	0,98	0,01	93,02
99	3,96	0,07	94,97	0,99	0,01	93,97
100	4,00	0,08	95,92	1,00	0,02	94,90
200	8,00	0,16	191,84	2,00	0,04	189,80
300	12,00	0,24	287,76	3,00	0,06	284,70
400	16,00	0,32	383,68	4,00	0,08	379,60
500	20,00	0,40	479,60	5,00	0,10	474,50
600	24,00	0,48	575,52	6,00	0,12	569,40
700	28,00	0,56	671,44	7,00	0,14	664,30
800	32,00	0,64	767,36	8,00	0,16	759,20
900	36,00	0,72	863,28	9,00	0,18	854,10
1000	40,00	0,80	959,20	10,00	0,20	949,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario III

delle somme nette dalla ritenuta di imposta su un terzo del premio attribuito per rivendita carte valori postali (esclusi i segnatasse) ai ricevitori; con retribuzione sino a L. 18.410 annue (aliquota 8 %) e con retribuzione superiore, (aliquota 9 %).

CARTE VALORI	PREMIO			CARTE VALORI	PREMIO		
	lordo	netto			lordo	netto	
		8 %	9 %			8 %	9 %
5	0,04	0,04	0,04	1.000	7,74	7,53	7,51
10	0,08	0,08	0,08	1,500	11,62	11,31	11,27
20	0,15	0,15	0,15	2,000	15,49	15,08	15,03
30	0,23	0,22	0,22	2,500	19,36	18,84	18,78
40	0,31	0,30	0,30	3,000	23,23	22,61	22,53
50	0,39	0,38	0,38	3,500	27,10	26,38	26,29
60	0,46	0,45	0,45	4,000	30,98	30,15	30,05
70	0,54	0,52	0,52	4,500	34,85	33,92	33,80
80	0,62	0,60	0,60	5,000	38,72	37,69	37,56
90	0,70	0,68	0,68	5,500	42,59	41,45	41,31
100	0,77	0,75	0,75	6,000	46,46	45,22	45,07
150	1,16	1,13	1,13	6,500	50,34	49,00	48,83
200	1,55	1,51	1,50	7,000	54,21	52,76	52,58
250	1,94	1,89	1,88	7,500	58,08	56,53	56,34
300	2,32	2,26	2,25	8,000	61,95	60,30	60,09
350	2,71	2,64	2,63	8,500	65,82	64,06	63,85
400	3,10	3,02	3,01	9,000	69,70	67,84	67,61
450	3,49	3,40	3,39	9,500	73,57	71,61	71,36
500	3,87	3,77	3,75	10,000	77,44	75,38	75,12
550	4,26	4,15	4,13	15,000	116,16	113,06	112,68
600	4,65	4,53	4,51	20,000	154,88	150,75	150,23
650	5,03	4,90	4,88	25,000	193,60	188,44	187,79
700	5,42	5,28	5,26	30,000	232,32	226,12	225,35
750	5,81	5,66	5,64	35,000	271,04	263,81	262,91
800	6,20	6,03	6,01	40,000	309,76	301,50	300,47

6582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a L. 15.410 annue (aliquota 8 %) e con rivalutazione superiore (aliquota 9 %)

CARTE VALORI	PREMIO lordo	PREMIO netto 8 %	PREMIO netto 9 %	CARTE VALORI	PREMIO lordo	PREMIO netto 8 %	PREMIO netto 9 %
5	0,04	0,04	0,04	1,000	7,74	7,53	7,51
10	0,08	0,08	0,08	1,500	11,62	11,31	11,27
20	0,15	0,15	0,15	2,000	15,49	15,08	15,03
30	0,23	0,22	0,22	2,500	19,36	18,84	18,78
40	0,31	0,30	0,30	3,000	23,23	22,61	22,53
50	0,39	0,38	0,38	3,500	27,10	26,38	26,29
60	0,46	0,45	0,45	4,000	30,98	30,15	30,05
70	0,54	0,52	0,52	4,500	34,85	33,92	33,80
80	0,62	0,60	0,60	5,000	38,72	37,69	37,56
90	0,70	0,68	0,68	5,500	42,59	41,45	41,31
100	0,77	0,75	0,75	6,000	46,46	45,22	45,07
150	1,16	1,13	1,13	6,500	50,34	49,00	48,83
200	1,55	1,51	1,50	7,000	54,21	52,76	52,58
250	1,94	1,89	1,88	7,500	58,08	56,53	56,34
300	2,32	2,26	2,25	8,000	61,95	60,30	60,09
350	2,71	2,64	2,63	8,500	65,82	64,06	63,85
400	3,10	3,02	3,01	9,000	69,70	67,84	67,61
450	3,49	3,40	3,39	9,500	73,57	71,61	71,36
500	3,87	3,77	3,75	10,000	77,44	75,38	75,12
550	4,26	4,15	4,13	15,000	116,16	113,06	112,68
600	4,65	4,53	4,51	20,000	154,88	150,75	150,23
650	5,03	4,90	4,88	25,000	193,60	188,44	187,79
700	5,42	5,28	5,26	30,000	232,32	226,12	225,35
750	5,81	5,66	5,64	35,000	271,04	263,81	262,91
800	6,20	6,03	6,01	40,000	309,76	301,50	300,47
850	6,58	6,40	6,38	45,000	348,48	339,19	338,03
900	6,97	6,78	6,76	50,000	387,20	376,87	375,58
950	7,36	7,16	7,14	—	—	—	—

6582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Prontuario IV

per l'applicazione dell'addizionale R. decreto legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, sui premi di rivendita delle carte valori postali.

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA DI R. M.

Richieste sino	. . . .	a L. 2.425	nulla	da L. 26.630	. . . .	a L. 29.025	L. 0,11
da L. 2.430	. . . .	a L. 4.825	L. 0,01	» » 29.030	. . . .	a L. 31.425	» 0,12
» » 4.830	. . . .	» » 7.225	» 0,02	» » 31.430	. . . .	» » 33.825	» 0,13
» » 7.230	. . . .	» » 9.675	» 0,03	» » 33.830	. . . .	» » 36.275	» 0,14
» » 9.680	. . . .	» » 12.125	» 0,04	» » 36.280	. . . .	» » 38.675	» 0,15
» » 12.130	. . . .	» » 14.525	» 0,05	» » 38.680	. . . .	» » 41.125	» 0,16
» » 14.530	. . . .	» » 16.925	» 0,06	» » 41.130	. . . .	» » 43.575	» 0,17
» » 16.930	. . . .	» » 19.325	» 0,07	» » 43.580	. . . .	» » 45.975	» 0,18
» » 19.330	. . . .	» » 21.775	» 0,08	» » 45.980	. . . .	» » 48.425	» 0,19
» » 21.780	. . . .	» » 24.175	» 0,09	» » 48.430	. . . .	» » 50.795	» 0,20
» » 24.180	. . . .	» » 26.625	» 0,10				

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE

Richieste inferiori a	. . . . .	L. 19.200	L. —
» a partire da	. . . . .	» 19.200	» 0,01
» » »	. . . . .	» 38.500	» 0,02
» » »	. . . . .	» 57.000	» 0,03

ESEMPIO

Richiesta di carte valori.

RICEVITORI

con meno

di L. 18.410 di retribuzione

con più

per L. 15.425

L. 15.000	=	L. 113,06
» 400	=	» 3,02
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 0,04
L. 15.425		L. 116,27
Addiz. R. M.		» 0,06
		L. 116.21

per L. 38.525

L. 30.000	=	L. 225.35
» 8.000	=	» 60.09
» 500	=	» 3.75
» 20	=	» 15
» 5	=	» 04
L. 38.525		L. 289,38
Add. R.M. L. 0,15		
Add. Com. » — 02		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) Applicazione dell'addizionale R. decreto legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, sui premi di rivendita delle carte valori postali.

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA DI R. M.

Richieste sino	. . . .	a L. 2.425	nulla	da L. 26.630	. . . .	a L. 29.025	L. 0,11
da L. 2.430	. . . .	a L. 4.825	L. 0,01	» » 29.030	. . . .	a L. 31.425	» 0,12
» » 4.830	. . . .	» » 7.225	» 0,02	» » 31.430	. . . .	» » 33.825	» 0,13
» » 7.230	. . . .	» » 9.675	» 0,03	» » 33.830	. . . .	» » 36.275	» 0,14
» » 9.680	. . . .	» » 12.125	» 0,04	» » 36.280	. . . .	» » 38.675	» 0,15
» » 12.130	. . . .	» » 14.525	» 0,05	» » 38.680	. . . .	» » 41.125	» 0,16
» » 14.530	. . . .	» » 16.925	» 0,06	» » 41.130	. . . .	» » 43.575	» 0,17
» » 16.930	. . . .	» » 19.325	» 0,07	» » 43.580	. . . .	» » 45.975	» 0,18
» » 19.330	. . . .	» » 21.775	» 0,08	» » 45.980	. . . .	» » 48.425	» 0,19
» » 21.780	. . . .	» » 24.175	» 0,09	» » 48.430	. . . .	» » 50.795	» 0,20
» » 24.180	. . . .	» » 26.625	» 0,10				

ADDIZIONALE SOPRA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE

Richieste inferiori a	. . . . .	L. 19.200	L. —
» a partire da	. . . . .	» 19.200	» 0,01
» » »	. . . . .	» 38.500	» 0,02
» » »	. . . . .	» 57.000	» 0,03

ESEMPIO

Richiesta di carte valori.

RICEVITORI

con meno

di L. 18.410 di retribuzione

con più

per L. 15.425

L. 15.000	=	L. 113,06
» 400	=	» 3,02
» 20	=	» 0,15
» 5	=	» 0,04
L. 15.425		L. 116,27
Addiz. R. M.		» 0,06
		L. 116.21
da arrotondare		» 116 —

per L. 38.525

L. 30.000	=	L. 225,35
» 8.000	=	» 60.09
» 500	=	» 3.75
» 20	=	» 15
» 5	=	» 04
L. 38.525		L. 289,38
Add. R.M. L. 0,15		
Add. Com. » — 02		
		» — 17
		L. 289.21
da arrotondare in		L. 289 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PRONTUARIO

delle retribuzioni da L. 2400 a L. 18410 annue lorde, del corrispondente assegno personale annuo lordo e delle rispettive rate mensili, nette da imposta di ricchezza mobile dell'8% addizionale 2% su detta imposta e delle tasse di bollo per quietanza, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

6581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DIREZIONE PROV. P. T. NAPOLI
RAGIONERIA - SEZIONE SPESE

Prospetto delle competenze

che si corrispondono attualmente al

personale "Fuori ruolo" dipendente

da questa Direzione

6564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.

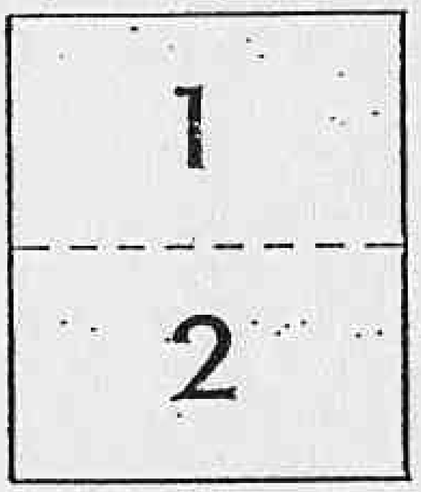

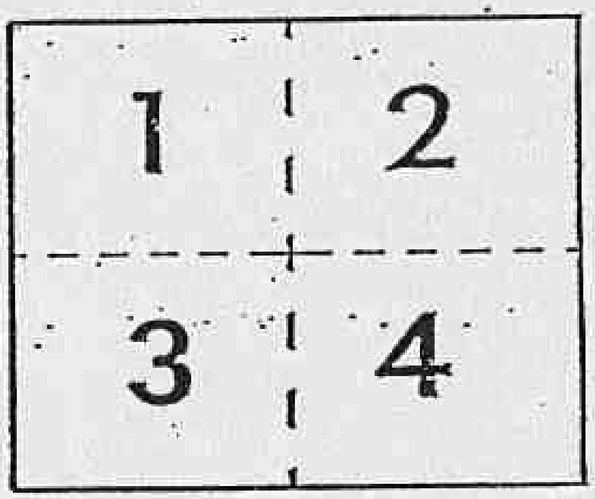

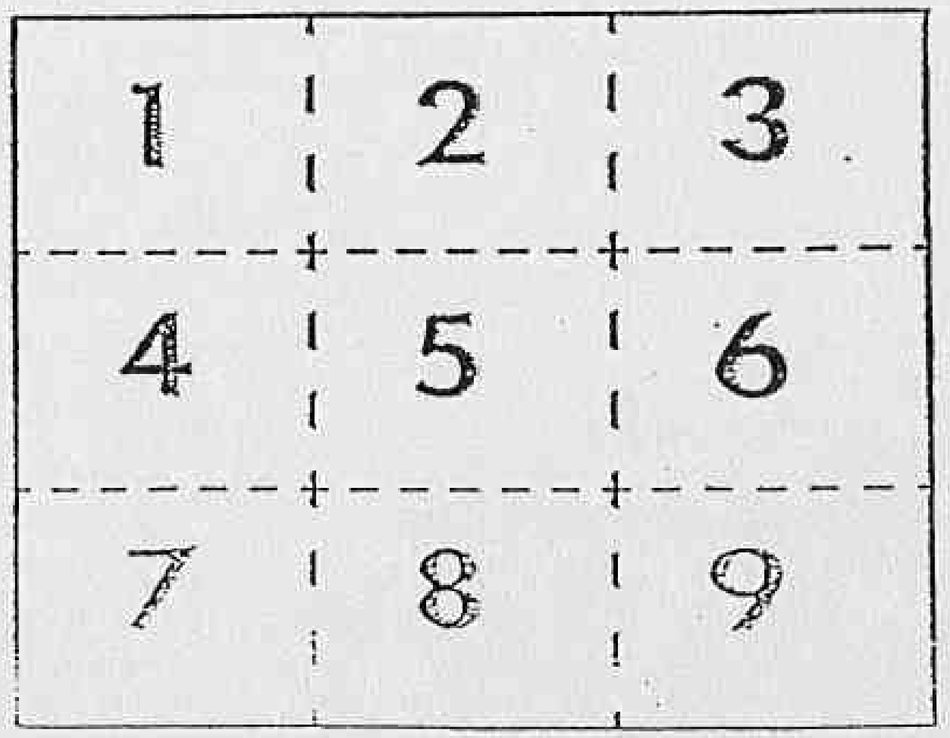

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Categoria	Qualità	Annotazioni circa le varie categorie		Retribuz.ne giornaliera - Circolare n.5 del 15-7-43 della Ragioneria Centrale - Percentuale in aggiunta in ragione del 2,50% per ogni anno di anzianità	Servizio attivo -	Assegno temporaneo di guerra - Circolare n.5 del 15-7-43 della Ragioneria Centrale	Aggiunta di famiglia - Come da Circolare n.5 della Ragioneria Centrale in vigore dal 1° luglio 1943 - (1)	
								Per il solo coniuge	Per ciascun figlio fino al terzo (2)
					col. I.	col. II	col. III	col. IV	col. V
8	Ausiliari	Impiegati		I° quinquenn.	23 55	Nulla	8 13	5 50	1 10
9		Assunzione: Per titoli di studio		II° "	25 85	"	8 13	5 50	1 10
10		Mansioni: Di gruppo B e C a seconda		III° "	27 15	"	8 13	5 50	1 10
11		delle attribuzioni -		IV° "	29 60	"	8 13	5 50	1 10
12		Avanz.ti: anzianità e vecchiaia: inesistenti		V° "	32 -	"	8 13	5 50	1 10
13		Trattamento quies.: polizza R.t. R. Ciano -							
14		Assegno 1° aprile a carico Assic.ne: 1/3 a carico personale							
15		Agenti:		I° quinquenn.	19 85	Nulla	7 42	4 95	88
16		Assunzione: Per titoli -		II° "	22 10	"	7 93	4 95	88
17		Mansioni: vedi personale 3° categoria		III° "	24 25	"	8 13	4 95	88
18		di ruolo -		IV° "	25 85	"	8 13	4 95	88
19				V° "	27 15	"	8 13	4 95	88
20									
21									
22	Avventizi	Impiegati	Assunzione: per titoli	Per tutta la	19 25	Nulla	7 33	5 50	1 10
23		Mansioni: vedi impiegati ausil.	Assic.ne: anzianità e vecchiaia	durata dell'impiego					
24		Agenti	Assunzione: per titoli		14 30	"	6 22	4 95	88
25			Mansioni: vedi agenti ausil.						
26			Assicurazione: anzianità e vecchiaia -						
27	Diurnisti	Impiegati	Vedi impiegati avventizi	Per tutta la durata	19 25	Nulla	7 29	5 50	1 10
28									
29		Agenti	vedi agenti avventizi	Dell'impiego	14 30	"	6 18	4 95	88
30									
31									
32	Operai		vedi impiegati avventizi	I° quinquenn.	12 30	Nulla	5 53	5 50	1 10
33				II° "	13 60	"	6 02	5 50	1 10
34	meccanici			III° "	14 75	"	6 32	5 50	1 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segno distintivo	Aggiunta di famiglia Come da Circolare n. 5 della Ragioneria Centrale sul 1° luglio	Aggiunta di famiglia Come da Circolare n. 5 della Ragioneria Centrale in vigore dal 1943 (1)	Indennità di bombardamento (R.D.L. n. 438 del 8 marzo 1945) Di cui all'art. 1 n. 1 (2)	Premio operos. e rendimento In misura di lire adagiorno a £ 3 lorde per ogni	Totale lordo giornaliero di tutte le competenze	Assicurazioni Ausiliari H/o importo col I Altre categorie quote fisse	Importo al netto delle quote assicurative	Onorario Ord. Reg. n. 2 (1ª mille 40% IIª mille 60%	Totale di tutte le competenze lorde	Ritenute per imposta del 9.18%	Netto che si paga al giorno	Netto che si paga ai mesi di 28
Col. III	Col. IV	Col. V	Col. VI	Col. VII	Col. VIII	Col. IX	Col. X	Col. XI	Col. XII	Col. XIII	Col. XIV	Col. XV
8 13	5 50	1 10	17 48	3 -	58 76	94	57 82	38 -	95 82	8 82	87 -	2436 -
8 13	5 50	1 10	17 48	3 -	61 06	1 03	60 03	39 30	99 33	9 33	90 -	2520 -
8 13	5 50	1 10	17 48	3 -	62 36	1 08	61 28	40 10	101 38	9 38	92 -	2576 -
8 13	5 50	1 10	17 48	3 -	64 81	1 18	63 63	41 50	105 13	10 13	95 -	2660 -
8 13	5 50	1 10	17 48	3 -	67 21	1 28	65 93	42 89	108 82	10 82	98 -	2744 -
8 13												
7 42	4 95	88	17 88	2 75	53 73	79	52 94	35 -	87 94	7 94	80 -	2240 -
7 93	4 95	88	17 59	2 75	56 20	88	55 32	36 50	91 82	8 82	83 -	2324 -
8 13	4 95	88	17 48	2 75	58 44	97	57 47	37 80	95 27	9 27	86 -	2408 -
8 13	4 95	88	17 48	2 75	60 04	1 03	59 01	38 70	97 71	9 71	88 -	2464 -
8 13	4 95	88	17 48	2 75	61 34	1 08	60 26	39 48	99 74	9 74	90 -	2520 -
8 13												
7 33	5 50	1 10	17 93	3 -	54 11	72	53 39	35 37	88 76	7 76	81 -	2430 -
6 22	4 95	88	18 54	2 75	47 64	61	47 03	31 55	78 58	7 58	71 -	2132 -
7 29	5 50	1 10	17 95	3 -	54 09	72	53 37	35 35	88 72	8 72	80 -	2240 -
6 18	4 95	88	18 56	2 75	47 62	61	47 01	31 50	78 51	7 51	71 -	1988 -
5 53	5 50	1 10	18 93	3 -	46 36	64	45 72	30 76	76 48	7 48	69 -	1892 -
6 02	5 50	1 10	18 65	3 -	47 87	64	47 23	31 67	78 90	6 90	72 -	2016 -
6 32	5 50	1 10	18 49	3 -	49 36	64	48 72	32 56	81 28	7 28	74 -	2072 -

0991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Premio o perc. e rendimento In misura di lire al giorno a £ 3 lordo per operaio	Totale lordo giornaliero di tutte le competenze	Assicurazioni Aus. H°/o importo col. I Altre categorie quote fisse	Importo al netto delle quote assicurative	Ord. Reg. N. 2 (1ª mille 70 °/o 2ª mille 60 °/o	Totale di tutte le comput.ni lorde	Ritenute per imposta del 9.18 °/o	Netto che si paga al giorno	Netto che si paga ai mesi di 28	Netto che si paga pei mesi di 30	Netto che si paga pei mesi di 31	
	Col. VII	Col. VIII	Col. IX	Col. X	Col. XI	Col. XII	Col. XIII	Col. XIV	Col. XV	Col. XVI	Col. XVII	
17 H8	3 -	58 76	94	57 82	38 -	95 82	8 82	87 -	2436 -	2610 -	2697 -	
17 H8	3 -	61 06	1 03	60 03	39 30	99 33	9 33	90 -	2520 -	2700 -	2790 -	
17 H8	3 -	62 36	1 08	61 28	H0 10	101 38	9 38	92 -	2576 -	2760 -	2852 -	
17 H8	3 -	6H 81	1 18	63 63	H1 50	105 13	10 13	95 -	2660 -	2850 -	2945 -	
17 H8	3 -	67 21	1 28	65 93	H2 89	108 82	10 82	98 -	27HH -	29H0 -	3038 -	
17 88	2 75	53 73	79	52 9H	35 -	87 9H	7 9H	80 -	29H0 -	2H00 -	2H80 -	
17 59	2 75	56 20	88	55 32	36 50	91 82	8 82	83 -	232H -	2H90 -	2573 -	
17 H8	2 75	58 HH	97	57 H7	37 80	95 27	9 27	86 -	2H08 -	2580 -	2666 -	
17 H8	2 75	60 0H	1 03	59 01	38 70	97 71	9 71	88 -	2H6H -	26H0 -	2728 -	
17 H8	2 75	61 34	1 08	60 26	39 48	99 74	9 74	90 -	2520 -	2700 -	2790 -	
17 93	3 -	5H 11	72	53 39	35 37	88 76	7 76	81 -	2H30 -	2H30	2H30 -	
18 5H	2 75	H7 6H	61	H7 03	31 55	78 58	7 58	71 -	2130 -	2130 -	2130 -	
17 95	3 -	5H 09	72	53 37	35 36	88 72	8 72	80 -	2240 -	2H02 -	2H80 -	
18 56	2 75	H7 62	61	H7 01	31 50	78 51	7 51	71 -	1988 -	2130 -	2211 -	
18 93	3 -	H0 36	64	H5 H2	30 76	76 H8	7 H8	69 -	1892 -	2070 -	2139 -	
18 65	3 -	H7 87	64	H7 23	31 67	78 90	6 90	72 -	2016 -	2160 -	2232 -	
18 H9	3 -	H9 36	64	H8 72	32 56	81 28	7 28	7H -	2072 -	2220 -	2294 -	

0992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14		Aumenti a carico	Comm.ne 4% a carico personale														
15		Agenti:			I° quinquenn.	19	85	Nulla		7	42		4	95			88
16		Assunzione: Per titoli -			II° "	22	10	"		7	93		4	95			88
17		Mansioni: vedi personale 3ª categoria			III° "	24	25	"		8	13		4	95			88
18		di ruolo -			IV° "	25	85	"		8	13		4	95			88
19					V° "	27	15	"		8	13		4	95			88
20																	
21																	
22	Assenteisti	Impiegati	Assunzione: Per titoli		Per tutta la	19	25	Nulla		7	33		5	50		1	10
23			Mansioni: vedi impieg. amm.vi Assicur. invalidità e vecchiaia		durata dell'impiego												
24		Agenti	Assunzione: Per titoli			14	30	"		6	22		4	95			88
25			Mansioni: vedi Agenti assic.														
26			Assicurazione: invalidità e vecchiaia -														
27	Diurnisti	Impiegati	Vedi impiegati assenteisti		Per tutta la durata	19	25	Nulla		7	29		5	50		1	10
28																	
29		Agenti	vedi Agenti assenteisti		Dell'impiego	14	30	"		6	18		4	95			88
30																	
31																	
32	Allievi		vedi impiegati assenteisti		I° quinquenn.	12	30	Nulla		5	53		5	50		1	10
33					II° "	13	60	"		6	02		5	50		1	10
34	meccanici				III° "	14	95	"		6	32		5	50		1	10
35					IV° "	16	50	"		6	67		5	50		1	10
36					V° "	18	15	"		7	04		5	50		1	10
37																	
38	1) Per i celibi occorre non tener conto delle quote indicate nelle colonne IV e V -									2) Dal quarto figlio in poi la q							

La diaria giornaliera varia a seconda del centro di

Sch Per la copia Direzione di Roma

[illegible] centro urbano con popolazione superi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

0995